



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

N. 84/2021 RG NR Mod. 21

Al Gip presso il Tribunale di
Perugia

**Richiesta di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato**

(art. 408 c.p.p. - 125 disp. att. c.p.p.)

PREMESSA

La presente richiesta di archiviazione si riferisce ad una vicenda di grande rilievo e delicatezza, in quanto l'ipotesi accusatoria riguarda l'esistenza di un'associazione segreta (una "loggia", denominata "UNGHERIA") che, secondo le prospettazioni di colui che ne ha riferito, sarebbe stata in grado di influenzare le scelte di importanti istituzioni pubbliche e soprattutto di orientare le designazioni e le nomine dei vertici di enti ed istituzioni ed in particolar modo della magistratura.

Nelle dichiarazioni del proponente, in più di un'occasione, si è fatto riferimento diretto o larvato, come termine di paragone di questo gruppo, alla ormai famigerata loggia "Propaganda 2", meglio nota con l'acronimo "P2", il cui vertice indiscusso era l'ormai noto, Venerabile Licio GELLI.

Il reato configurato, del resto, è proprio il delitto che venne appositamente introdotto a seguito della scoperta di quella associazione segreta, da una legge (la n. 17 del 1982) che viene ricordata con il nome della parlamentare proponente, Tina ANSELMINI, che fu anche la Presidente di una commissione di inchiesta parlamentare su quella struttura deviata, i cui lavori sono ormai, a tutti gli effetti, un importante pezzo della storia del nostro Paese.

Se già in astratto è particolarmente difficile svolgere indagini su una fattispecie la cui incriminazione di riferimento prevede quali costitutivi l'"attività diretta ad interferire

4 1  

5

sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche ...", nel caso in esame la difficoltà è stata amplificata a dismisura da due circostanze di cui è opportuno fare da subito menzione e su cui (ovviamente) si ritornerà più volte nel corso della presente richiesta.

Una prima è conseguente al materiale probatorio su cui il procedimento si fonda che consiste in gran parte in dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese da un personaggio che, come si vedrà, è a dir poco controverso, e cioè l'avv. Piero AMARA.

A differenza di altri casi in cui comunque si è ipotizzata la medesima fattispecie in discussione, nel presente procedimento non sono state effettuate intercettazioni da parte né della Procura di Milano prima, né poi da parte di questo Ufficio; alcuni colloqui intercettati sono comunque presenti agli atti. in quanto provenienti da altri procedimenti penali e qui confluiti, ovvero, derivanti da registrazioni effettuate dagli stessi indagati.

Sulla figura del dichiarante non vi è, nel pur ponderoso materiale che si sottopone al vaglio, una specifica annotazione che compendi quantomeno le vicende processuali principali che hanno visto coinvolto questa poliedrica e complessa figura di avvocato; numerosi elementi sul punto, in verità, sono presenti delle annotazioni di p.g. e negli atti estrapolati da altri procedimenti e tanti ne emergono anche dalle fonti aperte che, in quest'ultimo periodo, come si dirà, si sono occupati moltissimo del soggetto in esame.

In estrema sintesi, e anche sul punto riservandosi di tornare più volte in argomento, si può ricordare che Piero AMARA è un avvocato originario di Augusta, comune in provincia di Siracusa che, dopo aver lavorato in uno degli studi legali più prestigiosi della Sicilia, quello del prof. Giovanni GRASSO, era diventato uno degli avvocati di riferimento di una società pubblica, l'ENI, un vero colosso nel settore energetico, fra i più importanti al mondo.

AMARA era considerato un esperto di diritto ambientale e, malgrado i tentativi più o meno maldestri da parte dei vertici della società indicata di prenderne adesso le distanze, si era occupato di numerose e particolarmente delicate vicende che avevano visto coinvolti, a vario titolo, i vertici delle strutture aziendali dell'ENI operanti in Sicilia.

Dal punto di vista giudiziario, il nome di AMARA diviene noto a metà degli anni del decennio scorso, quando viene raggiunto da ordinanza cautelare - in uno ad suo stretto collaboratore ed amico, pure lui avvocato, Giuseppe CALAFIORE - da parte del Gip del Tribunale di Messina per corruzione in atti giudiziari continuata - sarebbe stato l'artefice del "sistema Siracusa", una delle più gravi forme di strumentalizzazione a

fini illeciti dell'attività giudiziaria emerse negli ultimi anni – e da altro analogo provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale di Roma per corruzione in atti giudiziari nei confronti di magistrati del Consiglio di Stato.

Per *incidens*, in quelle indagini risulta coinvolto con AMARA un altro personaggio pure divenuto noto alle cronache per il suo ruolo di lobbista (o faccendiere secondo una diversa vulgata), e cioè Fabrizio CENTOFANTI, imputato come è ormai notorio proprio a Perugia, per corruzione nei confronti del magistrato Luca PALAMARA e la cui posizione è stata definita con una sentenza di patteggiamento, ormai passata in cosa giudicata.

Dalle indagini svolte in questo procedimento, in verità, emerge una novità ancora più inquietante di cui si dirà più avanti; già vari anni prima dei fatti da ultimo descritti, AMARA era stato indagato a Catania per corruzione aggravata dal metodo mafioso e la posizione per questo reato era stata archiviata ma il procedimento si era definito con patteggiamento per reati non certo meno gravi!

Comunque, per tornare al racconto dell'attualità, AMARA dopo essere stato raggiunto da ordinanza cautelare ha avviato una proficua collaborazione con gli uffici inquirenti, ammettendo parte delle sue responsabilità, chiamando in causa soggetti mai fino a quel momento indagati e patteggiando la pena sia a Roma che a Messina.

Qui basta anche aggiungere che AMARA risulta coinvolto anche nelle indagini milanesi sull'ENI ma di tutto questo si dirà più avanti perché riguarda l'inizio di questo procedimento.

Nel giugno 2021 è stato attinto da ordinanza cautelare della custodia in carcere sempre per corruzione in atti giudiziari, emessa dal Gip di Potenza nell'ambito del proc. n. 3859/18 RG Mod. 21; successivamente è stato raggiunto da ordine di carcerazione per scontare le pene da lui patteggiate ed attualmente è in regime di semilibertà a seguito di provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

La seconda complicazione forse ancora maggiore che si è dovuto affrontare e che ha condizionato in modo indiscutibile l'andamento delle indagini è quella della ormai notoria "fuga di notizie" che ha reso "pubbliche" – quantomeno da novembre 2020 se non prima - alcune delle più rilevanti dichiarazioni dell'avvocato, quelle in particolare rese a Milano, e che è poi sfociata anche in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di alcuni dei magistrati milanesi, coinvolti nelle investigazioni del procedimento da cui è originato il presente, i cui atti sono stati sia pure parzialmente riversati in questo procedimento.

Di questi accadimenti, subiti dall'Ufficio, si tornerà più avanti in modo diffuso.

In questa sede preliminarmente va, però, per apprezzarne da subito gli effetti, anticipata la scelta di alcuni degli indagati (ed anche dei soggetti indagati in procedimenti connessi), ritualmente convocati dopo i fatti di cui si è detto, di avvalersi della facoltà di non

rispondere o anche di non presentarsi affatto; scelta qui insindacabile e le cui motivazioni per quanto non sondabili con certezza possono essere ricondotte al clima creatosi intorno a questa indagine.

Appare emblematico del condizionamento disceso dalle vicende accennate il contegno del già citato Giuseppe CALAFIORE; egli, infatti, già interrogato da questo Ufficio il 19.2.2021 (oltre che in precedenza dal P.M. milanese il 4 e 14 febbraio 2020), solo a partire dall'interrogatorio del 6.5.2021, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, motivando esplicitamente con la necessità di dover valutare gli accadimenti mediatici verificatisi.

E la iniziale collaborazione che, come vedremo, l'indagato aveva manifestato a Milano, depositando registrazioni audio e video, è vacillata di fronte a questo Ufficio, che, infine, si è visto anche costretto ad emettere nei suoi confronti un decreto di perquisizione e sequestro volto ad acquisire alcune ulteriori registrazioni da lui detenute (indicate da Piero AMARA nelle sue più recenti dichiarazioni), nonché, la (*famosa*) lista degli appartenenti alla loggia "UNGHERIA" asseritamente nella sua disponibilità (*vd*s sul punto le dichiarazioni già da lui rese a Milano il 4 e 14 febbraio 2020 e, davanti a questo Ufficio il 19.2.2021).

Lista, però, lo si anticipa adesso per ribadirlo più volte nel prosieguo, ad oggi mai rinvenuta né spontaneamente consegnata.

Se, dunque, Giuseppe CALAFIORE ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, recidendo quell'atteggiamento di "collaborazione" manifestato a Milano, consegnando, infine, le registrazioni relative ai colloqui con l'indagato CASALI Alessandro, soltanto in esito alla perquisizione subita, Piero AMARA, nonostante gli accadimenti, ha continuato a rendere dichiarazioni, malgrado gli specifici nuovi fatti processuali da cui è stato interessato.

È stato interrogato da questo Ufficio in data 4.2.2021, 17.2.2021, 15.7.2021 (nell'ambito del coordinamento investigativo con la Procura della Repubblica di Firenze), 6.9.2021 e 3.11.2021; ha continuato a rispondere e ad anzi a specificare, ogni volta, i fatti già esposti a Milano, fornendo precisazioni (non sempre coerenti) ampliando, fra l'altro, ogni volta "gli orizzonti" ed aprendo, in tal modo, anche nuovi fronti di indagine da percorrere.

Un'ultima annotazione preliminare riguarda, invece, la struttura di questa richiesta di archiviazione che si è scelto di articolare con una particolarmente diffusa motivazione - per dare in modo trasparente atto della complessiva attività di indagine svolta non solo da questo ufficio ma anche da quello omologo milanese che per primo ha sentito il propalante sulla "loggia" - e che fra l'altro cercherà anche di contestualizzare le dichiarazioni rispetto ai momenti in cui sono state rese.



Anche per questa ragione l'atto in questione viene diviso, per comodità espositiva e per consentire una più agevole lettura dell'ormai mastodontico materiale investigativo acquisito, in quattro parti.

Una prima si occuperà di come e perché il fascicolo è giunto a Perugia, e quindi affronterà anche la questione della competenza, e delle scelte fatte in materia di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; una seconda analizzerà le dichiarazioni rese da Piero AMARA a Milano, luogo in cui l'avvocato ha raccontato gli episodi da ritenersi più significativi per la presente indagine; ovviamente nell'esame delle dichiarazioni "milanesi" si terrà conto anche delle precisazioni e degli ampliamenti dati a questi pubblici ministeri nei plurimi interrogatori poi effettuati e di tutti i riscontri relativi; una terza parte riguarderà specificamente le dichiarazioni rese a Perugia, perché – lo si anticipa – AMARA ha molto corretto il tiro rispetto alle dichiarazioni milanesi; una quarta, infine, tirerà le conclusioni e cioè proverà a rispondere a due domande, se cioè sono stati acquisiti elementi probatoriamente significativi sull'esistenza della "loggia" segreta e se comunque gli elementi forniti dall'AMARA possano ritenere essere astrattamente integrata la fattispecie ipotizzata di violazione della legge Anselmi.


I PARTE

LA COMPETENZA E LE ISCRIZIONI EX ART. 335 C.P.P.

La trasmissione del procedimento da parte della Procura di Milano; la ritenuta competenza ex art. 11 c.p.p.

Il presente procedimento è stato iscritto in data 12 gennaio 2021 a seguito della trasmissione per competenza da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del proc. n. 12675/2020 RG NR mod. 21, a sua volta iscritto a seguito di stralcio dal proc. n. 12333/2017 RG NR mod. 21.

In particolare, con nota del 4 gennaio 2021 il Pubblico Ministero di Milano, dopo aver precisato che i dichiaranti dai quali aveva preso origine il processo, e cioè gli avv.ti Piero AMARA e Giuseppe CALAFIORE, avevano "*riferito dell'esistenza di un gruppo criminale – del quale essi si sono dichiarati partecipi – organizzato secondo i dettami della Legge Anselmi...*" e che del "*gruppo criminale farebbero parte diversi esponenti delle Istituzioni pubbliche, delle Forze dell'Ordine e, soprattutto Magistrati sia ordinari che amministrativi, molti dei quali esercenti funzioni a Roma, nonché*



membri del CSM", articolava la propria scelta processuale ancorandola all'art. 11 c.p.p. ("per ragioni funzionali"), nonché alla *"connessione quantomeno probatoria"* rispetto al procedimento qui pendente nei confronti di Luca PALAMARA (n. 6652/18 RG NR Mod. 21), richiamando, fra l'altro, il coordinamento investigativo in atto, da ultimo, sfociato nella congiunta audizione del medesimo AMARA il 26 ottobre 2020 presso questo Ufficio.

Non vi è dubbio, infatti, che a partire dal maggio 2020, nell'ambito del citato proc. n. 6652/18 RG Mod. 21, era iniziato un proficuo coordinamento investigativo con la Procura di Milano che aveva condotto a scambi informativi di atti, ad esempio, il 26 maggio 2020 (*vd*s verbale di coordinamento del 26 maggio 2020 acquisito in copia dal proc. n. 6652/18 RG NR Mod. 21), nonché, al già citato interrogatorio congiunto di Piero AMARA che questo Ufficio effettuava nell'ambito dei proc. n. 2388/20 RG NR mod. 21 (stralcio del proc. n. 6652/18 RG mod. 21) e 4519/20 RG NR mod. 21 (di cui si dirà più diffusamente più volte *infra*).

Nella nota sopra riportata, il Pubblico Ministero milanese dava anche atto di altre trasmissioni per competenza effettuate in favore delle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Roma e presso il Tribunale di Firenze per specifiche vicende menzionate, sottratte, quindi, al compendio fattuale trasmesso a questo Ufficio, nonché, precisava di "conservare" la competenza per i fatti "che concernono i rapporti con il gruppo ENI", pertanto, parimenti, sottratti al vaglio di questo Ufficio.

Sul punto appare necessario evidenziare come il già citato procedimento n. 12333/17 RG mod. 21 - nell'ambito del quale erano stati effettuati gli interrogatori di Piero AMARA e le cui dichiarazioni hanno poi dato vita al presente procedimento - concerneva proprio i rapporti tra l'indagato AMARA ed *"esponenti del gruppo ENI"*, dunque, coerentemente, quella parte delle dichiarazioni che, come si vedrà, riguarda quei fatti, restava nell'ambito del procedimento "madre" n. 12333/17 RG NR mod. 21, tuttora, pendente presso la Procura della Repubblica di Milano e per il quale è stato poi emesso avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* in data 2.12.2021, acquisito in copia nel presente.

Va anche rappresentato che, prima della trasmissione del procedimento in esame, questa Procura aveva iscritto altro procedimento, pure originato dalle dichiarazioni rese dall'avv. Piero AMARA ai p.m. di Milano, sempre nell'ambito del citato processo n. 12333/17, cd ENI.

In particolare, ed in estrema sintesi, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione il 23 luglio 2020 trasmetteva una richiesta riservata con cui chiedeva alla Procura di Perugia di *"riferire ... se nel procedimento n. 6652/18 [ndr quello già più volte già citato, relativo al dott. Palamara] emergono elementi di riscontro"*, in tal caso



provvedendo alla trasmissione e la corredeva con una nota del Procuratore della Repubblica di Milano "*relativa ad elementi emersi su Marco MANCINETTI*" che era composta da una breve "informativa", redatta dal Procuratore aggiunto dello stesso ufficio lombardo, contenente "*emergenze investigative su Marco MANCINETTI*".

Nel documento in questione venivano riportati stralci di dichiarazioni rese dagli avv. AMARA e CALAFIORE, una parte di una trascrizione di una registrazione non meglio identificata, nonché, sempre per estratto, le dichiarazioni rese da due ex professori, con ruolo di vertice nell'università di Roma Tor Vergata, e cioè il prof. Aldo BRANCATI ed il prof Enrico GARACI.

In data 28 luglio si provvedeva a trasmettere quanto richiesto alla Procura generale presso la Cassazione e l'incarto veniva anche iscritto, sia pure a mod. 45 (n. 1813/2020), in quanto nei fatti riportati negli atti inviati emergeva il *fumus* della possibile commissione di un reato commesso a Roma di cui sarebbe stato autore un magistrato in servizio, *ratione temporis*, presso il Tribunale della capitale e, quindi, di possibile competenza di questo ufficio, *ex art. 11 c.p.p.*

Venivano, di conseguenza, avviati contatti con il Procuratore di Milano per intraprendere un possibile collegamento investigativo e fissata riunione presso l'ufficio inquirente lombardo il 9 settembre 2020, all'esito della quale veniva poi formalmente richiesta la trasmissione degli atti, ritenendosi configurabile una fattispecie di istigazione alla corruzione *ex art. 322 c.p.*, a carico del dott. Marco MANCINETTI.

In data 17 settembre 2020, il Procuratore della Repubblica di Milano trasmetteva stralcio del verbale di interrogatorio reso dall'avv. Piero AMARA, in data 15 dicembre 2019, un file audio consegnato dall'avv. Giuseppe CALAFIORE in data 4 febbraio 2020, la trascrizione del file audio nonché i verbali di dichiarazioni resi dai prof. BRANCATI e GARACI in data 5 giugno 2020.

Il fascicolo veniva, quindi, iscritto in data 7 ottobre 2020 per il delitto di cui all'art. 322 c.p. a carico di Marco MANCINETTI con il n. 4519/20 RG NR mod. 21, fascicolo di cui si è fatto già cenno poco sopra e di cui nel prosieguo in più occasioni si dirà.

Tornando al presente procedimento, il fascicolo qui trasmesso dalla Procura di Milano risultava iscritto nei confronti di **Piero AMARA, Giuseppe CALAFIORE ed Alessandro FERRARO** per il delitto di cui all'art. 2 della 17 del 1984 (cd legge Anselmi).

Prima di avviare qualunque attività investigativa, ci si è posti il problema se l'Ufficio fosse effettivamente territorialmente competente *ex art. 11 c.p.p.* e si è sciolta positivamente la riserva per una serie di ragioni che non sono, però, mai state mai esplicitate in provvedimenti formali, perché nessuno ad oggi ha mai messo in discussione la competenza, malgrado come si è già accennato, sia divenuto fatto



notorio, anche per la risonanza mediatica che purtroppo la vicenda ha avuto, che dell'indagine in questione si stesse occupando la Procura distrettuale umbra.

Nessuno degli indagati escussi ha mai sollevato alcuna eccezione e allo stesso modo nessuno altro ufficio giudiziario ha mai ritenuto di proporre contrasto positivo *ex art. 54 bis c.p.p.* Anzi, con numerosi uffici giudiziari inquirenti (oltre alla Procura di Milano, anche le Procura di Roma, Firenze, Messina e Catania) si è instaurato un proficuo collegamento investigativo con scambi informativi e di atti, in qualche caso anche compiendo in comune atti di indagine (come avvenuto con la Procura di Firenze), senza che mai alcun rilievo sul punto fosse proposto.

Pur in assenza di qualsivoglia contestazione è opportuno, però, anche per ragioni di trasparenza, indicare in modo esplicito in questa sede le ragioni per cui l'Ufficio ha ritenuto configurabile la propria competenza ad investigare.

Una prima lettura, anche se non sommaria, delle dichiarazioni rese dall'avv. AMARA ai p.m. di Milano rendeva evidente quanto indicato nella nota di trasmissione dal p.m. meneghino; il propalante aveva, infatti, riferito dell'esistenza di una struttura associativa che avrebbe operato per interferire sull'attività di organi costituzionali ed in particolare del CSM, che avrebbe avuto sede (quantomeno nel periodo di interesse) a Roma e di cui avrebbero fatto parte numerosi magistrati, come si dirà specificamente indicati, effettivamente alcuni dei quali erano (o erano stati) in servizio presso uffici giudiziari romani.

Questa prospettazione, di per se sola, avrebbe potuto essere sufficiente ad ipotizzare la competenza *ex art. 11 c.p.p.* della Procura della Repubblica di Perugia, anche se nessun magistrato era (e nemmeno poi è stato) iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Essa, infatti, è coerente con l'orientamento da sempre seguito dall'Ufficio - e condiviso da tutti i giudici delle indagini preliminari del tribunale perugino e mai messo in discussione da altri uffici inquirenti - di ritenere sussistente la competenza speciale, funzionale e derogatoria, prevista dalla norma del codice di rito sopra indicata anche rispetto a procedimenti (quali, ad esempio, quelli iscritti a mod. 45) nei quali astrattamente avrebbe potuto essere coinvolto un magistrato, operante nel distretto romano, anche se mai iscritto quale indagato

La competenza del presente ufficio, nella prospettata ricostruzione offerta dall'AMARA di un'associazione avente le stimate di quella punibile *ex l. n. 17 del 1984*, avrebbe potuto, del resto, fondarsi anche su un'altra e non meno significativa considerazione; se il gruppo criminale delineato dal dichiarante si prefiggeva



(soprattutto) di “interferire sull’esercizio delle funzioni” del Consiglio superiore della Magistratura, i magistrati facenti parte del predetto CSM, non coinvolti nell’associazione, non possono non considerarsi (astrattamente) danneggiati dal reato, essendo stato limitato, o comunque inquinato, dalle interferenze esterne l’esercizio delle loro prerogative consiliari.

Fra i componenti dei Consiglio superiori delle consiliature cui ha fatto riferimento l’avv. AMARA vi sono più magistrati che attualmente o nel periodo in discussione hanno prestato servizio a Roma e quindi essi sono indiscutibilmente (ipotetici) danneggiati del reato ipotizzato.

Anche a voler prescindere da quanto si è già argomentato, al momento della trasmissione del fascicolo in esame appariva, inoltre, configurabile anche la competenza per connessione ex art. 12 c.p.p., in relazione ovviamente ad un procedimento di competenza dell’ufficio ex art. 11 c.p.p. (nel senso che l’art. 11 c.p.p. opera anche quando, nell’ambito del procedimento o in procedimento penale riguardante reato connesso, un magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa, si v. Cass. sez. II, 7/5/2013, n. 36365, Rv. 256873).

In particolare, il procedimento per violazione della legge Anselmi era certamente connesso ex art. 12, lett. c) c.p.p. con quello di cui sopra si è fatta menzione a carico del dott. MANCINETTI.

Rinviando all’esame della richiesta di archiviazione redatta nell’ambito del proc. n. 4519/2020 R.G. NR mod. 21 (acquisita agli atti del presente fascicolo e sulla quale si tornerà più avanti) per maggiori dettagli e alla lettura delle dichiarazioni rese dall’avv. AMARA sul punto, basta qui fare menzione a quanto prospettato da quest’ultimo sul presunto “intervento” che sarebbe stato effettuato a favore del figlio del dott. MANCINETTI per consentirgli di accedere alla facoltà di medicina avente sede a Tirana.

Il dichiarante, che si ascrive il “merito” dell’“intervento”, lo ricollega infatti esplicitamente al vincolo di solidarietà che sussisterebbe fra gli affiliati della loggia coperta UNGHERIA di cui, sempre secondo il proponente, il MANCINETTI sarebbe stato adepto.

La rilevata connessione consentiva, quindi, ex se di ritenere la competenza dell’ufficio, a nulla rilevando la circostanza che in uno solo dei procedimenti connessi fosse iscritto un magistrato (così, Cass. Sez. VI, 23/09/2010, n. 37104 Rv. 248746 secondo cui “Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo”).



La competenza dell'ufficio non si ritiene nemmeno sia venuta meno quando, successivamente all'avvio delle indagini, ed in particolare il 22 giugno 2021, per il citato proc. n. 4519/20 è stata disposta dal Gip presso il tribunale di Perugia la richiesta archiviazione per il reato iscritto nei confronti del dott. MANCINETTI.

L'affermazione da ultimo proposta sembrerebbe, *prima facie*, porsi in contrasto con l'orientamento più recente della Cassazione che ritiene non operi la *perpetuatio competentiae* quando il procedimento che radica la connessione sia stato archiviato (così, da ultimo Cass. sez. I, 19/2/2018, n. 21729, Rv. 276314 secondo cui "Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione"; in termini, Cass. sez. V, 25/9/2014, n. 42854, Rv. 261080).

Anche a non voler tener conto che la tesi giurisprudenziale riportata non è affatto pacifica, perché che ad essa se ne contrappone altra, pure sostenuta da più arresti della medesima Suprema Corte (*ex plurimis*, Cass. sez. I, 25/1/2005, n. 6786, Rv. 232940 e Cass. sez. I, 8/11/201, n. 43969), l'esame soprattutto delle vicende sottostanti i casi scrutinati dalla giurisprudenza più recente rende evidente le differenze sostanziali rispetto alla vicenda che qui è invece in esame.

In particolare, i fatti esaminati dalle sopra citate Cass. n. 21729/2018 e n. 42854/2014 si riferiscono entrambi ad un'indagine relativa ad un'associazione di stampo mafioso e nell'ambito delle investigazioni relative erano emersi elementi che avevano fatto ipotizzare il reato di rivelazione di segreto di ufficio, di cui all'art. 326 c.p., a carico di magistrati del medesimo distretto in concorso con indagati per l'ipotesi associativa; l'iscrizione relativa a quest'ultimo reato era stata "stralciata" dal procedimento principale e trasferita alla Procura competente ex art. 11 c.p.p.; al momento dell'emissione della misura cautelare e/o della richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento "principale", quello inviato per competenza ad altra sede ex art. 11 c.p.p. risultava, però, essere stato archiviato.

Stando così le cose, la Cassazione si è espressa nel modo sopra indicato ritenendo quindi non intaccata la competenza territoriale "ordinaria", per essere venuto meno qualsivoglia (ipotetico) rapporto di connessione funzionale.

Nell'ipotesi di cui si occupa, al contrario, la prospettazione della competenza (anche per connessione) da parte del p.m. di Milano fonda sul presupposto che sono stati "chiamati in causa" magistrati esercitanti le loro funzioni a Roma ed ha comportato la

trasmissione del fascicolo a Perugia per l'intera organizzazione criminale e per l'imputazione di cui all'art. 2 della l. n. 17/84.

Il procedimento qui iscritto si è, quindi, snodato in modo parallelo con quell'altro indiscutibilmente connesso, nei confronti del dott. MANCINETTI, trovandosi entrambi pendenti presso il medesimo ufficio inquirente.

Questa netta diversità delle situazioni sottostanti porta a ritenere maggiormente pertinente, nella situazione in esame, un diverso e più perspicuo orientamento giurisprudenziale, espresso sempre da un arresto recente della Cassazione; ci si riferisce a Cass. sez. I, 20/06/2014, n. 52541 Rv. n. 262143 secondo cui "La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando è determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi - non potendo aversi riguardo all'istanza del P.M. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine - facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione".

In conclusione, facendo applicazione delle indicazioni recate dalla decisione della Cassazione da ultimo citata, l'indagine svolta dall'ufficio, seguendo la prospettazione dell'AMARA - la cui ricostruzione fattuale ipotizzava l'esistenza di un'associazione criminale capace di condizionare l'attività del CSM e di cui avrebbero fatto parte magistrati "romani" - può certamente essere considerata di competenza dell'ufficio ex art. 11 c.p.p. e ciò a prescindere dalla circostanza che l'archiviazione della posizione connessa del MANCINETTI sia avvenuta qualche mese prima che fosse avanzata la presente richiesta e che, quindi, nessun (altro) magistrato "romano" sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato, di cui all'art. 335 c.p.p.

**L'oggetto dell'indagine e le scelte dell'Ufficio
sulle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.**

Quanto all'oggetto del presente procedimento - che si sottopone al vaglio del ill.mo Giudice - come si è già accennato fin dalle prime righe della presente esso è costituito dalla primigenia accusa (e autoaccusa) relativa alla esistenza di un gruppo criminale organizzato secondo i dettami della legge Anselmi, che sarebbe nato intorno ad un'associazione assolutamente lecita in Sicilia fin dal 1997/2000 ma che poi si sarebbe strutturato come una vera organizzazione segreta a Roma e della quale farebbero parte




gli indagati e, secondo le dichiarazioni di Piero AMARA, numerosi magistrati (alcuni dei quali deceduti), alti funzionari delle forze dell'ordine e avvocati.

In conseguenza di quanto evidenziato, si è coerentemente ritenuto di mantenere inalterata la qualificazione giuridica ipotizzata dal Pubblico Ministero milanese, nei confronti dei dichiaranti Piero AMARA, Giuseppe CALAFIORE, nonché, di Alessandro FERRARO, già coinvolto unitamente ai predetti in alcuni procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica di Milano e Messina.

Solo a seguito di puntuali sviluppi investigativi, sono state poi aggiornate le iscrizioni sotto il profilo soggettivo (sempre mantenendosi inalterata la qualificazione giuridica dei fatti), in data 20.5.2021 con l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. di CARUSO Luigi Pietro e ARMANNA Vincenzo, in data 5.10.2021 di VERDINI Denis e BISIGNANI Luigi, e da ultimo in data 5.11.2021 di CASALI Alessandro e SERRAO Antonino.

Come si evince agevolmente dalla lettura dei citati provvedimenti ex art. 335 c.p.p., l'iscrizione è stata disposta sulla base di specifiche sopravvenienze di indagine, compendiate in note della P.G. delegata ed in vista della necessità di sentire le persone di volta in volta coinvolte, salvaguardando esigenze e garanzie difensive, dunque, nelle forme e con le modalità dell'interrogatorio ex art. 64 e 375 c.p.p.

Quest'ultima affermazione implicitamente già spiega le (limitate) iscrizioni nel registro notizie di reato effettuate da questo Ufficio, di cui si è già fatta menzione, rispetto alle articolate e variegate popolazioni di AMARA.

La scelta trova ragione nella manca di raggiungimento di una soglia indiziaria minima e sufficiente per poter procedere ad un atto, comunque giuridicamente molto rilevante, quale è l'iscrizione ex art. 335 c.p.p., raggiunta a contrario per i soggetti qui indagati, come si evince dagli specifici provvedimenti di iscrizione già citati.

Anticipando qui una considerazione, su cui si tornerà nell'esame del merito delle dichiarazioni, le indicazioni sull'appartenenza al *gruppo associativo* fornite da AMARA sono in gran parte *de relato*, cioè ricevute da terzi (soprattutto da Gianni TINEBRA, noto magistrato siciliano, già Procuratore della Repubblica di Caltanissetta e Procuratore Generale della Repubblica di Catania), avendo egli, in una sola occasione, avuto modo di vedere la (*famosa*) lista dalla quale avrebbe direttamente carpito soltanto pochissimi nominativi.

Lista - lo si è già detto - mai recuperata da Giuseppe CALAFIORE, allo stato detenuta, secondo quanto detto da AMARA, da un soggetto dimorante a Dubai, asseritamente appartenente ai servizi di quel paese.



La fonte di conoscenza di AMARA dell'appartenenza al gruppo associativo, discendente nella gran parte da indicazioni fornite da un soggetto oggi deceduto, e dalla fugace visione di una lista mai rinvenuta e quindi sulla cui esistenza è lecito nutrire più di un dubbio ha con evidenza imposto grande cautela nella valutazione della soglia indiziaria relativa ai soggetti "lambiti" dalle dichiarazioni di Piero AMARA, per lo più coinvolti in episodi privi di rilevanza penale.

I fatti che hanno, invece, assunto rilievo penale, come di seguito di vedrà, sono stati oggetto di autonomi e paralleli procedimenti in alcuni casi gestiti anche da altri Uffici di Procura.

Quanto, invece, alle modalità con cui si è condotta l'indagine - riservandosi di spiegare ulteriormente più avanti, nella parte III, le ragioni della scelta - va qui evidenziato che si è proceduto, in coerenza con quanto fatto dalla Procura di Milano, ad "approfondire" gran parte degli episodi narrati da AMARA, nella assoluta necessità di effettuare il vaglio di credibilità intrinseca ed estrinseca e, dunque, passando in rassegna quelli maggiormente specifici che avrebbero coinvolto alcuni dei soggetti indicati dal propalante (sebbene non iscritti), al solo precipuo fine di ricostruirne la attendibilità e di rinvenire i riscontri ex art. 192, comma 3 c.p.p.

Alcuni di questi episodi, si è già detto, hanno costituito oggetto di paralleli procedimenti penali, alcuni gestiti presso altri Uffici di Procura, dei quali per esemplificazione e chiarezza espositiva si fa un elenco a seguire:

- proc. n. 11377/20 RG Mod. 21 Procura della Repubblica di Catania nei confronti di AMARA Piero e LOTTI Lucia per artt. 81 cpv, 319, 319 ter, 326 c.p., 110 c.p. definito con richiesta di archiviazione nei confronti della quale non risulta ancora decisione del Giudice (copia agli atti);
- proc. n. 2398/21 RG Mod. 21 Procura della Repubblica di Roma nei confronti di AMARA Piero e PATRONI GRIFFI Filippo per art. 319 quater c.p. chiuso con decreto di archiviazione (copia agli atti);
- proc. n. 4519/20 RG Mod. 21 qui iscritto nei confronti di MANCINETTI Marco per art. 322 c.p. chiuso con decreto di archiviazione del 22.6.2021 (copia agli atti);
- proc. n. 3913/21 RG Mod. 21 qui iscritto, di competenza del Collegio per il Tribunale dei Ministri, nei confronti di SEVERINO Paola, VIETTI Michele Giuseppe, FARGNOLI Emilia, per art. 110, 323 c.p., chiuso con ordinanza di archiviazione del 21.12.2021.

Si precisa che il procedimento da ultimo richiamato è stato iscritto a seguito della presentazione di un esposto-denuncia da parte di Maurizio MUSCO, magistrato





ordinario radiato dall'ordine giudiziario, il quale nel suo atto si è in parte rifatto ai contenuti delle dichiarazioni rese da Piero AMARA relative alle sue vicende disciplinari e penali, e che il procedimento citato nei confronti di MANCINETTI Marco, come si è avuto modo di precisare, era stato qui iscritto prima della trasmissione atti dalla Procura di Milano.

Da ultimo, preme evidenziare che la Procura della Repubblica di Milano in allegato alla citata nota del 4.1.2021 ha trasmesso una serie di atti rappresentati dai verbali riassuntivi (e le registrazioni audio) degli interrogatori di Piero AMARA del 6.12.2019, 14.12.2019, 15.12.2019, 16.12.2019, 11.1.2020, e di Giuseppe CALAFIORE del 4 e 14 febbraio 2020, alcune registrazioni e trascrizioni effettuate dai predetti dichiaranti, nonché, una serie di verbali di sommarie informazioni e di interrogatori ulteriori (vds atti compendati al faldone 1).

Di seguito, con nota pervenuta il 26.5.2021, in allegato supporto informatico, ha trasmesso un'altra serie di atti elencati, estratti sempre dal proc. n. 12333/17 RG Mod. 21 ancora pendente (allegati al faldone 2), tra i quali, lo si vedrà, di estrema rilevanza, il contenuto delle *chat* estrapolate dal telefono sequestrato all'on. VERDINI Denis che sarà ampiamente citato nel prosieguo per la ricostruzione della rete relazionale esistente tra VERDINI, Piero AMARA e Luca LOTTI.

Infine, si rappresenta, si da non dover più citare la fonte della identificazione, che tutti i soggetti lambiti a vario titolo dalle dichiarazioni di Piero AMARA sono stati compiutamente identificati (nelle loro generalità, funzioni e incarichi svolti) dalla P.G. delegata da quell'Ufficio (sezione di polizia giudiziaria, aliquota Polizia di Stato) con nota in atti del 24.4.2020 (faldone 1 pagina 176 e ss.).

II parte

**L'APPORTO DICHIARATIVO RESO DA AMARA
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO**

**Il manoscritto "KEEPWILD" e l'avvio
della "collaborazione" di AMARA**

Passando adesso all'esame del materiale probatorio, e cominciando come si è già accennato dai verbali di dichiarazioni rese a Milano, occorre necessariamente soffermarsi sulla "genesi" delle stesse prima di esaminarne il merito.

Nel corso dell'interrogatorio reso il 6.12.2019 reso, come si è visto, nell'ambito del procedimento inerente ai suoi rapporti con i componenti del gruppo ENI (n. 12333/17 RG Mod. 21), AMARA ha iniziato ad effettuare rivelazioni non strettamente attinenti a quei fatti. Orbene, come si evince dai due verbali stilati quel giorno, alle ore 14.22 inizia la verbalizzazione di quello qui di interesse, secondo della giornata rispetto a quello del mattino iniziato alle ore 10.07 (verbale trasmesso in un secondo momento dalla procura di Milano, con nota pervenuta in data 26.5.2021 e allegato supporto informatico di cui al faldone 2), che prende avvio dalla formulazione di domande relative "ad alcuni atti rinvenuti all'interno del suo computer in occasione dell'ultima perquisizione" nei quali si faceva riferimento "a rapporti tra Piero AMARA e alcuni magistrati".

Di seguito, in particolare, il Pubblico Ministero cita testualmente "l'appunto Keepwild" riportando alcuni passaggi nei quali emergeva il nominativo di Carlo (Maria) CAPRISTO, già Procuratore della Repubblica di Trani e di Taranto.

Orbene, è di tutta evidenza, quindi che, durante l'interrogatorio del 6.12.2019, il p.m. di Milano decise, a partire dalle ore 14.22, di rivolgere domande relative al contenuto di un appunto sequestrato nel corso di una perquisizione effettuata a Piero AMARA (in data 23.5.2019, in esecuzione del decreto del 20.5.2019) e in merito ad una "nota difensiva" rinvenuta in suo possesso.

Il manoscritto *Keepwild*, qui trasmesso dalla Procura di Milano con nota di data 19.11.2021, va di seguito riportato integralmente. stante la sua indiscussa rilevanza, quanto meno (ma non solo) "storica" del suo contenuto:

Dott. Carlo Capristo: attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Ha presentato domande in varie sedi. In particolare:

- Procura Generale di Perugia;
- Procura Generale di Firenze;
- Procura della Repubblica di Taranto. Le correnti hanno già deciso che vada a Taranto o Perugia.

IL 15 ottobre 2015 si troverà a casa mia dalle 19:00 in poi. Possiamo vederlo per aperitivo al Bernini o in altro luogo?

ENI: Claudio Granata sta chiedendo a Claudio De Scalzi la testa di Antonio Vella. Ha messo in moto (insieme al suo sodale Andrea Gemma) una società, la Egon Zhender, cd. cacciatrice di teste, per ottenere la formulazione di un giudizio negativo nei confronti di Antonio. Antonio è fortissimo a livello mondiale nell'upstream. Claudio Descalzi non può fare a meno di lui, cui peraltro è legato da una

duratura amicizia. Claudio Granata e Roberto Casula, tuttavia, fanno di tutto per farlo fuori anche perché ritengono Antonio legato a doppio filo a noi. Occorre blindarlo a tutti i costi. Fai presente il problema al Capo. Io sono certo che Granata non ha mai rappresentato adeguatamente al Capo le "potenzialità", da tutti i punti di vista, di ENI s.p.a. CON LA VITTORIA NEL PROCESSO ALGERIA, INOLTRE, ANTONIO POTREBBE ESSERE IL NUOVO N. 1. LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE E' STATA UNA BRUTTA SORPRESA PER GRANATA. CONFERMI CENA GIORNO 8 OTTOBRE 2015 CON ANTONIO? LUI AL POMERIGGIO E' AL QUIRINALE

ENEL: occorre dare una risposta alle società Cisma e Paradivi. A mio avviso unica possibilità è farci presentare fratello di Starace. Vedi tu!!

Consiglio di Stato: appuntamento con Riccardo Virgilio attuale Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato dal primo ottobre Presidente del Consiglio di Stato. Oggetto: difficoltà del Consiglio di Stato di smaltire i collegi. La proroga appare, pertanto, una necessità indefettibile. PROROGA ANZI IMPORTANTISSIMA CON VIRGILIO PRESIDENTE. Lui ed il dott. Antonio Serrao, attuale direttore generale del Consiglio di Stato, molto legati ed amici del generale Del Sette. LL PREFERISCE CHE LO FACCIA INVESTIRE DA DENIS DELLA QUESTIONE?

Matteo Piantedosi: attualmente vice capo della polizia. Punterebbe a diventare Capo della Polizia oppure direttore dell'AISI.

Corte dei Conti: Antonio Serrao, attuale direttore generale del Consiglio di Stato ha presentato domanda per la nomina a Consigliere della Corte dei Conti. La nomina è stata caldeggiata al capo dallo stesso Del Sette nel corso di un incontro.

Generale Toschi: sai di che si tratta.

Adolfo Messina (vedilo come una cortesia personale): Presidente della Pubbli Servizi di Catania. Politico catanese legatissimo a diversi deputati con cui fanno squadra. In Sicilia lui ed altri vorrebbero trovare una identità nel PD Renziano. Con me sempre molto affettuoso sul piano personale. Mi chiede di potere incontrare 10

minuti il Capo da diversi mesi. I suoi colleghi di Catania hanno già avuto incontro con Luca. Non si presenta benissimo sul piano dell'eleganza ma sarebbe per me importante un incontro. Riusciamo a farlo incontrare con LL questa o la prossima settimana? Solo 15 minuti.

Saipem: occorre trovare una sponda certa su Cao. Il Consigliere attuale che mi hai presentato se non adeguatamente "informato" e "supportato" lo faranno girare a vuoto come succede a tutti i Consiglieri del mondo Saipem ed Eni. Nessuno in Italia conosce bene le operazioni internazionali d'interesse del mondo Eni s.p.a. e Saipem s.p.a. come noi. DOBBIAMO CAPIRE SE ABBIAMO LA FORZA DI CHIEDERE A SAIPEM DI UTILIZZARE PER I SUOI PROGETTI IN NIGERIA LA SOCIETA' LOCALE FENOG.

POSTE ITALIANE: Lorenzo Zacchigna attualmente ricopre la posizione di business analyst (budget e analisi commerciale) presso la funzione "commerciale e gestione clienti" (la cui responsabile è Maria Paola Masturzo) di PosteMobile. L'amministratore delegato di POSTE E TRIBUTI vorrebbe portarlo con sé in POSTE E TRIBUTI. Occorre il via libera da parte del responsabile del personale di POSTE MOBILI. In POSTE E TRIBUTI si era pensato di andare a ricoprire una posizione all'interno della funzione "soluzione di offerta e post vendita" che dovrebbe, se non sono cambiate le cose, riguardare l'analisi di redditività delle gare relative a fiscalità locale. Serve contatto importante con POSTE ITALIANE.

L'appunto contiene già in sintesi molti dei profili che Piero AMARA ha poi delineato nel corso dei plurimi interrogatori che saranno esaminati; in particolare:

- il suo interesse ad ingerirsi nelle procedure di nomina di magistrati ordinari, magistrati amministrativi e di funzionari dello Stato;
- il suo interesse ad ingerirsi nella gestione di enti pubblici o comunque del comparto *lato sensu* pubblico;
- i rapporti con gli esponenti del gruppo ENI;
- i rapporti con Denis VERDINI, Luca LOTTI (individuato come "LL").
Antonino SERRAO, Riccardo VIRGILIO, Emanuele DEL SETTE.

Dunque, emerge già *per tabulas* una rete relazionale di Piero AMARA che sembra lambire la magistratura ordinaria e amministrativa, la politica, le forze dell'ordine, i vertici amministrativi dello Stato e gli enti collegati.

Quanto evidenziato consente da subito una considerazione che prescinde dalla esistenza o meno della loggia "UNGHERIA"; fra le certezze che possono dirsi raggiunte vi è certamente quella sull'esistenza effettiva di una rete di relazioni in capo a Piero AMARA che, da avvocato di "provincia", dopo aver intessuto stretti rapporti di relazione con magistrati siciliani, nell'anno 2012, giunge a Roma. Lì si avvale certamente di quella rete di pregresse relazioni ma ne costruisce anche altre che lo collocano per anni, in maniera indubbia, al centro di scambi di favori, inerenti anche alle nomine di *apicali* della magistratura ordinaria e amministrativa ed al centro di dinamiche di potere che si intersecano con momenti topici della storia del paese.

Può ritenersi, quindi, acclarato un "*sistema Amara*" (per parafrasare l'evocativo termine ideato per il citato "sistema Siracusa" con cui egli è riuscito ad orientare le attività di una parte della Procura di Siracusa) e questo dato occorre tenere presente nella valutazione che sarà fatta del suo narrato, al fine di fugare il dubbio, in questi mesi insinuato da più parti, di trovarsi di fronte ad un "*invasato o mitomane*" o ad uno sprovveduto *faccendiere* in cerca di notorietà.

Piero AMARA non è (purtroppo) affatto tutto ciò ed è stato certamente molto altro, come questo procedimento e già altri prima di esso hanno ricostruito.

L'indagine, infatti, ha, per esempio, consentito di acquisire riscontri "documentali" certamente inequivoci rispetto a quella rete di rapporti che risulta già dall'appunto rinvenuto dagli inquirenti milanesi, tra tutti, il più importante, il contenuto di alcune *chat* estrapolate dal telefono di Denis VERDINI, di cui si dirà nel prosieguo.

Fatta questa premessa, occorre rammentare che l'appunto Keepwild è stato mostrato dai magistrati milanesi, prima ancora che all'AMARA, al "*sodale*" Giuseppe CALAFIORE nel corso dell'interrogatorio del 2 luglio 2019 (*vds* verbale trasmesso su supporto informatico il 26.5.2021), quando l'indagato ne ha spiegato il contenuto quale appunto destinato a Luca LOTTI ("LL"), da lui identificato come "il capo", al quale doveva essere recapitato per il tramite di Andrea BACCI.

Giuseppe CALAFIORE ha confermato più volte e con certezza di aver udito AMARA appellare Luca LOTTI come "LL", a suo dire, da individuarsi nel "*CAPO*" menzionato nell'appunto. Ha, altresì, precisato che il nome dato a quell'appunto derivava dall'acronimo utilizzato da BACCI su WICKR (sistema di messaggistica istantanea criptato che si caratterizza per l'autodistruzione dei contenuti poco dopo la loro visualizzazione), ovvero, KEEP.

Piero AMARA nel corso dell'interrogatorio del 6.9.2021 reso a questo Ufficio ha poi circostanziato i fatti nei termini esposti da CALAFIORE, ovvero che quello sequestrato era un appunto diretto ad Andrea BACCI:

"DOMANDA: Come mai riferisce di UNGHERIA alla Procura di Milano e non alla Procura di Roma e a quella di Messina con cui aveva iniziato una collaborazione?"

Risposta: Parlo di tale vicenda a Milano per varie ragioni. La procura di Milano aveva recuperato un file (denominato "keep wild") che attestava i miei rapporti con politici e magistrati. L'appunto sequestrato era destinato a Luca LOTTI, tramite Andrea BACCI" (verb. citato, pagina 4).

Ebbene, agli atti è stato acquisito un altro appunto, sempre destinato ad Andrea BACCI, che parimenti documenta i rapporti tra AMARA e questo imprenditore fiorentino e, in qualche misura, sembra riscontrare anche il canale "comunicativo" che AMARA ha riferito che avrebbe avuto con l'on. Luca LOTTI.

Nell'ambito di un "memoriale" trasmesso in data 6.10.2021 dalla casa circondariale di Terni - dove per un periodo AMARA è stato detenuto a seguito dell'emissione dell'ordine di carcerazione - il predetto ha fatto riferimento ad un (ulteriore) appunto nella disponibilità della Procura della Repubblica di Roma, a suo dire, utile a riscontrare le sue dichiarazioni (vds memoriale al punto 5).

Con nota di data 29.10.2021 la Procura della Repubblica di Roma, su richiesta degli scriventi, ha trasmesso gli atti, inviati loro dalla Procura della Repubblica di Firenze, relativi alla perquisizione di Andrea BACCI effettuata in data 10.1.2017 - quindi in una data di molto pregressa alle dichiarazioni rese a Milano - nel corso della quale era stato rinvenuto un manoscritto (redatto da Piero AMARA, a dire dello stesso BACCI come emerge dagli atti allegati alla citata nota) nel quale viene richiesto un incontro con Luca LOTTI da parte di Raffaele DE DOMINICIS (magistrato di vertice della Corte dei Conti), in relazione a un fascicolo da lui trattato che avrebbe coinvolto l'allora presidente del consiglio, Matteo RENZI, richiesta di cui si faceva "portatore" proprio AMARA (faldone 10, pagina 471 e ss.).

Rimandandosi alle dichiarazioni rese da Piero AMARA sul punto - già nell'interrogatorio reso avanti ai magistrati di Roma (verb. del 21.6.2018 allegato alla citata nota) e nel corso dell'interrogatorio reso avanti a questo Ufficio in data 3.11.2021 (faldone 6, pagina 441 e ss., verb. citato, pagina 7) - preme evidenziare come i documenti "cartacei" esaminati costituiscono un riscontro oggettivo delle dichiarazioni rese da AMARA in merito ai suoi rapporti con Luca LOTTI, sia pure mediati da Andrea BACCI, e al suo essere al centro di un sistema di relazioni che si prefiggeva di ingerirsi nelle nomine degli apicali della magistratura.

La data del rinvenimento di quest'ultimo appunto (gennaio 2017) ed il luogo di rinvenimento (nella disponibilità del BACCI) – lo si ribadisce - fuga ogni dubbio in merito ad una possibile "precostituzione" "ad arte" del documento in questione.

***La genesi delle dichiarazioni "milanesi"
ed alcune prime evidenti "disonie" nel narrato***


Come si è da ultimo evidenziato, Piero AMARA ha riferito di UNGHERIA in modo (apparentemente) "improvviso e spontaneo", nel corso della audizione del 6.12.2019 dopo una serie di domande che gli sono state rivolte sull'appunto *keepwild* e sulla memoria difensiva redatta da Giuseppe CALAFIORE.

In particolare,

- in merito all'appunto, ha spiegato che, tramite Filippo PARADISO, gli pervenne una richiesta di Carlo Maria CAPRISTO (all'epoca Procuratore della Repubblica di Trani) di "intervenire" su Luca LOTTI ritenendo (CAPRISTO) che al C.S.M. esistesse "un veto" ai suoi danni, che solo l'intercessione di LOTTI avrebbe potuto superare; ha prontamente delineato il suo rapporto con Luca LOTTI (noto a CAPRISTO) derivante dalla circostanza di averlo "finanziato" per il tramite di Andrea BACCI;
- in merito al documento denominato "note difensive", ha illustrato due vicende, ovvero, l'intervento su Ugo BERGAMO (componente laico del C.S.M.) attraverso l'amico Saverio ROMANO, che sarebbe avvenuto su richiesta e nell'interesse del magistrato Lucia LOTTI (che aspirava alla nomina di Procuratore di Gela) e il suo interessamento per favorire la nomina di Francesco SALUZZO a Procuratore Generale di Torino, in quanto richiestogli da Michele VIETTI, già vice Presidente del C.S.M..

Ed è a questo punto che, per spiegare le tre vicende - che avrebbero coinvolto i magistrati ordinari Lucia LOTTI, Francesco SALUZZO e Carlo Maria CAPRISTO e che presuppongono, tutte, il suo essere in grado di influire sulle procedure di nomina all'interno del C.S.M. attraverso il rapporto con Luca LOTTI - AMARA svolge una "premessa" da lui considerata necessaria a spiegare le richieste a lui rivolte da magistrati:

"facevo parte di una loggia massonica coperta formata da persone che io ho incontrato attraverso persone di origini messinese dove questa loggia è particolarmente forte. Mi ha introdotto Gianni TINEBRA, magistrato con cui avevo ottimi rapporti. Attraverso questa loggia denominata "UNGHERIA" ho conosciuto Michele VIETTI e tale Enrico CARATOZZOLO, avvocato di Messina; il capo della cellula messinese per quanto mi



dissero TINEBRA, VIETTI e CARATOZZOLO, era Giancarlo Elia Valori. Della cellula "UNGHERIA" fa parte anche la dottoressa Lucia LOTTI" (verb. 6.12.2019, pag. 4).

Prescindendo solo per un attimo dal riferimento al soggetto che lo avrebbe introdotto nella loggia massonica – denominata UNGHERIA - e cioè il dott. Gianni TINEBRA di cui si parlerà subito dopo, qui merita di essere rimarcato come l'esistenza della associazione segreta emerge per il tramite della narrazione delle già citate tre vicende, che tutte presuppongono la sua vicinanza e capacità di influire sul C.S.M. In un caso, su un componente laico attraverso una "sponda" politica, negli altri due casi, attraverso Luca LOTTI. Due aspiranti procuratori e procuratori generali (CAPRISTO e SALUZZO) lo avrebbero contattato per avere un "avvicinamento" a Luca LOTTI, che a sua volta, sarebbe stato al centro del sistema di potere C.S.M., pur essendone organicamente fuori.

Già solo questa minima porzione dichiarativa delinea quello che sarà il principale *fil rouge* delle dichiarazioni di Piera AMARA: il C.S.M, almeno dal 2010 al 2018 (quindi, per due consiliature, secondo la sua diretta esperienza), sarebbe stato permeato da interessi esterni e pressioni, anche di natura politica, che ne avrebbero condizionato il funzionamento.

È la pregnanza del dato impone di evidenziare - a riscontro e al contempo a possibile grimaldello della genuinità di quelle dichiarazioni - come l'indagine svolta da questa Procura nel 2019, nel proc. n. 6652/2018 RG NR Mod. 21 già *supra* citato, ha disvelato il condizionamento "esterno" che avrebbero provato ad esercitare i parlamentari Luca LOTTI e Cosimo Maria FERRI nelle procedure di nomina di soggetti apicali della magistratura ordinaria, anche per il tramite di Luca PALAMARA, magistrato ordinario, già consigliere del CSM ma nel 2019, pur senza cariche consiliari o associative, ancora al centro del sistema delle nomine.

E questo dato rende legittimo un primo dubbio che è doveroso porsi, ovvero, che Piero AMARA possa avere "costruito" le sue dichiarazioni proprio partendo da un fatto storico accertato da un'indagine giudiziaria. Dubbio che, come si vedrà, insorgerà per altri particolari narrati da AMARA, già emersi da vicende giudiziarie ormai note, e che comunque può ritenersi, almeno in parte, fugato dai riscontri di cui si dirà; in non pochi casi può dirsi accertato quantomeno un tentativo di influenzare e condizionare le nomine o altre scelte consiliari.

Concentrandosi, inoltre, su questa porzione di dichiarazioni, emerge un primo dato oggettivamente distonico che tale rimarrà nel corso di tutti i verbali di dichiarazioni

rese dall'indagato, ovvero, il fatto che Luca LOTTI - che sarebbe stato il soggetto a cui AMARA si sarebbe rivolto per molte vicende di interesse - non avrebbe poi, secondo il racconto del medesimo dichiarante, mai fatto parte di "UNghERIA"!

Secondo AMARA, quindi, una potente associazione *massonica* che sarebbe stata in grado di condizionare il funzionamento del C.S.M. (anche e non solo) lo avrebbe, però, fatto attraverso un esponente politico (di indubbio spessore) che sarebbe, però, rimasto esterno alla compagine associativa!

Come, a suo dire, "esterno" sarebbe stato anche un altro soggetto, e cioè Filippo PARADISO, il cui legame con Piero AMARA e Carlo Maria CAPRISTO risulta riscontrato dagli atti del proc. n. 3859/19 RG NR Mod. 21 di cui alla ordinanza cautelare e avviso *ex art.* 415 bis c.p.p., pendente presso la Procura della Repubblica di Potenza (nonché dagli atti di cui al proc. n. 18607/20 RG NR Mod. 21 di Roma) e il cui nominativo risulta, però, più volte menzionato nel corso delle dichiarazioni, avendo AMARA precisato infine nel corso dell'interrogatorio del 3.11.2021: "*PARADISO sa dell'esistenza di UNghERIA e come era organizzata. Non è nella lista e lui non mi ha mai confermato la sua appartenenza*" (verbale cit. pag. 5).

Anche questa porzione dichiarativa appare difficilmente coerente con la costruzione proposta dall'AMARA della struttura associativa e tale da minare, almeno in parte, la credibilità intrinseca di AMARA sul punto, posto che, come emerge *ictu oculi* dai verbali in atti, e come comprovato dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Potenza (che ha tratto utili *elementi* anche da alcuni atti istruttori del citato proc. n. 6652/18 RG NR Mod. 21), PARADISO è stato (indiscutibilmente) al centro di molte vicende che hanno visto coinvolto AMARA, in quanto "*dedito a curare, previa retribuzione, le relazioni pubbliche dell'AMARA ...*".

L'indagine di Potenza, come di seguito si dirà, lo vede infatti stabilmente remunerato da Piero AMARA per le sue attività relazionali, tanto da essere concorrente con l'avvocato siciliano rispetto alle ipotesi criminose contestate *sub artt.* 319 ter, 319, 319 c.p., unitamente a CAPRISTO Carlo Maria.

Appare anomalo, pertanto, nella ricostruzione della dinamica associativa di cui AMARA ha riferito di far parte almeno dal 2008, che egli abbia curato e portato avanti vicende relazionali, certamente non lecite, di estremo rilievo (essendo stato in grado di condizionare nei fatti l'agire giurisdizionale di un procuratore della Repubblica, di Trani prima, di Taranto poi, peraltro agevolandone la nomina) del tutto sganciate dal suo ruolo di associato.

Il rapporto con Gianni TINEBRA; il ruolo di OPCO

Fin dalle dichiarazioni del 6 dicembre 2019, nelle quali l'avvocato siracusano riferisce di UNGHERIA, indica anche quale suo Caronte per l'affiliazione il magistrato siciliano Gianni TINBRA, per poi specificare, nel successivo interrogatorio del 14 dicembre 2019, come l'accesso alla loggia segreta sia avvenuto attraverso la partecipazione ad organismo noto non solo in Sicilia e cioè l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzato, il cui acronimo di riferimento è O.P.C.O.

Quest'ultimo è un centro studi operante a Siracusa, diretto e gestito per molto tempo da Gianni TINEBRA, che convogliava approfondimenti giuridici e studi scientifici di molti magistrati siciliani e che operava (in un ambito quindi soprattutto scientifico) con finanziamenti della Regione Sicilia

Ai fini del procedimento in esame è evidente, quindi, l'importanza di verificare se esiste davvero questo rapporto di vicinanza che l'AMARA rivendica con il magistrato siciliano e se sia egli abbia avuto un ruolo all'interno del citato centro studi.

Si tratta di un argomento che merita di essere trattato con particolare attenzione e delicatezza, per due concomitanti ragioni.

In primo luogo, Gianni TINEBRA è stato un importante magistrato ordinario, dirigente di uffici giudiziari di primo piano in Sicilia (da fonti aperte: Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dal 1992 al 2001 e Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania dal 2006 al 2014, quando si sarebbe pensionato) e di una non meno rilevante struttura amministrativa dell'Amministrazione pubblica (è stato capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, DAP, dal 2001 al 2006) ma soprattutto è stato titolare di alcune delle più importanti indagini giudiziarie del Paese (quelle sulle stragi mafiose del 1992); in secondo luogo, ma non certo per importanza, il predetto è defunto nel 2017 e, quindi, non può da lui aversi una diversa ricostruzione dei fatti e bisogna essere, per tal motivo, particolarmente cauti a dare per accertati fatti che possono infangare o comunque "sporcare", in modo postumo, la sua immagine che egli non potrà tutelare.

Ciò detto, l'Ufficio ha delegato accertamenti mirati sull'esistenza e l'attività svolta da O.P.C.O. e sul ruolo in esso di TINEBRA e di AMARA al GICO della Gdf di Roma.

La II sezione del GICO di Roma nella nota n. 359934 del 28.7.2021 ha compendiato gli esiti della disamina relativa alla vita e attività di O.P.C.O., nota di cui si riporta come sintesi lo stralcio di cui di seguito (rif. nota citata, faldone 9 pagina 297 ss.):

Handwritten signature and initials, including a large scribble and the letters 'H' and 'NM'.

"I preliminari approfondimenti eseguiti sul complessivo materiale documentale oggetto di acquisizione, condotto anche attraverso l'ausilio di fonti OS/INT, permettevano di rilevare come l'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata (O.P.C.O.) fosse stato istituito quale organo di consulenza della Presidenza della Regione Siciliana e degli Enti locali territoriali, concepito come uno strumento di garanzia e di trasparenza nella gestione di fondi pubblici con particolare riferimento a quelli della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e costituito nell'ambito delle iniziative per la sicurezza e la legalità previste dal "POR Sicilia", in attuazione dell'art. 49 della Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001". "

L'O.P.C.O., in pratica, risulta formalmente istituito quale organo consultivo della Regione Sicilia e la prima seduta del Consiglio di presidenza risale al 23.6.2001; tra i nomi dei componenti, che risultano aver ricoperto cariche nel consiglio di presidenza e del comitato consuntivo direttive o comunque consiliari, spiccano i nomi dei più noti magistrati siciliani; e risulta che, almeno dall'ottobre 2007, Piero AMARA è effettivamente inserito nell'organico dell'osservatorio:

"La disamina dei verbali del Consiglio di Presidenza dell'O.P.C.O. permetteva, inoltre, di rilevare la sottoannotata documentazione ove risulta presente il nominativo di AMARA Piero.

Nello specifico:

- *dalla lettura del verbale n. 20, datato 5.12.2007, del Consiglio di Presidenza dell'O.P.C.O. si rilevava quanto segue:*
"Il Presidente Tinebra illustra le proposte di attività per l'anno 2008 in relazione alle quali propone anche di integrare il Comitato Scientifico con soggetti in possesso di esperti se specifici. A tal fine propone la nomina quali nuovi componenti del Comitato Scientifico della dott.ssa Nadia Plastina, del dott. Aldo Spinella, dell'avv. Piero Amara, della dott.ssa Paola Variale e della dott.ssa Simona Filoni.";
- *dalla disamina del verbale n. 30, datato 6.12.2010, del Consiglio di Presidenza dell'O.P.C.O., si aveva evidenza dell'allegato nr. 11, relativo all'attività scientifica per l'anno 2011. L'esame del prefato allegato consentiva di rilevare un elenco di nominativi inerente i soggetti presenti alla riunione del Comitato Scientifico Consultivo del giorno 6 novembre 2010, tra cui figura il nominativo dell'Avv. AMARA Piero;*
- *l'esame del verbale n. 32, datato 31.5.2012, del Consiglio di Presidenza dell'O.P.C.O., consentiva di rilevare l'allegato nr. 6, concernente una relazione redatta dal Direttore scientifico PARANO Carola. Dalla lettura dell'elaborato in parola, il nominativo dell'avv. AMARA Piero figurava all'interno di un elenco dei partecipanti ad una conferenza, tenutasi in data 25.1.2011, presso la sede del C.S.M., di cui si tratterà, nel dettaglio, ai punti che seguono." (vds nota citata pagina 44).*

Gli accertamenti compiuti dalla p.g. delegata in merito alla nascita e attività di O.P.C.O. certamente riscontrano un possibile astratto legame (e quindi eventuali rapporti) all'interno del centro studi siracusano tra molti dei magistrati indicati da AMARA e attestano anche la sua attiva partecipazione dal 2007, come ampiamente argomentato dalla p.g. nella citata nota (da pagina 39 e ss.) che ha riportato, in raffronto, gli esiti di indagini svolte e gli stralci delle dichiarazioni di Piero AMARA. In particolare, risulta anche accertata una circostanza - pure riferita dal propalante a Milano - in merito alla organizzazione presso il C.S.M. di un convegno da parte di O.P.C.O. con la collaborazione di E.N.I. al quale avrebbero partecipato *"noti magistrati e noti dirigenti Eni"* (verbale del 16.12.2019 pagina 9). L'episodio è oggetto di disamina perché menzionato da AMARA quale *"manifestazione"* di potere che egli avrebbe dimostrato ad ENI (nota citata pagina 45-50).

Effettivamente in data 25.1.2011 si tenne una conferenza, in collaborazione con ENI dal titolo *"La responsabilità penale d'impresa, lo scenario normativo, l'esperienza giurisprudenziale e la comparazione con il sistema statunitense"* al quale parteciparono, tra gli altri, quali relatori i noti magistrati Vitaliano ESPOSITO e Francesco GRECO e Massimo MANTOVANI, all'epoca direttore affari legali di ENI. Si richiama sul punto anche la nota di approfondimento del GICO n. 31822/2022 di prot. del 24.1.2022 (faldone 9 pagina 596 e ss.).

Lo specifico dato riscontrato della organizzazione di un convegno nulla di per sé prova in merito alla asserita permeabilità del C.S.M. rispetto ad "UNGHERIA", trattandosi un fatto storico che documenta certamente il prestigio e la forza relazionale di Gianni TINEBRA e i collegamenti anche istituzionali tra O.P.C.O. e C.S.M. e non disvela in sé un particolare "potere" di Piero AMARA, posto che in alcun modo l'esame degli atti e dei documenti afferenti il convegno *de quo*, attesta un suo particolare ruolo, se non nella fase dell'organizzazione dell'evento.

Acclarato che AMARA ha effettivamente fatto parte di O.P.C.O si è poi anche provato a verificare come nascono i suoi legami con TINEBRA.

In data 6.9.2021, AMARA ha chiarito che, grazie ai suoi buoni rapporti con il mondo universitario catanese (in particolare come già detto con il prof. Giovanni GRASSO), era entrato in rapporti di conoscenza e frequentazione con l'avv. Carola PARANO, che a sua volta gli aveva presentato TINEBRA; di seguito, avrebbe iniziato ad aiutare e sostenere la PARANO, conferendole incarichi professionali e questa suo comportamento *"lo fece entrare nelle grazie"* di TINEBRA che era legato da un rapporto personale alla predetta legale (trascrizioni cit. pagina 58-59).

La PARANO è stata sentita in data 26.1.2022, dalla p.g. delegata (faldone 8, pagina 314 ss.) ed ha confermato in gran parte quanto riferito da AMARA, affermando:




- di aver ricoperto delle cariche nell'O.P.C.O. dal 2002 sino al 2010;
- di aver conosciuto Piero AMARA nel 2003, in quanto allievo del professor GRASSO di Catania, attraverso il magistrato Alessandro CENTONZE, che era in ottimi rapporti con Giovanni TINEBRA;
- dopo l'ingresso di AMARA in O.P.C.O., fu lei a presentargli Gianni TINEBRA;
- di aver effettivamente ricevuto degli incarichi nella società GIDA s.r.l. di AMARA, pur non ricordando la bozza di fattura esibitagli, ma da lei emessa per un importo di euro 156.000.

Del rapporto AMARA/TINEBRA ha riferito anche Fabrizio CENTOFANTI, escusso quale indagato di procedimento connesso in data 30 marzo 2021, il cui stralcio del verbale (pag. 3) è opportuno qui riportare anche perché attesta i suoi rapporti con l'avvocato siracusano, su cui più volte sarà necessario tornare nel prosieguo:

"D. Come nasce il rapporto con l'avvocato Piero Amara?

ADR Inizia nel 2011. Secondo Piero Amara, ci aveva presentato Ugo Bergamo di cui io ero amico perché avevamo in comune l'amicizia con il portavoce di Ferdinando Casini, circostanza che io non ricordo. Io rammento invece che ci ha presentato Gianni Tinebra che me lo individuò come un bravo avvocato che aveva interessi nel settore delle energie rinnovabili.

Gianni Tinebra mi venne presentato nel 2003 quando ero portavoce della Croce Rossa Italiana da Michele Corradino che era consigliere giuridico di Croce Rossa. Arrivai in Croce Rossa tramite Andrea Zagani, e, attraverso quest'ultimo, conobbi Corradino. Che in quel momento era anche consigliere del DAP. In questo contesto, conobbi Gianni Tinebra, per il quale feci anche, in seguito, delle consulenze per il DAP. Nacque un'amicizia con Gianni Tinebra, che si rafforza negli anni seguenti. Nel 2004, andai a lavorare in Acqua Marcia che, nel frattempo, aveva acquisito gli alberghi più importanti della Sicilia, pertanto, per lavoro mi recavo in Sicilia almeno due al mese, quindi, la frequentazione si è intensificata in quel periodo. In quell'ambito, Tinebra mi ha presentato Piero Amara come persona, secondo lui, molto in gamba con il quale io avrei potuto fare "grandi cose".

In quegli anni stavo spostando i miei uffici a Roma, e pertanto, sapendo che Amara stava cercando uno studio a Roma, gli proposi di sistemarsi in maniera provvisoria presso il mio studio. Dopo un po' di tempo, "la convivenza" divenne di difficile gestione, tanto che decisi di trasferirmi in via Abruzzi. Questa scelta fu legata anche ad una perquisizione che mi venne fatta dalla Guardia Costiera di Gela per una vicenda alla quale ero del tutto estraneo, che invece coinvolgeva Piero Amara. Ci fu, infatti, un'indagine nei confronti miei e di Piero Amara per l'ipotesi di intralcio alla giustizia in relazione alla nomina di un perito per un procedimento penale di Gela, che coinvolgeva ENI; l'indagine venne trasferita da Gela a Cassino e sono stato oggetto di archiviazione. Sono stato coinvolto solo per aver consegnato una mail a Piero Amara che mi era arrivata da Walter Lozza.





Tornando a Piero Amara, dal 2014 i rapporti sono rimasti amichevoli e cordiali. Anche se io mi ero reso conto, come vi ho spiegato, che i suoi interessi potevano configgere con le mie attività e che potevano insorgere delle problematiche di opportunità."

**Il procedimento a carico dell'AMARA
della Procura della Repubblica di Catania**

In funzione di corroborare il particolare legame con il dott. TINEBRA, AMARA ha, nel corso dei suoi interrogatori, riferito varie vicende che lo attesterebbero e che dimostrerebbero sia la confidenza con l'alto magistrato sia la reciproca disponibilità a scambiarsi favori, evidentemente anche per l'essere entrambi parte dell'associazione segreta qui in esame.

Ha riferito, fra l'altro, dei processi di cui il TINEBRA si sarebbe occupato – e sul ruolo da lui svolto - relativi al Sen. Silvio BERLUSCONI, di cui, però, per ragioni di più agevole lettura, è meglio riferire nella parte III.

Qui, invece, è opportuno riportare un episodio di cui l'AMARA ha detto fin dai primi interrogatori milanesi.

Ci si riferisce al terzo verbale in cui parla di UNGHERIA, quello 15 dicembre 2019, in cui a pag. 7, nel rivendicare a sé il merito di aver contribuito a far nominare alcuni vertici di uffici siciliani (in particolare Ugo ROSSI a Procuratore di Siracusa), grazie al rapporto con un consigliere laico del CSM (tal Ugo BERGAMO, di cui si dirà anche *infra*) racconta di un'indagine giudiziaria che l'aveva riguardato e di come, grazie anche all'intervento di TINEBRA, ne sarebbe uscito con minimi danni.

Della stessa vicenda ha poi riferito anche nel corso dell'interrogatorio del 6.9.2021 avanti a questo Ufficio (verbale cit. pagina 6 e 7), in modo molto più diffuso e siccome i fatti appaiono alquanto contorti è opportuno di seguito riportare lo stralcio della sua narrazione:

"Per rappresentare il livello dei miei rapporti con TINEBRA, racconto alcuni episodi che mi vedono protagonista. Dopo l'apertura del primo procedimento penale a mio carico dalla DDA di Catania per rivelazione di segreto di ufficio, assegnato al dott. URSINO, il procedimento penale venne trasferito a Siracusa per competenza. Io avevo presentato una denuncia a Siracusa nei confronti di due poliziotti che avevano predisposto l'informativa nei miei confronti. Io parlai del procedimento pendente nei miei confronti a TINEBRA. So che lui convocò i due procuratori e fece in modo che il procedimento a mio carico venisse trasferito a Siracusa. Trasferito il fascicolo a Siracusa, il dottor URSINO aprì un nuovo procedimento in cui mi contestò la corruzione del pubblico ufficiale aggravata dall'art. 7. Il fascicolo mandato per competenza a Siracusa venne archiviato. Mentre nel fascicolo per corruzione pendente a Catania emersero degli accessi operati con le password di CENTONZE. Nel corso delle indagini



venni intercettato e venne acquisito un messaggio in cui evidenziavo che CENTONZE non si era assunto le sue responsabilità. Alessandro CENTONZE chiese un incontro con me tramite mia moglie. Durante un incontro informale mi chiese di patteggiare per salvare la sua carriera. Fu dopo tale colloquio che scrissi il messaggio di cui ho parlato. In seguito, venne da me Alessandro FERRARO che mi disse di essere stato convocato da Gianni TINEBRA che gli aveva detto che era necessario salvare Alessandro CENTONZE. Pertanto, per raggiungere tale obiettivo, aveva riferito a FERRARO che io avrei dovuto patteggiare. Ci furono dopo tale indicazione diverse interlocuzioni. A TINEBRA feci sapere tramite FERRARO che non avrei mai patteggiato assumendo di aver favorito la mafia con la contestazione dell'aggravante dell'art. 7. In seguito, venne nominato come procuratore di Catania il dott. D'AGATA che aveva ottimi rapporti con TINEBRA ed era associato ad UNGHERIA. Mi venne applicata una misura interdittiva. Venne investito della questione CARDACI che, all'epoca era presidente della Sezione del Riesame. Io non potevo fare in modo che sui giornali venisse pubblicata la notizia che avessi favorito la mafia. Parlai con CARDACI che organizzò un incontro lo stesso giorno con D'AGATA. Il procuratore convocò immediatamente URSINO e gli disse di portargli il fascicolo. D'AGATA parlò con URSINO al telefono in mia presenza. Gli disse che il procedimento andava chiuso. Concordammo che tutto andava definito lo stesso giorno mediante l'emissione di un avviso 415 bis contenente la nuova contestazione. Io avrei patteggiato l'accesso abusivo, ma veniva esclusa sia l'aggravante di cui all'art. 7 che la corruzione.

In seguito, ho reso dichiarazioni nel corso di investigazioni difensive in presenza dell'avv. PELUSO in cui escludevo la responsabilità di CENTONZE negli accessi abusivi e spiegavo il senso del messaggio che era stato intercettato.

So che venne aperto un procedimento a Catania nei confronti di CENTONZE e nel quale vennero inserite le mie dichiarazioni. Il fascicolo venne trasmesso per competenza a Messina, dove venne archiviato. Il mio procedimento venne definito con pena applicata in ordine alla sola vicenda di accesso abusivo. In ordine a tale sentenza ho presentato due istanze di revisione rispetto alle quali in due occasioni il procuratore generale di Messina CASSATA concluse per l'accoglimento del ricorso.

Il raffronto di queste dichiarazioni con le precedenti consente già qui di evidenziare un dato che rappresenta quasi una costante nei racconti di AMARA e cioè il carattere progressivo delle sue dichiarazioni; in quelle del 6.9.2021, infatti, egli coinvolge anche il magistrato Alessandro CENTONZE, nel cui interesse sarebbe stata trovata da TINEBRA la soluzione anche per lui vantaggiosa; racconta anche che a carico del CENTONZE vi sarebbe stato un procedimento penale a Messina del ruolo avuto da un altro magistrato, Gip a Catania, il dott. Alessandro FERRARA, che sarebbe stato il mediatore nei suoi rapporti con TINEBRA.

L'esame degli atti richiesti ritualmente e trasmessi dalla Procura della Repubblica di Catania (faldone 10 pagina 404 e ss) solo in parte, però, assevera il narrato dell'avvocato siracusano.

Il proc. n. 7085/08 RG NR Mod. 21, delegato al p.m. della DDA di Catania, dott. Andrea URSINO, era stato iscritto nei confronti di Piero AMARA e Vincenzo TEDESCHI (cancelliere presso il predetto ufficio) per il reato di corruzione ed accesso abusivo con l'aggravante della finalità di favorire un'organizzazione mafiosa.

In pratica, AMARA avrebbe riferito ad un suo cliente, considerato vicino ad una consorteria mafiosa, notizie relative ad un procedimento che a questi si riferiva, notizie che sarebbero state apprese grazie al TEDESCHI che avrebbe utilizzato la password di accesso del p.m. dott. CENTONZE, del quale era stato assistente.

Il procedimento originario era stato poi riunito al proc. 13224/06 RG NR Mod. 21 relativo alla associazione mafiosa "Clan Nardo" ed era stata richiesta ed ottenuta misura interdittiva sia nei confronti di AMARA che di TEDESCHI.

Successivamente le posizioni dei due erano state separate dal procedimento principale e definite con sentenza di applicazione pena, escludendo l'ipotizzata corruzione, per il delitto di cui agli artt. 110, 615 ter, 326 c.p. (vds sentenza, 14.1.2009 esecutiva il 12.3.2009).

Dalle dichiarazioni di Andrea URSINO, sentito da questo Ufficio il 20.10.2021 (faldone 8 pagina 243 e ss.), emergono alcuni elementi di interesse, *in primis* riguardanti il magistrato Alessandro CENTONZE, il cui nome sarebbe risultato sia all'esito della perquisizione fatta a TEDESCHI sia in un messaggio intercettato, inviato proprio da Piero AMARA, circostanza quest'ultima che effettivamente aveva imposto la creazione di un fascicolo e la sua trasmissione alla procura di Messina *ex art.* 11 c.p.p.

Rimandandosi alle dichiarazioni di URSINO in merito alla genesi del procedimento, si evidenzia il dato tranciante da lui riferito, ovvero il fatto di non aver ricevuto alcuna pressione dal procuratore D'AGATA circa la definizione "favorevole" del procedimento con l'esclusione dell'aggravante e dell'ipotesi più grave di corruzione. Il magistrato ha spiegato, invece, che la soluzione adottata, effettivamente proposta dalla difesa di Piero AMARA, fu ritenuta dai magistrati assegnatari del fascicolo la più praticabile, anche in relazione ai pochi elementi esistenti per la configurazione del più grave reato di corruzione e per la mancanza di pertinenti precedenti di giurisprudenza in relazione alla contestazione di cui all'art. 615 ter c.p.

URSINO non ha escluso in astratto la eventualità che il procuratore generale Gianni TINEBRA si potesse essere interessato della vicenda parlandone con il procuratore D'AGATA, ma ha negato tuttavia di aver mai ricevuto pressioni da quest'ultimo nonostante i confronti avvenuti sulla vicenda certamente delicata, stante il coinvolgimento di un avvocato; ha, invece, confermato i rapporti di amicizia e frequentazione tra Alessandro CENTONZE e AMARA.

L'esame complessivo della vicenda, seppure in parte sembra confermare come l'AMARA sia riuscito a spuntare una soluzione giudiziaria tutto sommato non molto

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

gravosa per lui e lasci emergere qualche oggettiva “stranezza” – in particolare ben due pareri favorevoli del Procuratore generale di Messina sulla sua richiesta di revisione avente ad oggetto una sentenza di patteggiamento! (rif. istanze di revisione del 14.2.2011 e 15.6.2012 - nota atti acquisiti presso la Corte di Appello di Messina) - non dimostra, invece, interventi di favore da parte di TINEBRA, che fra l’altro, secondo la seconda versione dei fatti, li avrebbe fatti non per favorire AMARA ma il magistrato CENTONZE.

Resta, però, un dato che certamente fa riflettere; nonostante il procedimento penale esistente a suo carico (peraltro generato da una vicenda da possibili connotati di mafiosità), nonostante una misura interdittiva adottata nei suoi confronti e, persino una condanna definitiva, sia pure patteggiata, vicende tutte che avevano avuto un certo clamore quantomeno in Sicilia, Piero AMARA ha continuato negli anni seguenti a tessere rapporti con la magistratura di ogni dove, con parlamentari della Repubblica e uomini delle istituzioni!

**L’ingresso di AMARA in UNGHERIA;
le smentite del dott. Sebastiano ARDITA**

Come si è accennato poco sopra, AMARA racconta anche della sua “presentazione” come adepto di UNGHERIA che sarebbe stata fatta, sempre da TINEBRA, ad altri affiliati; si sarebbe trattato di un modo attraverso cui questi altri soggetti sarebbero stati messi formalmente a conoscenza della sua nuova veste.

Ne riferisce nell’interrogatorio del 14 dicembre 2019 (pag. 4), indicando che questo episodio sarebbe avvenuto fra il 2006 ed il 2007 presso la sede dell’O.P.C.O. nel corso di una cena in cui sarebbero stati presenti anche il già citato magistrato Alessandro CENTONZE, i magistrati Sebastiano ARDITA (indicato come sostituto procuratore a Catania) e Giuseppe TOSCANO (indicato come procuratore Aggiunto a Catania) ed il figlio di quest’ultimo Attilio (indicato come professore universitario a Catania); alla cena avrebbe dovuto partecipare anche Giuseppe ZAFARANA (indicato come colonello della Gdf), persona che sarebbe stata anch’essa affiliata ad UNGHERIA, in quanto presentato da Giuseppe TOSCANO.

Il verbale in cui sono contenute le predette dichiarazioni è divenuto “pubblico” per ragioni che in parte si sono già accennate e sulle quali si ritornerà in modo più preciso nel prosieguo; esso, in particolare, è stato spedito da un “anonimo” al dott. Antonino DI MATTEO, magistrato ed attuale consigliere del CSM, che lo ha consegnato a questo Ufficio, nel corso di una audizione da lui richiesta, avvenuta in data 25 marzo 2021 (sulla cui si tornerà più avanti), nella quale ha dichiarato in estrema sintesi

- di aver ricevuto presso il C.S.M. in data 18.2.2021 una copia informale di un verbale datato 14.12.2019, redatto in apparenza dalla procura di Milano, atto che egli ha ricollegato alla collaborazione di Piero AMARA di cui era a conoscenza per aver letto stralci di dichiarazioni pervenuti al C.S.M. in relazione alla collega Lucia LOTTI;
- di averne compreso la "calunniosità" nei confronti di ARDITA, essendo a conoscenza della rottura dei rapporti con Giovanni TINEBRA dal 2006/2007 a seguito di "*delicate vicende e indagini che avevano riguardato il DAP*";
- di averlo perciò informato, ritenendo che la ricezione di quell'atto potesse essere funzionale ad un attacco contro le sue funzioni di consigliere, quindi in un'ottica di salvaguardia del C.S.M.;
- di aver deciso di prendere contatti con il Procuratore di Perugia avendo letto sulla stampa che questo Ufficio stava svolgendo accertamenti sulle dichiarazioni di Piero AMARA.

Lo stesso dott. ARDITA, attualmente consigliere del C.S.M. e, quindi, collega del dott. DI MATTEO, ha chiesto di poter rilasciare all'Ufficio dichiarazioni sul verbale di cui sopra che aveva letto e, sentito il 7 aprile 2021, ha narrato alcune circostanze qui certamente di sicuro interesse; in particolare

- di non aver mai preso parte ad una cena conviviale presso la sede di O.P.C.O., che non ha mai ospitato eventi del genere se non piccoli rinfreschi a margine di convegni o di incontri di studio;
- di non essere stato nel 2006/2007 in servizio presso la Procura di Catania, perché da tempo prima fuori ruolo al DAP;
- nel 2006 i rapporti con TINEBRA erano ormai deteriorati a cagione di contrasti insorti per vicende interne al D.A.P., specificando di non poter essere definito in quel periodo storico quale "*persona di fiducia di TINEBRA*", secondo le affermazioni di AMARA;
- di aver conosciuto solo di vista Piero AMARA, quale avvocato del Foro di Catania, legato al collega Maurizio MUSCO, che aveva svolto il tirocinio (all'epoca uditorato) presso la Procura di Catania negli anni in cui vi prestava servizio;
- nel 2006 era raffreddati anche i suoi rapporti con il collega Alessandro CENTONZE;
- dal 2005 ha sostanzialmente cessato la sua partecipazione al comitato scientifico di O.P.C.O. e non ha più nemmeno richiesto autorizzazioni al C.S.M. per svolgere attività scientifica e di divulgazione, affermando di essere stato "*completamente emarginato in conseguenza dei suoi rapporti con TINEBRA*" e da quel momento di aver frequentato l'osservatorio solo in occasione di alcuni convegni;

- non ha mai incontrato l'avvocato AMARA in O.P.C.O. e non è a conoscenza del suo ruolo in esso svolto;
- ha avuto modo di "interagire" con lui solo in occasione di un interrogatorio svolto a Catania nel 2018;
- non ha mai avuto conoscenza di un'associazione denominata UNGHERIA.

A seguito della pubblicazione più o meno integrale delle dichiarazioni di AMARA da parte di vari mass media (sul punto v. *infra*), il dott. ARDITA ha anche più volte ribadito pubblicamente la sua versione dei fatti e, anche, per il clamore verificatosi un ex agente del servizio di scorta del magistrato, Gaetano NOCE, ha trasmesso di sua iniziativa all'Ufficio una sua relazione di servizio (faldone 4 pagina 102 e ss) che conferma sostanzialmente il narrato del dott. ARDITA.

Sull'episodio della presunta cena, la p.g. delegata, con nota n. 359922/2021 di prot. del 28.7.2021, ha effettuato accertamenti sia sulla documentazione allegata da ARDITA, sia su quella acquisita presso O.P.C.O. (*vds sul punto anche la documentazione acquisita presso il C.S.M. in ordine al percorso professionale del consigliere C.S.M.*), rappresentando in particolare che:

- effettivamente dal 29.9.1999 ARDITA risulta collocato fuori ruolo, prima in commissione antimafia poi presso il D.A.P. e ciò sino al 29.11.2011 quando viene richiamato in ruolo alle funzioni di sostituto procuratore a Catania (da dove proveniva);
- nel verbale di riunione n. 3 del 22.5.2002 del Comitato Esecutivo di O.P.C.O. risulta tra gli ordini del giorno "l'inclusione di nuovi esperti nel comitato scientifico consultivo" e su proposta di Maurizio MUSCO l'indicazione di Sebastiano ARDITA e (testuale) Alessandro CENTONSA (che la p.g. identifica in Alessandro CENTONZE);
- in data 6.12.2007 AMARA veniva nominato membro del medesimo comitato scientifico nella cui composizione quindi già emergeva ARDITA;
- non emergono verbali del comitato dai quali sia desumibile la simultanea presenza di ARDITA e AMARA alle riunioni del comitato medesimo.

Sui rapporti con il dott. ARDITA, l'AMARA in data 26 ottobre 2020 ha anche raccontato un altro episodio; in particolare ha rappresentato che nell'estate del 2007 avrebbe pagato, su richiesta di TINEBRA, un breve soggiorno estivo che il magistrato avrebbe fatto nella località San Lorenzo di Siracusa, insieme al dott. CENTONZE, in un villaggio che sarebbe stato di proprietà della famiglia FRONTINO e, quindi, anche della donna poi divenuta moglie del suo socio ed inseparabile amico Giuseppe CALAFIORE.

Su questa vicenda sono stati disposti accertamenti ed il GICO di Roma con nota n. 172825/2022 del 11.4.2022 ha rappresentato che presso la struttura individuata sulla

base delle dichiarazioni di AMARA non vi sono più disponibili le schede alloggiati degli anni 2007 e 2008.

Anche il verbale del 26 ottobre 2020, trasmesso integralmente alla Procura di Milano a seguito dell'archiviazione del processo MANCINETTI, è stato pubblicato integralmente dalla stampa, in quanto divenuto pubblico per essere stato depositato ex art. 329 c.p.p.

Il dott. ARDITA ha inteso smentire categoricamente il narrato dell'AMARA ed ha presentato un esposto/denuncia, in data 22.4.2022, per calunnia, iscritto ritualmente in altro procedimento ma le copie dell'esposto e degli allegati sono stati acquisiti al presente procedimento.


Nell'atto a sua firma, il consigliere del CSM nega decisamente di essere mai andato nel luogo indicato, allegando anche le relazioni di servizio degli addetti alla sua scorta che confermano tale circostanza.

Le vicende che si sono narrate sono tali da non poter assolutamente ritenere confermato il racconto della "iniziazione/presentazione" dell'AMARA ad altri affiliati avvenuta nella sede dell'O.P.C.O. Anche a voler prescindere dalla negazione decisa dell'episodio da parte dell'ARDITA, ciò che indiscutibilmente rileva è l'indicazione da parte del proponente di circostanze non secondarie, oggettivamente però smentite dai fatti.

AMARA sarebbe stato presentato ai "fratelli" nell'ambito di una cena riservata a cui lui dà particolare importanza, tanto da ricordarne i partecipi, ma non è poi in grado nemmeno di dire quale attività gli altri "fratelli" stessero in quel momento svolgendo. Bisognerebbe ritenere, contro ogni logica, che la cena di presentazione sarebbe stata "muta", tanto che nel corso della stessa l'avvocato, particolarmente versato come si è detto alle pubbliche relazioni, non avrebbe nemmeno scambiato due chiacchiere con gli altri (pochi) commensali, visto da non sapere che uno di essi (l'ARDITA) era andato via da Catania da oltre 6/7 anni!

Le "vicende specifiche" oggetto di accertamento

Si è già accennato poco sopra (e si ritornerà poi sull'argomento) alla scelta investigativa dell'ufficio sulle modalità con cui effettuare i riscontri sulle dichiarazioni del proponente, a partire da quelle rese alla Procura di Milano; in continuità ed in coerenza con quanto aveva già iniziato a fare l'ufficio inquirente lombardo si sono prese in considerazione le "vicende specifiche" narrate da AMARA, sia per accertare la veridicità dei fatti indicati sia soprattutto per comprendere se ed in qual modo essi potessero essere la prova indiretta di quell'*affectio societatis*, necessaria per ritenere sussistente l'ipotesi delittuosa iscritta, *id est* la partecipazione ad una associazione segreta vietata dalla legge Anselmi.



L'attività investigativa in questione consta, in particolare, sia di atti istruttori direttamente svolti dagli scriventi o delegati alla p.g. (il GICO della GDF di Roma), in questo o in altri procedimenti collegati, sia dell'acquisizione delle indagini di altri uffici in procedimenti originati pure dalle dichiarazioni di AMARA ma il cui narrato aveva attinenza, diretta o indiretta, alla Loggia UNGHERIA.

In particolare, sono stati oggetto di accertamenti gli episodi considerati oggettivamente più significativi, in particolare:

- l'intervento che l'AMARA rivendica di aver fatto a favore della dott.ssa Lucia LOTTI, indicata come associata alla loggia, per favorire la sua nomina a Procuratore di Gela (v. verb. 6 dicembre 2019);
- l'intervento fatto, anche per il tramite di Filippo PARADISO, per far nominare Carlo MARIA CAPRISTO, già Procuratore di TRANI, a Procuratore della Repubblica di Taranto (v. verb. 6 dicembre 2019);
- l'aiuto che sarebbe stato dato al dott. Francesco SALUZZO, pure indicato come aderente alla loggia, per essere nominato Procuratore generale di Torino (v. verb. 6 dicembre 2019);
- i plurimi interventi da lui dispiegati per aiutare il suo amico, già pubblico ministero a Siracusa dott. Maurizio MUSCO - indicato però non come associato ma comunque a conoscenza della consorterìa - in funzione di evitargli la sanzione disciplinare e/o la condanna penale (v. verb. 6, 14 e 15 dicembre 2019);
- l'incarico professionale conferito all'avv. Alberto GOFFI (v. verb. 6 dicembre 2019);
- l'incarico professionale conferito ai prof Guido ALPA e Giuseppe CONTE (v. verb. 14 dicembre 2019);
- la vicenda che ha coinvolto Marco MANCINETTI, pure indicato come adepto del gruppo, in relazione alla richiesta di aiuto per favorire l'ingresso del figlio alla facoltà di medicina, episodio che avrebbe coinvolto Cosimo FERRI e Fabrizio CENTOFANTI (v. verb. 15 dicembre 2019);
- la richiesta di assunzione pervenutagli da Fabrizio CENTOFANTI nell'interesse del Presidente del Consiglio di Stato, Filippo PATRONI GRIFFI, pure indicato come associato, di una persona a lui legata, tal Giada GIRALDI (v. verb. 14.12.2019);
- la richiesta di assunzione avanzatagli dal, pure individuato come *socius*, generale della Guardia di finanza Giuseppe ZAFARANA della professionista Cristina SGUBIN (v. verb. 15.12.2019);
- il tentativo di "screditare" il *pool* di magistrati romani che aveva gestito il proc. n. 44630/16 RG Mod. 21 (nell'ambito del quale nel febbraio 2018 vennero




arrestati AMARA, CALAFIORE e CENTOFANTI Fabrizio), cercando di “smantellarlo”, utilizzando anche l’interesse in tal senso dell’on. Luca LOTTI di *screditare* il magistrato Paolo IELO, acquisendo dati e informazioni relativi agli incarichi conferiti da ENI al fratello Domenico (v. verb. 6 dicembre 2019);

L’intervento a favore della dott.ssa Lucia LOTTI

Il primo episodio da cui si possono prendere le mosse è quello della presunta “intercessione” dell’AMARA per favorire la nomina della dott.ssa Lucia LOTTI a Procuratore della Repubblica di Gela (verbale 6.12.2019, pag. 3).

Lo stralcio delle dichiarazioni indicate è stato trasmesso dalla Procura di Milano a quella di Catania, competente *ex art.* 11 c.p.p., in relazione a possibili favori che AMARA avrebbe ricevuto dalla LOTTI, Procuratore di GELA, in cambio dell’aiuto garantito per la sua nomina.

Avendo, quindi, proceduto l’ufficio etneo, da quest’ultimo sono stati acquisiti gli atti di indagine svolti nel proc. n. 11377/20 RG NR Mod. 21, iscritto nei confronti di AMARA e LOTTI per gli artt. 319 quater, 81 cpv, 319, 321, 110, 326 c.p. ed i predetti sono poi stati letti ed esaminati congiuntamente con quelli *ad hoc* effettuati dalla Procura di Milano e da questo ufficio.

L’AMARA ai p.m. meneghini, senza mezzi termini, aveva affermato di aver avuto l’Ufficio di Gela “*totalmente*” nella sua “*disponibilità*” a seguito della nomina della LOTTI. Il favore che egli le aveva fatto, procurandole, come vedremo, un contatto con il consigliere laico del C.S.M. Ugo BERGAMO, gli sarebbe stato ricambiato con la sostanziale “*messa a disposizione*” del magistrato nella gestione di alcuni procedimenti che erano di suo interesse, quale difensore dell’ENI.

Da premettere sul punto che Gela risultava “strategica” per Piero AMARA in relazione ad alcuni procedimenti soprattutto per reati ambientali ivi pendenti relativi alla raffineria di petrolio dell’ENI, ubicata in quel circondario giudiziario.

Secondo l’avvocato siracusano si sarebbe creato un canale comunicativo “privilegiato” con il procuratore, tanto da aver avuto persino accesso agli atti dei fascicoli e da aver inciso sulle nomine dei consulenti poi effettuate dal Gip, avendo ottenuto dal capo dell’ufficio gelese la promessa che avrebbe sempre proceduto con richiesta di incidente probatorio che, nella sostanza, aveva il vantaggio di implicare una *discovery* anticipata degli atti.

La vicenda narrata ha, in astratto, un indiscutibile rilievo ai fini della ricostruzione dell’esistenza della loggia UNGHERIA, perché potrebbe dimostrare le “entrature” di Piero AMARA e le sue capacità e pervasività istituzionali anche all’interno del C.S.M.,

attraverso politici, e non solo, operanti, in particolare, in Sicilia in quegli anni (2008/2014), entrate che sarebbero state note all'esterno, tanto da indurre magistrati, comunque con aspirazioni di carriera, a richiedere il suo aiuto.

Quanto ai riscontri fatti, partendo dalla "intercessione" su Ugo BERGAMO, non si può non considerare le dichiarazioni dell'avv. Angelo MANGIONE (sentito dalla procura di Milano il 21.7.2020), anche storico difensore di AMARA e da questi indicato come colui che gli presentò Lucia LOTTI; il MANGIONE ha confermato di conoscere la LOTTI almeno dal 2005 (per una comune docenza ad un corso organizzato dal C.S.M.), ricordando nitidamente che il magistrato, prima della sua nomina a procuratore, gli chiese di incontrare l'avvocato AMARA aggiungendo, però, che *"non mi disse per quale motivo voleva incontrarlo e nemmeno io misi in relazione la richiesta dell'appuntamento con la sua aspirazione a divenire procuratore di Gela"* (verb. 21.7.2020 pag. 1).

MANGIONE ha fermamente escluso che la LOTTI gli avesse comunicato la ragione della esigenza di incontrare AMARA, precisando di non aver mai ricevuto confidenze circa dubbi del magistrato in merito al buon esito della sua domanda di direttivo, che, al contrario, gli aveva fatto comprendere di godere di ampie convergenze all'interno del C.S.M.

Saverio ROMANO, invece, sentito sempre dai p.m. milanesi in data 2.7.2020 ha riferito di aver effettivamente incontrato AMARA e Lucia LOTTI, su richiesta dell'avvocato siciliano, per discutere della aspirazione della predetta ad essere nominata Procuratore di Gela; AMARA gli aveva richiesto un incontro al quale avrebbe partecipato il magistrato, in quanto un consigliere laico in quota UDC (Ugo BERGAMO) – e quindi appartenente al suo medesimo schieramento politico - aveva delle perplessità sulla sua nomina. La LOTTI, nel corso dell'incontro, gli avrebbe riferito effettivamente tale circostanza e a seguito di tale abboccamento ROMANO avrebbe incontrato, come promesso, BERGAMO al quale avrebbe esternato i dubbi e i timori del magistrato, non ricevendo, però, da costui alcuna conferma circa una sua presunta contrarietà alla LOTTI. Quella fu l'unica occasione in cui ROMANO avrebbe incontrato Lucia LOTTI.

Ugo BERGAMO, sentito il 17.7.2020, non conserva, invece, alcun ricordo dell'episodio, che pure avrebbe dovuto per lui avere una sua rilevanza.

Restano, quindi, sulla prima parte delle dichiarazioni di AMARA le parziali conferme del MANGIONE, sulla cui attendibilità l'unico dubbio che si può nutrire è l'essere il difensore storico del proponente, e quelle del ROMANO, persona però pure molto

legata ad AMARA, il cui narrato fra l'altro non viene riscontrato (ma nemmeno smentito, in verità) dall'ex consigliere CSM, Ugo BERGAMO.

Venendo, invece, all'ulteriore porzione dichiarativa relativa all'*assoggettamento* dell'attività della LOTTI alle richieste di AMARA, quale legale di ENI nella gestione dei procedimenti relativi alla raffineria di petrolio, si possono utilizzare gli atti di indagine della Procura di Catania ed in particolare la richiesta di archiviazione dell'8.5.2021 nel già citato proc. n. 11377/20 RG NR Mod. 21, richiesta che allo stato non risulta ancora accolta dal GIP.

Nella parte motiva, l'Ufficio inquirente etneo dà atto di aver iscritto AMARA e LOTTI per i delitti di cui agli artt. 110, 319, 319 ter, 326 c.p. a seguito della trasmissione di un verbale omissato da parte della Procura di Milano nel quale l'avvocato aveva delineato un sostanziale scambio "*do ut des*" con il magistrato, frutto di un accordo avvenuto in occasione di quell'incontro romano - verificatosi in un bar "vicino a Montecitorio" e prodromico a quello con Saverio ROMANO) - nel quale egli avrebbe rappresentato alla sua interlocutrice le esigenze procedurali di ENI (ovvero, la gestione delle vicende ambientali relative alla raffineria attraverso richieste di incidenti probatori).

La Procura di Catania, però, rispetto alla prospettazione fatta dal propalante a Milano giunge a conclusioni diverse, in particolare evidenziando:

- in primo luogo, il sostanziale ridimensionamento delle dichiarazioni rese avanti ai PM milanese quando l'AMARA era stato di nuovo escusso a Catania; in quella sede, esplicitamente interrogato, aveva sostanzialmente escluso che le scelte procedurali (in particolare quella dell'incidente probatorio) del Procuratore LOTTI fossero frutto di un accordo/scambio criminoso ed avrebbe riferito di una "gestione concreta" delle vicende ENI da parte della LOTTI, quale sua autonoma scelta operativa, non conseguente ad un *pactum sceleris*;
- nell'occasione dell'incontro romano egli si sarebbe limitato a rappresentare al magistrato le esigenze difensive di ENI che potevano essere soddisfatte attraverso strategie investigative, che la LOTTI si limitò a condividere senza prendere alcun impegno;
- l'assenza di riscontri documentali, rispetto a queste presunte scelte strategiche della Procura favorevoli all'ENI, posto che l'esame dei fascicoli relativi all'ENI gestiti dalla Procura di Gela dal 2008 al 2016, ha fatto emergere il ricorso alla richiesta di incidente probatorio in maniera molto limitata, in alcuni casi su richiesta delle difese, ed i nominativi dei tecnici indicati da AMARA, come asseritamente "imposti" alla LOTTI, erano stati nominati in casi sporadici.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and smaller initials on the right.

In questa parte, quindi, il racconto dell'AMARA risulta per molti versi smentito ed in questa prospettiva ha notevolmente influito anche il "cambio di passo" mostrato da AMARA e cioè la ben diversa ricostruzione dei fatti che egli ha offerto prima alla Procura di Milano e poi all'omologo ufficio etneo, le cui ragioni e motivazioni restano insondate ma certamente sono un dato da valutarsi, anche in questa sede, in relazione al profilo della intrinseca attendibilità del dichiarante, il quale come si è anticipato, ha anche in altre occasioni mutato il contenuto di alcune sue dichiarazioni rese inizialmente.

Ai fini qui di interesse, invece, si può tranquillamente affermare che risulta quantomeno non confermato - se non del tutto smentito - che l'eventuale intervento spiegato dall'AMARA sia stato posto in essere quale *socius* di UNGHERIA, per favorire, nell'interesse della consorceria, la nomina della LOTTI a Procuratore di Gela, mettendo in campo il potere e la capacità di interferenza di una potente associazione segreta sull'attività dell'organo di rilevanza costituzionale, C.S.M.

Se pure, infatti, dovesse essere ritenuto vero l'unico fatto su cui sono emersi riscontri, e cioè l'incontro fra la LOTTI e Saverio ROMANO, mediato dall'AMARA - vicenda sulla quale, è bene ricordare, la LOTTI non è mai stata sentita e quindi non si conosce la sua versione - esso non pare affatto la prova di una capacità di interferenza di una struttura segreta ma tutt'al più un tentativo di *captatio benevolentiae* di un avvocato che aveva indiscutibili interessi professionali nel circondario di GELA e che in tale prospettiva aveva speso più che il suo essere parte di una loggia paramassonica un rapporto amicale di lunga durata con un pur potente politico locale.

**L'intervento a favore del dott. CAPRISTO;
il "ruolo" di Filippo PARADISO**

L'episodio che coinvolge il magistrato, già procuratore di Trani e poi procuratore di Taranto, Carlo MARIA CAPRISTO, merita pure di essere qui riportato per i profili di interesse connessi alla vicenda in esame, anche perché fa emergere a tutto tondo una figura di rilievo, con non poche ambiguità non ancora del tutto chiarite, nell'ambito del sistema delle relazioni "istituzionali" di AMARA e cioè quella di Filippo PARADISO. Costui è un ispettore della Polizia di stato, da tempo distaccato in uffici ministeriali e con solidissime relazioni istituzionali in molti ambienti, imputato a Roma per il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p. e con AMARA, nell'ambito di un procedimento della Procura di Potenza, di cui si è già fatta poco sopra una prima menzione, per il reato di corruzione in atti giudiziari, di cui agli artt. 319 ter, 319, 318, 321 c.p..


La ricostruzione dell'accusa potentina, in estrema sintesi, mette al centro il ruolo di Filippo PARADISO quale sorta di "relation man" nell'interesse dell'AMARA (vds OCC Gip di Potenza, pag 42, che mutua questa affermazione dalle parole di Giuseppe CALAFIORE), affermazione quest'ultima che trae elementi fattuali anche da atti istruttori svolti aliunde, tra tutte, l'indagine perugina su Luca PALAMARA di cui al citato proc. n. 6652/18 RG NR Mod. 21 e quella romana di cui al proc. n. 44630/16 RG NR Mod. 21.

Nella ordinanza cautelare di Potenza - acquisita agli atti del presente procedimento e a cui si rinvia per più specifici riferimenti - vengono infatti citati alcuni stralci di interrogatori resi da Giuseppe CALAFIORE e Giancarlo LONGO (già sostituto procuratore a Siracusa, condannato per corruzione proprio in concorso con AMARA e CALAFIORE), rispettivamente il 10.5.2019 e 26.4.2019 avanti a questo Ufficio, al di fuori dell'indagine UNGHERIA, dai quali si evince come AMARA avesse un'indiscussa attenzione per la sede giudiziaria di Taranto, in relazione ai suoi interessi per le vicende dell'ILVA (e a quella di GELA, doveva avere aspettative proprio il LONGO, di cui si dirà poco più avanti) e come in tale prospettiva l'AMARA si era determinato ad aiutare Carlo Maria CAPRISTO nella corsa all'incarico direttivo della città pugliese.

La lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da CALAFIORE il 21/23 e 28 maggio 2018 e il 18 luglio 2018 nell'ambito del proc. n. 44630/16 RG NR Mod. 21 - in epoca ben precedente dalle dichiarazioni di AMARA su UNGHERIA ma anche allo "scandalo" delle nomine del C.S.M. del maggio 2019 - evidenziano una serie di circostanze che meritano di essere qui riportate.

AMARA ha conosciuto CAPRISTO grazie a Filippo PARADISO e si interessa alla nomina del CAPRISTO a Taranto, adoperandosi anche tramite Filippo PARADISO (secondo CALAFIORE "si è levato la vita per portarlo a Taranto") e Fabrizio CENTOFANTI - quest'ultimo per il suo rapporto con Luca PALAMARA - e Cosimo (Maria) FERRI, con il quale aveva un rapporto cui era correlato Denis VERDINI.

Dell'attivismo dell'AMARA a favore dell'aspirante Procuratore di Taranto sono riprova anche le dichiarazioni rese da Andrea BACCI a Milano il 22.7.2019 - sempre citate nella ordinanza di Potenza e sempre precedenti alle provalazioni su UNGHERIA - che riferiscono di come sarebbe stato coinvolto nella "partita" Luca LOTTI, il cui intervento gli venne richiesto (sempre) dall'AMARA proprio per perorare le varie domande di incarichi direttivi del CAPRISTO (la Procura generale di Firenze, la Procura di Perugia e quella di Taranto).



Andrea BACCI ha riferito di una richiesta specifica fattagli dal medesimo CAPRISTO (presentatogli da AMARA Piero) e di un incontro con Luca LOTTI, nel corso del quale il magistrato pugliese avrebbe richiesto un aiuto al parlamentare.

Filippo PARADISO, sentito a Milano il 22.2.2020 quale persona informata sui fatti, ha confermato di aver partecipato ad un fugace incontro con Luca LOTTI a Roma (in un ristorante) organizzato da Andrea BACCI, su iniziativa autonoma di Piero AMARA; sarebbe stato quest'ultimo a proporgli di procurare a CAPRISTO un incontro con l'on. LOTTI (non anche, dunque, un'iniziativa del magistrato), a suo dire, per "accreditarci" nei confronti del magistrato.

Orbene, a prescindere di chi sia stata l'iniziativa, la circostanza della richiesta di aiuto all'on LOTTI per la nomina di Carlo CAPRISTO e dell'intervento fattivo di AMARA (per il tramite di Andrea BACCI) è un fatto che può ritenersi riscontrato dalla pluralità di dichiarazioni ma anche da un ulteriore elemento indiziario indiretto, pure emerso dalle indagini di Potenza

Quest'ultima, infatti, ha approfondito il senso di una "battuta" - asseritamente effettuata da Luca LOTTI nel corso dell'incontro con CAPRISTO ("*lei frequenta delle persone che di giorno ci sparano mentre di sera ci chiedono favori*") e rievocata da AMARA - che appariva riferita ad un interessamento anche del ministro Francesco BOCCIA sempre a favore di CAPRISTO, del quale sarebbe stato amico (v verb. AMARA del 6.12.2019 pag. 3 che definisce BOCCIA "*amico di CAPRISTO*").

In particolare - a prescindere dalla conferma della circostanza da parte del CALAFIORE nelle sue dichiarazioni del 2.7.2020 - l'ex ministro on. BOCCIA, sentito a sommarie informazioni il 21.7.2020, ha ammesso di aver ricevuto una richiesta di interessamento in merito alla nomina di Carlo CAPRISTO a Procuratore di Taranto - non ha precisato se da parte del medesimo magistrato o di Filippo PARADISO - e di aver sul punto compulsato la consigliere Paola BALDUCCI, escludendo, però, di aver coinvolto il compagno di partito Luca LOTTI.

Il particolare dimostra in modo inequivoco come non sia un'invenzione dell'AMARA la battuta di LOTTI.

Perché l'episodio, in estrema sintesi descritto, che si riferisce al Procuratore CAPRISTO interessa in questa sede è facile da intuirsi; comprova, da un lato, in modo inequivoco le capacità relazionali di Piero AMARA, in grado certamente di "entrare" nelle dinamiche delle nomine del C.S.M., sfruttando i suoi rapporti con i consiglieri laici grazie al contatto con politici influenti (gli on. LOTTI, ROMANO e VERDINI) o grazie i rapporti personali con soggetti come CENTOFANTI, in grado di influire su magistrati di "peso" come PALAMARA.




D'altro canto, però, anche in questo caso l'iperattivismo indiscusso e indiscutibile dell'avvocato siciliano appare assolutamente avulso dalle logiche dell'associazione segreta di cui dice di aver fatto parte, non rivolgendosi egli ai suoi (presunti e ben più potenti) sodali per risolvere faccende di così grande rilevanza (come la nomina di un procuratore di un ufficio strategico come Taranto), ma spendendo suoi rapporti personali con soggetti estranei alla loggia, quali Filippo PARADISO, imprenditori legati al mondo della politica, quali Andrea BACCI o lobbisti quali Fabrizio CENTOFANTI.

E qui evidentemente sarebbe stato molto utile per le indagini, poter comprendere meglio le dinamiche di alcune relazione dell'avvocato direttamente dalla voce del PARADISO.

Costui certamente più volte sembra essere stato utilizzato dall'AMARA per intervenire sulle dinamiche delle nomine dei magistrati ad incarichi direttivi, lo avrebbe fatto per CAPRISTO ma lo avrebbe fatto anche per il sostituto procuratore Giancarlo LONGO, al quale pure avrebbe procurato un incontro con l'attuale senatrice Maria Alberta CASELLATI – all'epoca componente laica del CSM, presso la cui segreteria aveva prestato servizio PARADISO – in relazione alla sua domanda (non accolta, però) di Procuratore di Gela.

Purtroppo Filippo PARADISO, ritualmente convocato come indagato di proc. connesso (in relazione al proc. di Potenza) in data 16.11.2021, non ha ritenuto di presentarsi per rendere dichiarazioni.

Sarebbe stato in questo senso importante anche chiarire un altro episodio oscuro verificatosi nelle indagini svolte in questo procedimento.

Ci si riferisce alla vicenda che inizialmente aveva coinvolto Vincenzo ARMANNA sentito dalla procura di Milano in data 17.2.2020 in una delle (*la prima*) fughe di notizie che ha colpito il presente procedimento.

ARMANNA, infatti, nel corso delle sue dichiarazioni milanesi aveva esibito ai P.M la stampa della riproduzione fotografica di una pagina del verbale di interrogatorio di Piero AMARA del 11.1.2020, a suo dire, era stata consegnatagli *brevi manu* da un "ragazzino" nel corso di un incontro organizzato da Filippo PARADISO.

A questi, in precedenza, egli aveva richiesto di procurargli le dichiarazioni che AMARA stava rendendo nel proc. n. 12333/17 RG Mod. 21 (il c.d. "complotto") note perché depositate nel processo Eni-Nigeria. Il 15 febbraio, quindi, pochi giorni prima che ARMANNA venisse sentito nell'indagine UNGHERIA, PARADISO – con il

nickname di WICKR *fpfpfp3* - lo avrebbe contattato tramite messaggio dandogli indicazione sull'incontro nel quale riceveva effettivamente la pagina esibita.

Orbene, la perquisizione effettuata dalla Procura di Milano al PARADISO non consentiva di rinvenire atti a riscontro delle dichiarazioni di ARMANNA il quale, peraltro, ritualmente interrogato da questo Ufficio (dopo l'iscrizione nel presente proc.) in data 26.5.2021, cambiava parzialmente versione (faldone 6, pagina 130 e ss, verbale cit. pagina 4), ribadendo di aver richiesto a Filippo PARADISO i verbali delle dichiarazioni di Piero AMARA, di aver ricevuto la pagina del verbale tramite un messaggio su WICKR dal nickname *fpfpfp3* "che non conosco ma che io ritengo che sia di Filippo PARADISO", unitamente alla richiesta di 50.000 avanzatagli per avere tutti i verbali di AMARA, ammettendo, dunque, di aver inventato l'episodio dell'incontro con il ragazzo in quanto quello stralcio gli era stato recapitato per via telematica attraverso l'applicativo WICKR.

Al di là delle affermazioni poco credibili dell'ARMANNA (che potrebbero integrare il delitto di calunnia da ritenersi però di competenza della Procura di Milano), sarebbe stato certamente utile poter sentire da PARADISO la sua versione dei fatti e sapere se effettivamente era stato richiesto di avere i verbali delle dichiarazioni di AMARA, segno questo del legame tra i due, ampiamente noto nel circuito relazionale nel quale erano inseriti i protagonisti delle vicende.

**L'intervento per favorire la nomina del dott. Francesco SALUZZO
a Procuratore generale presso la Corte di Appello di TORINO**

Con le dichiarazioni rese nel verbale del 6.12.2019 AMARA riferisce di un suo interessamento nella nomina del dott. Francesco SALUZZO, che avrebbe incontrato a Roma su richiesta di Michele VIETTI, un paio di mesi prima alla sua nomina di Procuratore generale di Torino (avvenuta come riscontrabile da fonti aperte il 27.1.2016); SALUZZO gli avrebbe spiegato di avere già l'appoggio della corrente di Magistratura Indipendente - attraverso Cosimo FERRI - e di aver bisogno di "un intervento forte di Luca LOTTI" avendo "problemi con la componente laica del PD" (pag. 4).

AMARA sarebbe intervenuto sull'on LOTTI durante un incontro avvenuto "vicino piazza di Spagna di fronte al Gregory Jazz Pub" ed il magistrato, in cambio del suo aiuto, si sarebbe "messo a disposizione qualora ve ne fosse stato bisogno".

A dire di Piero AMARA, l'unica volta in cui avrebbe chiesto un favore al dott. SALUZZO, sarebbe stato per aiutare la "compagna" dell'imprenditore Ezio BIGOTTI (coinvolto nel proc. romano n. 44630/16 RG Mod. 21, cliente "storico" di Piero



AMARA), Barbara BONINO in relazione ad un procedimento di separazione dal marito e gli avrebbe in particolare chiesto di incontrare la BONINO.

Quest'ultima, sentita in data 23.7.2020, ha riferito di essersi effettivamente confrontata con Piero AMARA in merito alle problematiche relative al cambiamento di residenza dei figli (da Torino a Pinerolo), insorte nell'ambito della separazione dal marito Roberto BECCARIA; l'AMARA avrebbe ritenuto le condotte dell'uomo penalmente rilevanti e perciò le avrebbe proposto di avere un colloquio con il magistrato Francesco SALUZZO. L'avv. siracusano le avrebbe detto di aver parlato della sua vicenda con il magistrato che si era reso disponibile a riceverla e a verificare la rilevanza penale dei fatti commessi dal marito ma l'incontro non ci sarebbe mai stato in quanto il conflitto - degenerato anche in molteplici querele - si sarebbe risolto con atti di reciproca remissione di querela.

Ezio BIGOTTI, sentito da questo Ufficio in data 15.9.2021, ha riferito circostanze sovrapponibili a quanto dichiarato da Barbara BONINO (faldone 8, pagina 143 e ss., verbale cit. pagina 3):

“Domanda: L'avv. AMARA le procurò un appuntamento con il dott. SALUZZO?”

Risposta: Non parlai con Piero AMARA di tale vicenda. La mia compagna Barbara BONINO mi ha riferito di essersi rivolta ad AMARA per avere consigli sul suo conflitto familiare. Lei aveva avuto un divorzio molto problematico. Aveva iniziato a lavorare nella mia azienda dopo che aveva cessato l'attività politica. Era stata assessore ai trasporti della Regione Piemonte. So che aveva parlato della sua vicenda processuale relativa all'affidamento dei suoi tre bambini piccoli con AMARA.

Non so se poi Barbara tramite AMARA abbia avuto effettivamente un colloquio con qualche magistrato. Posso dire che lei è stata sentita dalla Procura di Milano nel luglio 2020 dal dott. STORARI. Vi posso riferire tale circostanza con precisione, in quanto, su vostra richiesta, l'ho contattata telefonicamente.”

A prescindere dalle dichiarazioni (non confermate) rese dalla BONINO e da BIGOTTI, sulla vicenda raccontata da AMARA emergono, però, diversi elementi di riscontro.

In primo luogo vanno citate sia le dichiarazioni rese da SERRAO Antonino, potente dirigente amministrativo del Consiglio di Stato - sentito prima, a sommarie informazioni a Milano il 21.7.2020, poi, in quanto indicato come adepto di UNGHERIA, in sede di interrogatorio avanti a questo Ufficio in data 13.11.2021 - sia quelle di tal Paolo TORRESANI a Milano, sentito a s.i.t. in data 21.7.2020 ed il narrato dei soggetti indicati va poi confrontato con una registrazione depositata da AMARA a Milano di cui alla trascrizione in atti (faldone 1, pagina 134 e ss.), relativa ad un colloquio con Antonino SERRAO, registrato a insaputa di quest'ultimo (rif. nota di deposito che illustra il contenuto dell'audio).

TORRESANI Paolo è un imprenditore (definito "lobbista" da Piero AMARA) che in sede di sommarie informazioni ha ricordato di aver conosciuto AMARA in un'unica occasione presso la sua abitazione durante un pranzo risalente a circa cinque/sei anni fa, al quale avevano preso parte anche Antonino SERRAO e Francesco SALUZZO. TORRESANI aveva avuto rapporti di frequentazione con SALUZZO all'incirca fino a due precedenti alla sua audizione - essendo la moglie del magistrato stata una sua assistente nella società "Pagine Gialle" di cui TORRESANI era amministratore delegato - e con SERRAO, in quanto "capo di gabinetto" del Presidente del Consiglio di Stato.

In occasione di quel pranzo "*SALUZZO disse che teneva molto a essere nominato procuratore generale di Torino in buona sostanza disse che chi tra di noi a quel tavolo poteva spendere una parola buona la doveva spendere*"; TORRESANI avrebbe raccolto la richiesta del magistrato chiedendo all'amico, già on. Sergio D'ANTONI e noto esponente sindacale di intercedere presso il consigliere Paola BALDUCCI. Dal canto suo, Piero AMARA avrebbe detto "*che aveva delle conoscenze all'interno della magistratura e che poteva aiutarlo*".

TORRESANI precisava, però, di non avere udito quel giorno che qualcuno dei commensali avesse nominato Luca LOTTI, e di sapere, come circostanza assolutamente nota, che SALUZZO fosse in ottimi rapporti con Cosimo FERRI, in quanto il magistrato, in occasione dei soggiorni a Roma, era solito incontrarlo.

Antonino SERRAO, in sede di interrogatorio ha formalmente confermato le sommarie informazioni rese in precedenza, che sono pertanto, pienamente utilizzabili.

Il suo ricordo, come emerge nitidamente dal verbale del 21.7.2020, è stato sollecitato dalla lettura della trascrizione dell'audio registrato da AMARA, il quale a suo dire gli avrebbe sostanzialmente teso "una trappola".

In sintesi, SERRAO ha ricordato di aver partecipato al pranzo e di aver verosimilmente portato con sé Piero AMARA, il quale avrebbe in quella occasione conosciuto TORRESANI e SALUZZO. Egli conosceva, invece, i rapporti stabili di frequentazione tra TORRESANI e il magistrato SALUZZO ed ha ricordato che Piero AMARA gli parlava spesso di Luca LOTTI come politico da lui conosciuto. In merito alla aspirazione di SALUZZO, SERRAO ha riferito di averne parlato con il magistrato precisando che in occasione del pranzo fu TORRESANI ad introdurre l'argomento della possibilità di avere un contatto con Paola BALDUCCI.

Nella sostanza SERRAO ha fatto intendere che solo per iniziativa di TORRESANI durante quel pranzo si affrontò l'argomento della domanda da direttivo avanzata da SALUZZO e non anche su iniziativa di quest'ultimo.

Handwritten signature and initials, possibly 'AA' and 'NLR', located at the bottom right of the page.

Orbene prima di procedere ad esaminare il contenuto della registrazione dalla quale emergono alcuni dati di indiscutibile interesse, preme evidenziare come la versione nel complesso resa da TORRESANI e SERRAO in merito alla iniziativa del pranzo e al suo scopo appare non del tutto credibile; non si spiega affatto perché ad un pranzo in una casa privata cui partecipa un importante magistrato con aspirazioni di carriera debba essere invitato un estraneo quale è Piero AMARA, un avvocato siciliano che, come si è già detto, era a dir poco chiacchierato e che pur non essendo stato ancora coinvolto nelle indagini sulla corruzione dei magistrati ordinari ed amministrativi era stato indagato ed aveva patteggiato una pena a Catania per gravi reati.

Sembra molto più plausibile invece l'ipotesi che il SERRAO, compulsato da TORRESANI, abbia portato al pranzo Piero AMARA proprio in ragione delle sue entrate (note) all'interno del C.S.M.; il che dimostrerebbe che non solo in Sicilia, in Puglia e a Roma, ma anche a Torino, nel 2016, potevano essere giunte notizie circa le capacità e possibilità di Piero AMARA di poter avere "accesso" al C.S.M. per sponsorizzare le candidature dei magistrati. Sarebbero, quindi, già tre i magistrati (in ordine di tempo) che si sarebbero procurato un incontro con Piero AMARA per poter aumentare le chance di vittoria in relazione a domande di direttivo all'interno della magistratura ordinaria.

Della capacità di ingerenza di Piero AMARA all'interno del C.S.M. una documentale conferma emerge dal contenuto dell'audio che ci si appresta ad esaminare; se non vi è dubbio che dall'ascolto emerge con chiarezza che quell'audio è, come lo ha definito SERRAO, una "trappola", posto che Piero AMARA abilmente conduce il suo interlocutore ad argomenti da lui sostanzialmente "pilotati", partendo da un pranzo che effettivamente SERRAO non ricordava sua sponte, tuttavia, appare, però, d'altro canto alquanto evidente che:

- SERRAO è a conoscenza dei rapporti (diretti o indiretti) di Piero AMARA con Luca LOTTI e Luca PALAMARA, posto che a fronte delle affermazioni di AMARA nulla replica;
- l'intervento di AMARA al pranzo a casa di TORRESANI era funzionale alla *sponsorizzazione* di SALUZZO;
- SERRAO è ben conscio che quel pranzo vada tenuto "riservato" accogliendo senza replica l'invito di AMARA che lo esorta senza mezzi termini a non dire nulla laddove fosse stato sentito;
- SERRAO è a conoscenza di un rapporto di conoscenza tra Piero AMARA e il generale DEL SETTE che, come quello con SALUZZO, deve restare "riservato".

Si riportano di seguito alcuni passaggi della trascrizione in atti:

PIERO: Tu hai mai riferito a qualcuno... perché se lo hai riferito non c'è problema però io lo devo sapere.

TONINO: Eh.

PIERO: La sai la cena... la **cena riservata** che abbiamo organizzato io, tu, **Salluzzo e quello pazzo, l'amico tuo Salluzzo, che io gli dovevo presentare Luca Palamara e Luca Lotti?**

TONINO: Ah sì sì a casa di coso, a casa di coso. Non ho mai parlato con nessuno.

PIERO: Sei sicuro, Tonino?

TONINO: Sì, sì, sì, sì.

PIERO: Se l'hai fatto non c'è problema...

TONINO: Sì, sì.

PIERO: Perché io... se il fatto è vero, io non ho problemi. Perché siccome io su questa cosa specifica devo dare delle spiegazioni, perché **c'è un appunto che io feci all'epoca, dopo la cena io predisposi un appunto per Luca Lotti e per Luca Palamara attraverso Cosimo Ferri.**

TONINO: Per farlo...

PIERO: Questo cazzo di coso...

TONINO: **Per farlo diventare procuratore generale...**

PIERO: Per farlo diventare procuratore generale (inc.).

TONINO: Eh, esatto.

PIERO: Eh, il... Aspetta un attimo. Dico non penso però...

TONINO: Porca...

PIERO: No no va be', ma tanto non... Stiamo qui allora?

TONINO: Sì. (Inc., sottovoce) telefono.

PIERO: Ce l'hai qua?

TONINO: No, (inc., sottovoce).

PIERO: **Va bene. Ti spiego, secondo me hanno trovato l'appunto ad Andrea Bacci.**

TONINO: Eh.

PIERO: Andrea Bacci è un imprenditore che io conosco...

TONINO: Sì...

PIERO: Siccome là non si fa riferimento a te e... ma io sono abbastanza sereno nel senso che... ora vediamo, sostanzialmente lì... quando li incontrammo Rattazzo, come cazzo si... comunque... Quello delle Ferrovie insomma, (inc.)...

TONINO: È coso... è...

PIERO: O può essere che è stato interrogato lui su questa cena?

TONINO: No...

PIERO: **Cioè questa cosa deve essere riservatissima, Tonino.**

TONINO: E che c'entrava? Io non lo... io non lo vedo più da tanto tempo perché era un pazzo, ti ricordi che... messaggi, tutto e...

PIERO: Eh sì.

TONINO: Ma com'è che ho un lapsus, che mo' non mi ricordo più come si chiama... eh... Va be'.

PIERO: Va be' non è questo il tema.

TONINO: **E qual è il problema di questa cena? Di questo pranzo, non era un pranzo?**

PIERO: Che se tu sei stato sentito e l'hai detto, io lo confermo.

TONINO: No, no, no, a me...

PIERO: **Perché loro sanno che io sono intervenuto su Luca Lotti e su Luca Palamara."**

(...)

PIERO: **Perché là poi mi esce fuori tutta la storia del CSM e io questa la voglio evitare a tutti i costi.**

TONINO: Eh... non ho parlato con nessuno.

PIERO: Però se ne hai parlato Tonino non c'è problema, ripeto...

TONINO: Ma Piero ma... ma con chi dovevo parlare?

PIERO: O pranzo o cena però eravamo soltanto noi, vorrei sapere come cazzo è uscita, anche perché... ti ricordi noi una volta abbiamo visto il generale Del Sette a cena con la moglie, cioè c'era anche mia moglie, a me interessa...

TONINO: Dove? Al ristorante?

PIERO: Al ristorante. Ci sei?

TONINO: Eh!

PIERO: Tu non sei mai stato sentito su questo?

TONINO: No, non mi hanno fatto una domanda.

PIERO: Basta, solo voglio essere sereno su questo.

(...)

PIERO: **L'importante è che non esce fuori il discorso Salluzzo però, perché...**

TONINO: Assolutamente, assolutamente.

PIERO: **Né Salluzzo né Del Sette, siamo sicuri su questo?**

TONINO: Ma... a me non mi ha... nessun magistrato, nessuno mi ha detto niente, mai.

PIERO: **Perché io su quello, quel discorso di associazioni magistrati,**

associazioni, non ho mai detto nulla. Ti volevo dire invece una cosa, io ho detto invece sempre la verità, cioè... poi peraltro forse essendo (inc.) dovresti avere i miei verbali, io a te ti ho conosciuto a Roma, quando io mi sono trasferito lì non sapevo manco chi cazzo eri.

(...)

PIERO: Tieni presente che loro hanno... che al limite non è neanche un problema, un biglietto da cui risulta che io avevo raccomandato lui con Luca Lotti e...

TONINO: Chi hai raccomandato?

PIERO: Salluzzo, ti ricordi che venne all'epoca...

TONINO: Ma non era...

PIERO: ... (inc.) da Luca Lotti e Luca Palamara.

TONINO: Era coso...

PIERO: No, no no io (inc.), non contano un cazzo...

TONINO: Però lui io lo presentai... cioè tu non c'eri (inc.).

PIERO: Tu sei andato anche al CSM...

TONINO: Al CSM, davanti al bar del CSM...

PIERO: Però lui durante la cena disse una cosa che è riscontrata, ma...

TONINO: Che ha detto?

PIERO: Salluzzo a me... a lui mancavano i voti dei componenti laici del PD perché lui c'aveva... era stato mandato da Cosimo Ferri...

TONINO: Ma come esce, scusa come esce 'sta cosa?

PIERO: Perché secondo me siccome io poi predisposi il bigliettino per i due voti, perché uno era Cosimo Ferri (MI), me lo ricordo come se fosse ieri...

TONINO: Eh, ma io non sapevo niente che eri intervenuto, io pensavo sempre che coso, che era intervenuto quell'altro...

PIERO: No quello... quello è intervenuto anche.

TONINO: Ecco, io...

PIERO: Esattamente, più Cosimo ferri.

TONINO: Pensa un po' io nemmeno... pensa un po'...

PIERO: Ma sono cazzi loro questi, l'importante che... ma ti spiego Tonino cioè non è... se tu l'avessi detto non è un problema, basta che io... poi non mi dicono "ah ma Serrao ha detto che..." (inc.).

TONINO: Tranquillo, io non ho mai detto di Salluzzo, non ho mai detto di Del Sette, non ho mai detto niente.

PIERO: Va be'. (Inc.), devi dirmi altro?

TONINO: No, a me non interrogheranno più, ma se mi dovessero interrogare gli dico che tu non mi hai chiesto alcun favore, anche se...

PIERO: No, veramente io (inc.)...

TONINO: ...io ho detto se mi ricordo dico che...

Ribadito che il colloquio è stato condotto molto abilmente da Piero AMARA su argomenti a lui utili nell'ambito della "collaborazione" che stava portando avanti, esso comunque non può essere sminuito nel suo valore in relazione ai profili già evidenziati. In esso, inoltre, vi è anche un riferimento alla "associazione di magistrati" (specificandosi che era argomento anche questo che doveva restare riservato) che, secondo quanto poi spiegato da AMARA, sarebbe riferito proprio alla loggia UNGHERIA, nei confronti del quale, però, SERRAO non solo nulla aggiunge ma non riprende nemmeno dopo l'argomento.

Peraltro, poco dopo, quando AMARA gli fa una strana domanda (se fosse stato "*buttato fuori dall'associazione*"), Serrao gli precisa "dalla federazione" (rif. trascrizione citata pagina 12) e quando è stato sentito, in sede di sommarie informazioni, ha spiegato il riferimento alla associazione come allusione alla F.I.C.G. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) di cui era Procuratore prima della notizia di stampa relativa alla indagine nei suoi confronti della procura di Roma che lo aveva indotto a dimettersi dall'incarico.

Questi ultimi riferimenti di Antonino SERRAO al procedimento di Roma (e al magistrato Paolo IELO) sono riscontrati dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Roma (faldone 10, pagina 529 e ss.) dai quali si evince che SERRAO era effettivamente indagato nell'ambito dei proc. n. 44630/16 RG NR Mod. 21 e n. 10841/16 RG NR Mod. 21 poi oggetto di stralcio e archiviazione.

Va, per completezza evidenziato, prima di trarre qualche considerazione sulla vicenda, che il dott. SALUZZO che ha potuto leggere il verbale di AMARA che lo riguarda (ma non "i riscontri" effettuati), in quanto purtroppo pubblicato sulla stampa a seguito della "fuga di notizie" di cui si è accennato, ha presentato una lunga e dettagliata denuncia per calunnia contro AMARA, denuncia trasmessa per competenza alla Procura di Milano essendosi ivi consumato l'eventuale reato.

Nell'atto in questione, l'alto magistrato ha negato di avere mai conosciuto l'avv. AMARA, anche se ha ammesso la partecipazione ad un pranzo in cui vi sarebbe stato un avvocato da lui non conosciuto.

Sarà, quindi, competenza della Procura di Milano l'esatto accertamento della vicenda sottostante e gli eventuali profili di rilevanza penale; qui per quanto di interesse va rimarcato un dato già più volte evidenziato. AMARA indiscutibilmente era in grado - o veniva considerato tale - di intervenire nelle nomine dei magistrati, grazie alla sua capacità relazionale e ai suoi rapporti.

Per quanto nei suoi interrogatori l'AMARA indica il colloquio "captato" con il SERRAO come un elemento di riscontro dell'esistenza della loggia UNGHERIA, la disamina dello stesso non conduce, invece, a questa conclusione; si fa infatti riferimento ad un'associazione di magistrati e poi ad una federazione ma - a prescindere dalle pur logiche spiegazioni fornite dal SERRAO sul punto - non viene mai fatta menzione di UNGHERIA, come pure sarebbe stato logico e possibile atteso il carattere molto riservato del colloquio intercorso fra quelli che dovrebbero essere due aderenti della loggia.

Ed inoltre lo scenario che emerge dalla ricostruzione dei fatti appare non proprio coerente con il racconto di AMARA; secondo costui il suo intervento a favore di SALUZZO sarebbe stato richiesto dall'on Michele VIETTI che, secondo il proponente, sarebbe stato uno dei capi di UNGHERIA; eppure a VIETTI - che va ricordato *per incidens* ha presentato anche lui denuncia per calunnia, negando di avere avuto nulla a che fare con una associazione denominata UNGHERIA, di cui non aveva mai sentito parlare - non vi è nessun riferimento nel colloquio con SERRAO che dovrebbe essere anche lui un componente del sodalizio.

Infine, appare a dir poco strano che un intervento che AMARA avrebbe dovuto fare su richiesta di colui che viene indicato come il "vertice di UNGHERIA" avrebbe poi avuto bisogno di un pranzo a casa di un estraneo (il TORRESANI) per creare il rapporto di conoscenza fra l'avvocato e l'alto magistrato.

I plurimi interventi di AMARA per evitare la condanna disciplinare del dott. Maurizio MUSCO

Nella parte "introduttiva" alla disamina dei verbali "milanesi" sono già state sommariamente citate le dichiarazioni di Piero AMARA in merito alla vicenda disciplinare di Maurizio MUSCO, già sostituto procuratore della Repubblica a Siracusa e poi nel 2019 radiato dalla magistratura.

In questa sede, occorre addentrarsi nell'esame più specifico delle dichiarazioni rese, poiché la vicenda che ha visto coinvolto il magistrato siciliano, ampiamente ripresa in più passaggi degli interrogatori, è anche funzionale - nel racconto del dichiarante - a spiegare i rapporti intercorsi con Michele VIETTI - vice presidente del C.S.M. nella consiliatura 2010/2014 ed indicato come uno dei capi della "loggia" - e le richieste che

da quest'ultimo gli sarebbero arrivate (in cambio degli aiuti forniti proprio nel corso dei procedimenti disciplinari e cautelari subiti dal MUSCO), di conferimento di incarichi professionali all'avv. Alberto GOFFI e ai Prof. Guido ALPA e Giuseppe CONTE, fatti che si analizzeranno autonomamente subito dopo.

In premessa, si deve rimarcare come l'AMARA, secondo il suo narrato, si sarebbe particolarmente adoperato per "salvare" il MUSCO dai rigori disciplinari, certamente in virtù di un legame di forte amicizia ma forse anche - come pure emerge dagli atti - per ragioni diverse; l'esame della complessa vicenda dimostra, infatti, che il MUSCO era entrato in rapporti di "affari" con l'AMARA, anche se poi non concretizzatisi, e comunque nel suo ruolo si era occupato anche di vicende professionali di interesse dell'avvocato siracusano, su una delle quali risulta essere stato poi condannato con sentenza passata in giudicato per abuso di ufficio, condanna dalla quale scaturirà la radiazione.

Gli interventi dell'AMARA non si sono, in verità, limitati a tentare di influire sul solo procedimento disciplinare ma hanno riguardato anche - per fortuna senza riuscirci - a deviare l'esito del processo penale; di quest'ultima circostanza si parlerà però più avanti quando si tratterà dei rapporti del dichiarante con Luca PALAMARA.

Prima di verificare gli elementi raccolti, giova premettere che Piero AMARA, secondo il consueto stile di dichiarazioni "*in progress*", ha riferito della vicenda in occasione di tre diversi interrogatori resi presso la Procura di Milano, il 6.12.2019, il 14.12.2019 (ore 14.15), e il 15.12.2019, fornendo, ogni volta, particolari ulteriori (e non sempre coerenti) rispetto al pregresso narrato.

Nel corso del verbale del 6.12.2019 (delle ore 14.22, pag. 4-5), gli inquirenti milanesi hanno rivolto ad AMARA una specifica domanda in merito ad un passaggio delle "*note difensive*" rinvenute nel corso della perquisizione (si è detto uno dei due documenti che hanno dato "la stura" alla "collaborazione" di AMARA), citando testualmente: "a volte ha anche subito. Vietti. Soldi. Musco. Poi Vietti disse che Marcegaglia contro Amara non volle rompere le scatole a Marcegaglia quindi abbandona Musco Vietti contro???".

Prendendo spunto da questo appunto, di contenuto scarsamente intelligibile, se non per i nominativi che emergono, il proponente ha precisato che:

- Maurizio MUSCO, magistrato di Siracusa suo "*grande amico*", aveva condotto un'indagine sulla società consortile OIKOTHEN di Augusta, riconducibile alla famiglia MARCEGAGLIA, indagine cui era seguita un'agguerrita campagna di stampa denigratoria ai danni del magistrato inquirente;

- a seguito del clamore mediatico suscitato, Paola SEVERINO (all'epoca Ministro di Giustizia) "*decise un'ispezione ministeriale nei confronti della Procura di Siracusa*" e in esito alla relazione del capo degli ispettori (la dr.ssa Stefania DI TOMMASI), nonostante non fossero emersi, a dir suo, "*comportamenti di favore*" (ovvero del magistrato in favore di Piero AMARA), la SEVERINO chiese comunque il trasferimento cautelare del MUSCO;
- egli, a quel punto, si sarebbe rivolto a Michele VIETTI, all'epoca dei fatti vicepresidente del C.S.M., il quale gli spiegò che in quella fase non sarebbe stato possibile alcun intervento "*perché tale richiesta gli era stata formulata dalla SEVERINO e dalla MARCEGAGLIA*", ma che, in seguito, avrebbero avuto modo di "*sistemare la cosa*";
- due anni dopo, a seguito di un ricorso di MUSCO avverso il trasferimento cautelare, infatti, VIETTI procurò ad AMARA un incontro con altro membro laico del CSM, Annibale MARINI, che presiedeva la sezione disciplinare, che doveva decidere in merito alla richiesta di revoca;
- in questo contesto, Michele VIETTI gli chiese "*la cortesia di corrispondere una somma di denaro a tale avvocato Alberto GOFFI del suo studio*", e sempre nel medesimo contesto, grazie al suo intervento, Fabrizio CENTOFANTI, responsabile delle relazioni istituzionali di ACQUA MARCIA S.p.A., conferì un incarico ai professori Giuseppe CONTE e Guido ALPA, professionisti vicini a VIETTI;
- nella imminenza della udienza, tuttavia, Michele VIETTI lo informò di aver ricevuto "*input dall'avvocato SEVERINO per conto della MARCEGAGLIA di fare in modo che il C.S.M. si pronunciasse in senso contrario rispetto all'istanza di MUSCO*";
- resosi conto che il coinvolgimento della SEVERINO e della MARCEGAGLIA avrebbe potuto compromettere i suoi rapporti con il mondo ENI (tanto da aver chiesto consiglio sul punto a Claudio GRANATA), decise di "abbandonare" Maurizio MUSCO, ritenendo che ulteriori ingerenze e tentativi di intervento in favore dell'amico magistrato, lo avrebbero danneggiato nei suoi rapporti con ENI, che come emerso chiaramente, per lui hanno sempre rappresentato l'obiettivo preminente di tutto il suo agire professionale.

Nel corso del verbale del 14.12.2019 (pagina 7), è tornato sulla vicenda, prendendo spunto dalla indicazione del 2014, quale "*anno cruciale*" del suo rapporto con UNGHERIA, rappresentando che si era da poco trasferito a Roma, e tra il gennaio e il giugno 2014, "*si spese*" con insistenza con Michele VIETTI per perorare la causa della revoca del trasferimento cautelare di MUSCO, disposta nel 2012.

VIETTI lo aveva, infatti, rassicurato spiegandogli che del ricorso se ne sarebbe occupato il consigliere Annibale MARINI (anch'egli indicato come "associato" di UNGHERIA). Tuttavia, mentre AMARA si stava adoperando per la nomina dell'A.D. di ENI, nella persona di Claudio DESCALZI, Emma MARCEGAGLIA venne nominata Presidente di ENI. La circostanza mutò radicalmente l'atteggiamento di Michele VIETTI, il quale gli spiegò apertamente che non sarebbe stata possibile la revoca del cautelare in quanto questo contrastava con i desiderata della prof.ssa SEVERINO che si muoveva nell'interesse della MARCEGAGLIA. Allora egli apprese da VIETTI che la SEVERINO faceva parte di UNGHERIA. AMARA dovette, quindi, "abbandonare" MUSCO: "fu uno dei casi in cui l'interesse della associazione prevalse sul mio rapporto personale con MUSCO".

Il "terzo atto" della articolata vicenda è, infine, contenuto nelle dichiarazioni rese il 15.12.2019, quando, per spiegare come ebbe conoscenza dell'appartenenza di UNGHERIA di alcuni consiglieri, ha fatto un nuovo riferimento a questa intricatissima storia che aveva rappresentato per lui l'occasione, appunto, di "riconoscere" alcuni "fratelli" nel corso di un incontro organizzato – di cui fino a quel momento non aveva mai detto - proprio per discutere proprio della posizione del MUSCO.

AMARA ha, quindi, riferito ulteriori particolari che si collocano nella fase del "merito" del procedimento disciplinare, quando, testualmente, egli era "determinato ad ottenere il proscioglimento di MUSCO" tanto da essere "particolarmente insistente con VERDINI, FERRI, VIETTI e anche Luca LOTTA" (verbale cit. pagina 3).

Quest'ultimo, quindi, sarebbe stato coinvolto anche nella vicenda MUSCO, per il tramite di Andrea BACCI e gli fece intendere che era necessario un intervento su Giuseppe FANFANI da parte di Maria Elena BOSCHI, che egli richiese al BACCI. Quanto a Denis VERDINI, invece, gli avrebbe richiesto un incontro con Cosimo FERRI in un bar vicino a via del Tritone, che fu propedeutico ad una riunione "di fratelli", organizzata il giorno stesso alla galleria Sordi.

A questo incontro presero parte Cosimo FERRI, Denis VERDINI e i consiglieri PONTECORVO e RACANELLI e Giuseppe CALAFIORE, in abbigliamento sportivo, tanto da suscitare il biasimo di PONTECORVO.

Durante questa improvvisata riunione, FERRI avrebbe esortato PONTECORVO a "mettersi a disposizione" e, chiuso il consesso, rimasti a parlare solo AMARA, PONTECORVO e CALAFIORE, addirittura quest'ultimo (nonostante l'abbigliamento) si sarebbe alterato con il consigliere, non ritenendolo preparato nel merito della imminente udienza, tanto da lanciargli una provocazione, ovvero, che se avessero perso in commissione, avrebbero dovuto perdere 6-1, perché solo così potevano essere sicuri del suo voto favorevole.

Handwritten signature and initials, including a large flourish and the letters 'LQ'.

Perché nei giorni seguenti, aveva appreso (tramite un diverso canale PALAMARA/FERRI/VERDINI) della intenzione di Giuseppe FANFANI di applicare la censura, ci fu un nuovo intervento di Luca LOTTI, compulsato da Andrea BACCI che condusse alla assoluzione nel merito di Maurizio MUSCO nel 2015.

Questo risultato fu ottenuto anche grazie al “benestare” della prof. Paola SEVERINO, su intercessione di Michele VIETTI.

Secondo Piero AMARA, in conclusione, “la vicenda MUSCO è la dimostrazione plastica del potere di UNGHERIA sul C.S.M. le decisioni furono assunte fuori dai luoghi istituzionali e nell’ambito di riunioni tra fratelli” (verbale cit. pagina 4).

Cercando di mettere un minimo di ordine nel caotico racconto di una procedura disciplinare molto articolata, i fatti si sarebbero così snodati:

- nella fase cautelare, i suoi interventi non sarebbero valse nulla rispetto alla asserita ferma posizione della SEVERINO, animata dalla esigenza di assecondare gli interessi (ritorsivi) della MARCEGAGLIA per l’indagine OIKOTHEN;
- nella prima fase del merito, invece, la sua posizione sarebbe prevalsa attraverso le sue sponde “politiche” impersonate da Luca LOTTI e dai “fiorentini” e sarebbe riuscito ad “addomesticare” la sezione disciplinare e ammorbidire la posizione della SEVERINO attraverso Michele VIETTI.

Così posta la sintesi sorge spontaneo un interrogativo, ovvero, cosa c’entra una potente loggia segreta come UNGHERIA rispetto a questa successione di eventi e di decisioni disciplinari anche contraddittorie fra loro?

Alla certamente molto importante domanda si risponderà più avanti bastando qui evidenziare come il narrato già presenti *ictu oculi* profili di interna contraddizione soprattutto fra le prime due dichiarazioni e la terza; se nelle due iniziali egli riferisce della scelta di “abbandonare” MUSCO al suo destino per non contraddire le indicazioni di UNGHERIA, nel terzo si riconosce un ruolo fondamentale nell’assoluzione del sostituto siracusano del 2015, perseguita però solo in parte grazie ad UNGHERIA.

E contraddizioni ulteriori emergeranno anche quando si esamineranno i verbali “perugini” di AMARA con i quali egli tenta di sminuire il suo presunto potere di ingerenza nella fase “romana” di UNGHERIA, rendendo dichiarazioni difficilmente conciliabili con quanto detto a Milano proprio per la vicenda MUSCO ed in particolare quando si era descritto come in grado addirittura di ottenere in poche ore una riunione tra fratelli alla galleria Sordi, in esito alla quale addirittura il sodale CALAFIORE, in tuta da ginnastica, avrebbe affrontato in malo modo un consigliere del CSM, il dott. PONTECORVO.

Procedendo invece nel racconto dei fatti, bisogna qui segnalare che l'Ufficio si è occupato esplicitamente della complessa vicenda disciplinare che ha riguardato il dott. MUSCO, essendo stata qui presentata una lunga e particolarmente dettagliata denuncia, in data 6.8.2021, da parte dell'ex magistrato indicato.

In conseguenza del predetto atto è stato aperto il procedimento n. 3913/21 RG NR Mod. 21, iscritto nei confronti dei già citati Paola SEVERINO, Michele VIETTI e della dott.ssa Emilia FARGNOLI, magistrato attualmente in servizio presso il tribunale di Roma, circostanza quest'ultima che ha giustificato la competenza *ex art.* 11 c.p.p.

Quel procedimento, i cui atti sono stati acquisiti in questo (vds faldone 4 da pagina 122 e ss), è stato iscritto per il delitto di abuso di ufficio e ritenuto di competenza del Tribunale cd dei Ministri, in *quanto* alla SEVERINO si contestava un comportamento illecito commesso nella sua veste di Guardasigilli.

Prima di fare qualche cenno ai fatti oggetto della denuncia del MUSCO, in premessa è possibile, finalmente, grazie alla denuncia medesima e ai suoi corposi allegati ricostruire gli esatti snodi del procedimento disciplinare; in particolare:

- il ministro della Giustizia ha avviato l'azione disciplinare il 27.7.2012, richiedendo anche il trasferimento cautelare ad altra sede;
- questa richiesta è stata accolta dalla sezione disciplinare del CSM il 19.9.2012, con il trasferimento del MUSCO alla Procura di Palermo;
- nel 2013 che nel 2014, il MUSCO ha richiesto per due volte la revoca della misura cautelare ma entrambi i ricorsi sono stati respinti dalla Sezione disciplinare;
- il merito si è poi diviso in due tronconi (coincidendo una parte delle accuse con alcune contestazioni penali mosse contro il magistrato dalla Procura di Messina) ed il 24.3.2015, la sezione disciplinare del C.S.M., presieduta dall'on FANFANI, ha assolto il MUSCO dai primi addebiti contestati;
- la decisione è stata impugnata dal Ministro di Giustizia (all'epoca dei fatti rappresentato dall'On. ORLANDO) e le Sezioni Unite civili hanno annullato con rinvio l'assoluzione, per cui il 7.3.2017 la sezione disciplinare ha condannato il magistrato alla perdita di anzianità di un anno e al trasferimento alla Procura della Repubblica di Sassari;
- l'altro troncone, sospeso per la pregiudiziale penale, è stato riattivato dopo la condanna definitiva del MUSCO intervenuta nel processo penale per abuso di ufficio (in particolare non si sarebbe astenuto in un procedimento penale che vedeva indirettamente interessato il padre dell'avv. AMARA!) ed il 10.6.2019 la sezione disciplinare del C.S.M. ha disposto la rimozione dall'ordine giudiziario, provvedimento poi definitivamente confermato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte.




Quanto alla denuncia del MUSCO, in estrema sintesi egli ha affermato che l'iniziativa disciplinare nei suoi confronti sarebbe stata conseguenza (ritorsiva) rispetto alle indagini da lui condotte sulla costruzione di una discarica in Augusta da parte della società OIKHOTEN, al cui vertice all'epoca vi era a Emma MARCEGAGLIA (come noto esponente di primo piano di Confindustria), legata da rapporti professionali e istituzionali con la prof. Paola SEVERINO, Ministro di Giustizia nel periodo della iniziativa disciplinare.

A monte di questa vera e propria congiura ai suoi danni, vi sarebbe stata anche un'interrogazione parlamentare, a sua volta innescata da una campagna di stampa contro di lui avviata da alcuni esponenti "del sottobosco politico affaristico" di Siracusa, che avrebbe determinato la scelta di avviare un'ispezione ministeriale a Siracusa disposta il 15.2.2012.

La relazione ispettiva, a firma della dr. Stefania DI TOMASSI del 19.6.2012, pur facendo emergere suoi rapporti anche di cointeressenza con l'AMARA per la costruzione di un impianto fotovoltaico, poi mai costruito, si sarebbe conclusa con l'individuazione di numerosi profili di possibile responsabilità disciplinare ma con la (sola!) richiesta di trasmissione al C.S.M. per avviare la procedura di incompatibilità ambientale; la prof. SEVERINO aveva, invece, trasmesso la relazione alla direzione generale dei magistrati del Ministero - il cui vertice era rappresentato dal magistrato dr. Emilia FARGNOLI - la quale, con una sua relazione, aveva, per assecondare i desiderata del ministro, proposto a sua volta, oltre all'azione disciplinare, il trasferimento d'ufficio di MUSCO ed anche del Procuratore Ugo ROSSI.

Secondo il MUSCO, la SEVERINO sarebbe stata l'artefice della sua destituzione e si sarebbe mosso nell'interesse e su richiesta della MARCEGAGLIA che l'avrebbe poi ricompensata con incarichi professionali conferiti dal ENI, di cui quest'ultima era successivamente diventata presidente.

Nel complotto ai suoi danni, avrebbe avuto un (piccolo ma importante) ruolo anche Gianni TINEBRA, magistrato suo carissimo amico e mentore, che però l'avrebbe abbandonato, venendo meno ad una sua promessa soprattutto collegata ad una sua richiesta di poter partecipare al processo di appello contro i vertici della citata OIKHOTEN, che in primo grado erano stati tutti assolti.

Nell'esposto il MUSCO dichiara di non aver saputo delle manovre di AMARA per salvarlo, se non successivamente, e non cita espressamente UNGHERIA, se non dire che egli sapeva dell'esistenza di questa loggia ma non aveva voluto aderirvi, malgrado l'essere stato compulsato da TINEBRA (sul punto v. *infra*) e se non per lasciare intendere che UNGHERIA sarebbe stata la vera causa della sua radiazione.





La prospettazione di una “congiura” ai danni del MUSCO è stata ritenuta assolutamente destituita di fondamento e sul punto basta, ai fini del presente procedimento, rinviare integralmente alla richiesta di archiviazione di questo Ufficio del 21.9.2021 accolta dal Tribunale cd dei ministri di Perugia con decreto del 21.12.2021.

È sufficiente qui rimarcare per smentire la tesi complottista che del disciplinare di MUSCO si sono occupate ben tre diverse consiliature del CSM ed in tre occasioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, diversamente composte, in anni fra loro lontani e senza che sia emerso nemmeno il sospetto che i soggetti che se ne erano occupati avessero avuto apporti di qualunque tipo con la prof.ssa SEVERINO o con l'on. VIETTI.

In questa stessa prospettiva va rappresentato come siano inconciliabili le versioni di AMARA e di MUSCO, circa il non aver mai saputo degli sforzi e tentativi portati avanti dall'amico avvocato per aiutarlo; tale circostanza ribadita anche davanti a questo Ufficio nel corso della audizione del 16.9.2021 (vds faldone 8, pagina 178 e ss, verbale cit. pagine 4 e 5) contrasta apertamente con quanto riferito da Piero AMARA che il 15.12.2019 riferiva testualmente: “MUSCO sapeva tutto. Sapeva che ero parte di una struttura di potere che si è mossa nel suo interesse anche se non gli ho mai parlato direttamente di UNGHERIA. MUSCO ha vissuto questo sistema di potere sia quando è stato sanzionato sia quando è stato assolto” (verbale cit. pagina 4).

Per completezza, infine, è opportuno anche rappresentare che la prof.ssa SEVERINO ha presentato denuncia per calunnia contro il MUSCO e l'AMARA e ne è originato un nuovo procedimento, ancora in fase di indagini preliminari.

La storia del disciplinare MUSCO, ovviamente molto sommariamente descritta, interessa però in questa sede per comprendere se da essa possono trarsi elementi a sostegno dell'esistenza o meno di UNGHERIA, in quanto – come si è sopra detto – AMARA la riferisce come strettamente collegata all'attività della loggia segreta.

Si è già accennato che le connesse vicende GOFFI e CONTE/ALPA saranno autonomamente vagliate, ma già i fatti qui emersi sembrano smentire la ricostruzione di AMARA.

La vicenda disciplinare del dott. MUSCO evidenzia certamente delle possibili aporie nel suo svolgimento che potrebbero rendere credibile un tentativo di influenza da parte dell'AMARA; MUSCO viene trasferito infatti di ufficio in via cautelare e per due volte viene anche respinta la richiesta di revoca e poi, in sede di merito, la sezione




disciplinare, contraddicendo tre decisioni cautelari, assolve il MUSCO da tutte le contestazioni.

Questo potrebbe (ovviamente in via del tutto teorica) far ritenere che effettivamente l'incontro della Galleria Sordi di Roma con alcuni consiglieri del C.S.M. - raccontato da AMARA e indicato come prodromico a questa decisione - vi sia potuto effettivamente essere e possa avere inciso sull'esito favorevole.

Ovviamente questa ricostruzione, puramente ipotetica, smentirebbe *per tabulas* la tesi della congiura del MUSCO ed il ruolo da lui paventato di UNGHERIA; se la loggia si sarebbe mossa lo avrebbe fatto *ad adiuvandum* e non quindi *ad opponendum*, tanto da fargli ottenere un proscioglimento quantomeno discutibile nel merito se poi la Cassazione lo ha annullato e successivamente il MUSCO è stato definitivamente condannato per questi capi di incolpazione!

In realtà, altri elementi lasciano ipotizzare che l'iperattivismo dell'AMARA - che questo ufficio ritiene vi sia certamente stato, come emergerà anche in seguito esaminando la vicenda del processo in Cassazione - non abbia nulla a che vedere con la presunta loggia UNGHERIA e sia il frutto di ragioni personali o di interesse dell'avvocato siracusano.

Infatti, anche a voler prendere per buona la prospettazione di AMARA, non si comprende quale sarebbe stato l'interesse della loggia a far radiare MUSCO; chi lo avrebbe voluto sarebbe stato il gruppo MARCEGAGLIA, per suoi interessi imprenditoriali e non certo associativi.

E poi nulla emerge che potrebbe spiegare perché e per quali interessi la loggia avrebbe cambiato idea, facendo prima trasferire il magistrato, poi accettando che lo stesso sarebbe stato assolto nel 2015 e quindi restando a guardare nelle fasi successive che hanno portato alla sua destituzione.

Inoltre, sull'episodio dell'assoluzione grava un ulteriore elemento di insuperabile distonia; alla fine a salvare MUSCO dalla condanna del merito nel 2015, non sarebbe stata UNGHERIA ma un esterno, posto che AMARA, ancora una volta (verrebbe da affermare per l'ennesima volta), avrebbe dovuto richiedere l'aiuto al "convitato di pietra degli ungheresi" cioè a Luca LOTTI, che senza essere associato, per il tramite della BOSCHI, avrebbe influito sul voto di Giuseppe FANFANI.

Un dato quest'ultimo comunque nettamente smentito dall'interessato che, sentito dall'Ufficio in data 1.10.2021, ha negato categoricamente che la BOSCHI gli avesse mai fatto una richiesta del genere.

The page ends with three handwritten marks: a large, stylized signature on the left, a smaller signature or set of initials in the middle, and another signature on the right.

L'incarico all'avv. Alberto GOFFI

Si è già accennato sopra che la complessa questione del procedimento disciplinare di MUSCO viene narrata da AMARA anche per indicare il ruolo di Michele VIETTI nella "loggia" e far riferimento ad alcuni favori che quest'ultimo gli avrebbe chiesto anche come contropartita dell'impegno preso per aiutare MUSCO; il primo riguarderebbe una richiesta di aiuto per l'avv. Alberto GOFFI, a cui egli avrebbe dato un più o meno fittizio incarico di consulenza, fatturando quest'ultimo un compenso di 50.000 euro (verb. 15.12.2019, pag. 2).

Su questo frammento dichiarativo, il GOFFI è stato sentito a sommarie informazioni in data 17.7.2020 dai p.m. di Milano e ha riferito circostanze del tutto divergenti in merito al rapporto di lavoro sotteso alla fattura esibita da Piero AMARA, collocandolo, fra l'altro, in un contesto di relazioni del tutto diverse; in particolare egli ha rappresentato che:

- Piero AMARA gli era stato presentato da Ezio BIGOTTI nell'ottobre 2013 come *"uno dei più importanti avvocati dell'Eni"*; a BIGOTTI, GOFFI aveva effettivamente chiesto di aiutarlo a trovare collaborazioni e occasioni professionali avendo necessità economiche legate alla salute del figlio;
- da quella conoscenza era nata effettivamente l'opportunità della redazione di un parere legale per Piero AMARA in relazione alla tematica di un impianto di energie rinnovabili da installare in Gran Bretagna (e alle conseguenti problematiche fiscali) per il quale egli emise la fattura che gli venne regolarmente pagata;
- del tutto estraneo a quell'incarico era Michele VIETTI, in quanto era nato, dunque, da un'iniziativa di Ezio BIGOTTI;
- è certo di aver egli presentato Michele VIETTI a Piero AMARA nel corso di un'occasione conviviale tra il gennaio e il giugno 2014 a Torino, conoscendo egli da tempo VIETTI, presso il cui studio aveva lavorato fino al 2006;
- il suo rapporto con Michele VIETTI era circostanza notoria, in quanto nel giugno 2014 sul quotidiano "La Repubblica" era uscito un articolo che lo indicava come il "pupillo di Vietti"; in quell'articolo si riferiva anche di frequentazione con soggetti calabresi asseritamente legati alla 'ndrangheta, vicenda che aveva determinato il raffreddamento dei suoi rapporti con il medesimo VIETTI;
- ha negato l'incontro avvenuto con Annibale MARINI e Giuseppe CALFIORE, specificando di non aver mai conosciuto il consigliere C.S.M. e di aver incontrato una sola volta CALFIORE presso lo studio di AMARA, senza aver mai intrapreso alcun rapporto diretto con lui.



La versione dei fatti fornita dal GOFFI sembra avere una sua linearità e non vi è alcun elemento che possa farla ritenere non veritiera; egli spiega come il rapporto professionale con VIETTI si sarebbe interrotto nel 2006 - molti anni prima quindi della presunta "raccomandazione" che sarebbe stata in suo favore - e rammenta un particolare pure rilevante, avrebbe presentato lui VIETTI ad AMARA nel 2014, in questo modo sconfessando in radice la prospettazione di un rapporto molto stretto fra l'avvocato siracusano e l'ex vice presidente del CSM che si sarebbe manifestato proprio nella consiliatura in cui questa carica era stata svolta e cioè fra il 2010 ed il 2014.

In ordine a questa vicenda, un cenno meritano anche le dichiarazioni di Ezio BIGOTTI, imprenditore molto noto, coinvolto in varie vicende giudiziario e difeso dal medesimo AMARA, sul quale più avanti si dirà ulteriormente proprio per i suoi stretti rapporti non solo professionali con quest'ultimo.

Sentito dai p.m. milanesi in data 23.7.2020, ha ripercorso il suo rapporto con Piero AMARA, riferendo di non aver un "ricordo preciso" circa i rapporti tra AMARA e Alberto GOFFI, pur ipotizzando di averli effettivamente presentati e riconoscendo la plausibilità della richiesta di aiuto avanzatagli da GOFFI. Più preciso è stato, invece, in merito ai rapporti tra Michele VIETTI e AMARA, nel senso di avere escluso di averli visti insieme e parimenti escluso di aver mai ricevuto da AMARA informazioni in merito ad un loro eventuale rapporto.

Quest'ultima circostanza non appare affatto neutra anche in relazione alle "abitudini" di Piero AMARA, non certo *avaro* nel rivelare e disvelare le proprie capacità relazionali, apparendo quantomeno strano che egli non abbia riferito alcunché al suo cliente dei suoi rapporti con Michele VIETTI, professionista molto affermato e noto nella stessa Regione (Piemonte) in cui vive e opera Ezio BIGOTTI.

L'oggettivo mancato riscontro di una non irrilevante circostanza - che avrebbe dovuto dimostrare il suo rapporto con il vertice di UNGHERIA - fa *pendant* con un'altra considerazione che pure sorge spontanea; se pure fosse vero quanto detto da AMARA, il fatto sarebbe irrimediabilmente contraddittorio con l'assunto generale che dovrebbe muovere gli associati di UNGHERIA; nel caso di specie AMARA avrebbe effettuato, per remunerare il favore richiesto, un esborso di denaro - sia pure mascherato da un fittizio incarico professionale - situazione che appare ben altro rispetto alla solidarietà associativa che avrebbe dovuto essere alla base della loggia!

Handwritten signature and initials, possibly 'ds' and 'PWS'.

L'incarico professionale ai prof. ALPA e CONTE

L'altra cortesia che VIETTI avrebbe chiesto ad AMARA sarebbe stata quella di conferire un incarico allo studio legale del professore ALPA e di Giuseppe CONTE da parte della società Acquamarca (v. verb. 14.12.2019, pag. 6 e 7).

Si è già accennato poco sopra come lo stralcio di dichiarazioni dell'AMARA sull'episodio in disamina era stato trasmesso dalla Procura milanese all'omologo ufficio inquirente romano; quest'ultimo, però, sul presupposto che potessero essere coinvolti nei fatti i magistrati della sezione fallimentare di Roma aveva trasmesso il fascicolo a questo ufficio ex art. 11 c.p.p.

All'esito, però, dell'escussione del CENTOFANTI e di ulteriori accertamenti delegati al GICO della GDF, il fascicolo iscritto a mod 44 per il delitto di bancarotta fraudolenta, è stato restituito alla procura capitolina non ravvisandosi alcun elemento per ipotizzare la competenza funzionale speciale.

A quanto è dato sapere il fascicolo in questione è ancora in fase di indagini preliminari e spetterà all'ufficio cui è stato trasmesso verificare l'eventuale configurabilità di reati di qualsivoglia tipo.

In questa sede, però, è necessario dare atto dei riscontri comunque svolti per la loro possibile rilevanza ai fini delle indagini sull'ipotesi associativa.

È stato infatti escusso in data 30 marzo 2021 sul punto Fabrizio CENTOFANTI, in qualità di persona imputata in procedimento connesso, ed il predetto ha riferito circostanze solo in parte collimanti con quanto narrato dal dichiarante principale.

In particolare, CENTOFANTI ha confermato la vicenda dell'incarico a CONTE ed ALPA, specificando il contesto e l'oggetto di esso in relazione alle specifiche competenze dei professionisti coinvolti; ha precisato di aver nominato l'avvocato IVONE su indicazione dell'avv. Enrico CARATOZZOLO e di aver individuato il professor ALPA su proposta dei predetti professionisti e quindi, di seguito, il nominativo di Giuseppe CONTE.

Ha escluso, però, che l'individuazione di Giuseppe CONTE fosse frutto di una iniziativa di Piero AMARA e, ancor più in radice, ha escluso che AMARA potesse farsi portavoce di istanze o proposte di Michele VIETTI, posto che Enrico CARATOZZOLO (legato a CENTOFANTI) lavorava proprio nello studio di VIETTI stesso, pertanto non ci sarebbe stata necessità di alcuna intermediazione da parte di alcuno in relazione ad un rapporto diretto che CARATOZZOLO e il medesimo CENTOFANTI aveva con Michele VIETTI.

Ha, però, confermato di aver parlato con Piero AMARA della vicenda ma soltanto dopo che CONTE era già stato individuato, pur avendo precisato di non avergli rivelato

tale circostanza, quasi volendo fargli intendere “che la nomina sarebbe stata anche merito suo” (verb. citato pagina 2);

Ha negato di aver mai esternato lamentele ad AMARA circa l’operato dei professionisti incaricati e l’esosità della cifra loro corrisposta come compenso e tantomeno di aver optato per l’avvocato CONTE quale garanzia del buon esito della procedura concorsuale avviata ed ha spiegato che Piero AMARA, conoscendo molto bene Enrico CARATTOZZOLO - al quale lo legava l’amicizia comune con il consigliere C.S.M. Ugo BERGAMO - era al corrente delle vicende sottese agli incarichi, ribadendo la assoluta estraneità di AMARA alla scelta del professionista CONTE.

Le dichiarazioni di CENTOFANTI - persona che certamente non può dirsi essere “nemica” di AMARA ma al quale anzi lo hanno legato intensi rapporti personali e che proprio nel presente procedimento ha finito per confermare circostanze importanti, come il rapporto fra il dichiarante e TINEBRA - smentiscono, quindi, con dovizia di specifici particolari la ricostruzione fornita da AMARA, soprattutto nella parte che qui interessa e che cioè l’incarico ai due noti professionisti ALPA e CONTE fosse dipeso dalla volontà dell’avvocato siciliano per fare un favore per ragioni non meglio indicate all’on VIETTI.

Appare ipotesi verosimile, invece, che l’AMARA, certamente a conoscenza dell’incarico per i suoi rapporti con CENTOFANTI e con l’avv. CARATTOZZOLO, abbia riferito all’autorità giudiziaria un fatto vero, attribuendosi un ruolo che invece pare non esservi stato.

Anche questa seconda circostanza che avrebbe dovuto dimostrare l’intenso legame fra AMARA e VIETTI risulta quantomeno non confermata, se non del tutto smentita e non si comprende quale può essere la ragione del coinvolgimento in questa vicenda dei due noti professionisti più volte citati, a meno di non voler ipotizzare che il riferimento al prof. CONTE – avvenuto mentre quest’ultimo rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri – non fosse un modo per ulteriormente accreditare la rilevanza del suo narrato.

**L’aiuto dato al figlio del dott. MANCINETTI
per accedere alla facoltà universitaria di medicina di Tirana**

Dell’importanza che nell’intera vicenda procedimentale assume il narrato dell’AMARA sul presunto aiuto fornito a favore del figlio del dott. MANCINETTI si è già detto sopra quando si è trattata la questione della competenza territoriale. Si è ricordato come a seguito della trasmissione delle dichiarazioni di AMARA sulla vicenda si era iscritto nei confronti del MANCINETTI, magistrato in servizio presso il

tribunale di Roma e consigliere del C.S.M. un procedimento (n. 4519/20 RG NR Mod. 21) per il delitto di cui all'art. 322 c.p., procedimento poi conclusosi con decreto di archiviazione del GIP in atti del 22.6.2021, atto a cui si rinvia integralmente per la ricostruzione di tutto ciò che sarebbe accaduto, essendo l'intero procedimento riversato nell'attuale.

L'esito procedimentale consente, però, di esprimere più di un dubbio sulla attendibilità della porzione dichiarativa di AMARA che qui interessa ed in questa prospettiva appare utile riportare solo alcuni aspetti dell'intera "storia", in quanto valorizzati dal GIP nel decreto richiamato.

In primis, la circostanza per cui la ricostruzione difforme svolta in esito alle indagini non incrina un dato fattuale storicamente indubitabile, ovvero, che Marco MANCINETTI abbia potuto richiedere un aiuto a Luca PALAMARA per l'ingresso del figlio alla facoltà di Medicina di Tirana e che, per aderire a tale richiesta, PALAMARA abbia potuto poi coinvolgere Fabrizio CENTOFANTI.

In secondo luogo, che, in esito a quell'aiuto positivamente conclusosi, MANCINETTI abbia potuto esternare una generica disponibilità a "sdebitarsi", senz'anche assolutamente offrire denaro, come, invece, riferito da Piero AMARA, il cui ruolo nella vicenda resta non accertato.

In terzo luogo, il GIP evidenzia la mancata sovrapposibilità delle dichiarazioni di AMARA ai PM milanesi e a quelli Perugia il 26.10.2020 avendo, egli, ogni volta, offerto particolari diversi o ulteriori o inconciliabili con quanto in precedenza riferito. Sul punto si riporta quanto annotato dal GIP (decreto citato pagina 3):

"Emerge, dunque, un'insuperabile debolezza dell'accusa in ordine all'effettiva offerta di un corrispettivo da parte del dott. Mancinetti al prof. Brancati.

Le uniche indicazioni chiare in questo senso provengono da fonti che riferiscono informazioni acquisite de relato rispetto alle quali non si è ottenuta conferma dal teste diretto.

Rispetto a tali fonti, poi, sono più che leciti dubbi di attendibilità.

In particolare, occorre rimarcare come l'avv. Amara nelle prime dichiarazioni rese dinanzi al p.m. di Milano non fa alcun riferimento all'offerta di specifiche somme di denaro da parte del dott. Mancinetti e inoltre fa un accenno ad un incontro avuto con costui presso il bar Montemartini a Roma ("lo incontrai all'Hotel Montemartini, insieme a Fabrizio Centofanti"), mentre nelle successive dichiarazioni del 26 ottobre 2020, egli non fa riferimento ad un incontro presso quell'albergo a cui avrebbe partecipato personalmente e anzi specifica di non aver partecipato ad alcun incontro né quello al centro sportivo né quello all'hotel Montemartini. Inoltre, come detto, è solo in questo secondo interrogatorio, che egli fa riferimento ad un'offerta di una specifica somma di denaro."

A seguito dell'archiviazione, è stato iscritto un fascicolo a mod. 45 e si è trasmesso alla Procura di Milano per valutare se potessero essere integrati i presupposti del delitto di


calunnia; l'ufficio inquirente meneghino ha iscritto un proc. (n. 32657/21 RG NR Mod. 21) per il delitto di cui all'art. 368 c.p., non solo a carico dell'AMARA, ma anche di CENTOFANTI Fabrizio e CALAFIORE Giuseppe (qui trasmesso in copia) e, dopo aver notificato l'avviso di conclusione delle indagini e proceduto all'interrogatorio degli indagati, ha richiesto il rinvio a giudizio.

Ferma restando la doverosa presunzione di innocenza per gli imputati, per i quali pende soltanto una richiesta di rinvio a giudizio, si pone doverosa una notazione a commento; resta del tutto oscura la ragione per cui AMARA si sarebbe accordato con Giuseppe CALAFIORE per "calunniare" Marco MANCINETTI, peraltro, a suo dire facente parte di UNGHERIA (dunque associato al par suo), coinvolgendo CENTOFANTI e financo inducendolo a registrare a loro insaputa i professori BRANCATI e GERACI nel maggio 2019, dunque, in un'epoca del tutto antecedente rispetto alle propalazioni milanesi e anteriore persino al c.d. "caso PALAMARA" deflagrato sulla stampa, come noto, a partire dal 30.5.2019.

Nella richiesta di archiviazione si era ipotizzato (pag. 24) che il racconto potesse essere servito ad AMARA per "dare riscontro a ... quanto raccontato ... su altri fronti"; qui si può aggiungere come ipotesi alternativa anche la circostanza che MANICINETTI è stato estensore della decisione della sezione disciplinare del CSM che radiato Maurizio MUSCO, vicenda di cui sopra si è a lungo trattata.

Le ultime tre vicende citate, a loro volta, impongono una considerazione complessiva perché tutte hanno alcuni tratti comuni che non si può non rimarcare:

- AMARA riferisce circostanze di base veritiere (la richiesta e l'effettivo aiuto dato da Luca PALAMARA all'amico MANCINETTI, la fattura dell'Avv. GOFFI comprovante una prestazione lavorativa effettuata in suo favore) aggiungendovi particolari non riscontrati;
- egli fa inoltre risultare la sua partecipazione a vicende che ben conosce (sin nei dettagli) grazie alla sua capacità relazionale, ma rispetto alle quali gli elementi di prova raccolti sembrano far propendere per la sua totale estraneità (per l'episodio MANCINETTI, come per l'incarico a Giuseppe CONTE da parte di CENTOFANTI);
- egli ha reso in più occasioni – come si è detto e si dirà ulteriormente nel prosieguo - dichiarazioni "progressive" aggiungendo via via nuovi elementi, circostanza che rende estremamente difficile la valutazione complessiva delle vicende non sempre ricostruibili in maniera lineare;
- egli fornisce registrazioni, a supporto del suo dichiarato, tuttavia, nei fatti non univocamente interpretabili quali prove documentali degli episodi citati e



tantomeno della esistenza di UNGHERIA (notazione che varrà anche per le altre registrazioni fornite da AMARA e da CALAFIORE Giuseppe).

Queste considerazioni vanno offerte in modo trasparente al Giudice, sembrando essere un vero e proprio *modus operandi* del principale dichiarante in questo procedimento - persona certamente abilissima a mettere insieme fatti indiscutibilmente veri e circostanze non riscontrate - che finisce per rendere estremamente complessa la valutazione delle sue dichiarazioni ex art. 192 co. 3 c.p.p..

L' "assunzione" della sig.ra Giada GIRALDI

Un ulteriore episodio di cui l'AMARA ha riferito è quello che riguarda la "raccomandazione" di tal Giada GIRALDI da parte di Fabrizio CENTOFANTI a Piero AMARA, nell'interesse di PATRONI GRIFFI Filippo (prima Presidente della sezione quarta del Consiglio di Stato, poi Presidente del Consiglio di Stato ed attualmente Giudice costituzionale), indicato come organico della loggia paramassonica.

Della vicenda si è occupata la Procura della Repubblica di Roma, non in quanto ad essa erano stati trasmessi verbali sul punto resi da AMARA ai p.m. di Milano, ma a seguito della trasmissione di una richiesta di astensione, avanzata da un magistrato amministrativo tal Dauno TREBASTONI, nell'ambito di un procedimento disciplinare dinanzi il Consiglio di giustizia amministrativa, presieduto proprio da PATRONI GRIFFI, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Stato.

Il TREBASTONI, in particolare, allegava alla sua richiesta una dichiarazione resagli dall'avv. AMARA nell'ambito di indagini difensive con cui narrava la vicenda dell'assunzione della GIRALDI in termini analoghi a quanto riferito ai p.m. di Milano in data 14.12.2019 (pag. 9)

Nel procedimento iscritto dai p.m. di Roma (proc. n. 2398/2021 RG NR Mod. 21) era stato ipotizzato il delitto di cui all'art. 319 quater c.p. a carico del dott. PATRONI GRIFFI ed il procedimento è stato poi oggetto di richiesta di archiviazione, accolta con decreto del Gip di Roma del 17.9.2021 (il decreto e la pedissequa richiesta sono contenuti sono stati acquisiti e sono in atti nel faldone 10).

Rimandandosi ai provvedimenti citati per la più precisa ricostruzione della vicenda, va qui evidenziato che può ritenersi accertato, anche in via documentale, che Fabrizio CENTOFANTI fu richiesto dal magistrato di assumere la GIRALDI; a seguito della perquisizione subita da parte della Procura di Roma in data 19.7.2016, decise di non assumerla direttamente e di richiedere ad AMARA l'assunzione della stessa, cosa che costui fece tramite la sua società DAGI s.r.l.

Two handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller set of initials.

Il P.M. ha valorizzato nella richiesta di archiviazione l'esistenza di forte interesse di Filippo PATRONI GRIFFI alla assunzione della GIRALDI (peraltro comprovata da un'intercettazione "riesumata" dagli atti del proc. n. 44630/16 RG NR Mod. 21 tra CENTOFANTI e il magistrato) ma anche l'assenza di prova circa la natura "parassitaria" delle retribuzioni ottenute dalla GIRALDI, dato fondato esclusivamente sulle dichiarazioni (considerate "circolari") di AMARA e del socio (sociale) CALAFIORE Giuseppe.

Interessante è un altro particolare emerso da quelle indagini e cioè la presenza di un video registrato da CALAFIORE Giuseppe relativo ad un incontro tra l'avvocato siciliano e l'importante magistrato amministrativo, depositato in atti al fine di comprovare il rapporto di conoscenza tra il socio di AMARA e il predetto.

Il P.M. capitolino ha stigmatizzato tale produzione considerandola non dirimente nel suo contenuto, ben potendosi spiegare la conoscenza tra i due in base ad un altro genere di contesto di rapporti e non quello illecito delineato da Piero AMARA, essendo PATRONI GRIFFI molto conosciuto nella capitale, in ragione del suo ruolo.

Nella medesima richiesta, il P.M. ha anche ampiamente esaminato la credibilità intrinseca delle dichiarazioni di Piero AMARA, raffrontandole con quanto dichiarato già avanti ai P.M. in data 21.6.2018 nell'ambito del citato proc. n. 44630/16 RG NR Mod. 21, quando diversamente affermò di aver assunto Giada GIRALDI, perché presentatagli da CENTOFANTI, senza in alcun modo menzionare il coinvolgimento del magistrato amministrativo.

Ha, quindi, ipotizzato che il diverso contegno dichiarativo di AMARA fosse riconducibile alla volontà di rafforzare la denuncia di Dauno TREBASTONI nei confronti di PATRONI GRIFFI, concludendo che AMARA "si presenta dunque quale soggetto che sceglie quando dire e quando no, senza sia possibile un discrimine tra falsità e vero" (richiesta citata pagina 16).

A prescindere dalle considerazioni da ultimo riportate – che appaiono in linea con la "diagnosi" pure proposta in questo procedimento - ai fini qui di interesse la vicenda viene ripresa in quanto l'AMARA la riferisce come (ulteriore) riprova del rapporto solidaristico fra sodali della loggia.

In realtà, le indagini romane hanno dimostrato uno sviluppo dei fatti assolutamente incompatibile con la prospettazione dell'avvocato di Siracusa; PATRONI GRIFFI non ha mai chiesto a lui – come sarebbe stato logico fra "fratelli" di un'associazione segreta – l'assunzione della GIRALDI, ma la chiese al CENTOFANTI, persona che egli conosceva anche perché la di lui moglie era dipendente del Consiglio di Stato e fu quest'ultimo a sua volta a richiedere all'AMARA di procedere all'assunzione.

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'flw', located at the bottom right of the page.

L'assunzione dell'avv. Cristina SGUBIN

Un episodio non meno significativo narrato da AMARA riguarda l'assunzione da parte sua dell'avvocato Cristina SGUBIN.

Tale assunzione a suo dire sarebbe stata *sponsorizzata* dal generale della Guardia di Finanza - attualmente comandante generale della GDF - Giuseppe ZAFARANA (v. verb. 15.12.2019 pag. 20), indicato come appartenente ad UNGHERIA e che egli avrebbe conosciuto in Sicilia presentatogli da altri appartenenti della loggia.

La richiesta di assumere nel proprio studio legale la SGUBIN sarebbe stata veicolata, in particolare, dal comune amico Antonio CANNALIRE che gli avrebbe esternato l'esigenza del generale di aiutare la giovane professionista.

AMARA aggiunge anche che la SGUBIN successivamente sarebbe stata assunta dalla società ITALO, grazie alla intercessione dell'on Luca LOTTI e da ultimo sarebbe passata a LEONARDO, in questo caso grazie all'intercessione del ZAFARANA.

Pur avendo l'AMARA una precisa conoscenza del percorso professionale della SGUBIN, le circostanze indicate sono state del tutto escluse dai protagonisti della vicenda.

Cristina SGUBIN (già sentita a Milano il 2.7.2020 e poi risentita da questo ufficio in data 10.5.2021), ma anche Antonio CANNALIRE e Paolo MESSA, hanno ricostruito in modo diverso le modalità di assunzione della donna, da ultimo in LEONARDO (FINMECCANICA).

Dal complesso delle dichiarazioni citate, emerge che effettivamente la SGUBIN venne presentata da Antonio CANNARILE a Piero AMARA, in occasione di un incontro conviviale romano e, a dire della professionista, fu lei stessa a farsi avanti con AMARA, sino ad ottenere un incarico di collaborazione presso il suo studio tra l'autunno 2015 e l'estate del 2016. A questa occasione professionale, come alle altre che seguirono (in ITALO e infine in LEONARDO), restò del tutto estraneo il generale ZAFARANA, che ella conosceva effettivamente già dal 2013/2014, in quanto docente aggiunto presso l'Accademia della Guardia di Finanza, di cui ZAFARANA era all'epoca comandante. La SGUBIN ha precisato di aver con lui instaurato soltanto negli anni successivi un rapporto di amicizia e confidenza quando già era entrata in ITALO.

Anche Antonio CANNARILE, pur non escludendo di aver presentato la SGUBIN a Piero AMARA, ha escluso con forza di aver mai caldeggiato la sua assunzione con l'avvocato, tantomeno nell'interesse del generale ZAFARANA, che egli peraltro afferma di non conoscere affatto personalmente, avendolo incontrato in occasione di una cena conviviale soltanto la sua compagna.



Antonio CANNARILE ha invece ammesso di aver effettivamente *sponsorizzato* la professionalità della SGUBIN con un altro generale della Gdf, DELLE FEMMINE, sapendo proprio del rapporto di quest'ultimo con il generale ZAFARANA, al fine di agevolarne la "carriera" come docente dell'accademia della Guardia di Finanza; ma null'altro.

In definitiva, l'unica circostanza riferita da Piero AMARA - riscontrata dalle dichiarazioni della SGUBIN - è l'incontro di quest'ultima con Luca LOTTI, organizzato da AMARA (e da Andrea BACCI) presso la presidenza del consiglio dei ministri, che, tuttavia, nel racconto di AMARA, era motivato dalla richiesta specifica avanzatagli da ZAFARANA (agevolare la carriera dell'avvocato SGUBIN tramite la conoscenza con il parlamentare) ed invece, secondo la versione della predetta professionista, era funzionale consegnare al parlamentare il suo *curriculum* in vista di un eventuale incarico di consulenza presso il CIPE.

Al di là dell'assenza assoluta di ogni riscontro e ricordando incidentalmente che il Generale ZAFARANA ha presentato denuncia per calunnia contro l'AMARA negando decisamente ogni rapporto diretto o indiretto con il predetto, non può non essere qui rilevata la assoluta illogicità di una richiesta - comunque delicata in quanto riguardante la raccomandazione all'assunzione di una persona - che un generale della Finanza avrebbe fatto veicolare, per il tramite di un terzo estraneo, ad un soggetto che, fra l'altro, avrebbe dovuto essere stato un suo sodale ("fratello") di una potente ed occulta loggia paramassonica.

Così come già evidenziato per altri casi, resta non comprensibile la ragione per cui AMARA riferisce fatti non veritieri relativi nel caso di specie ad un soggetto, quale Giuseppe ZAFARANA, che al momento delle dichiarazioni era già Comandante generale del Corpo.

E' un ipotesi che ha sua intrinseca plausibilità quella di un rapporto certamente non idilliaco fra AMARA e la Guardia di Finanza, avendo quest'ultima condotto tutte le indagini del passato che hanno poi portato all'arresto e alla condanna dell'avvocato siciliano.

Il tentativo di discredito del Procuratore Aggiunto di Roma Dott. Paolo Ielo

Nel primo interrogatorio reso sulla loggia UNGHERIA (quello del 6.12.2019), AMARA ha anche riferito (pag. 6 e 7) che avrebbe saputo da Luca LOTTI che erano in corso accertamenti finalizzati a screditare l'immagine del Procuratore Aggiunto di Roma, dott. Paolo IELO, utilizzando un alto dirigente ENI, Claudio GRANATA.




Egli riferisce esplicitamente come tale circostanza sarebbe divenuta di sua conoscenza nel 2017, tanto da avere avuto l'intenzione di utilizzarla a suo vantaggio nella indagine che lo vedeva coinvolto unitamente ad Ezio BIGOTTI.

Ebbene il dato temporale rileva in quanto dagli atti del proc. n. 6652/18 RG NR Mod. 21 emerge uno specifico riferimento alla circostanza per cui Luca LOTTI avrebbe richiesto all'ENI "delle carte" relative a Domenico IELO; in questo senso militano gli esiti delle intercettazioni telematiche tramite trojan, RIT 175/19 progressivo del 21.5.2019, conversazione intercorsa tra PALAMARA/FERRI Cosimo/LOTTI Luca dalle ore 01.07 e ss:

"FERRI Cosimo: comunque... comunque FRAULI... ma, scusate, noi c'abbiamo anche il fratello della BRUNO, Commissario... della Brunella BRUNO... non possiamo chiedere a lui...

PALAMARA Luca: e allora non hai capito un cazzo te....

FERRI Cosimo: eh

PALAMARA Luca: a COSIMO...

FERRI Cosimo: eh

LOTTI LUCA: va... va con lui?

PALAMARA Luca: Paolo IELO ha fatto il processo alla sorella

LOTTI Luca: ahhh

PALAMARA Luca: e allora non hai capito un cazzo...

FERRI Cosimo: ah, lui era uno spia, lui?

PALAMARA Luca: eh lui gli aveva dato l'incarico

FERRI Cosimo: ecco perché vogliono mandare via FRAULINI e vogliono mandare via FRAULINI per questo...

PALAMARA Luca: oh...; cioè fi si de.. il trojan se lo devono prendere loro..., però nel culo

LOTTI Luca: la carta dell'ENI, io ce l'ho già..., la carta dell'ENI io ce l'ho già...

PALAMARA Luca: forse non hai capito?

FERRI Cosimo: ecco perché

PALAMARA Luca: ma non hai capito? loro...

LOTTI Luca: duecentoventottomila..

PALAMARA Luca: dead man walking, non sono io, forse non hai capito...

LOTTI Luca: 228 mila euro, io, quando volete, ve la tiro fuori, la carta dell'ENI, DE SCALZI me l'ha consegnata la settimana scorsa

FERRI Cosimo: lei...

PALAMARA Luca: il fratello?

LOTTI Luca: certo

PALAMARA Luca: perché glielo danno? ...perché glielo danno?

LOTTI Luca: l'incarico perché (inc.le) ...228 (inc.le)

PALAMARA Luca: 250 qua? CONDOTTE? e sono 500

LOTTI Luca: Condotte però non lo so, com'è andata

PALAMARA Luca: ...c'ho la sentenza

LOTTI Luca: quella ce l'ho io

PALAMARA Luca: PI EMME d'udienza Paolo IELO

LOTTI Luca: 228"

Luca LOTTI, sentito sul punto dalla Procura di Milano il 19.7.2019 ha ammesso di essersi attivato presso Claudio GRANATA per richiedere la documentazione relativa agli incarichi di Domenico IELO, fratello del magistrato su richiesta di Luca PALAMARA.

Questi, infatti, in occasione del noto incontro all'hotel *Champagne*, ebbe a riferirgli di un esposto presentato dal collega Stefano FAVA relativo alla mancata astensione del procuratore Giuseppe PIGNATONE e nell'occasione, anche di una situazione potenzialmente analoga che aveva coinvolto Paolo IELO.

Seppure le dichiarazioni del LOTTI appaiano caratterizzate dal tentativo di minimizzare il suo ruolo nella vicenda, affermando di non aver ricevuto materialmente quelle "carte" - che invece nell'ambientale millantava di avere avuto direttamente da DESCALZI - appare invece confermato - proprio dall'intercettazione ambientale - che il contatto fra LOTTI e l'ENI che sarebbe avvenuto nel Maggio del 2019 e non come dice AMARA nel 2017.

Gli elementi probatori da ultimo indicati quindi non riscontrano il narrato di AMARA ed autorizzano il dubbio che anche in questo caso egli abbia in qualche modo costruito le sue dichiarazioni partendo da fatti ormai notori, oggetto anche di articoli di stampa (venne infatti pubblicato un articolo sull'Espresso peraltro citato da Luca LOTTI nel corso delle s.i.t. del 11.6.2021 ancor prima del deposito formale degli atti del proc. n. 6652/18 RG NR Mod. 21).

Appare, invece, vero ed accertato che già anni prima AMARA e i suoi amici avevano tentato di mettere in piedi un'attività denigratoria contro IELO, utilizzando l'ex magistrato LONGO.

Lo ha dichiarato costui in data 13.2.2021 (faldone 6, pagina 31 e 35) affermando:

"Il giorno prima del mio arresto mi dissero che avrei potuto presentare una denuncia alla Procura di Perugia contro il dott. IELO. In tale denuncia avrei dovuto evidenziare che IELO aveva indagato su di me anche se non era competente... (...). Ho già parlato di tale cartella alla procura di Messina a cui ho consegnato anche le credenziali di accesso".

Il fatto era stato fra l'altro effettivamente accennato in precedenza da LONGO nel corso delle dichiarazioni rese alla Procura di Messina in data 31.7.2018 di cui alla trascrizione integrale qui trasmessa (atti proc. n. 2935/18 RG NR Mod. 21 faldone 10, pagina 188 e ss., pagina 193); davanti ai magistrati messinesi, ancora detenuto per l'indagine collegata Roma/Messina, riferì che il giorno prima del loro arresto Giuseppe CALAFIORE (che si trovava a Dubai), gli inviò una bozza di una denuncia che LONGO avrebbe dovuto presentare presso la procura di Perugia il giorno seguente. perché Paolo IELO avrebbe indagato "*abusivamente*" contro di lui.

PARTE III LE DICHIARAZIONI DI AMARA NELLA FASE "PERUGINA"

Premessa

Si è più volte detto che il procedimento relativo alla "loggia UNGHERIA" è approdato alla Procura della Repubblica di Perugia il 12 gennaio 2021, trasmesso dall'omologo ufficio milanese.

Prima di indicare le ragioni delle scelte investigative effettuate è necessario riferire, in modo più preciso, cosa sia avvenuto a latere della presente indagine, essendosi accennato già nell'*incipit* di questo atto ad una "fuga di notizie" che ha inciso sullo sviluppo delle investigazioni.

Quella che si è verificata – come potrà apprezzarsi dai fatti narrati - non è una più o meno "fisiologica" fuoriuscita di notizie ancora coperte da segreto investigativo ma un fatto probabilmente senza precedenti e cioè una propalazione pubblica di una parte molto rilevante del materiale investigativo, certamente quello di maggiore importanza, costituito da numerosi verbali di dichiarazioni rese dall'avv. AMARA.

Vi è stata, infatti, la pubblicazione di interrogatori integrali su numerosi giornali e per più giorni tutti i principali mass media del Paese se ne sono (doverosamente) occupati, anche perché l'oggetto delle dichiarazioni (l'esistenza di una "nuova" loggia P2) ed i soggetti coinvolti giustificava l'attenzione. Ci sono state numerose trasmissioni espressamente dedicate alla "loggia" che hanno visto partecipare anche soggetti in qualche modo coinvolti o chiamati in casa; in un caso (precisamente, il 27 maggio 2021), lo stesso AMARA vi ha preso parte, con una lunghissima intervista con la quale - lo si dirà più avanti - ha anche parzialmente ricalibrato le sue dichiarazioni e corretto

The bottom of the page features three handwritten marks: a large, stylized signature on the left, a smaller signature in the middle, and a set of initials on the right.

il tiro sulla natura della loggia UNGHERIA, cosa che, in verità, aveva già cominciato a fare nelle dichiarazioni rese a questo ufficio.

Sugli effetti di quanto accaduto si è già in parte detto e si dirà ulteriormente più avanti, qui basta evidenziare come molti dei temi che avrebbero dovuto essere approfonditi con indagini riservate e mirate sono stati, invece, scandagliati quando già il *thema probandum* era diventato pubblico e quando, ad esempio, i soggetti da escutere già sapevano cosa AMARA aveva dichiarato.

E si è verificata anche un'ulteriore peculiarità; la presentazione, già durante la fase investigativa, da parte di molti soggetti (almeno una ventina) indicati da AMARA come partecipi della loggia di denunce per calunnia (di cui in parte si è già dato atto) con le quali gli esponenti, almeno in alcuni casi, non si sono limitati a rivendicare soltanto la loro estraneità ai fatti ma hanno potuto contestare, in modo più o meno preciso, le "accuse" mosse loro, come se si fosse verificata una almeno parziale *discovery*.

Gli atti in questione, almeno quelli presentati o giunti presso questo ufficio, sono stati poi in gran parte trasmessi, previa acquisizione in copia nel presente procedimento, alla Procura della Repubblica di Milano, competente *ratione loci* perché quasi sempre le prime dichiarazioni presumibilmente "calunniose" erano lì state rese.

In linea di principio, l'Ufficio ha continuato l'attività programmata, cercando di farsi influenzare il meno possibile da quanto accadeva all'esterno e, tranne per un unico caso, non ha nemmeno acquisito le dichiarazioni rese alla stampa o alla TV dai soggetti che in quel periodo hanno reso interviste e dichiarazioni, anche molto specifiche. L'unica intervista acquisita – qualificabile come un documento "visivo", utilizzabile *ex art. 234 c.p.p.* – è quella rilasciata dall'indagato ARMANNA ad una trasmissione televisiva, di cui si dirà più avanti, in quanto essa era avvenuta pochi giorni prima dell'interrogatorio da parte dell'ufficio del predetto soggetto.

La "fuga di notizie"

Per rendere intellegibile quanto accaduto bisogna prendere le mosse dall'incontro di coordinamento svoltosi a Milano nel settembre 2020 fra gli scriventi, il Procuratore della Repubblica di Milano dott. GRECO, il Procuratore Aggiunto dott.ssa PEDIO ed il Sostituto dott. STORARI.

Si è già accennato alla circostanza che due incontri di coordinamento erano già in precedenza avvenuti fra questo Ufficio, ed in particolare fra i sostituti MILIANI e




FORMISANO, ed i colleghi di Milano ed avevano riguardato soprattutto il procedimento n. 6652/2018 di cui questa Procura si stava occupando e che in una prima fase aveva visto fra gli iscritti per corruzione in atti giudiziari anche gli avv. AMARA e CALAFIORE.

La riunione di coordinamento del 9 settembre del 2020 era stata, invece, pianificata perché – come si è già accennato – erano giunti a questo Ufficio, per il tramite della Procura Generale della Corte di Cassazione, stralci di verbali di dichiarazioni resi da AMARA e CALAFIORE riguardanti il dott. MANCINETTI.

A seguito di una richiesta informale di atti e di informazioni avanzata al Procuratore di Milano si ritenne più proficuo incontrarsi direttamente.

In quella sede, in estrema sintesi, si fece riferimento da parte del Procuratore GRECO, dell'Aggiunto PEDIO e del sostituto STORARI alle indagini che la Procura di Milano stava svolgendo a seguito delle dichiarazioni di AMARA che riguardavano una loggia segreta di natura massonica, denominata UNGHERIA.

Venne, in modo sommario, riferito anche il contenuto delle dichiarazioni dell'avvocato siciliano e da parte di tutti i colleghi anticipato l'intendimento di trasmettere il fascicolo principale relativo alla loggia a Perugia e fare alcuni stralci da trasmettere ad altri uffici, in particolare le Procure di Firenze e Roma.

Si concordò che, prima della formale e materiale trasmissione del fascicolo, per competenza sarebbe stato opportuno procedere ad un interrogatorio congiunto dell'avv. AMARA che si sarebbe tenuto a Perugia.

Nel corso dell'incontro il Procuratore di Milano fece anche riferimento alla circostanza che i soggetti indicati come adepti della loggia erano numerosi (intorno a 90) e che si trattava di personaggi di primo piano delle Istituzioni e della Magistratura ordinaria o amministrativa.

Il Procuratore Aggiunto accennò, invece, ad un fatto grave avvenuto durante le indagini e cioè che un altro indagato del procedimento ENI, Vincenzo ARMANNA, escusso dalla Procura di Milano aveva mostrato una foto di un verbale di dichiarazioni rese da AMARA, relative alla loggia UNGHERIA che, a suo dire, gli era stato recapitato da Filippo PARADISO. Si tratta di un episodio di cui si è già fatto cenno sopra, parlando del ruolo di PARADISO.

L'interrogatorio di AMARA venne fissato ad ottobre presso gli uffici della Procura di Perugia ma, giorni prima che esso si svolgesse, utilizzando un canale criptato, la dott.ssa PEDIO, in virtù di quanto era stato anticipato dal Procuratore, trasmise copia di alcuni dei verbali resi da AMARA, precisando, però, che l'unico fine della trasmissione era quello di "meglio valutare l'opportunità di un coordinamento



investigativo ex art. 371 bis c.p.p.” e specificando, altresì, che la documentazione trasmessa era “tuttora secretata con atto formale”.

Il 26 ottobre 2020 si svolse l’interrogatorio congiunto che portò alla redazione di più verbali, in relazione ai procedimenti di interesse dei singoli uffici.

L’escussione complessiva di AMARA durò varie ore e, *per incidens*, va aggiunto che fu caratterizzata anche da momenti di tensione per un vero e proprio scontro tra il dichiarante ed il p.m. STORARI, scontro poi superato grazie all’intervento e alla mediazione della dott.ssa PEDIO.

Al termine della giornata di lavoro comune, i colleghi milanesi ribadirono entrambi, in termini definitivi, il loro intendimento di trasmettere il fascicolo alla Procura di Perugia, appena possibile.


Qualche giorno dopo, presumibilmente nei primi giorni di novembre sempre del 2020, la dott.ssa PEDIO chiamò il Procuratore di PERUGIA per comunicargli un avvenimento di particolare gravità; un giornalista del “Il Fatto Quotidiano” si era recato alla Procura di Milano ed aveva denunciato di avere ricevuto copie word dei verbali di dichiarazioni di AMARA in due tornate; un primo invio era avvenuto con un plico postale, un secondo con la materiale consegna in busta chiusa da parte di una donna alla portineria della sede del giornale.

La PEDIO, visibilmente preoccupata, aggiunse che i verbali erano effettivamente la versione word di quelli da loro redatti e che la procura milanese avrebbe avviato indagini, a partire da possibili consulenze tecniche, per accertare se qualcuno aveva fatto accesso abusivo ai computer della Procura di Milano.

Dopo l’arrivo del fascicolo vennero in più occasioni, in modo informale, richieste informazioni sulle indagini connesse alla propalazione dei verbali e il Procuratore di Milano rappresentò che non erano emerse novità di rilievo sui fatti indicati.

All’inizio del mese di marzo 2021, il Procuratore di Roma, con il quale pure era stato avviato un coordinamento delle indagini in relazione alle dichiarazioni di AMARA che erano state li trasmesse, avvisò l’omologo di questo ufficio che una giornalista di Repubblica aveva denunciato di avere ricevuto, dopo una telefonata giunta da un numero “privato” sul suo cellulare, alcuni verbali sempre in formato word resi da AMARA dinanzi i p.m. di Milano.

Il Procuratore rappresentò che stavano valutando di trasmettere il fascicolo da loro aperto a questo ufficio, rilevando una connessione con le indagini sulla loggia; il fascicolo venne poi a distanza di qualche giorno qui effettivamente inviato ed iscritto a mod. 44 (n. 2344/21), ipotizzandosi i delitti di cui agli art. 326 e 378 c.p.



Nell'ambito di quest'ultimo procedimento venne, quindi, immediatamente disposta l'acquisizione dei tabulati del telefono della giornalista e delegati accertamenti al GICO di Roma e si accertò che, in concomitanza del giorno e dell'orario dalla stessa indicato, il numero chiamante risultava essere un'utenza in uso ad una dipendente del CSM (tale Marcella CONTRAFFATTO).

Della novità emersa fu prontamente informata la Procura di Milano a cui furono anche trasmessi in copia gli atti di indagine, in quanto sembrava altamente probabile (anche per altre ragioni) che la persona che aveva inviato i verbali al giornalista de Il Fatto quotidiano coincidesse con quella che aveva fatto la medesima cosa con la cronista di Repubblica.

La Procura di Milano, che aveva iscritto il proprio procedimento per reati rientranti nel catalogo di quelli di cui all'art. 266 c.p.p., avviò attività di intercettazione.

Il 21 marzo il Procuratore di Perugia veniva audito, su sua richiesta, dalla I commissione del CSM con riferimento all'indagine contro Luca PALAMARA e, a margine di quell'attività, il consigliere dott. DI MATTEO, componente di quella commissione, gli rappresentò riservatamente che intendeva essere escusso, anticipandogli sommariamente che aveva ricevuto presso il suo ufficio un verbale di AMARA.

Il consigliere venne quindi sentito, nell'ambito del medesimo procedimento iscritto a seguito della trasmissione del fascicolo da Roma, due giorni dopo e spiegò di avere ricevuto, già nel mese di febbraio, presso il suo ufficio al Consiglio una busta chiusa con all'interno un verbale in word, apparentemente reso da AMARA ai p.m. di Milano, accompagnato da una missiva con cui veniva avanzate accuse al Procuratore di Milano e al Procuratore Generale presso la cassazione di voler "insabbiare" le indagini su UNGHERIA.

Il dott. DI MATTEO aggiungeva alcune sue considerazioni – in parte già citate – sulla inverosimiglianza delle accuse mosse da AMARA al dott. ARDITA.

Con la "spedizione" del plico al dott. DI MATTEO diventavano tre i casi certi di verbali segreti della Procura di Milano, sia pure non ufficiali in quanto in formato word, inviati a soggetti estranei al procedimento, che si aggiungevano all'altro episodio, non meno inquietante, già riferito nella riunione del precedente settembre, della spedizione di uno stralcio di interrogatorio all'ARMANNA.

Nei tre nuovi casi, però, la spedizione era stata accompagnata anche da missive anonime che, con riferimento a quelle inviate ai giornalisti de Il Fatto e di Repubblica,



invitavano i cronisti esplicitamente alla pubblicazione del contenuto, perché emergesse quello che veniva ritenuto un grave scandalo che si intendeva occultare.

Il procedimento contro ignoti venne iscritto nei confronti della CONTRAFFATTO (n. 1471/21 RG NR mod 21) e con la Procura di Milano venne, quindi, fissata una riunione di coordinamento, da effettuarsi a distanza, per organizzare indagini da farsi in comune; in particolare, si riteneva necessario disporre una perquisizione presso l'abitazione e l'ufficio della dipendente del C.S.M. che aveva contattato la giornalista di Repubblica sul suo cellulare, con la partecipazione diretta dei p.m. di Milano e Perugia. La riunione di coordinamento, a cui erano stati invitati anche appartenenti del GICO di Roma, fu fissata nella prima settimana di Aprile.

Quando già il collegamento telematico era stato avviato, il Procuratore di Milano ebbe a richiedere a quello di Perugia la possibilità di un colloquio riservato e diretto attraverso un canale sempre del medesimo applicativo. Nel corso di esso questi rappresentò che pochi minuti prima aveva ricevuto la visita del sostituto dott. STORARI che gli aveva riferito di aver lui consegnato copia dei verbali in word delle dichiarazioni di AMARA al consigliere del C.S.M., Piercamillo DAVIGO, intendendo in tal modo segnalare comportamenti di interesse dell'organo di autogoverno, posti in essere dai vertici della Procura di Milano.

La riunione di coordinamento venne rinviata e il Procuratore di Milano rappresentò che avrebbe stilato una relazione sull'incontro con STORARI che sarebbe stata trasmessa alla Procura di Roma, in quanto il sostituto aveva rappresentato di avere consegnato presso gli uffici del C.S.M. i verbali al Consigliere DAVIGO.

Dopo un primo momento di stupore, si convenne, quindi, di fissare una nuova riunione ristretta dei Procuratori di Roma, Milano e Perugia, che si tenne sempre a distanza il giorno dopo. Nel corso della stessa, all'esito di una non breve interlocuzione, si stabilì che Milano avrebbe inviato a Roma il proprio fascicolo nato a seguito dell'esposto del giornalista del Il Fatto e identica cosa avrebbe fatto Perugia, restituendo quindi il fascicolo già inviato da Roma, ovviamente arricchito dei nuovi elementi investigativi e delle dichiarazioni rese dal DI MATTEO.

La domenica successiva venne effettuata la perquisizione presso l'ufficio e l'abitazione della CONTRAFFATTO da parte della Procura di Roma; dell'esito della stessa l'ufficio fu notiziato sommariamente dal Procuratore di Roma e nell'immediatezza la notizia rimase riservata, fino a quando il Consigliere, dott. DI MATTEO, nel corso di un plenum del C.S.M., il 28 aprile 2021, non ebbe a rappresentare pubblicamente

quanto gli era capitato e cioè il ricevimento di un verbale relativo alla loggia UNGHERIA.

Da quel momento in poi, cosa è accaduto è di dominio pubblico e qui basta solo ricordare, nei limiti di interesse del presente procedimento, alcuni dei fatti poi verificatisi.

Il procedimento romano contro la CONTRAFFATTO si è scisso in due tronconi e la parte relativa alla consegna dei verbali da parte del dott. STORARI al Consigliere DAVIGO è stata trasmessa per competenza a Brescia e lì si è proceduto per il delitto di cui all'art. 326 c.p.

Una parte degli atti del procedimento "bresciano" è stato acquisito in copia nel presente ed è emerso che, già a partire dalla primavera del 2020, il dott. DAVIGO aveva riferito ad altri componenti del CSM dei verbali di AMARA ed in qualche caso li aveva mostrati o persino a loro consegnati; in almeno un caso, poi, i verbali erano stati mostrati anche ad un estraneo al Consiglio, l'on. MORRA, Presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Le scelte investigative dell'Ufficio

Narrata sia pure sommariamente la vicenda della "fuga di notizie", si possono adesso chiarire le ragioni delle opzioni investigative dell'Ufficio, influenzate evidentemente anche dagli accadimenti indicati.

Il fascicolo dell'indagine UNGHERIA, giunto a Perugia nel Gennaio del 2021 ed iscritto nei confronti di tre soggetti (AMARA, CALAFIORE e FERRARO) per la violazione della legge Anselmi, era già corredato da numerose attività di indagini, in particolare audizioni di persone informate sui fatti, svolte nel corso dei mesi dalle prime dichiarazioni di AMARA sull'argomento, e cioè dal 6 dicembre del 2019.

Dopo lo studio approfondito degli atti trasmessi, ci si pose il problema di quali dovessero essere le attività di indagine da svolgersi e, in primo luogo, se fosse opportuno e/o possibile avviare intercettazioni telefoniche e/o ambientali.

Questa possibilità venne, però, esclusa per una serie di ragioni che, non risultando esplicitate in alcun atto formale, è opportuno qui rappresentare e sottoporre all'attenzione della S.V. anche per consentirLe le necessarie valutazioni sulla completezza ed esaustività dell'indagine svolta.

In primo luogo, si ritenne quantomeno dubbia, in relazione al titolo del reato ipotizzato, l'autorizzabilità delle intercettazioni. La legge Anselmi prevede infatti una pena assolutamente inadeguata rispetto all'oggettiva gravità del fatto punito, soprattutto se confrontata alle sanzioni previste per ipotesi di reato indiscutibilmente meno gravi; in particolare per i promotori, coloro che la dirigono e svolgono attività di proselitismo la pena è della reclusione da uno a cinque anni e per i partecipi, invece, fino a due anni. Si tratta di pene che, ai sensi dell'art. 266 comma 1 c.p.p., non consentirebbero l'utilizzo dello strumento investigativo in discussione.

Nel caso di specie, però, avrebbe potuto, molto probabilmente, soccorrere l'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991 che consente le intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza alcun limite di pena, per i delitti di "criminalità organizzata"; quello per il quale si procede avrebbe potuto farsi rientrare fra questa tipologia di reati e ciò malgrado questa prospettazione, sperimentata a quanto è dato sapere dalla giurisprudenza di merito, non ha ad oggi trovato ancora conferma esplicita da parte della Cassazione.

A prescindere da questi (certamente non irrilevanti) argomenti, non meno problematico appariva anche un altro aspetto e cioè l'individuazione dei soggetti da poter eventuale sottoporre ad intercettazione.

Era decisamente non ipotizzabile, almeno nella prima fase, sottoporre a controllo le utenze dei soggetti indicati come meri adepti della loggia, in quanto gli elementi forniti dalle sole dichiarazioni di AMARA erano stati considerati insufficienti persino per procedere ad una loro iscrizione.

Si sarebbe, in astratto, potuto partire dai tre indagati ma a prescindere dalla circostanza che gli stessi erano a conoscenza delle indagini e quindi potevano anche immaginare l'utilizzo di questo mezzo di ricerca della prova, due di essi, in particolare AMARA e CALAFIORE, avevano dimostrato in altro procedimento con quale estrema cautela utilizzavano le comunicazioni telefoniche; sottoposti ad intercettazione nel procedimento n. 6652/2018 (c. PALAMARA ed altri) avevano utilizzato i loro cellulari solo per comunicazioni irrilevanti.

E ultimo argomento - non certo per ordine di importanza - che sconsigliava lo strumento investigativo era quello che le intercettazioni rischiavano comunque di essere oggettivamente inquinate dalla già avvenuta propalazione dei verbali del dichiarante; al momento dell'arrivo del fascicolo, a gennaio, si era già certi che vi erano state ben due fughe di notizie; quella riferita (e documentata) da ARMANNA e

soprattutto quella del giornalista de Il Fatto, che facevano presumere, fra l'altro, che i verbali di AMARA potessero essere nella disponibilità di più persone e forse anche di alcuni di quelli chiamati in causa dall'avvocato siciliano.

Per queste ragioni, ponendosi in continuità con le scelte già fatte dalla Procura di Milano si ritenne - quantomeno nell'immediato e riservandosi poi di poter procedere ad una nuova valutazione più avanti - di procedere a nuovi interrogatori di AMARA e degli altri indagati e soprattutto di continuare ad approfondire i fatti specifici raccontati, in funzione di verificare se da essi potessero emergere quegli elementi che consentivano di ritenere esistente la fattispecie delittuosa ipotizzata.

Si sono, quindi, delegati specifici accertamenti alla polizia giudiziaria - individuata nel GICO della GDF, che aveva già seguito (come già detto) sia le indagini di questo ufficio nel connesso procedimento n. 6652/2018 nei confronti Luca PALAMARA ed altri sia le indagini nel procedimento relativo alle corruzioni dei magistrati del Consiglio di Stato, di cui si era occupata la Procura della Repubblica di Roma e che avevano visto coinvolto, fra gli altri, l'AMARA, il CALAFIORE ed il CENTOFANTI - su singole specifiche vicende (quelle ad esempio di OPCO), riservandosi di svolgere direttamente altri atti di indagine, soprattutto aventi ad oggetto l'escussione di alcuni delle possibili persone informate sui fatti.

Sono stati, infine, via via acquisiti vari atti di indagine svolti da altri uffici inquirenti su singole vicende che comunque direttamente o indirettamente si ricollegano al racconto di AMARA sulla loggia UNGHERIA.

I fatti accaduti da marzo 2021 in poi hanno reso, per evidenti ragioni, definitiva la scelta investigativa fatta all'inizio.

Il contributo dichiarativo di AMARA alla Procura di Perugia

Fatte queste due indispensabili premesse, è necessaria un'ulteriore precisazione preliminare; le indagini compiute dall'ufficio in questa seconda fase saranno qui di seguito riportate (e commentate) utilizzando una metodologia diversa rispetto a quella usata in precedenza.

Quando si sono esaminate le dichiarazioni rese dell'avvocato siracusano alla Procura di Milano - come è risultato evidente - si è proceduto "per argomenti"; si sono, infatti, analizzate le più importanti vicende specifiche lì raccontate, anche se poi per

evidenziarne gli eventuali riscontri positivi o negativi si è fatto riferimento al complessivo materiale investigativo, raccolto nel corso dell'intera indagine.

Relativamente, invece, a questa seconda fase si ritiene più proficuo un esame atto per atto delle dichiarazioni di AMARA e di alcuni altri elementi di conoscenza, direttamente o indirettamente provenienti da costui.

Tale diversa opzione si giustifica per due ragioni.

In primis, il dichiarante non ha aggiunto, negli interrogatori resi a questo ufficio, fatti significativi nuovi, utili nella prospettiva dell'esistenza dell'associazione segreta, rispetto a quelli già messi a verbale a Milano, al più ha arricchiti quelli oggetto di pregressa narrazione di nuovi particolari o li ha modificati in alcuni aspetti, con un'unica eccezione, quella relativa al suo "rapporto" con Luca PALAMARA, argomento nella fase milanese appena sfiorato e di cui, invece, sia pure "a rate" ha qui parlato, raccontando circostanze "nuove" certamente importanti, fra l'altro in gran parte riscontrate; perciò a questa parte sarà dedicato uno specifico paragrafo.


In secondo luogo, perché dall'esame dei singoli verbali si potrà meglio apprezzare quanto si è già anticipato poco sopra e cioè il tentativo, via via sempre più evidente, di "ridimensionare" il narrato pregresso, in particolare sulla natura e sulla funzione della loggia UNGHERIA, ma anche sul ruolo che egli avrebbe rivestito nella suindicata consorceria.

A tal proposito, parlando sopra della "fuga di notizie", si è fatta menzione della circostanza che durante la fase in cui i media si sono massicciamente occupati della vicenda lo stesso AMARA aveva rilasciato una lunga intervista ad una trasmissione di approfondimento il 27 maggio 2021, nel corso della quale aveva partecipato anche ad un "dibattito" con più giornalisti che gli avevano pure posto delle domande.

Quell'intervista – ancora facilmente reperibile su fonti aperte - non si è ritenuto necessario acquisire, perché, in realtà, la parte di maggiore interesse investigativo – e cioè quella secondo cui UNGHERIA non era una loggia segreta e che non tutti i partecipi vi avevano aderito per ragioni illecite – non è affatto una novità per questo ufficio che aveva registrato già prima le medesime affermazioni in interrogatori formali e garantiti dalla presenza dei difensori.

In base a quanto finora detto, si possono qui già anticipare alcune delle conclusioni che risulteranno evidenti all'esito della comunque carrellata che seguirà.

Progressivamente, ma chiaramente, AMARA ha compiuto una vera e propria inversione ad "U" nella ricostruzione della vicenda di interesse; senza mai formalmente



ritrattare le sue precedenti dichiarazioni, anzi più volte dichiarando di confermarle, in modo anche molto abile ha via via sminuito il ruolo della loggia UNGHERIA ed il proprio contributo in essa, per finire nell'ultimo interrogatorio - quello del 3.11.2021 - ad affermare di aver lui stesso creato un'altra associazione con tal Pasquale DELL'AVERSANA, sul presupposto della scarsa "utilità" di quella che nelle prime propalazioni aveva definito una potentissima loggia massima, erede diretta della P2.

In estrema sintesi, AMARA ha, relativamente ad UNGHERIA, affermato:

- che non era un'associazione massonica segreta ("coperta");
- che non era un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati;
- che non perseguiva finalità illecite ma principi ideali dello stato liberale;
- che essere associato non significava essere disponibile a commettere reati;
- che la messa a disposizione non coincideva con propensione a fenomeni corruttivi;
- che è esistito un altro centro di potere, parallelo ad Ungheria, all'interno del C.S.M. nella consiliatura 2014/2018 che aveva gestito le nomine dei vertici apicali della magistratura ordinaria;
- che ad un certo punto egli stesso, unitamente ad altri due associati "delusi", aveva mutato le sembianze della associazione APROM, per farne diventare una nuova associazione quale strumento di esercizio di potere e scambio di favori.

Tutto quanto sintetizzato viene tratto dai verbali di dichiarazioni resi a Perugia in data 4.2.2021, 17.2.2021, 15.7.2021, 6.9.2021 e 3.11.2021, nonché da un memoriale trasmesso in data 6 ottobre 2021 dal carcere e, infine, dalle registrazioni di colloqui captati di nascosto con Alessandro CASALI, consegnati dall'avv. CALAFIORE, atti tutti che di seguito si esamineranno in uno agli effettuati riscontri.

Siccome si è parlato di un atto proveniente dal carcere, per doverosa completezza va qui anche ricordato che durante questa seconda fase delle indagini AMARA è stato per due volte raggiunto da misure restrittive di natura carceraria, a seguito di provvedimenti emessi da altre autorità giudiziarie.

Una prima volta, nel giugno 2021, è stato attinto da ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip presso il tribunale di Potenza per corruzione in atti giudiziari ed altri reati con, fra l'altro, Filippo PARADISO e l'ex Procuratore di Taranto, Carlo Maria CAPRISTO, vicenda di cui si è già detto sopra nella II parte; è rimasto detenuto un breve periodo (circa 20 giorni) e, a quanto dato sapere, ha anche definito la sua posizione con un patteggiamento in continuazione con altre condanne già passate in giudicato.



Una seconda volta, nel luglio 2021, quando nei suoi confronti è stato eseguito l'ordine di carcerazione per varie imputazioni di corruzione ed altro, emesso dalle Procure di Roma e Messina, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di misure alternative. AMARA, in questo caso, è rimasto detenuto per vari mesi fino a quando nel mese di marzo di quest'anno il Tribunale di Sorveglianza di Perugia non gli ha concesso la semilibertà, misura alternativa in espiazione della quale attualmente si trova.

L'interrogatorio del 4 febbraio 2021

L'interrogatorio del 4 febbraio 2021 è il primo condotto da questo ufficio dopo la trasmissione del fascicolo sulla loggia.

A prescindere da quanto (spontaneamente) riferito su Luca PALAMARA e Fabrizio CENTOFANTI - di cui si dirà *infra* - AMARA, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti su alcuni profili, ha trattato vari argomenti, a partire dal ruolo dell'on Luca LOTTI (rif. trascrizioni pagina 50 e ss).

In particolare, ha confermato che il parlamentare citato non faceva parte di UNGHERIA per quanto a sua conoscenza, pur ribadendo, però, come egli fosse un perno centrale nel sistema delle nomine dei vertici apicali della magistratura ordinaria, affermando in particolare che "no, secondo me è un concorrente non partecipe...cioè nel sensi...cioè nel senso che in quel periodo era parte integrante di quel sistema, per questo.." (pagina 53);

Prendendo poi spunto dalla pubblicazione da parte del dott. PALAMARA di un libro, di successo, dal titolo "IL SISTEMA", ha altresì rappresentato l'esistenza di "un gruppo di persone" (e cioè gli on. FERRI e LOTTI e Luca PALAMARA) che "al di là delle correnti si riuniva per organizzare le nomine presso incarichi direttivi o vice direttivi" (rif. trascrizioni, pagina 59).

Egli delinea, quindi, come da testuali parole, una realtà associativa parallela ad Ungheria, radicata dentro il C.S.M. la cui *longa manus* era Luca PALAMARA e stratega e vertice l'on. Cosimo FERRI; si tratta di un'affermazione che appare non in linea, anche sul piano logico, con quanto riferito a Milano dove FERRI era stato descritto come pienamente intraneo ad UNGHERIA, mentre adesso, pur non smentendone l'affiliazione, viene descritto quasi come un battitore libero che agisce per altri/propri interessi.

L'importanza di queste affermazioni rende necessario riportare qui di seguito lo stralcio della trascrizione integrale (pagine 61-62 della trascrizione):

“DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Senta, ma questo gruppo di potere rispetto a Ungheria come... cioè?”

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Ferri il capo.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Eh?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Ferri il capo.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – No ma dico rispetto agli interessi di Ungheria questo gruppo di potere era strumento o era sganciato?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Laddove c'erano interessi di Ungheria ovviamente era... era...

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Strumentale?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Assolutamente strumentale.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Però era indipendente diciamo tra virgolette?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Secondo me no, se devo essere ... l'unico paradossalmente (inc.) era proprio Palamara in questo, cioè nel senso che ...

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Cioè non so se avete capito la domanda, il gruppo di potere esisteva ed operava a prescindere da Ungheria?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Ma Ungheria aveva dentro ... ora non ricordo bene, anche persone che non è che commettono... non è che Ungheria nasce per commettere reati, cioè io voglio spiegarlo.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – A questo poi ci arriviamo sì.

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Esatto, non è che...

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Sì, no e questo va bene. Però una volta che lei ci ha delineata...


RISPOSTA DEL DR. AMARA – All'interno della ... allora questo centro di potere secondo me aveva una sua... un vincolo associativo autonomo se devo essere sincero.”

Nell'interrogatorio, AMARA tratta anche del carattere “segreto” della associazione UNGHERIA, escludendolo e delineando al contrario una qualificazione in questo senso postuma del gruppo, assolutamente ad esso non connaturata; aggiunge che esso non prevedeva una pianificazione di scopi illeciti, ma anzi era mosso da uno scopo “nobile”, quale la salvaguardia dei principi dello Stato liberale.

In particolare (trascrizioni pagina 65-67):

“RISPOSTA DEL DR. AMARA – Ma quando me ne parlava Gianni Tinebra, non è che me ne parla come un'organizzazione a delinquere finalizzata a commettere reati.

DOMANDA DEL PM, DR. FORMISANO – Sì, era un'organizzazione liberale.



RISPOSTA DEL DR. AMARA – Poi dico che la qualificazione di associazione segreta la stiamo facendo noi, cioè oggettivamente è segreta però non... esattamente, però è chiaro com'è che si riunivano, cioè ovviamente nel momento in cui si sa che far parte ed essere riconosciuto in questo sistema dà intanto un profilo di rapporti relazionali che in Italia è importantissimo, a volte, anzi molto spesso potevano anche essere assolutamente svincolati da fatti di reato ed in altri casi no, certamente gestiva potere...

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Quindi diciamo...

DOMANDA DEL PM, DR. FORMISANO – “Non tutti i partecipi erano consapevoli di scopi illegali in Ungheria”, c'era qualcuno che veramente partecipava magari per prestigio personale, per avere aderenze?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Ma anche la P2 in fondo era così, non è che la.. a parte il profilo di segretezza per il resto non è che tutti... c'erano anche fior di... persone importanti e quant'altro.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Venendo agli scopi ed alle finalità dell'associazione quando gliene parla Tinebra, e siamo nel 2006 lei ha detto, giusto?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – 2006 – 2008.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Sì. Le viene illustrata come? Ma rispetto a Opco, va beh, Opco era più un centro di studi, quindi più di taglio giuridico.

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Ungheria è la prosecuzione della P2, nel 2006, Dottoressa, così mi viene illustrata. Questo è il... Opco è diverso, Opco era... o meglio nell'ambito dell'Opco che era un osservatorio permanente sulla criminalità organizzata, era, possiamo dire, un luogo in cui ci si incontrava, per cui Tinebra... cioè un luogo di incontro al quale spesso facevano... del quale, mi scusi, facevano parte spesso anche i componenti dell'associazione, non è che l'Opco rappresentava Ungheria, nel modo più assoluto, cioè le posso... “

Di seguito (pagina 67-69):

“DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Quindi gli scopi diciamo...?”

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Era l'osservazione dei principi del diritto liberale in tutte le sue forme, in relazione agli operatori del diritto questi principi del diritto liberale si... cioè sostanzialmente si sostanziano in difesa del garantismo, il rispetto dei principi, dei principi, dei valori costituenti. Credo di aver spiegato che in realtà la simbiosi (inc.) di Ungheria ha avuto riguardo alle correnti, alla P2 e in particolare con Magistratura Indipendente, della quale era parte (inc.) della quale (inc.)... della quale abbiamo fatto il nome (fonetico) dei soggetti principalmente.

DOMANDA DEL PM, DR.SSA MILIANI – Questo va bene. Diciamo gli ideali, i principi erano questi.

DOMANDA DEL PM, DR. FORMISANO – Però perché doveva rimanere segreta? Cioè se questi valori sono garantismo, rispetto dei valori costituenti, cioè io dico questi sono principi che ci potremmo... ancora adesso potremmo tutti metterci d'accordo, perché doveva rimanere segreta?

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Perché poi di fatto quando io dico che a volte gestivano il potere, la gestione del potere non significa automaticamente fatto illecito, cioè c'è un gruppo di persone importanti in Italia che si riconoscono, un po' come fanno i massoni, con la differenza che qua (inc.) perché uno si iscrive ad un'associazione massonica? Non c'è nessun motivo, alla fine ci sono associazioni massoniche legali, soprattutto quelle che...

DOMANDA DEL PM, DR. FORMISANO – Sì.

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Però mentre in alcuni contesti, c'erano dei contesti secondo me dove il potere gestito era non particolarmente significativo, qui nella esperienza di riflesso che io ho avuto non è che mi potevo allargare soprattutto nella fase iniziale io cioè se TINEBRA parlava stavo ad ascoltare cioè dinanzi ai mostri sacri della magistratura siciliana non è che io avevo voce in capitolo però lui oggettivamente..., cioè il fatto stesso che infila me il peggiore (fonetico) avvocato nel comitato scientifico dell'Opco era un segnale molto...“.

In altre parti del medesimo interrogatorio, il dichiarante poi afferma la finalità “conservativa” dell'associazione UNGHERIA, in antitesi ad “*uno strumento con finalità eversive*” (trascrizione, pag. 69), più volte tornando sull'argomento per ribadire il concetto (vds pag. 87-89 trascrizione cit.).

Inoltre, a differenza di quanto fatto intendere a Milano, tratta del suo ruolo, negando di essere aver avuto una posizione di rilievo e precisando, invece, di aver avuto una sporadica partecipazione agli incontri e alle riunioni, non escludendo persino che “i vertici” “*potessero avere anche una capacità organizzativa diversa, cioè una ricorrenza di incontri*” (trascrizioni cit. pagina 73); egli aveva vissuto solo “meri spaccati” associativi, tanto da non riuscire a delineare il profilo costitutivo del gruppo (trascrizioni cit. pagina 83), che comunque, per quanto a sua conoscenza, non avrebbe avuto nemmeno una sua sede propria (trascrizioni cit. pagina 82):

“RISPOSTA DEL DR. AMARA – Esatto. Poi io stesso non avevo... io, attenzione, sono appunto un avvocato, non avevo interesse alle dinamiche ed alle logiche interne né alle nomine... a parte le nomine in Magistratura ma anche le nomine nell'ambito delle Forze dell'Ordine, Carabinieri e Guardia di... perché i miei interessi sono estranei rispetto a questo. Quindi quando avevo l'esi... quando mi è capitata l'esigenza di avere un'interlocuzione ne ho vissuto degli spaccati. Io mi rendo conto che effettivamente non... cioè il profilo costitutivo di quest'associazione è difficile delinearlo, però questa è stata la mia esperienza, cioè non sono stato un organizzatore della...”.

Handwritten signature and initials, including a large flourish and the letters 'NDR'.

Inoltre, in merito alla frase già indicata a Milano come strumento di riconoscimento degli adepti ("sei stato in Ungheria?"), il dichiarante riferisce (per la prima volta) di un messaggio WhatsApp inviato all'associato Alessandro CASALI, la cui immagine *screenshot* è stata poi trasmessa via *mail* dalla difesa a questo Ufficio e che all'apparenza risconterebbe l'esistenza del gruppo (trascrizioni cit. pagina 79); è un tema però che si riprenderà più opportunamente nella parte IV quando si tratterà specificamente dell'esistenza della loggia.

L'interrogatorio del 17 febbraio


L'interrogatorio del 17 febbraio non tratta specificamente della loggia UNGHERIA; esso era stata espressamente disposto in funzione richiedere chiarimenti ad AMARA su quanto da lui per la prima volta il 4 febbraio riferito sui rapporti "indiretti" con Luca PALAMARA, anche per consentire la contestazione suppletiva nel procedimento in quel momento in corso, in sede di udienza preliminare, nei confronti del magistrato romano.

Le dichiarazioni di AMARA si riprenderanno in modo più diffuso nel paragrafo dedicato *ad hoc* all'argomento; qui basta evidenziare come il predetto aggiunge ulteriori e significative notizie su un tema molto importante (le presunte informazioni che PALAMARA avrebbe dato al CENTOFANTI sul processo in corso a Roma e Messina sul sistema Siracusa e sulle corruzioni dei magistrati amministrativi), mai esplicitamente trattato in precedenza nei tanti interrogatori che l'avvocato siciliano aveva sostenuto, anche quando aveva fatto menzione delle attività di inquinamento probatorio, avvenute durante la fase indagini relativa a quei procedimenti.

L'interrogatorio del 15 luglio

L'interrogatorio del 15 luglio 2021 viene condotto congiuntamente con la Procura di Firenze, che, come si è detto, è stata destinataria anch'essa di uno stralcio delle dichiarazioni di AMARA inviate dalla Procura di Milano.

Gran parte dell'atto riguarda vicende comunque di interesse dell'ufficio inquirente fiorentino, ma il dichiarante anche in questa occasione aggiunge una nuova circostanza sul PALAMARA (l'incontro in aereo durante un viaggio per Torino), di cui si dirà più diffusamente, e parla anche della loggia UNGHERIA, ancora una volta negando le stimate di segretezza di quel gruppo.



In particolare, egli specifica

- la non equivalenza tra appartenenza alla associazione e la "disponibilità a commettere reati" (trascrizione, pag. 61-62 e 87);
- la differenza tra il rapporto derivante dalla comune appartenenza alla associazione e il rapporto personale, delineando in altre parole la necessità in ogni caso di "coltivare" rapporti personali con soggetti a lui "utili", al di là della appartenenza ad Ungheria (ad es. il rapporto con l'on. Denis VERDINI, portato avanti in via autonoma e sganciata dal contesto associativo; trascrizioni pag. 61-62).

Nell' occasione, AMARA tratta anche della natura "massonica" della associazione, facendo intendere che il termine "massonico", evocato in modo specifico durante le audizioni milanesi, fosse il frutto di una semplificazione e derivato piuttosto dalla necessità di "tipizzare" la fenomenologia descritta, ribadendo ancora una volta l'aspetto "nobile" e non negativo del gruppo oggetto di rivelazione (interrogatorio cit. trascrizioni, pagina 79-80):

PM Dott. Creazzo:

io le volevo fare un'ultima domanda in chiusura: "Ungheria" è un'associazione o una loggia?

Piero AMARA:

allora io ho chiesto copia integrale dei miei verbali, non riassuntivi. Io non la posso definire loggia, nel senso massoneria, perché non nasce come loggia massonica. Poi, se l'80% delle persone, persone per bene, erano massoni, per me era, per come l'ho vissuta io, una coincidenza. E' un'associazione che ha l'obiettivo ben preciso di... sostanzialmente come ho spiegato a fronte, in qualche modo, dell'aspetto nobile cioè il difendere... c'era il controllo dei corpi più importanti dello Stato. Quando metti insieme forze dell'ordine, magistrati e altri li piazza nei posti più importanti dello Stato, di fatto diventa lo stato. Non so se, a questo punto, se qualificarla associazione segreta o meno, e così via. Io questa l'ho vissuta, all'epoca, nel periodo siciliano, in modo esponenziale, nel periodo romano l'ho anche, anche se con ruolo subalterno, l'ho vissuta. Poi io non so

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]* *[Handwritten initials]*

PM Dott. Creazzo:
Piero AMARA:

*per loggia che cosa intendiamo
per loggia intendiamo loggia massonica
no, non nasce come loggia massonica e credo
di essere stato nei verbali, scusi se insisto,
quando io cercavo... perché nella fase iniziale
di questa indagine, si poneva un problema di
tipicità della fattispecie... Io quello che ho
vissuto è che si dovevano controllare... però
si facevano affari anche, Procuratore”.*

Le incertezze ed ambiguità comunque emerse nel corso dei vari interrogatori spingevano l'ufficio, concludendo l'atto istruttorio, ad un invito esplicito all'AMARA ad essere chiaro nel narrare eventuali vicende che potessero rappresentare “interessi” di sistema del gruppo associativo UNGHERIA, avendo sino a quel momento il predetto raccontato episodi specifici, anche inerenti le nomine ad incarichi direttivi di magistrati, che tuttavia parevano essere funzionali all'interesse soprattutto dei magistrati coinvolti, a favore dei quali l'avvocato, per le ragioni più varie, aveva prestato aiuto.

L'interrogatorio del 6 settembre

L'interrogatorio del 6 settembre viene tenuto presso la casa circondariale di Terni quando AMARA, come sopra accennato, è detenuto in espiazione pena; esso si ricollega esplicitamente a quello del 15 luglio perché si apre con la richiesta di chiarire “episodi specifici nei quali l'associazione UNGHERIA sarebbe intervenuta condizionando pubblici poteri”.

AMARA, dopo una lunga premessa finalizzata soprattutto a rivendicare la spontaneità e lealtà della sua collaborazione, riparte poi dal rapporto tra Ungheria e P2 e ripercorre la genesi della nascita della Loggia, in modo certamente più organico rispetto a quanto detto in passato, ma anche in modo del tutto diverso (vds da pag. 50 in poi della trascrizione).

In estrema sintesi, egli anticipa la nascita di UNGHERIA agli anni 1993/'94/'95, quindi facendola precedere di molto alla nascita e esistenza di O.P.C.O., e collegandola causalmente alla “crisi” di valori del Paese, successiva a “tangentopoli”; in questo senso essa sarebbe la “continuazione” della P2; ideatore di essa sarebbe Giancarlo Elia VALORI, personaggio noto alle cronache, che egli però dichiara di non conoscere.



La correlazione con la crisi di sistema, conseguente a *tangentopoli*, porta il dichiarante a connotare UNGHERIA come un mezzo per ristabilire un sistema di valori (*perduti*), per poi affermare che uno dei problemi concreti che la loggia dovette affrontare fu la "gestione" dei procedimenti nei confronti di Silvio BERLUSCONI, aperti a Palermo e Catania (in relazione al "dopo-stragi"), rispetto ai quali accenna al ruolo che avrebbero avuto i magistrati Paolo GIORDANO e Alessandro CENTONZE (trascrizione, pag. 51-54).

Questo intervento di UNGHERIA ci sarebbe stato grazie e per effetto del *profondo legame* tra Giovanni TINEBRA e BERLUSCONI (e del suo governo) nell'interesse del quale TINEBRA avrebbe (trascrizioni cit. pagina 55, 63-65, 77):

- gestito in modo non corretto i procedimenti nei confronti di BERLUSCONI pendenti presso la Procura di Caltanissetta (trascrizione cit. pag. 78, dato già sommariamente riferito a Milano quando aveva indicato l'appartenenza ad Ungheria di Alessandro CENTONZE, Gip a Caltanissetta);
- gestito l'avvio della *collaborazione* di Luigi ILARDO, sostanzialmente boicottandola, tanto da finire coinvolto in un procedimento penale che poi sarebbe stato "insabbiato" da Antonio FERRARA (di seguito colto da una sorta di "crisi esistenziale" per il timore di essere "scoperto", tanto da dover essere sostenuto e seguito da Piero AMARA e dal sodale Alessandro FERRARO su richiesta di TINEBRA, trascrizione, pag. 74).

Ulteriori profili di sistema della associazione a cui Piero AMARA accenna è quello del controllo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), strumento indicato come fondamentale nella politica di *contrasto alla criminalità organizzata*. Un aspetto questo, tuttavia, che l'avvocato si limita solo ad *evocare* senza essere in grado poi di precisarne il senso, al di là di quanto immediatamente percepibile in relazione all'incarico ricoperto da Giovanni TINEBRA, come noto, dal 2011 al 2006 Direttore del DAP (trascrizioni cit. pagine 52-53).

Nella sostanza, quindi, il vero, principale (e forse unico) obiettivo di sistema di UNGHERIA, individuato da AMARA, sarebbe stata la "gestione" dei processi a Silvio BERLUSCONI, aperti dopo la stagione delle *stragi*, per salvaguardare *in primis* il governo, più che per "salvare" BERLUSCONI, in quanto il governo era ritenuto "baluardo" dei valori del Paese dopo la crisi dovuta a *tangentopoli*; l'esigenza di "accomodare" i processi quindi serviva riaffermare un sistema di valori appena ricostituito post *tangentopoli*.

The page contains three handwritten marks: a large, stylized signature on the left, a small star-like symbol in the middle, and a set of initials on the right.

È evidente *ictu oculi* quanto questa prospettazione differisca rispetto a quella proposta a Milano; lì si era genericamente parlato della riaffermazione dei valori dello Stato liberale in modo molto più generico, senza riferimenti alla vicenda tangentopoli e soprattutto si era collocata l'origine dell'associazione molto più avanti nel tempo, affermando una sostanziale "continuità" tra l'O.P.C.O. e UNGHERIA, che adesso viene completamente smentita.

Quanto alle dichiarazioni relative ai presunti aggiustamenti dei processi di Silvio BERLUSCONI, che avrebbero coinvolto Giovanni TINEBRA, premesso che la vicenda in sé certamente non rientra nella competenza di questo ufficio, tanto che delle dichiarazioni rese sul punto è stata immediatamente messa al corrente la Procura Nazionale Antimafia con nota del 9.9.2021 ed esse sono state trasmesse alla procura di Messina, dopo averle stralciate ed inserite in un fascicolo iscritto a mod. 45.

Ai limitati fini di valutare se possa ritenersi riscontrata questa presunta interferenza di UNGHERIA su una rilevante vicenda processuale e di saggiare ulteriormente la credibilità del proponente, è utile qui riportare il contenuto della nota del 28.9.2021 della Procura nazionale antimafia inviata all'ufficio.

Essa in particolare riferisce che (rif. nota faldone 10, pagina 386 e ss):

- nella sentenza di condanna nei confronti di MADONIA Giuseppe + altri, per il delitto di Luigi ILARDO, emessa dalla Corte di Assise di Catania "si trovano elementi potenzialmente confermativi delle dichiarazioni dell'avvocato Amara, ad esempio sull'interessamento del dott. TINEBRA nella gestione della prossima collaborazione di ILARDO Luigi" (rif. nota citata, pagina 2);
- la sentenza nei passaggi riportati nella nota citata, ha dato atto delle dichiarazioni del teste colonnello Michele RICCIO, come noto, il primo a cui ILARDO si avvicinò esternando la volontà di collaborare, riportando per esteso il commento relativo ad alcuni passaggi della predetta deposizione testimoniale, dalla quale sarebbe emerso *"il convincimento (di RICCIO) circa l'infedeltà di soggetti istituzionali ed è evidente come i suoi sospetti attingano, oltre che i vertici dell'epoca R.O.S. , l'allora procuratore della Repubblica di Caltanissetta TINEBRA, al quale, nel suo racconto, sarebbe stato imputabile il rinvio della collaborazione di ILARDO....(..) con la conseguente accelerazione dei tempi dell'omicidio al fine di scongiurare l'imminente formalizzazione della scelta di ILARDO"*;
- altro dato documentale citato nella richiamata nota riguarda un passaggio della dichiarazione testimoniale di Nicolò MARINO (all'epoca, si legge, sostituto procuratore presso la DDA di Catania, resa nel processo palermitano n. 1760/08 DDA a carico di MORI Mario e OBINO Mauro) il quale, a proposito dei

- nominativi coinvolti nel rapporto confidenziale intrattenuto tra il colonello RICCIO e Luigi ILARDO ha citato *“il dr. TINEBRA per il quale vi fu un procedimento, poi già archiviato dalla Procura della repubblica di Catania”*;
- ed ancora dalla nota emergono *“riscontri alle dichiarazioni dell’AMARA”* in merito a quanto riferito su Antonino FERRARA, Gip a Catania, che, in data 19.4.2000, effettivamente dispose l’archiviazione in merito *“agli appunti e alle dichiarazioni di Michele RICCIO”* che coinvolgevano Giovanni TINEBRA, ipotizzando sue responsabilità in merito all’omicidio di Luigi ILARDO, di cui al proc. n. 5585/99 CT (catalogato in SIDNA al proc. n. 17155/2014 DDA CT)
 - sul punto non sono emersi riscontri presso la banca data RE.GE. DDA circa iscrizioni a carico di Giovanni TINEBRA (rif. nota citata pagina 2);
 - in merito alla esistenza di procedimenti nisseni che avevano coinvolto Silvio BERLUSCONI è stato citato il proc. 1370/1998 DDA CL mod. 21 chiuso con decreto di archiviazione del Gip del 3.5.2002 in accoglimento della richiesta del P.M. del 2.3.2001 che vedeva indagato oltre a BERLUSCONI anche Marcello DELL’UTRI; nell’ambito del quale veniva disposta in data 22.7.1998 l’iscrizione di BERLUSCONI; dal riscontro citato tuttavia non emerge il nominativo del PM che avanzò richiesta di archiviazione;
 - altresì, in merito ad Alessandro CENTONZE dalla nota si evince che effettivamente il medesimo, P.M. presso la Procura di Caltanissetta, ha gestito unitamente a Paolo GIORDANO il proc. n. 4645/2000 DDA CL *“sui mandanti occulti bis delle stragi”* che vedeva indagato anche Silvio BERLUSCONI e Marcello DELL’UTRI, per il quale in data 9.6.2003 venne richiesta l’archiviazione dal Procuratore Francesco MESSINEO e dal P.M. GIORDANO;

In definitiva, e ferme restando le valutazioni di competenza dell’A.G. cui lo stralcio dichiarativo è stato trasmesso, si può affermare che alcune circostanze narrate da AMARA sono (almeno in parte) riscontrate.

Lo sono “le ombre” gettate sulla figura di Giovanni TINEBRA in relazione all’omicidio di Luigi ILARDO ed il dato storico della archiviazione decisa dal Gip FERRARO del procedimento relativo anche al coinvolgimento di TINEBRA.

A parte le possibili considerazioni sulla “tardività” di una propalazione così significativa che avrebbe dovuto rappresentare l’incipit del racconto fatto a Milano e sulle intrinseche contraddizioni con quanto in precedenza riferito, le circostanze acclarate come vere, però, non rappresentano certo la prova che AMARA le abbia acquisite in conseguenza della sua intraneità alla loggia.

In astratto, infatti, non sembra potersi escludere che le conoscenze possano essere il frutto delle sue note ed indubbe frequentazioni con molti magistrati coinvolti nei

procedimenti indicati e della sua frequentazione degli ambienti giudiziari catanesi e nisseni.

Il “memoriale” trasmesso dal carcere

In data 5 ottobre 2021 AMARA ha inviato un lungo scritto (ben tredici pagine) da lui vergato a penna e sottoscritto durante la detenzione a Terni, distinto in sette punti, con cui egli indica temi vari, da lui ritenuti di interesse sia in funzione di corroborare quanto da lui dichiarato sia di rivendicare la genuinità delle sue dichiarazioni.

Il testo, pur non semplicissimo da leggere, è comunque in gran parte comprensibile e necessita di essere qui sintetizzato, anche indicando i riscontri che su di esso sono stati effettuati su delega dell'Ufficio.

Nel punto 1), il dichiarante intende spiegare alcune circostanze connesse all'inizio della sua “collaborazione” milanese; in particolare, afferma che nel periodo dal dicembre 2019 al febbraio 2020 aveva rappresentato ad uno dei p.m. precedenti (il dott. STORARI) che, in uno al suo amico e sodale CALAFIORE, avrebbe proceduto a cercare riscontri (!!) su quanto aveva già verbalizzato ed aveva preavvertito il medesimo p.m. che avrebbe registrato di nascosto colloqui con soggetti in grado di confermare i fatti.

Nel mese di marzo erano, però, scattate le restrizioni per il COVID, tanto che erano anche stati sospesi gli interrogatori; nel mese di aprile, poi, il dott. STORARI, da quanto lui ha appreso dalla stampa, avrebbe dato la copia dei verbali al dott. DAVIGO, finendo in tal modo per vanificare tutto il lavoro di ricerca delle prove a riscontro, anche degli inquirenti; se era il C.S.M. l'organo istituzionale su cui si concentrava l'attività principale di UNGHERIA, la propalazione dei verbali in quel contesto aveva irrimediabilmente frustrato ogni possibilità di cercare i riscontri.

Il dichiarante lamenta anche la condizione in cui si trova; essere accusato da vari soggetti di calunnia proprio perché le prove dei fatti da lui affermati non possono più essere acquisite; testualmente scrive in proposito che “*si trova .. nella paradossale*

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

situazione di dover occuparsi delle accuse di una serie di soggetti che hanno potuto eludere l'effetto sorpresa a causa non del dichiarante ma del magistrato indagante".

Premesso che questo stralcio del memoriale sarà comunque trasmesso, contestualmente all'inoltro della presente, alla Procura di Brescia per quanto di eventuale competenza ex art. 11 c.p.p., le considerazioni di AMARA appaiono sul punto avere un loro fondamento; lo si è anche rimarcato più volte nelle pagine precedenti, quando si sono rappresentate le conseguenze certamente molto negative sulle indagini della "fuga di notizie".

Non certo la consegna dei verbali al dott. DAVIGO ma la successiva pubblicazione di essi ha, infatti, creato una situazione oggettivamente paradossale per cui i chiamati in causa hanno potuto denunciare per calunnia il chiamante in correità prima persino che potessero compiersi le indagini ed i necessari approfondimenti!

Nel punto 2) AMARA riferisce di una vicenda riguardante il figlio dell'ex Procuratore di Perugia, dott. DE FICCHY; lo stralcio del memoriale è stato già trasmesso al p.m. di Firenze e non si ritiene di aggiungere in questa sede alcuna considerazione sul punto.

Nella parte contenuta nel punto 3), l'avvocato siracusano riferisce di una vicenda mai indicata fino a quel momento e cioè che, in sede di perquisizione disposta nell'ambito delle indagini della Procura di Roma, gli era stato sequestrato un foglio (un "elenco di persone") che sarebbe stato sigillato in una busta e che chiedeva di poter consultare perché esso si riferiva ad alcuni magistrati che adesso negherebbero di conoscerlo.

Nel punto 4) il dichiarante riferisce di una vicenda collegata alle indagini penali e disciplinari che hanno riguardato il dott. Maurizio MUSCO; egli, in particolare, avrebbe subito una sorta di estorsione da un giornalista siciliano che aveva cominciato una campagna stampa contro il MUSCO; l'estorsione sarebbe anche emersa da alcune intercettazioni effettuate dalla Procura di Siracusa ma su di essa non si sarebbe poi proceduto ed anzi il p.m. delegato avrebbe chiesto l'archiviazione, tanto che egli aveva richiesto al dott. TINEBRA l'avocazione del procedimento, avocazione che ci sarebbe forse stata.

Si tratta di un episodio su cui non si è ritenuto di effettuare specifici riscontri perché non avrebbe avuto alcuna specifica utilità per le indagini in esame; il memoriale però sarà trasmesso alla Procura di Messina, competente sui fatti ex art. 11 c.p.p., per gli eventuali accertamenti.

Nel punto 5), AMARA evidenzia l'esistenza di un documento che la Procura di Roma avrebbe acquisito a seguito della perquisizione dell'imprenditore BACCI, documento

Handwritten signature and initials, possibly reading 'A. No'.

che dimostrerebbe indiscutibilmente i suoi rapporti con l'on. LOTTI e anche con altri soggetti.

Nei punti 6) e 7) fa riferimento, infine, a due documenti che sarebbero stati acquisiti dalla Procura di Milano (il file cd *Keepwild*) e le note difensive di CALAFIORE, che pure sarebbero utili a corroborare il suo racconto.

I documenti che AMARA menziona nei punti 5), 6) e 7) erano già stati tutti acquisiti in precedenza agli atti del presente procedimento e quindi il memoriale nessuna novità aggiungeva alle conoscenze dell'Ufficio; di essi, della loro importanza e rilevanza, si è, fra l'altro già abbondantemente detto nella II parte di questa richiesta e quindi nulla si aggiunge adesso.

La novità oggettivamente più rilevante riguarda, invece, quanto affermato al punto 3), e cioè l'esistenza di un documento, relativo anche a magistrati, che sarebbe stato in possesso della Procura di Roma e di cui mai l'Ufficio aveva avuto notizia.

Su specifica delega, la GDF, con nota n. 499701/2021 di prot., ha compendiato gli esiti relativi agli accertamenti in merito ai documenti citati dall'AMARA (*vds nota faldone 9 pagina 590 e ss.*), indicando tra i documenti sequestrati in data 3.4.2017 (in particolare all'interno della autovettura BMW X3 Xdrive 2.0 D in uso ad AMARA) un manoscritto recante un numero di telefono (3496400225) intestato al sig. Giorgio QUARESIMA (emerso nelle indagini di cui al proc. n. 44630/16 quale *autista di fiducia* di Piero AMARA), la dicitura "*GRAZIE, SCUSATE IL DISTURBO*" e al di sotto un elenco di nominativi ed indirizzi.

Il manoscritto ha tutta la parvenza di essere uno di quelli che si è soliti lasciare sul parabrezza di un'autovettura in sosta.

Il documento, richiesto formalmente da questo ufficio alla Procura di Roma, è stato poi sottoposto il 3.11.2021 all'avv. AMARA, quando è stato di nuovo interrogato ed il predetto sul punto ha riferito (*vds trascrizioni cit. pagina 38 e ss.*):

- di non riconoscere la calligrafia come sua, potendo quel biglietto essere stato scritto da Filippo PARADISO e in parte dal suo autista Giorgio QUARESIMA, al quale ha attribuito certamente la dicitura "*GRAZIE, SCUSATE IL DISTURBO*";
- trattarsi di un elenco di soggetti, alcuni dei quali magistrati, ai quali in occasione delle festività pasquali (da intendersi del 2017) sia lui che Filippo PARADISO avevano mandato dei doni;

- tra questi doni, AMARA ha ricordato nello specifico una *stampa* di un certo valore recapitata all'allora Procuratore della Repubblica di Perugia, dott. DE FICCHY;
- un regalo non meglio precisato sarebbe stato recapitato per sbaglio a Gianfranco PIGNATONE, fratello di Giuseppe, essendo stata riportato sul biglietto per mero errore l'indirizzo di residenza del fratello e non del Procuratore di Roma, che invece avrebbe dovuto essere il reale destinatario;
- quei doni vennero accompagnati da un biglietto suo, ma, nonostante ciò, nessuno dei *beneficiari* lo avrebbe ringraziato.

Il documento appare certamente genuino e non preconstituito, in quanto sequestrato nel 2017, non sembra avere alcuna specifica incidenza per provare l'esistenza della loggia UNGHERIA, perché si tratterebbe di un elenco relativo a doni inviati a titolo personale. Potrebbe, però, avere un indiscutibile rilievo come ulteriore prova di un circuito relazionale ad alto livello del dichiarante, che avrebbe intrattenuto rapporti anche con importanti magistrati.

In realtà, però, il condizionale resta d'obbligo, perché sono forti i dubbi sulla veridicità della chiave di lettura di esso fornita in sede di interrogatorio dall'avvocato.

Il QUARESIMA, infatti, sentito a sommarie informazioni dalla p.g. delegata il 2.11.2021, ha fornito una versione dei fatti del tutto divergente da quella di Piero AMARA (vds verbale di s.i.t. faldone 8, pagina 301 e ss):

- ha confermato di aver lavorato come autista per circa tre anni per l'avvocato AMARA fino al suo arresto;
- ha ricordato il biglietto che gli è stato mostrato, specificando che un giorno, nella primavera del 2017, la signora Sebastiana BONA (moglie di AMARA), gli diede l'indicazione di "*restare a disposizione*" di Filippo PARADISO (che egli conosceva in quanto persona che frequentava Piero AMARA e per il quale, in altre occasioni, aveva prestato le sue mansioni);
- una volta recatosi presso l'abitazione PARADISO, questi gli consegnò delle cassette di ciliegie (!! da consegnare ad alcuni soggetti per i quali gli diede indicazioni in merito all'indirizzo, che egli appuntò nel manoscritto;
- non consegnò la cassetta di frutta destinata a PIGNATONE (che dalle sue dichiarazioni emerge identificarsi nel Procuratore Giuseppe PIGNATONE) poiché al citofono non rispose nessuno, tanto che PARADISO infine la regalò proprio a lui.

L'interrogatorio del 3 novembre 2021

L'interrogatorio di AMARA del 3 novembre 2021 è l'ultimo fra quelli relativi alla vicenda UNGHERIA.

Esso è stato già menzionato nella parte in cui AMARA ha fornito le spiegazioni sul biglietto indicato nel memoriale e lo sarà ulteriormente nella parte che riguarderà il dott. PALAMARA e nel prossimo paragrafo quando si tratterà delle registrazioni dei colloqui con Alessandro CASALE.

Qui va però espressamente esaminato soprattutto per due importanti affermazioni che contiene, che sono particolarmente rilevanti ai fini della presente indagine.

Il dichiarante, infatti, narra, come si è in parte già accennato, del suo intento di voler costituire unitamente ad un altro associato "deluso", il dott. Pasquale DELL'AVERSANA (un importante burocrate, che aveva rivestito un ruolo di vertice nell'Agenzia delle entrate), una nuova associazione a Roma, sfruttando i canali e le relazioni anche di UNGHERIA sì da poter avere un ruolo più centrale che non riusciva ad avere nella loggia, ed utilizzando una realtà associativa con finalità di studio già esistente e creata dal DELL'AVERSANA, denominata APROM; di seguito si riporta il passo di interesse (trascrizione, pagina 96-100):

"INDAGATO – allora, io ho sempre cercato di distinguere due fasi nel rapporto con questa persona: la fase siciliana e la fase romana. Nel senso che, rispetto alla fase romana, il mio interfacciarmi con l'associazione UNGHERIA è stato caratterizzato, diciamo, mi sono interfacciato a spot nel senso che, non ero partecipe di riunioni di grandissimo respiro se non quelle che si facevano per commissioni e interesse con Denis presso la sala... la... non sapevo... io questa lista la conosco per caso da Luigi Caru... non ero, a differenza (parole incomprensibili) e soprattutto, io e Peppe CALAFIORE ci rendevamo conto che sostanzialmente... almeno, la mia sensazione era che prevaleva più diciamo la capacità di finanziare i partiti a volte o rispondere alle esigenze di alcune persone, che non l'affiliazione a UNGHERIA, perché ricordo alcune cose ce le siamo prese con... ma soprattutto il profilo della mancanza di informazioni su determinati temi ci infastidiva perché... per tante ragioni. Tant'è che in accordo con Pasquale DELL'AVERSANA direttore dell'Agenzia delle Entrate, parte iper integrante di UNGHERIA, il quale aveva già costituito un'associazione che si chiama APROM... quella su cui...

PROCURATORE CANTONE – AVROM.

INDAGATO – APROM.

PROCURATORE CANTONE – con la "V" o con la "P"?

INDAGATO – con la "P". A. P. R. O. M.

PROCURATORE CANTONE – e che sarebbe?

INDAGATO – una... quella... (voci sovrapposte).

PROCURATORE CANTONE – come si... cioè sarebbe, associazione?

INDAGATO – non ricordo.

VOCE – associazione di promozione di eventi...

INDAGATO – non c'è paragone rispetto a COSMED se mi consente, con tutto il rispetto per CENTOFANTI.

VOCE – no, no, voglio dire... a fine istituzionale...

INDAGATO – sì, sì, ma il fine era... organizza convegni, organizza... sostanzialmente il fine era quello.

SOST. PROCURATORE MILIANI – eh come COSMED.

INDAGATO – sì, però COSMED CENTOFANTI aveva un interesse suo, credetemi... secondo me può essere nel senso che creava, realizzava... fatturava... si faceva sponsorizzare, c'è un convegno del... le faccio un esempio, se non ricordo male, convegno Associazione Nazionale Magistrati Tributari, okay? Già lei se si interfaccia con l'amministratore delegato di una serie di società e lo invita a questo convegno, lei gli dimostra... e qui chiede anche la sponsorizzazione. E in linea di massima... in un caso gli feci sponsorizzare per l'ENI un convegno del 2014. Cioè alcune cose avvengono per facta concludentia, non per... qui il discorso invece era di CENTOFANTI rispetto... era finalizzato a se stesso, fondamentalmente, ecco! Non so se... il suo obiettivo era il suo concorrente Procuratore. Io avevo avuto la disgrazia di essere più attratto dal potere e francamente mi piaceva organizzare, al di là che poi io guadagnavo un po' di più di CENTOFANTI, organizzavo in modo diverso. E quindi vediamo, con questa persona in particolare, di dare un taglio diverso di... pian piano di costruire una nuova scatola di specchi, in cui però non doveva esistere, almeno tra i componenti, la segretezza nel senso ognuno deve sapere dell'altro, cioè un discorso sostanzialmente in cui c'era... chi aveva una partecipazione come la mia, (parole incomprensibili). E volevamo essere, volevamo in qualche modo essere parti... gestire, questa nuova... questa nuova... questa nuova realtà. E quindi, l'associazione è vero che esisteva dal 2013, ci organizziamo e cominciamo o a invitare gente che faceva parte di UNGHERIA... devo dire comunque che però non c'entra nulla... non lo sto spiegando come un discorso dello Stato, di un... cioè era un fine meramente relazionale che si ricollega così alle (parole incomprensibili) creare centri di potere. Le sto parlando perché alla luce del sole, stavolta senza... per esempio, io ad un certo punto volevo portare quello che era il capo del... il vice capo dell'ufficio legale dell'ENI, Vincenzo... me la trovo per caso perché lui ha allegato questa mail che a me non (parole incomprensibili) naturalmente... in cui gli mandai in quanto alcuni temi folcloristici venivano utilizzati quel Cenacolo, perché se lei va... partecipa a... ad un convegno la invitano a cena, il termine Cenacolo per noi aveva un significato diverso. E LA ROCCA prima di esse... prima di partecipare all'APROM voleva la lista degli esponenti, la lista degli appartenenti ad APROM e del Cenacolo, chiaramente lei non se la ritrova...

SOST. PROCURATORE MILIANI – il Cenacolo è la lista dei partecipanti della singola...

INDAGATO – l'APROM era riconosciuta, era un'associazione non segreta, riconosciuta.

SOST. PROCURATORE MILIANI – sì, sì.

INDAGATO – ma chi partecipava... attenzione! Questo non significa che io ho parlato con tutti, io affiliavo... affiliavo, il termine purtroppo (parole incomprensibili) con l'utilizzo di parole diciamo naturalmente di un certo livello, si creava sostanzialmente un luogo in cui tutti sapevamo che per le nostre... io come Avvocato, il Magistrato della Corte dei Conti perché (parole incomprensibili) e alcune delle persone che erano in UNGHERIA parteciperanno almeno a un (parole incomprensibili) io però... è vero che vengo arrestato nel 2018 ma già dal 2016 ricorderete, fine 2016, la mia attenzione era massima su determinati temi, questo avviene... non a caso avviene dopo il disciplinare, merito, di MUSCO, dove io mi rendo conto che se non fosse stato secondo me per i finanziamenti all'uno e l'altro... (parole incomprensibili) Denis, una barca di soldi, probabilmente questa applicazione... cioè non era come quando c'era Gianni TINEBRA che dava un ordine e si eseguiva. Dico... quindi giro a (parola incomprensibile) questa è la lista degli appartenenti, tra cui c'è: il Presidente della Corte dei Conti, (parole incomprensibili), il Rettore della Sapienza, Claudio DE VINCENTI sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente direzionale della Corte dei Conti, il Presidente di coordinamento della Corte dei Conti, l'Avvocatissimo CALAFIORE Giuseppe, il Magistrato Giancarlo LONGO...

SOST. PROCURATORE MILIANI – questo scusi, questo...

INDAGATO – questo siamo a luglio 2015.

SOST. PROCURATORE MILIANI – scusi, questo lo trovano a Milano, lei l'ha trovato perché...

INDAGATO – io l'ho trovato perché hanno depositato gli atti...

SOST. PROCURATORE MILIANI – il fascicolo...

INDAGATO – se lei va a cercare su internet APROM, io non ho trovato nulla negli ultimi anni, ho cercato in tutti i modi di trovare questa... questa... poi abbiamo...

SOST. PROCURATORE MILIANI – ma, quindi in sostanza lei dice: decidemmo con DELL' AVERSANA di rafforzare diciamo la forza di APROM sfruttando il canale relazionale?

INDAGATO – noi decidemmo... siccome di fatto all'interno di UNGHERIA decidevano solo alcune persone...

SOST. PROCURATORE MILIANI – sì, sì.

INDAGATO – soprattutto DELL' AVERSANA era promotore di questa... cioè ci faceva notare determinate cose, e allora cerchiamo di, non mandare un contatto... di creare una realtà nuova che rispondeva a noi, che nulla aveva a che vedere... ”.

Ed ancora nello stesso senso, sempre dal medesimo verbale (trascrizione, pagina 43):

“In quel momento storico... quindi questo è il primo episodio, un altro episodio che sto cercando di ricostruire nella costituzione sostanzialmente in una nuova forma di organizzazione, visto che io su UNGHERIA non avevo capacità direttive in realtà e ho trovato, è stato un colpo di fortuna, la lista del Cenacolo di APROM, perché dopo la vicenda MUSCO dell'ottobre... l'ho trovato a Milano (parole incomprensibili) dopo la vicenda MUSCO 2014 io Procuratore ero talmente incazzato con Michele VIETTI che quando mando il primo esposto a Trani per la vicenda ENI mi inserisco, proprio ero una iena, è vero che sono sempre io la volpe però si stava acuendo un mio modo di quel momento storico, il 23 gennaio parlo di VIETTI, MARCEGAGLIA e SEVERINO per la vicenda OIKOTHEN. Comincio a pensare che forse SEVERINO e la MARCEGAGLIA... cioè non so se le informazioni che gli danno fossero... ma con Michele VIETTI (parole incomprensibili). E questo è un dato, perché io in quel momento storico faccio quella cosa? Perché ero una iena nei confronti, perché in realtà dopo l'esperienza siciliana quando io vengo a Roma, fratelli con fratelli spesso per avere la forza che avevamo io e Peppe per altre ragioni, tant'è che decidiamo di organizzare insieme a Pasquale AVERSANA che era UNGHERIA e Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di rafforzare un'altra organizzazione, strettamente lobbistica cioè non c'erano scopi diciamo ideali, scopi in cui chi ne faceva parte doveva sapere sostanzialmente che era un gruppo in cui ci si poteva favorire dal punto di vista relazionale, e anche utilizzarla dal punto di vista folcloristico, la stessa situazione del Cenacolo.”

A riscontro di queste dichiarazioni, AMARA ha consegnato una lista di nominativi in allegato ad una mail da lui inviata in data 8.7.2015 all'avvocato Vincenzo Maria LA ROCCA dal nome (del file in oggetto) “aderenti ad associazione A.PRO.M.eu” rinvenuta, come spiegato, negli atti del proc. milanese.

Egli avrebbe, in particolare, inviato all'avvocato LA ROCCA la lista dei nomi relativi, a suo dire, al “cenacolo costitutivo” di questa associazione, nata da APROM (rif. verbale citato, riassuntivo, pagina 6) per chiedergli di aderire.

L'elenco depositato, a ben vedere, non sembra essere un riscontro determinante su quanto affermato, posto che, ad una lettura testuale, sembrerebbe trattarsi di un documento riferibile alla associazione APROM *tout court*, come del resto si legge nel testo della mail (“lista certi cenacolo culturale”) e non anche di neofiti di un gruppo di potere, costituito dai “delusi” di UNGHERIA.

La lettura proposta trova un riscontro anche *aliunde*; il termine “*cenacolo*” è emerso anche dall’analisi del computer sequestrato a CENTOFANTI Fabrizio nell’ambito del proc. n. 44630/16 RG NR Mod. 21 essendo stato rinvenuto un file dal nome “lista finale” CENACOLO; il predetto, interrogato *ex art.* 210 c.p.p. in data 30.3.2021 (quindi ben prima che AMARA ne parlasse!), ha dichiarato quello trovato in suo possesso un mero elenco relativo ai partecipanti alle riunioni/eventi di APROM (*vds nota GICO Roma faldone 9 pagina 173 e ss*).

La dichiarazione di AMARA, però, appare fonte di un ulteriore e molto più significativo interrogativo; perché della sua delusione rispetto ad UNGHERIA e del suo intendo di creare un nuovo gruppo riferisce solo il 3 novembre 2021? Ovviamente la domanda gli è stata posta in sede di interrogatorio e la sua risposta, sia pure nella parte del verbale riassuntivo (pag. 6), merita di essere di seguito trascritta:

“Premetto che io oggi non parlerei più di UNGHERIA, in quanto mi rendo conto che alcune circostanze le ritenevo poco credibili. Che ad esempio CANZIO e BERLUSCONI facessero parte di UNGHERIA mi sembrava inverosimile. Mi fu detto dal dott. STORARI di riferire tutto senza timore anche le circostanze poco attendibili e che la Procura avrebbe fatto delle verifiche. Non ho parlato di questa vicenda, quella del cenacolo in APROM, per timore e perché non avevo delle prove che ho acquisito solo successivamente, Evidenzio che la mail che ho inoltrato a LA ROCCA è stata depositata nel fascicolo della Procura di Milano a cui ho avuto accesso solo di recente”

Ogni commento probabilmente sarebbe superfluo; AMARA riferisce a dicembre 2019 a Milano di UNGHERIA, definendola una potentissima associazione, paragonabile alla P2, indica con certezza gli affiliati e ... a distanza di due anni afferma, invece, che in realtà già dal 2015 era sostanzialmente uscito dal gruppo perché deluso e che da lui riferita affiliazione di alcuni degli adepti sembrava (persino a lui) del tutto inverosimile!

L’altra parte dell’interrogatorio di interesse riguarda l’elenco dei nominativi degli affiliati di UNGHERIA di cui, però, il proponente avrebbe avuto diretta conoscenza; a specifica domanda (pag. 10 verbale riassuntivo) AMARA li elenca; indica nomi tutti di peso, ma in numero nettamente diverso rispetto all’elenco fatto a Milano, non mancando anche qualche precisazione (*rectius* ritrattazione); il dott. ARDITA che era stato individuato più volte come sodale con tanto di racconto della presentazione

formale fatta da TINEBRA (così nei verbali milanesi) adesso viene degradato a mero componente *de auditu*; egli avrebbe saputo soltanto da terzi dell'affiliazione.

I colloqui registrati con Alessandro CASALI

Nel corso degli interrogatori, già nella fase milanese, AMARA più volte ha fatto riferimento a colloqui registrati in suo possesso che avrebbero confermato l'esistenza della loggia.

Alla Procura di Milano aveva, però, consegnato solo due registrazioni di cui si è ampiamente trattato nella seconda parte di questa richiesta; una effettuata da CENTOFANTI che riguarda la vicenda del dott. MANCINETTI e l'altra, fatta dal medesimo dichiarante, con il dirigente del Consiglio di Stato SERRAO.

Le altre registrazioni cui l'AMARA faceva riferimento sarebbero invece avvenute con Alessandro CASALI, imprenditore di origine umbra ma da tempo a Roma, noto soprattutto, come emerge da fonti aperte, per l'organizzazione della Mille Miglia storica.

CASALI, secondo l'avvocato siracusano, sarebbe adepto di UNGHERIA e con lui vi sarebbe stato un messaggio WhatsApp che fa riferimento specifico alla loggia, di cui si è accennato ma che si approfondirà più avanti quando si tratterà specificamente degli elementi di prova a sostegno dell'esistenza dell'associazione massonica.

Queste registrazioni erano, secondo quanto riferito dal proponente, in possesso di CALAFIORE e l'Ufficio le aveva chieste più volte, come si è già detto, e le ha ottenute solo dopo avere proceduto a perquisizione. Per completezza va detto che le stesse non sono state reperite dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione, ma sono state spontaneamente consegnate dopo dal detentore.

I file audio in questione sono stati trascritti e sono agli atti del procedimento (*vdg faldone 4, da pagina 269*) e uno soltanto di essi è un colloquio con Piero AMARA e gli altri documentano cinque colloqui con CALAFIORE, uno dei quali presso l'abitazione romana di CASALI ed i restanti presso locali pubblici.

Dall'ascolto di essi si evince agevolmente che tutte le registrazioni avvengono dopo il maggio 2019, dopo cioè il caso "PALAMARA" (la perquisizione di questo Ufficio del

30.5.2019), come peraltro riferito da AMARA che, nel corso dell'interrogatorio del 6.9.2021, ne ha illustrato i contenuti nei termini che sinteticamente si riportano (vds verbale citato, trascrizioni pagina 18-27):

- CASALI avrebbe fatto riferimento alla volontà di PALAMARA di "condizionare tutti quelli che lo stavano attaccando", volendo con ciò invitare AMARA e CALAFIORE a "ricomporre l'associazione", ovvero, a non rendere più dichiarazioni relative ad UNGHERIA;
- PALAMARA, secondo il messaggio riportato da CASALI, stava preparando una sorta di *campagna stampa* nei confronti di chi lo aveva accusato, dunque, anche contro i due avvocati siciliani, che, in sostanza, CASALI voleva mettere in guardia;
- CASALI sarebbe stato a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate a Milano i su UNGHERIA e avrebbe perciò invitato ed esortato AMARA a tacere perché la cosa avrebbe potuto danneggiarlo.

Quest'ultimo passaggio presuppone, quindi, che CASALI fosse in quel momento (che AMARA colloca nel maggio/giugno 2020) a conoscenza della "collaborazione" già intrapresa da AMARA con la Procura di Milano, come testualmente affermato (vds trascrizione citata, pagina 26-27):

"INDAGATO – certamente ... lei mi ha chiesto di focalizzare, queste conversazioni avvengono tra me CASALI e CALAFIORE dopo le dichiarazioni rese da me a Milano in relazione alla vicenda "UNGHERIA" di cui lui era a conoscenza. Poi si è saputo dopo che probabilmente i verbali erano già nella disponibilità, già ad aprile del 2020, nella disponibilità del... insomma io ora capisco tante cose!

SOST. PROCURATORE MILIANI – sì, ma scusi, ma CASALI come lo sapeva, che ne sapeva CASALI?

INDAGATO – io le sto dicendo che CASALI ne era a conoscenza. La domanda è una domanda giustamente pertinente ma le devo rispondere ora sulla base di quello che poi abbiamo tutti saputo. E' chiaro che a partire da una certa data le mie dichiarazioni sull'associazione "UNGHERIA" a Roma erano nella disponibilità di più persone. quindi siccome CASALI è una persona che sta molto dentro il "sistema" e considerato insomma quello che ho detto, è chiaro che da aprile 2020, a mio avviso, la vicenda "UNGHERIA" era in gran parte conosciuta. Però questa è una mia valutazione. Non gli ho chiesto né "chi te l'ha detto" perché magari poi ho confermato nella mia testa determinate ipotesi. Sono domande che non si fanno, sono stupide. Però io ho capito cosa mi vuole dire CASALI fondamentalmente.

PROCURATORE DOTT. CANTONE – quindi, per capire io, nell'ambito di uno di questi colloqui CASALI gli avrebbe detto: "smettila di parlare del "sistema" perché questi fanno una campagna contro di te".

INDAGATO – sì, questo.

PROCURATORE DOTT. CANTONE – ovviamente il “sistema” lui si riferiva a FERRI, PALAMARA...

INDAGATO – FERRI, PALAMARA... perché lui sa cosa è il “sistema” FERRI, PALAMARA e il “sistema”. Io però su... tornando a CASALI perché non... mi ricordo...

Se quest'ultima affermazione sembra rispondere al vero (in un passaggio si comprende che CASALI sa che AMARA sta rendendo dichiarazioni a Milano), il contenuto letterale e testuale dei colloqui non sembra, invece, confermare, in generale, il resoconto che AMARA ne ha fatto nel corso del suo interrogatorio, perché dal complesso dei colloqui, non si ritiene affatto possa evincersi il senso che AMARA ha riportato, ovvero, l'aver voluto CASALI veicolare a lui e a CALAFIORE, un messaggio sostanzialmente “intimidatorio” di Luca PALAMARA.

Dalla lettura delle trascrizioni, nonché, dall'ascolto diretto delle registrazioni, emerge un tono estremamente colloquiale di Alessandro CASALI, intento in quelle che potrebbero definirsi, più che messaggi indiretti per conto terzi, gergalmente “chiacchiere da bar”. In particolare,

- nell'incontro al bar Rosati con Giuseppe CALAFIORE è vero che i due parlano di un *dossier* di Luca Palamara (da minuto 13.00), ma non emerge in alcun modo che CASALI abbia voluto veicolare un “messaggio” ad AMARA/CALAFIORE - volendoli scoraggiare a continuare ad attaccare “il sistema”; il dialogo sembra assolutamente casuale ed è CALAFIORE che sembra interessato a capire cosa fa PALAMARA e quali siano i suoi rapporti con Cosimo FERRI;
- è vero che CASALI si riferisce a dei “messaggi” che arriveranno e sono arrivati da parte di PALAMARA nei confronti dei nemici, (al minuto 16.57 e ss) ma anche in questo caso i messaggi sembrano rivolti ad altri (ai magistrati) piuttosto che ad AMARA, né a CALAFIORE;
- CASALI si dimostra in contatto con PALAMARA e rivela a CALAFIORE che l'ex magistrato era stato a casa sua prima di lui e certamente sembra interessato a capire il contenuto delle dichiarazioni che sta rendendo AMARA di cui sembra effettivamente a conoscenza;
- nel colloquio con AMARA (l'unico con lui), è vero che è CASALI che vira sull'argomento PALAMARA con una scusa e afferma che hanno sostanzialmente tutti paura e tremano per le cose che sa PALAMARA nei confronti di tutti i magistrati, ma anche in questo caso non sembra una minaccia, né sembra che CASALI si faccia portavoce di un messaggio da parte del magistrato; parlano di Cosimo FERRI, del quale AMARA ritiene PALAMARA essere la *longa manus* (stessa cosa afferma CALAFIORE nel colloquio del bar

Rosati, che testualmente afferma che PALAMARA obbediva a FERRI e che le nomine erano decise da FERRI e PALAMARA);

- nel colloquio al bar Dagnino con CALAFIORE è sempre CASALI chiaramente a tornare volutamente sull'argomento PALAMARA tanto che sembra voler provocare dei commenti di CALAFIORE e dice apertamente di aver rapporti con lui, anche di natura familiare, e di averne ancora anche con la moglie del magistrato romano, Giovanna REMIGI.

La lettura complessiva di queste parti dei colloqui, però, a ben vedere sembra smentire l'assunto che CASALI sia un membro di UNGHERIA; la circostanza appare, infatti, difficilmente conciliabile con il fatto che AMARA e CALAFIORE debbano spiegare al loro interlocutore come funzionino le nomine al C.S.M., quale sia il ruolo di Cosimo FERRI ed il rapporto tra questi e PALAMARA. Se CASALI fosse stato un affiliato, queste informazioni dovevano rientrare nel suo patrimonio ordinario di conoscenze, atteso che la *mission* principale di UNGHERIA riguardava proprio l'interferenza sull'attività del C.S.M.

Inoltre, non emergono mai riferimenti diretti o indiretti ad UNGHERIA o a contesti associativi simili, circostanza questa che non può non essere rimarcata, atteso che il carattere strettamente confidenziale dei colloqui, fra l'altro tra affiliati, avrebbe certamente consentito di parlarne senza violare alcun dovere di segretezza!

Per il resto, le registrazioni contengono riferimenti ad altre vicende (quella in particolare su BLUEPOWER) ed altri soggetti (i rapporti che vi sarebbero stati fra CASALI, AMARA, CALAFIORE e l'on D'ALEMA) certamente di interesse investigativo e che saranno oggetto di approfondimento sia pure non da questo ufficio.

I rapporti con Luca PALAMARA e le dichiarazioni *in progress* di AMARA

Più volte si è citato il procedimento penale n. 6652/2018, qui istruito, nei confronti di Luca PALAMARA, come una delle ragioni della trasmissione del presente procedimento a questo Ufficio. Si è anche anticipato che le dichiarazioni di AMARA del 4.2.2021 e 17.2.2021 hanno reso necessario lo svolgimento di attività integrativa di indagine, depositata nel corso dell'udienza preliminare del citato procedimento.

Il contegno dichiarativo assunto da AMARA rispetto alla posizione di PALAMARA è di estrema rilevanza per due ordini di ragioni; da un lato, per le modalità con le quali l'avvocato ha rivelato fatti che hanno coinvolto l'ex magistrato, avendo reso

dichiarazioni “progressive”, cioè disvelando, ogni volta, circostanze “nuove” e fatti ulteriori, dall’altro perché, a partire dall’interrogatorio del 15.7.2021, ha coinvolto PALAMARA anche nella vicenda di Maurizio MUSCO, già ampiamente ricostruita nel corso dei verbali “milanesi”, dunque, modificando, in parte, la sua versione rispetto ad un profilo cruciale del suo narrato, in quanto, il procedimento disciplinare e penale dell’ex magistrato MUSCO, gli è stato particolarmente “a cuore”, come espressamente da lui dichiarato.

Se nei verbali citati del 4 e 17 febbraio 2021 AMARA ha riferito in merito a canali di comunicazione che l’ex magistrato aveva garantito a lui e al sodale Giuseppe CALAFIORE, per il tramite di Fabrizio CENTOFANTI, a partire dall’interrogatorio del 15.7.2021, è tornato sulla vicenda di Maurizio MUSCO. introducendo due circostanze inedite e di grande dirompenza, ovvero:

- un incontro con Luca PALAMARA in vista della decisione del merito del procedimento disciplinare su Maurizio MUSCO;
- un intervento di PALAMARA, su sua (indiretta) richiesta, nei confronti del magistrato della Cassazione, relatore del procedimento penale nei confronti di MUSCO.

Le novità emerse nel febbraio 2021 sono già confluite nell’udienza preliminare come attività integrativa di indagine (e sono quindi pubbliche), questi ultimi due episodi sono, invece, attualmente oggetto del compendio investigativo di cui proc. n. 3914/21 RG NR Mod. 21, tutt’ora pendente in fase di indagine, iscritto proprio a seguito delle “nuove” rivelazioni; l’importanza oggettiva dei fatti ha, però, imposto di riversare qui, almeno in parte, il contenuto degli accertamenti in corso nell’ambito di quel procedimento.

Ciò in quanto, come si dirà, sono stati acquisiti importanti e consistenti riscontri sulle dichiarazioni, tanto da poter affermare che la porzione dichiarativa che ha coinvolto l’ex magistrato romano è una di quelle più riscontrate e “solide”, dal punto di vista della attendibilità estrinseca ed intrinseca, nel complessivo narrato del dichiarante.

L’affermazione comprova un dato di grande interesse nel procedimento in esame; la “modalità narrativa progressiva” di Piero AMARA, dato che segna una peculiarità nelle sue provalazioni ma che non può essere considerata necessariamente indice di inattendibilità intrinseca ed appare, per certi versi, in grado persino di sfuggire agli ordinari canoni di valutazione ex art. 192 co. 3 c.p.p..

La parte più recente delle dichiarazioni rese da Piero AMARA in merito agli “interventi” effettuati da Luca PALAMARA è stata poi sviluppata nel corso delle dichiarazioni rese il 6.9.2021 e il 3.11.2021.

Prima dell'analisi del merito delle novità riferite da AMARA, non può non ricordarsi come egli fosse già stato sentito da questo Ufficio, nel corso delle indagini del proc. n. 6652/18, il 12.6.2019 e, in quella sede, non solo nulla aveva riferito in merito alla vicenda UNGHERIA, ma aveva fortemente minimizzato i suoi rapporti con Luca PALAMARA, tacendo circostanze di rilievo, poi riferite.

Se AMARA il 12.6.2019 non aveva sostanzialmente riferito dei suoi rapporti con Luca PALAMARA, diverso era stato l'approccio tenuto da Giuseppe CALAFIORE, il quale, sin dai primi interrogatori resi nel proc. "romano" (già ampiamente citato) n. 44630/16 RG NR mod. 21, aveva delineato un consistente legame tra AMARA e PALAMARA, sia pur mediato da CENTOFANTI.

Quelle stesse dichiarazioni erano state poi ripetute anche davanti a questo Ufficio in data 10.5.2019 e 30.7.2019 ed avevano costituito un elemento fondante il quadro indiziario posto a base delle indagini sviluppate nell'ambito del citato proc. n. 6652/18.

In questa prospettiva appare utile riportare uno "stralcio" tratto dalla richiesta di sequestro preventivo depositata da questo Ufficio ed accolta dal GIP nell'ambito del citato proc. n. 6652/18 (pagina 118-119):

"Nel corso dell'interrogatorio reso in data 23 maggio 2018 dinanzi ai magistrati della Procura di Messina e della Procura di Roma che avevano chiesto il suo arresto, l'avv. Giuseppe CALAFIORE ha spiegato in modo puntuale tale legame. Nel momento in cui gli è stato chiesto se il suo collega AMARA potesse influire direttamente o indirettamente su membri del CSM, egli ha risposto che poteva intervenire tramite CENTOFANTI sul dottor Luca PALAMARA: "Ho saputo..., tutto questo lo potete verificare voi stessi, che i rapporti tra CENTOFANTI e PALAMARA sono quotidiani". CALAFIORE non ha indicato una singola pratica o una determinata vicenda per cui AMARA avesse chiesto l'intercessione di CENTOFANTI. Ha, però, segnalato un forte interesse di AMARA per la nomina del dottor Carlo Maria CAPRISTO a Procuratore della Repubblica di Taranto. Ad ogni modo, ogni qualvolta AMARA intendeva ottenere informazioni su determinate vicende del Consiglio, si rivolgeva a CENTOFANTI che aveva rapporti consolidati con PALAMARA ("che poi PALAMARA abbia rapporti diretti con CENTOFANTI questo è matematico, accertato, oggettivo e lo sanno tutti"). Tali dichiarazioni sono state ulteriormente chiarite nel corso dell'interrogatorio del 25 maggio 2018. In tale occasione CALAFIORE ha evidenziato che AMARA aveva un forte interesse a che un fascicolo venisse trasmesso dalla Procura di Trani a quella di Siracusa, dove, in virtù del rapporto corruttivo instaurato con il dottor LONGO, era convinto di poterlo gestire. Del resto, i fatti si erano effettivamente svolti nei termini agognati da AMARA e il fascicolo era stato trasmesso per competenza dal dottor CAPRISTO, all'epoca Procuratore della Repubblica di Trani, al dottor LONGO, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Siracusa. A detta di CALAFIORE, tale trasferimento era stato propiziato proprio dai rapporti solidi che AMARA aveva con CAPRISTO. Il suo collega, peraltro, era così legato a tale magistrato da battersi

per la sua nomina a Procuratore di Taranto. AMARA, infatti, gli aveva ribadito in più occasioni di essersi fattivamente impegnato per ottenere tale risultato ("CAPRISTO verrà trasferito a Taranto perché io mi sto muovendo affinché CAPRISTO vada a Taranto") e di aver convinto lo stesso magistrato ad avanzare la sua domanda per tale incarico ("lui mi diceva che era lui che gli aveva fatto fare la domanda"). CALAFIORE, quindi, è stato invitato a chiarire in che modo AMARA potesse favorire la nomina di un procuratore della Repubblica. A tale sollecitazione egli ha risposto che AMARA aveva "rapporti con mezzo CSM" e che un peso rilevante aveva poi l'amicizia tra il dottor PALAMARA e Fabrizio CENTOFANTI.

CALAFIORE ha indicato i motivi per i quali AMARA si era speso per la nomina di CAPRISTO come procuratore di Taranto. Il suo collega aveva dei rapporti con la vecchia proprietà dell'ILVA ed era speranzoso di poter tutelare i loro interessi nella procedura di sequestro del grande complesso siderurgico.

Nel successivo interrogatorio del 18 luglio 2018, dinanzi a magistrati della Procura di Roma, Milano e Messina, CALAFIORE ha ribadito le medesime informazioni.

Il suo collega AMARA, dopo aver generato una notizia di reato presso la Procura di Trani, si era impegnato affinché la stessa pervenisse alla Procura di Messina. Per raggiungere tale scopo si era rivolto al suo amico Carlo CAPRISTO, Procuratore della Repubblica di Trani. In seguito, aveva sostenuto la nomina di quest'ultimo come Procuratore di Taranto, intervenendo su alcuni membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Due erano i principali canali di cui AMARA si era servito per favorire tale suo intendimento. Ai nostri fini rileva quello con il dottor PALAMARA con il quale, secondo le affermazioni di CALAFIORE, AMARA riusciva a parlare attraverso l'intercessione di CENTOFANTI ("AMARA per quanto riguarda PALAMARA parlava con CENTOFANTI").

Nell'ambito della richiamata richiesta di sequestro si dava anche atto delle dichiarazioni rese da AMARA il 12.6.2019, che si riportano integralmente, volendo rappresentare plasticamente come il materiale dichiarativo rappresentato da quanto detto (e non detto) da AMARA all'epoca delle indagini del proc. n. 6652/18, unitamente alle provalazioni più esplicite di CALAFIORE, conteneva già in nuce molti degli elementi poi disvelati *in progress* da Piero AMARA (richiesta pag. 130):

"Richiesto di illustrare i rapporti tra PALAMARA e CENTOFANTI, l'avv. AMARA ha risposto: "So che tra CENTOFANTI e PALAMARA vi era un rapporto intenso di amicizia. Ho partecipato ad un compleanno presso l'Hotel Majestic in via Veneto in cui erano presenti circa quaranta persone tra cui anche il dott. PALAMARA. Questa fu l'unica occasione in cui incontrai PALAMARA. Devo dire che avvertì un po' di disagio per la mia presenza, forse anche in relazione ai fatti relativi alle vicende di Siracusa. Non so se CENTOFANTI pagasse dei viaggi a PALAMARA. Posso dire di aver chiesto di recente a CENTOFANTI se effettivamente pagasse dei viaggi a PALAMARA. Lui ha escluso tale circostanza. Ricordo di avergli contestato di aver corrisposto il 30% della vacanza della famiglia PALAMARA, così come avevo letto dai giornali. Lui mi ha detto che non era vero. Non so se gli abbia dato altre utilità".

AMARA, poi, ha smentito CALAFIORE, affermando di non aver chiesto a CENTOFANTI di interessarsi per la nomina di alcuni magistrati ai vertici di determinate Procure ("Certamente non gli ho chiesto di favorire la nomina di CAPRISTO quale procuratore di Taranto, né di quella di LONGO alla Procura di Gela, né del Procuratore Pietro ARGENTINO a Matera") e di non aver sollecitato il dottor CAPRISTO ad avanzare domanda per divenire il nuovo Procuratore della Repubblica di Taranto. A suo giudizio CALAFIORE avrebbe mentito su tali circostanze, in quanto nutrirebbe un forte astio nei suoi confronti, avendolo egli accusato di una serie di reati che non aveva ammesso.

Quanto detto dall'avv. AMARA, tuttavia, risulta smentito da alcuni atti di indagine trasmessi per coordinamento investigativo dalla Procura della Repubblica di Milano. Gli atti di indagine, ostensibili in questa sede, sono le sommarie informazioni rese da BACCI Andrea, imprenditore fiorentino in contatto con alcuni esponenti politici vicini all'ex presidente del Consiglio Matteo RENZI.

Sentito a sommarie informazioni, BACCI ha riferito dell'origine dei suoi rapporti con AMARA e dell'interessamento di quest'ultimo per una serie di incarichi. Inoltre, BACCI ha ricordato di come AMARA abbia cercato di favorire la nomina del dottor CAPRISTO al vertice della Procura di Firenze, chiedendo un interessamento dell'onorevole LOTTI. Con quest'ultimo, poi, l'allora procuratore di Trani ebbe modo di parlare grazie ad un incontro casuale e all'interessamento dello stesso BACCI.

Tali atti dimostrano che l'avv. AMARA operava, al pari di CENTOFANTI, come un vero e proprio lobbista. Egli favoriva carriere e curava interessi di gruppi di potere. Per raggiungere tale risultato era in contatto con imprenditori e rappresentanti politici.

Quanto emerso e si dirà nei paragrafi che seguono appare di grande importanza in questo procedimento anche ad altro fine; le dichiarazioni di AMARA permettono oggi di conoscere meglio i rapporti "triangolari" tra AMARA, PALAMARA e CENTOFANTI ed in questo senso rappresentano un indiscutibile riscontro negativo sull'esistenza di UNGHERIA, posto che AMARA, ancora una volta, come emerso per Luca LOTTI, per influenzare decisioni della "magistratura" ha chiesto aiuto non alla loggia e/o a suoi adepti, ma a soggetti ad essa estranei, ovvero, a CENTOFANTI e PALAMARA.

I canali di comunicazione tra AMARA e PALAMARA

Piero AMARA nel corso dell'interrogatorio del 4.2.2021 ha delineato due canali di informazioni rispetto alle indagini che lo vedevano indagato presso la Procura di Roma e di Messina, entrambi a lui veicolati per il tramite di Fabrizio CENTOFANTI, in forza del rapporto di amicizia tra questi e Luca PALAMARA.

La rivelazione sul punto è stata del tutto spontanea, affatto preceduta da domande specifiche di questo Ufficio, posto che l'audizione afferiva a vicende del tutto distinte oggetto del presente procedimento.

Rimandandosi alla memoria illustrativa delle indagini “integrative” depositata nell’ambito del proc. n. 6652/2018, all’udienza preliminare del 22.2.2021 (acquisita in copia in atti) qui brevemente si ripercorreranno i punti salienti delle dichiarazioni.

Il primo canale informativo sarebbe stato il dott. Vincenzo BARBARO, già Procuratore Aggiunto di Messina, nel luglio 2017 nominato Procuratore Generale di Messina; il secondo sarebbe stato il p.m. Stefano Rocco FAVA che faceva parte del *pool* di magistrati che si occupava delle indagini presso la Procura di Roma del procedimento n. 44630/16, connesso e collegato al n. 4179/15, pendente presso la Procura della Repubblica di Messina, coordinato nella fase iniziale proprio dal BARBARO (che partecipò a due riunioni di coordinamento a Roma nel 2017), prima dell’insediamento dell’attuale Procuratore Maurizio DE LUCIA.

Per entrambi i canali, il meccanismo delineato da AMARA è il medesimo: la “fonte” parlava – molto probabilmente senza che potesse nemmeno immaginare che il narrato fosse *aliunde* riferito - con Luca PALAMARA che rivelava poi le notizie all’amico CENTOFANTI, il quale, a sua volta, le passava ad AMARA e CALAFIORE, fornendo loro elementi utili alla loro difesa e alle scelte conseguenti.

Le dichiarazioni sintetizzate, di seguito approfondite nel corso dell’audizione del 17.2.2021, hanno trovato numerosi riscontri in acquisizioni documentali e dichiarative compiute nell’immediatezza, tra i quali le dichiarazioni di Giuseppe CALAFIORE (sentito il 19.2.2021) - che ha delineato nei medesimi termini il canale informativo FAVA/PALAMARA/CENTOFANTI - individuando, peraltro, in modo ancor più preciso, le notizie che questo canale fece loro arrivare.

Fra i riscontri acquisiti vi sono anche le chat di WhatsApp acquisite nell’ambito del proc. n. 6652/18 che documentano, come riferito da AMARA, che BARBARO si rivolse a PALAMARA per avere un appoggio alla sua corsa a Procuratore Generale di Messina; il fatto stesso che AMARA fosse a conoscenza di questa circostanza è già un primo elemento che dimostra l’attendibilità del narrato; come avrebbe potuto sapere la circostanza se non perché riferita da PALAMARA a CENTOFANTI?

Il 5.7.2017 e il 6.7.2017 emergono, infatti, contatti tra BARBARO e PALAMARA proprio afferenti la nomina del primo quale Procuratore Generale di Messina; che questi si sia rivolto per un appoggio all’ex magistrato lo si ricava dalla comunicazione tempestiva che quest’ultimo gli dà in anteprima in merito all’esito del *plenum* il giorno 6.7.2017 (un suo tipico fare ai soggetti quando gli era stato chiesto un interessamento) e dalla doglianza esternata dal neo Procuratore generale il giorno 11.7.2017, a fronte dei commenti di altro consigliere (FORTELEONI), doglianze alle quali PALAMARA



replica con un entusiastico “festeggiamo la tua nomina”, segno (ulteriore) di un suo personale interessamento.

I rapporti continuano, tanto che il 10.10.2017 BARBARO, che si trova a Roma per un convegno, gli propone un incontro che, in esito alla *chat*, non si comprende se avvenuto o sfumato quel giorno, ma è certo *aliunde* che un incontro comunque vi fu. E' proprio BARBARO a farne oggetto di una relazione di servizio redatta in data 14.10.2017, indirizzata al Procuratore DE LUCIA e acquisita agli atti: l'incontro a Roma ci fu e si parlò proprio della indagine messinese; a dire di BARBARO, PALAMARA gli avrebbe detto che era coinvolto un suo “amico” oltre a sapere il nome del P.M. e del Gip. L'amico resta *innominato*, non si sa se effettivamente anche da PALAMARA, ma è di tutta evidenza che si tratta di CENTOFANTI, il quale, a quella data, era già stato oggetto di iscrizione, (il provvedimento di iscrizione reca data 11.9.2017) come comunicato dalla Procura di Messina con nota del 18.2.2021, iscrizione che in quel momento non era nota all'indagato, almeno, non avrebbe dovuto esserlo, come chiarito nella citata nota, visto che questi non aveva ricevuto alcuna informazione di garanzia sino al suo arresto avvenuto il 6.2.2018.

Quindi, in quel momento PALAMARA era a conoscenza di un dato indebitamente acquisito.

Un incontro quello documentato nella relazione di servizio, dunque, che doveva aver destato non poche “preoccupazioni” in BARBARO, tanto da indurlo a redigere subito dopo la nota poi conservata agli atti “riservati” del Procuratore di Messina e solo a seguito delle dichiarazioni di AMARA emersa.

L'Ufficio ha chiesto alla Procura di Roma i verbali delle riunioni di coordinamento svolte nell'ambito del collegamento investigativo delle due indagini già menzionate, e risultano, nelle date del 14.2.2017 e 15.3.2017, due riunioni a Roma, alle quali BARBARO aveva partecipato, unitamente ad altri colleghi di Messina.

Orbene, i dati estratti dall'esame delle registrazioni del GPS installato sull'autovettura VW Passat in uso a CENTOFANTI restituiscono un dato significativo: sia il 14.2.2017 che il 15.3.2017, nella tarda serata, questi sosta in un luogo compatibile con un possibile incontro con PALAMARA; il 14.2.2017, tra le 20.16 e le 20.36 si trova in via Conche d'Oro in corrispondenza del civico ove all'epoca risiedeva l'amico magistrato; il 15.3.2017 alle ore 20.11 in piazza Indipendenza, vicina al C.S.M.

Questi due dati – che erano già stati valorizzati per documentare il rapporto di frequentazione che, come noto, non aveva mai avuto riscontro nelle conversazioni telefoniche - in questa fase assumono ben altra valenza, potendo quegli incontri -

avvenuti in corrispondenza con le riunioni cui partecipava BARBARO - avere un significato di *ricerca/acquisizione* di informazioni carpite da parte di PALAMARA da un collega che in quel momento aspirava ad un incarico (che sapeva di poter avere un aiuto del consigliere del CSM), e restituite all'amico imprenditore, come noto già coinvolto nella indagine di Roma - in quel momento non ancora indagato da Messina - e da questi "utilizzate" nell'interesse degli altri indagati.

Va aggiunto un altro dato utile a "sfatare" l'ipotesi della "sfortunata" coincidenza, dagli atti trasmessi dalla Procura di Messina emerge che proprio il 14.2.2017 veniva notificato al p.m. di Siracusa LONGO Giancarlo (ed eseguito) un decreto di perquisizione domiciliare nell'ambito del procedimento n. 4179/15, una ragione in più quel giorno per avere informazioni ulteriori.

I dati del GPS restituiscono un altro riscontro, perché il 10.10.2017, giorno in cui BARBARO e PALAMARA organizzano il loro incontro via chat, sempre in ora serale, alle ore 19.10, l'autovettura di CENTOFANTI è ferma a piazza Indipendenza; il Procuratore generale di Messina scrive nella relazione che l'incontro sarebbe avvenuto il 12.10.2017, tuttavia, il dato deve essere qui evidenziato, ovviamente, suscettibile di ulteriori approfondimenti, non potendosi escludere che la data indicata sia frutto di un errato ricordo o di un errore di battitura del magistrato.

È l'analisi dei tabulati acquisiti relativi al traffico delle utenze in uso a PALAMARA che conforta ulteriormente l'assunto che quelle soste censite siano finalizzate ad incontrare l'amico, in quanto nella data 10.10.2017 e in alcune date successive al 15.5.2017 (data dalla quale sono stati acquisiti i tabulati telefonici), negli orari in cui CENTOFANTI si trovava nei pressi di piazza Indipendenza, l'utenza del magistrato agganciava celle compatibili con la sua presenza nella zona.

In merito, invece, alle informazioni assunte da PALAMARA attraverso il collega e amico Stefano FAVA, AMARA ha dettagliato i particolari nel corso del verbale di interrogatorio del 17.2.2021, particolari, come si è detto, ripercorsi anche da CALAFIORE in data 19.2.2021.

Fino all'estate del 2017 i due avevano necessità di carpire informazioni in relazione all'indagine romana e messinese e il rapporto di amicizia e frequentazione a loro noto tra CENTOFANTI e PALAMARA era lo strumento per farlo, in quanto il consigliere C.S.M., magistrato fuori ruolo, aveva una frequentazione con uno dei coassegnatari del procedimento, e cioè Stefano FAVA. Attraverso questo canale comunicativo essi appresero dell'indagine su AMARA, del coordinamento in essere tra tre uffici di

Procura (Roma, Milano e Messina), della riunificazione dei procedimenti e della creazione di un pool.

Le confidenze esternate da FAVA all'amico avvenivano durante gli incontri di tennis, tanto che quando l'esigenza si faceva pressante, AMARA chiedeva a CENTOFANTI, ironicamente, quando ci sarebbe stata un'altra partita di tennis.

La credibilità delle circostanze narrate da AMARA e CALAFIORE emerge, come anticipato, dalle interlocuzioni via chat tra PALAMARA e Renato PANVINO, un funzionario di polizia amico di PALAMARA e di CENTOFANTI, che è anche lui a conoscenza di quel canale informativo, che si sviluppava proprio durante gli incontri di tennis.

Peraltro, un riferimento alle partite di tennis, come scenario di dialogo tra FAVA e PALAMARA, emerge anche da una delle registrazioni depositate da CALAFIORE (di cui sopra si è detto), relativa ad un colloquio tra AMARA e Alessandro CASALI, in specie, nel primo file audio, quando AMARA accenna al fatto che FAVA fosse "la loro fonte" e che nel corso degli incontri di tennis il magistrato avrebbe "raccontato" a PALAMARA "tutta l'indagine" (vds trascrizione, pagina 13). Dovendosi collocare questa registrazione (come le altre acquisite) in epoca antecedente al febbraio 2021 (quando AMARA ne parla sua sponte si è visto nel corso dell'interrogatorio del 4.2.2021), si può agevolmente escludere che AMARA possa aver inventato di sana pianta tale circostanza parlando con CASALI, con l'obbiettivo di precostruirsi una prova documentale rispetto ad una dichiarazione specifica che ancora non aveva reso alla autorità giudiziaria.

Gli interventi di PALAMARA nella vicenda riguardante MAURIZIO MUSCO

Nell'interrogatorio del 15.7.2021, svolto congiuntamente con la Procura di Firenze, AMARA, parlando delle ingerenze messe in atto nei confronti della sezione disciplinare del C.S.M. (già ampiamente narrate nel corso dei verbali milanesi), del tutto spontaneamente faceva riferimento ad un incontro con PALAMARA avvenuto nel corso di un viaggio aereo (trascrizione, pag 38-41), asseritamente propedeutico ad un intervento del magistrato nell'ambito della procedura disciplinare:

Piero AMARA:

sì, sto parlando 2014-2018 e lì la sezione veniva cambiata abitualmente. Io ne parlo con Musco,



invitandolo che le condizioni sono cambiate per portare avanti il suo... per cercare di risolvere quella sua questione e all'epoca veramente ci fu un intervento fortissimo, perché l'obiettivo era non soltanto ottenere la revoca della sanzione disciplinare, ma ottenere pure un proscioglimento in cui si evitasse anche la censura. Perché faccio riferimento a questo? Perché comunque noi avevamo certezza che avremmo ottenuto il provvedimento che io avevo concordato principalmente con Ferri e con Palamara, tramite anche Fabrizio. Tra l'altro Palamara, ricordo, che mi diede anche un appuntamento su un aereo: ho fatto Roma-Torino, Torino-ritorno, ci siamo incontrati sull'aereo, io vado a Roma insieme a lui e a altri, Centofanti e le compagne

PM Dott. Cantone:
Piero AMARA:

lei questa vicenda non l'ha mai raccontata me la sono ricordata, mi sono ricordato stamattina, parlando con il dottor Turco

PM Dott. Cantone:
Piero AMARA:

però questo sarebbe importante che ce la dicesse oggi mi sono ricordato, dopo, di un'altra vicenda, sa quando io le dicevo che io non m'immaginavo che ci arrestassero? Perché il Gip che ci arresta, cambia. Nella fase iniziale c'era un altro Gip. Poi ne parliamo in un altro momento, non c'entra nulla. Quindi stavo sereno. A un certo punto, all'interno della commissione c'era la resistenza da parte di un certo Fanfani, che era in quota Maria Elena Boschi, in realtà, non Lotti, quantomeno nella fase iniziale. Perché ho detto l'obiettivo era non solo vincere, ma strvincere, senza neanche la censura? In quel caso fu uno dei casi in cui io e Beppe Calafiore ci siamo rivolti a Luca Lotti e a Bacci. Ho detto: "questa cosa si deve risolvere per i nostri rapporti, se non si risolve anche senza la censura". Lotti e Bacci intervennero. Io questo non l'ho visto, c'hanno garantito che sarebbero intervenuti Lotti e Bacci su Elena Maria Boschi perché era lei che poteva intervenire su Fanfani. Sta di fatto che nel giro di un

pomeriggio, cioè la mattina era sorto questo problema, la sera riescono a fare questi passaggi e ci viene dato il ritorno che non ci sarebbe stata neppure la censura. Quindi questo è uno dei casi in cui avere rapporto non solo con alcuni magistrati, ma con Lotti e con il gruppo dei fiorentini, al quale rispondevano componenti all'interno del CSM, era uno dei casi in cui è chiaro che Lotti si mette a disposizione perché c'è un rapporto di una certa natura, un rapporto forte anche dal punto di vista economico

PM Dott. Turco: su questa vicenda ho bisogno di un chiarimento: che Fanfani fosse in quota, come ha detto prima, Boschi come l'ha appreso? Da chi?

Piero AMARA: dalle conversazioni con Bacci, con Luca, eccetera. Questa era l'informazione che io avevo

PM Dott. Turco: ma lei ha conosciuto, ha avuto rapporti con Boschi?

Piero AMARA: no, con la Boschi no

PM Dott. Turco: no, e con Fanfani?

Piero AMARA: Luca aveva difficoltà a intervenire. Luca Lotti ci disse: "io non posso parlare con Fanfani, non risponde a me, risponde a Maria Elena Boschi". Quindi lui contatta la Boschi: "sta venendo Andrea". Andrea si prende la macchina e va da Maria Elena Boschi e le dice: "c'è questo problema, bisogna intervenire su Fanfani". Sta di fatto che tutto questo avviene in un giorno, Procuratore

PM Dott. Turco: sì, sì, ho capito

Piero AMARA: la sera di quel giorno ci viene il ritorno, Maria Elena è intervenuta. Non penso che millantassero, non hanno nessun motivo, semmai Lotti poteva dire: "l'ho fatto io". "Non c'è problema, Fanfani sarà favorevole". Devo dire, attenzione, nel dire questo vi dico anche che Musco, c'era stato poi l'assolto in quel momento storico, cioè avrebbe dovuto essere una cosa certa, però per come sapevo che funzionava e per altre vicende che conoscevo in cui sapevo che sostanzialmente se non c'era un accordo, potevano venir fuori anche delle visioni di natura diversa, in

117

modo maniacale noi abbiamo seguito quella vicenda. Lì ci fu anche il famoso incontro che confermo fino alla morte con Pontecorvo in cui Calafiore mi disse: "voglio perdere 6 a 1"

PM. Dott.ssa Miliani: quello alla Galleria Sordi, alla Galleria Sordi

Di seguito nel medesimo verbale ritornava ulteriormente sull'argomento (trascrizioni, pag 43-44):

"Musco, ma addirittura nel periodo in cui la questione era ancora pendente - fu organizzato un volo Roma-Torino e rientro Torino-Roma in cui eravamo io, Fabrizio Centofanti, la sua compagna, mia moglie, Luca Palamara, non so se c'era la compagna o la moglie, il quale però arrivò in macchina, quindi non so se dalle linee, penso di sì, comunque, viene registrato, dunque lì quando prende un aereo entra o tramite normale check-in, poi alcuni magistrati hanno la possibilità di entrare con la macchina di servizio e vanno direttamente...

PM Dott. Cantone:

però questo non c'entra... o no?

Piero AMARA:

lui è venuto lì con la macchina fino all'aereo

PM Dott. Cantone:

fino all'aereo, ma ha preso l'aereo

Piero AMARA:

certo, quindi dovrebbe risultare, però vedrà il mio viaggio. Io prendo l'aereo, arrivo a Torino, parlo con lui, poi prendo l'aereo e torno indietro

PM. Dott.ssa Miliani:

parla in aereo quindi?

Piero AMARA:

partiamo tutti in aereo, però mentre loro sono rimasti per fare una delle tante vacanze

PM Dott. Creazzo:

ma dove avete parlato? Sull'aereo?

Piero AMARA:

sull'aereo, sull'aereo e poi all'arrivo un attimo. Parlai con lui e poi sono ritornato indietro. Non me lo ricordavo, Procuratore, gliel'avrei detto

PM Dott. Cantone:

invece si ricorda che periodo siamo?

Piero AMARA:

proprio durante il periodo della decisione di Musco, che lui era componente del CSM. Perché dico questo? Perché si era pensato forse di andare a cena: "se ci vedono a cena, non si può mai sapere",

non era relatore, ma era all'interno della sezione disciplinare, "non corriamo rischi"

Quindi, il 15.7.2021, nel ripercorrere la vicenda già narrata a Milano relativa ai "condizionamenti" messi in atto sulla sezione disciplinare del C.S.M. ed in particolare del presunto ruolo avuto dal consigliere Giuseppe FANFANI (ma da questi fermamente negato), attraverso l'on. Boschi (di cui in particolare al verbale 15.12.2019 pag. 3), aggiungeva il particolare inedito del colloquio avvenuto con PALAMARA, peraltro, senza chiarire compiutamente a cosa avrebbe portato quell'incontro.

Nel corso del successivo interrogatorio del 6.9.2021, richiesto questa volta dagli inquirenti di tornare sull'argomento del viaggio a Torino, oltre a ribadire che la vacanza in Piemonte (successiva a quel viaggio aereo) sarebbe stata organizzata da CENTOFANTI e dall'imprenditore torinese Ezio BIGOTTI, precisava che (trascrizioni, da pagina 92):

- avrebbe dovuto soggiornare anche lui in occasione della vacanza piemontese, ma avrebbe *"deciso all'ultimo momento concordemente con PALAMARA"* che non era opportuna una vacanza insieme, poiché il magistrato era componente della sezione disciplinare del C.S.M.;
- quindi tra i due ci sarebbe stato un colloquio in occasione di un incontro in aeroporto o sul volo;
- Ezio BIGOTTI aveva già conosciuto Luca PALAMARA in occasione di un soggiorno a Favignana.

Quindi il 6.9.2021, inquadrava il viaggio in aereo nell'ambito di una vacanza in Piemonte, al Sestriere, organizzata da CENTOFANTI, cui aveva preso parte Luca PALAMARA e a cui avrebbe dovuto prendere parte anche lui, vacanza organizzata dall'imprenditore Ezio BIGOTTI, storico suo "cliente", coinvolto in alcuni procedimenti penali unitamente al predetto avvocato, tra i quali quello romano n. 44630/16 RG NR Mod. 21.

Non è tutto, perché il 6.9.2021 improvvisamente riferiva anche di un intervento di Luca PALAMARA rispetto ad una fase successiva, quella del processo penale che vedeva MUSCO imputato davanti alla Corte di Cassazione (rif. trascrizione pag. 94):

"INDAGATO - sì, però io ero andato con mia moglie perché (parola incomprensibile) o stare con BIGOTTI o stare (inc) ma dentro di me ritenevo fin dall'inizio un errore andare da BIGOTTI (parole incomprensibili). Poi insieme abbiamo, lui in particolare, e io concordato che non era il caso di fare vacanze insieme in un determinato momento storico. Ecco, lui si è occupato della vicenda MUSCO

non solo in relazione al CSM ma anche quando forse non ancora non (parola incomprensibile) contattò il relatore della sentenza della Corte di Cassazione che confermò la condanna di MUSCO dicendo che aveva ricevuto un ordine da MASTELLA che era collegato negli stessi (parola inc) di cui parlavamo prima, però non mi ricordo il nome di questo relatore, quindi PALAMARA ha seguito la vicenda di... perché, lo sto ricordando ora, ci dovevano essere dei contatti tra PALAMARA e il relatore della sentenza della Corte di Cassazione della vicenda MUSCO che è uno dei P.M. radiato e condannato al Giudice di Pace (parole incomprensibili) sulla questione (parola incomprensibile)."

Richiesto di precisare più avanti i particolari di questi due contatti avuti con Luca PALAMARA, AMARA, incalzato dalle domande dell'Ufficio, precisava che:

- "la vicenda dell'incontro in aereo, non è collegata alla sentenza della Cassazione, è collegata al C.S.M." (trascrizione cit. pagina 97);
- dopo l'assoluzione nel processo (penale) di primo grado e la condanna avvenuta nel grado di appello, il processo contro MUSCO pendeva davanti alla Corte di Cassazione;
- tramite Fabrizio CENTOFANTI vi sarebbero stati due colloqui e contatti con Luca PALAMARA, che, richiesto di prendere contatti con il giudice relatore, avrebbe loro riportato i commenti del magistrato, che in un primo caso, avrebbe riferito che "non c'era nulla", lasciando quindi intendere un possibile esito favorevole;
- in un secondo momento, PALAMARA aveva riportato loro una notizia negativa, ovvero, che nulla sarebbe stato possibile fare poiché c'era stato "un intervento" di (Clemente) MASTELLA (trascrizioni citate pagine 98-100).

AMARA contestualizzava questo secondo incontro con Luca PALAMARA che gli avrebbe riferito la notizia negativa, ricordando che l'incontro si sarebbe verificato a Roma "davanti all'hotel dove c'è piazza Bernini" e sarebbero stati presente oltre a Giuseppe CALAFIORE anche la compagna di MUSCO, Chiara RAPISARDA (trascrizioni, pagina 100).

Non era in grado invece di indicare il nominativo del Giudice relatore della sentenza, né il perché del possibile interesse del politico menzionato della vicenda, non risultando chiaro, dal complesso del racconto, se:

- oltre all'incontro in aereo e al centro di Roma, vi siano stati altri contatti *de visu* o comunque diretti tra lui e PALAMARA;
- se i contatti e soprattutto le richieste rivolte al magistrato, sarebbero state sempre mediate da CENTOFANTI o talvolta rivolte direttamente, avendo sul punto rilasciato dichiarazioni contraddittorie (vds ad es. trascrizioni pagina 98 e 99, quando dapprima riportava un commento gergale rivoltogli dal magistrato per

dare conto del "livello di rapporto" che aveva con lui, e di seguito affermava che il suo rapporto con PALAMARA "e stato quasi sempre mediato con CENTOFANTI").

In merito all'incontro e al colloquio in aeroporto, AMARA aggiungeva (per la prima volta) un particolare che ha poi imposto a questo Ufficio un'autonoma iscrizione, di cui al proc. n. 3914/21 RG NR Mod. 21 per art. 322 c.p. nei confronti di Luca PALAMARA.

La rilevanza della porzione dichiarativa impone di riportare per esteso la trascrizione dell'interrogatorio (trascrizioni cit. pagina 104):

"PROCURATORE DOTT. CANTONE - ho capito! noi glie lo possiamo pure dire ma ce lo deve dire lei, no ce lo deve dire lei che cosa le chiese PALAMARA.

INDAGATO - PALAMARA nell'occasione fece capire che avrebbe gradito un regalo di un orologio d'oro dal valore di 30 mila euro per la sua compagna. E io gli dissi: "se tu ti comporti male con Maurizio io ti scanno!" (parola inc). "ti scanno" gli ho detto!

PROCURATORE DOTT. CANTONE - ma poi questo con la sentenza della quale...

INDAGATO - parlo di CSM."

La rivelazione veniva fatta da AMARA dopo la contestazione delle dichiarazioni rese da Fabrizio CENTOFANTI ex art. 210 c.p.p. in data 2.9.2021 nell'ambito del proc. n. 3527/20 RG NR Mod. 21 (verbale qui acquisito in copia).

L'imprenditore, infatti, dopo aver avuto lettura delle dichiarazioni fiorentine di Piero AMARA relative al viaggio piemontese, rendeva una versione parzialmente difforme, in merito ad un punto nodale della versione del proponente, ovvero, sulla consapevolezza di PALAMARA della presenza di AMARA (vds verbale citato, faldone 6, pagina 73).

CENTOFANTI riferiva in particolare di aver invitato PALAMARA per una vacanza presso uno chalet di proprietà di Ezio BIGOTTI al Sestriere, senza avvisarlo della presenza di AMARA, tanto che quando il magistrato seppe di questa presenza, avrebbe esternato la sua contrarietà, tanto da indurlo a chiedere all'amico avvocato di allontanarsi e di non partecipare alla vacanza.

CENTOFANTI ha nella sostanza affermato di aver fatto una sorta di tranello a PALAMARA, non rivelandogli la presenza del noto legale:

"AMARA mi chiese di organizzare un viaggio con PALAMARA al fine di prendere contatti con lo stesso. Io, quindi, organizzai effettivamente questo viaggio, invitando PALAMARA presso lo chalet di BIGOTTI al Sestriere, senza dirgli altro. Preciso che BIGOTTI era presente durante il soggiorno a casa sua e che, inizialmente, aveva invitato me ed AMARA. Fui io, poi, ad invitare PALAMARA. Confermo dunque l'organizzazione di un viaggio in aereo con PALAMARA diretto a Torino con



partenza da Roma e che, inizialmente, ci fosse AMARA e della cui presenza non avevo informato PALAMARA. Quando tuttavia PALAMARA si accorse che c'era AMARA, mi disse di non voler assolutamente trascorrere la vacanza in sua compagnia ed io, quindi, doveti chiedere ad AMARA di andar via. A riprova di quanto dico posso riferire che AMARA, che era in compagnia della moglie, dovette fare un biglietto aereo per anticipare il rientro a Roma immediatamente. Questo episodio risale all'inverno del 2015, anzi, consultando la data di una foto inviatami dalla mia compagna, posso riferire che il viaggio avvenne tra febbraio e aprile 2015. Ribadisco di essere certo che il dott. AMARA ed il dott. PALAMARA non si parlarono e PALAMARA non fosse a conoscenza della presenza di AMARA".

A fronte della versione di CENTOFANTI, AMARA con una reazione chiaramente stizzita, oltre a ribadire che il viaggio era stato organizzato proprio perché lui aveva richiesto a CENTOFANTI un incontro con Luca PALAMARA, aggiungeva il già indicato riferimento ad una richiesta di denaro, che allo stato è stata qualificata quale istigazione alla corruzione.

In data 11.11.2021 CENTOFANTI è stato nuovamente sentito in merito all'interessamento di PALAMARA per il procedimento disciplinare nei confronti del dottor MUSCO e in quest'occasione, ha fornito anche lui nuovi particolari di certo rilievo.

Gli veniva esplicitamente chiesto, infatti, se avesse parlato con PALAMARA del procedimento a carico di Maurizio MUSCO e l'imprenditore così rispondeva:

"Non ho un ricordo nitido, ma posso dire di aver chiesto a Luca PALAMARA che vedesse bene il procedimento a carico di MUSCO. Ero stato sollecitato dal mio amico Piero AMARA per il quale il procedimento di MUSCO era una vicenda di enorme portata. AMARA in varie occasioni mi disse che MUSCO aveva subito una grande ingiustizia. Ricordo che affermava che MUSCO gli aveva affittato un terreno su cui lui aveva realizzato un impianto fotovoltaico. Aggiungeva che, in relazione a tale contratto, corrispondeva a MUSCO un canone di mercato. Lo scopo della vita di AMARA in quel periodo era salvare MUSCO ad ogni costo. Credo che abbia attivato tutti i suoi contatti per raggiungere tale risultato.

Il mio intervento, tuttavia, avvenne nel periodo in cui Luca PALAMARA era al CSM e si trattava di un procedimento disciplinare. Mi fu detto che PALAMARA era in commissione disciplinare e che si sarebbe occupato del procedimento a carico di MUSCO.

Non lo ricordo, ma neanche lo escludo, di aver chiesto a Luca PALAMARA di interessarsi anche per il giudizio penale pendente dinanzi alla Suprema Corte. Ricordo che in quel periodo MUSCO aveva problemi di salute e doveva fare un trapianto di reni. Io mi ero anche occupato della sua situazione di salute, mettendolo in contatto con alcuni primari che potevano visitarlo".

Gli approfondimenti svolti nel richiamato proc. n. 3914/21 RG NR Mod. 21, hanno portato ad oggettivi riscontri sugli episodi che avrebbero coinvolto AMARA/PALAMARA, ovvero, sull'incontro avvenuto nel corso del viaggio aereo Roma/Torino, sul colloquio avvenuto nel centro di Roma il giorno prima della udienza di Cassazione, sulla vacanza al Sestriere cui avevano preso parte certamente Ezio BIGOTTI e Luca PALAMARA.

Ed ancora, il dato nuovo più rilevante (e purtroppo molto inquietante) che è emerso è l'"avvicinamento" da parte di Luca PALAMARA del giudice di Cassazione, Stefano MOGINI, del quale AMARA, indica il nome il 3.11.2021, avvicinamento che lo si anticipa subito, grazie alla schiena dritta del magistrato indicato, non portò alcun risultato positivo al MUSCO.

Nel corso dell'interrogatorio citato, AMARA così ricostruisce la vicenda (vds verbale riassuntivo, da pagina 2 e ss.):

"Io avevo saputo che PALAMARA era in buoni rapporti con il relatore che doveva essere il dott. MOGINI. Per tale ragione chiesi a CENTOFANTI di verificare, attraverso PALAMARA, quale era "l'aria che tirava all'interno del collegio". In prima battuta mi ero rivolto a Denis VERDINI che mi disse che ne avrebbe parlato con Cosimo FERRI. VERDINI mi disse che il relatore era MOGINI, che FERRI non era in grado di intervenire su di lui, ma che il relatore era in ottimi rapporti con PALAMARA. Avevo saputo che il relatore era MOGINI dall'avv. LATTANZI, che all'epoca era il difensore di MUSCO.

Io potevo interloquire con PALAMARA che era stato già interessato nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di MUSCO. Chiesi, quindi, a CENTOFANTI di operare la verifica di cui ho riferito. Da lui ebbi due informazioni:

- *la prima era che PALAMARA aveva contattato il relatore, che aveva confermato di aver ricevuto tale incarico, ma che, non avendo ancora il fascicolo a disposizione non era in grado di esprimersi;*
- *la seconda informazione era positiva. PALAMARA aveva riferito a CENTOFANTI che il relatore aveva letto gli atti e che riteneva inconsistenti le accuse a carico di MUSCO.*

Ci fu un rinvio della trattazione dell'udienza. Avrebbe dovuto presiedere il collegio il marito della dottoressa DI TOMASSI che era stata al vertice dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia. Io, prima del rinvio, appresi da Alessandro FERRARO, che viveva a Siracusa, che il procedimento sarebbe stato rinviato e che vi era stato un intervento da parte di MASTELLA per far confermare la condanna di MUSCO.

FERRARO mi disse che tali informazioni le aveva ricevute dall'avv. Francesco FAVI. Questi era presidente dell'ordine degli avvocati di Siracusa ed aveva agito fattivamente per allontanare Maurizio MUSCO da Siracusa.

Io prendevo sempre in seria considerazione le indicazioni che mi dava FERRARO, anche perché erano informazioni molto particolareggiate. Inoltre, molte delle cose che mi aveva riferito FERRARO si sono verificate. Io andai in fibrillazione e riferii tali informazioni a CENTOFANTI. Scrisse a Fabrizio chiedendo di incontrare lui e PALAMARA. Lui mi disse di essere a cena proprio con PALAMARA dal ristorante Tullio. Io mi recai presso tale ristorante ed entrai dentro, facendomi vedere. I due, dopo avermi visto, uscirono all'esterno. Io iniziai a parlare direttamente con PALAMARA alla presenza di CENTOFANTI. Eravamo tra la strada principale di Via Veneto e il ristorante. Abbiamo camminato lungo Via Veneto fino a Piazza Barberini più volte.

Ritengo che tale incontro avvenne poco prima dell'udienza di rinvio.

In quell'occasione, rappresentai a PALAMARA le informazioni che avevo ricevuto da FERRARO che erano contrarie rispetto alle rassicurazioni da lui ricevute. Gli chiesi, quindi, di contattare nuovamente il relatore. PALAMARA, successivamente, mi confermò il suo intervento tramite Fabrizio CENTOFANTI. Ricordo che dopo quest'incontro PALAMARA, tramite CENTOFANTI, mi fece sapere quale sarebbe stato l'esito del giudizio. Mi disse che a MUSCO sarebbe rimasta solo una piccola accusa ("una cazzata"), mentre per i capi restanti sarebbe stato assolto".

AMARA, quindi, il 3.11.2021, ha raccontato un fatto storico preciso: PALAMARA aveva avuto dei contatti con il consigliere Stefano MOGINI, giudice della sesta sezione della Suprema Corte che doveva pronunciarsi in merito alle responsabilità penali di MUSCO.

Tale intervento, da lui sollecitato, era stato veicolato a PALAMARA tramite CENTOFANTI e lui aveva avuto un ritorno da quest'ultimo che gli aveva riferito informazioni confortanti.

I riscontri alle dichiarazioni di Piero AMARA;

1) il viaggio aereo e la vacanza al Sestriere

Sulle circostanze indicate da AMARA sono stati delegati specifici accertamenti che il GICO della GDF di Roma ha compendiato nella nota n. 78740/2022 di prot. del 18.2.2022 (qui acquisita in copia), accertamenti svolti anche utilizzando indagini in passato espletate nell'ambito dei proc. n. 44630/2016 della Procura di Roma e n. 6652/18 di questo ufficio.

In particolare, l'esame delle carte di credito intestate a CENTOFANTI e ad AMARA, ha documentato transazioni avvenute, rispettivamente, con i vettori VUELING AIRLINES SA e ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA relative all'acquisto di biglietti per la tratta Roma – Torino (A/R), come segue:

CENTOFANTI Fabrizio

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.3.2015	VUELING AIRLINES S.A. BARCELONA - ITINERARIO: DA: ROME LEONARDO DA V A: TURIN NUM. BIGLIETTO 999999 NOME PASSEGGERO FABRIZIO CENTOFANTI	€ 194,36
2.3.2015	UP ROM 3849248 ROMA - ITINERARIO: DA: TURIN A: ROME LEONARDO DA V NUM. BIGLIETTO 0552162278929 NOME PASSEGGERO FABRIZIO CENTOFANTI	€ 69,45
2.3.2015	UP ROM 3849248 ROMA - ITINERARIO: DA: TURIN A: ROME LEONARDO DA V NUM. BIGLIETTO 0552162278930 NOME PASSEGGERO FABIANA MARINELLI	€ 69,45

AMARA Piero		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.3.2015	VUELING AIRLINES EL PRAT DE LL	€ 159,98
6.3.2015	ALITALIA-COMPAGNIA AERE TURIN - ITINERARIO: DA: TURIN A: ROME LEONARDO DA V NUM. BIGLIETTO 0552162370479 NOME PASSEGGERO BONA/SEBASTIANA	€ 69,45
6.3.2015	ALITALIA-COMPAGNIA AERE TURIN - ITINERARIO: DA: TURIN A: ROME LEONARDO DA V NUM. BIGLIETTO 0552162370470 NOME PASSEGGERO AMARA/PIERO	€ 69,45

L'attività di acquisizione documentale presso il vettore SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA, relativa alla tratta TORINO - ROMA, ha poi consentito di rilevare come:

- il biglietto aereo nr. 0552162278929, intestato a CENTOFANTI Fabrizio, relativo al volo nr. AZ 1428 da TORINO a ROMA FCO, del 9.3.2015, fosse stato effettivamente utilizzato da parte del passeggero;
- il biglietto aereo nr. 0552162278930, intestato a MARINELLI Fabiana, relativo al volo nr. AZ 1428 da TORINO a ROMA FCO, del 9.3.2015, fosse stato effettivamente utilizzato da parte del passeggero;
- il biglietto aereo nr. 0552162370479, recante l'intestazione BONA Sebastiana, relativo al volo nr. AZ 1412, schedato il giorno 7.3.2015, da




TORINO a ROMA FCO, fosse stato acquistato, in data 6.3.2015, presso l'Agenzia ALITALIA ubicata presso l'aeroporto di Torino Caselle;

- il biglietto aereo nr. 0552162370470 recante l'intestazione AMARA Piero, relativo al volo nr. AZ 1412, schedulato il giorno 7.3.2015, da TORINO a ROMA FCO, fosse stato acquistato, in data 6.3.2015, presso l'Agenzia ALITALIA ubicata presso l'aeroporto di Torino Caselle.

L'esame della documentazione ottenuta dal vettore aereo permetteva di acclarare come AMARA Piero e la moglie, BONA Sebastiana, avessero effettivamente utilizzato, il giorno 7.3.2015, i citati biglietti aerei per la tratta Torino Caselle – Roma Fiumicino.

In aggiunta, con riferimento a quanto dichiarato da AMARA Piero in data 15.7.2021 ("*...[...]*... fu organizzato un volo Roma-Torino e rientro Torino-Roma in cui eravamo io, Fabrizio CENTOFANTI, la sua compagna, mia moglie, Luca PALAMARA, non so se c'era la compagna o la moglie ...[...]"), dalle operazioni di p.g. del 6.10.2021, presso il vettore aereo SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA emergeva, altresì:

- un biglietto aereo nr. 0554767114218, intestato a PALAMARA Luca, riferito alla tratta del volo nr. AZ 148 da Milano Linate a Bruxelles, del 9.3.2015, schedulato per le ore 7:00;
- la stampa del pagamento effettuato, in denaro contante, da PALAMARA Luca, per € 346,50.

L'attività di analisi delle complessive indagini tecniche eseguite nell'ambito del proc. n. 44630/2016, consentiva anche di rilevare che:

- le utenze telefoniche in uso agli indagati AMARA e CENTOFANTI, in data 6.3.2015, dalle ore 16.25.07 alle ore 18.17.25, si trovavano in posizione compatibile con le celle telefoniche ubicate presso i medesimi indirizzi di Fiumicino (RM), c/o Aeroporto e Caselle Torinese, c/o Aeroporto;
- l'utenza telefonica in uso ad AMARA, il successivo 7.3.2015, agganciava, alle ore 9.00.40, una cella telefonica ubicata Torino, via Mercantini n. 9 e, alle ore 12.01.17, una cella telefonica in corrispondenza dell'indirizzo di Fiumicino (RM) c/o Aeroporto;
- l'utenza telefonica in uso a CENTOFANTI, contraddistinta dal n. 335.6236760 (15057/2016 REC), in data 9.3.2015, agganciava alle ore 16.12.54, la cella telefonica n. 222-01-61113-39436, in corrispondenza dell'indirizzo di Caselle Torinese (TO), presso Aeroporto Sandro Pertini, Posteggio 4° piano posto 221 s.n.c.; alle ore 17.53.00, la cella telefonica n.




222-01-61502-00481, in corrispondenza dell'indirizzo di Fiumicino Aeroporto, via Chavez s.n.c.

Con riferimento alle circostanze riferite negli dell'interrogatori (e, più precisamente nella parte in cui AMARA dichiara "*partiamo tutti in aereo, però mentre loro sono rimasti per fare una delle tante vacanze*" e in cui CENTOFANTI riferisce "*AMARA mi chiese di organizzare un viaggio con PALAMARA al fine di prendere contatti con lo stesso. Io quindi organizzai effettivamente questo viaggio invitando PALAMARA presso lo chalet di BIGOTTI, a Sestriere, senza dirgli altro*") sono stati eseguiti mirati riscontri presso la struttura ricettiva GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE di Sestriere, che hanno consentito di documentare:

- l'effettivo soggiorno dal 6.3.2015 (*check-in*), presso il GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE, di CENTOFANTI Fabrizio, unitamente a MARINELLI Fabiana e di PALAMARA Luca, unitamente ad ATTISANI Adele;
- l'assenza di dati identificativi, riferiti al nominativo "Dott. Magro", registrati dalla CISALPINA TOURS S.p.A. nel voucher n. 1546338, indicato nella descrizione della fattura n. 201-2015, datata 9.3.2015, per l'importo complessivo di € 834,76, in quanto, per come comunicato, in data 6.3.2015, non si era presentato alcun soggetto per l'effettuazione del *check-in* presso la struttura.

In data 6.3.2015, inoltre, sull'estratto conto della carta di credito AMEX n. 3752826850-78009, intestata ad AMARA, veniva registrata una transazione per un importo di € 215,40; il pagamento, come risulta dagli atti del proc. n. 44630/2016 R.G.N.R., era riferibile ad un soggiorno fruito, in data 6-7.3.2015, presso la il GRAND HOTEL SITEA di Torino (camera n. 503), da AMARA Piero e BONA Sebastiana, a fronte del quale veniva emessa relativa ricevuta fiscale a favore di AMARA.

È evidente, quindi, che AMARA Piero e BONA Sebastiana avevano soggiornato presso l'HOTEL SITEA, in data 6-7.3.2015 e non avevano fruito, invece, nel medesimo periodo, del soggiorno presso il GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE di Sestriere!

Dall'esame delle carte di credito intestate a PALAMARA Luca, trasmesse dall'U.I.F. nell'ambito del proc. n. 6652/18, sono state rilevate transazioni finanziarie sulla carta di credito INTESA SAN PAOLO n. 4160XXXXXXXXXX14 – intestata a PALAMARA –, rispettivamente, in data 5.3.2015 (per € 93,00) ed in data 9.3.2015

(per € 57,40 e € 20,80), a favore del NOVOTEL MILANO LINATE e di strutture alla sede di Bruxelles.

Dall'esame del rapporto bancario 1000/139164, intestato al medesimo PALAMARA, intrattenuto presso Fideuram Intesa Sanpaolo Private, si evidenzia la registrazione dell'operazione di conto, eseguita in data 8.3.2015 – ore 20.39, dell'importo di € 43,00, recante la seguente causale "Pagamento su POS CANTINA DEGLI ALPINI SAS 08/03 – 20:39 – Carta n. 6762 XXXX XXXX XX67", in Cesana Torinese (TO), in prossimità della località sciistica di Sestriere (TO).

Infine, il NOVOTEL MILANO LINATE AEROPORTO, con corrispondenza mail, datata 27.10.2021, comunicava come il magistrato avesse soggiornato il 8.3.2015 (check-in) e 9.3.2015 (check-out).

È accertato, quindi, che Luca PALAMARA ha soggiornato presso il GRAND HOTEL PRINC IPE DI PIEMONTE unitamente alla coppia CENTOFANTI/MARINELLI partendo un giorno prima, in data 8.3.2015 per raggiungere l'aeroporto di Linate da dove sarebbe partito per Bruxelles il giorno 9.3.2015.

Con riferimento al soggiorno presso la località di Sestriere è stata eseguita l'analisi del materiale informatico sottoposto a sequestro nell'ambito del citato proc. n. 44630/2016 R.G.N.R. e individuata copiosa corrispondenza mail (presente sulla posta elettronica di BIGOTTI Ezio e sottoposta a sequestro in data 6.4.2017), intervenuta nel periodo dal 10.2.2015 al 10.3.2015, relativa agli aspetti di organizzazione, di prenotazione e di pagamento del soggiorno in argomento, dalla quale può evincersi:

- il coinvolgimento, alle fasi di predisposizione del soggiorno, di BONINO Barbara, compagna di BIGOTTI Ezio;
- l'iniziale programmazione del soggiorno presso l'HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE DI SESTRIERE per tre coppie;
- la partecipazione, in data 17.2.2015, del programma dell'evento – documento denominato "AMICI EZIO.pdf" relativo ad una brochure, composta da n. 14 fogli, intestata "IL WEEKEND DELL'AMICIZIA" -, sia ad AMARA Piero che a CENTOFANTI Fabrizio;
- la iniziale prenotazione presso la citata struttura ricettiva veniva effettuata a nome di BIGOTTI Ezio e a nome del Dott. MAGRO – con la specifica "I nomi degli ospiti ovviamente sono fittizi" -, come si rileva, rispettivamente, dal Voucher nr. VO1 15 44284 (n. 2 camere matrimoniali superior) e dal Voucher Nr. VO1 15 46338 (n. 1 camera matrimoniale standard);
- i costi relativi al soggiorno sono stati sostenuti dalla STI S.p.A, società facente capo a BIGOTTI;

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

- il numero dei partecipanti all'evento - come emerge dalla *brochure* informativa, predisposta da GRANGETTO Carlo della HOLITALY DI GRANGETTO GIORGIA - avrebbe dovuto essere complessivamente di n. 6 ospiti e n. 5 amici, con *transfer* sia per l'andata - ora di arrivo h 17.50 - che per il ritorno - ora di partenza 18.20 -, da e per l'aeroporto di Torino Caselle alla località sciistica;
- la stima dei costi da sostenere per tale soggiorno - ove venivano inclusi, altresì, *skipass*, noleggio attrezzatura, pranzi e cene, noleggio *quad* + *buggy*, attività sportive culturali, *tour* in elicottero e ciaspolata - veniva quantificata in € 6.300,00;
- il soggiorno è stato "*traslato*" di un giorno, ovvero per le date dal 7 al 9 marzo 2015;
- la HOLITALY DI GRANGETTO GIORGIA - agenzia che si era occupata di definire le attività durante il soggiorno a Sestriere (TO) - trasmetteva, in data 1.3.2015, la fattura n. 7, emessa, in pari data, nei confronti della STI S.p.A., dell'importo complessivo di € 7.300 (€ 5.983,60 IMP. + € 1.316,39 IVA), recante la seguente descrizione "*Acconto per pacchetto turistico Vs. Ospiti WE del 6-7-8-9 marzo 2015*", unitamente alla *brochure* informativa dei servizi offerti ai partecipanti;
- BIGOTTI Ezio, in data 6 marzo 2015, giungeva presso l'aeroporto di TORINO Caselle, come si rileva dal *boarding pass* del vettore aereo ALITALIA, afferente alla carta d'imbarco relativo al biglietto, relativo alla tratta ROMA Fiumicino -TORINO Caselle, contraddistinto dal n. 0552162342751, per il volo AZ1417, schedato il giorno 6.3.2015 - ore 14.40, intestato al medesimo BIGOTTI;
- GRANGETTO Carlo, in data 10.3.2015, trasmetteva, tra gli altri, a BIGOTTI, un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per le attività svolte (ove non venivano quantificate le spese per il ristorante "*Chalmettes*", nonché per il noleggio del *buggy* e del *quad*), dal quale poter quantificare le spese complessivamente sostenute da BIGOTTI pari ad euro 2.352.

La p.g. ha rilevato una serie di conversazioni *chat*, nonché di *mail*, supportate, altresì, dall'esame dei tabulati telefonici acquisiti nell'ambito del citato proc. pen. n. 44630/2016, intervenute nell'arco temporale dal 6.2.2015 al 27.9.2016, correlate al citato soggiorno presso la località sciistica piemontese.

Tra queste venivano valorizzate alcune conversazioni *chat* tra BONINO Barbara e BONA Sebastiana relative:

- alla partenza in aereo da Roma a Torino, con volo Vueling e il ritorno in aereo da Torino a Roma con un volo Alitalia (chat WhatsApp del 3.3.2015 "*Cara*

Two handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller set of initials.

Barbara, partiamo tutti con il volo Vueling delle 16.50 e torniamo lunedì con il volo Alitalia delle 16.50 da Torino. Non vediamo l'ora !!!");

- alla mancata partecipazione al soggiorno di AMARA Piero e della coniuge, circostanza appresa dalla BONINO solamente il giorno di arrivo 6.3.2015, ore 18.48, come si rileva dal contenuto della chat WhatsApp "Seba Ciao. Ma cosa succede ???";
- alla "replica" di BONA Sebastiana alla BONINO, in pari data, alle ore 18.50 "Fabrizio vi spiegherà. Ho accennato qualcosa a Carlo (emoticon occhio pianto)".

I dati documentali hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese da Carlo GRANCETTO già citato sopra, coinvolto nella organizzazione dell'evento, il quale in data 31.3.2015 (rif. verbale di s.i.t. allegato alla nota n. 155404/2022 di prot. del 1.4.2022) in relazione alla partecipazione di Luca PALAMARA sino al giorno 8.3.2015 e alla programmata presenza di Piero AMARA e consorte il quale da ultimo, il giorno dell'arrivo all'aeroporto di Torino, gli riferì di non poter proseguire per il Sestriere per problemi di natura personale.

Peraltro si evidenzia una incredibile coincidenza in un particolare riferito da Piero AMARA il 15.7.2021 (vds trascrizioni, pagina 44), quando ha affermato che Luca PALAMARA aveva raggiunto il velivolo direttamente con l'autovettura, quindi, implicitamente spiegando di non averlo potuto incontrare all'aeroporto di Roma, ma direttamente sul volo, e quanto precisato da Carlo GRANCETTO; egli, raggiunto l'aeroporto di Torino per accogliere gli ospiti di BIGOTTI, non trovò il magistrato, perché direttamente prelevato dalla scorta sulla pista di atterraggio del volo.

È evidente che il particolare riferito da Piero AMARA non può che essere il frutto della diretta percezione del dato (che anche GRANCETTO riferisce negli stessi termini) e ne riscontra appieno l'attendibilità estrinseca, in aggiunta comunque alla mole di documenti acquisiti già sopra illustrati.

2) L'"intervento" di PALAMARA sul magistrato della Cassazione

In merito all'avvicinamento del magistrato di Cassazione, Stefano MOGINI, in data 5.10.2021 (nell'ambito del proc. n. 3914/21 RG NR Mod. 21, di cui al verbale acquisito in copia vds faldone 8 pagina 240 e ss), il predetto è stato escusso dall'Ufficio e, con grande lealtà, ha confermato l'incontro con PALAMARA il giorno prima che venisse

deciso il ricorso del MUSCO e dagli altri tre coimputati avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Messina.

E' opportuno riportare lo stralcio delle dichiarazioni del consigliere di Cassazione indicato:

"Il giorno prima della prima udienza del procedimento Musco +3 ho incontrato il dott. Luca PALAMARA con il quale avevo fissato un appuntamento già da qualche giorno perché non mi capitava da un po' di vederlo. Credo non lo avessi incontrato da almeno un anno.

Avevamo fissato un appuntamento per prendere un caffè quel giorno perché ero a Roma in quanto supplente udienza e prevedevo di avere sufficiente libertà per incontrarlo e chiacchierare un po' con lui. Avevamo fissato l'appuntamento subito dopo pranzo in bar a piazza Euclide.

Ebbi però un contrattempo perché venne rinviata al pomeriggio una riunione in ufficio che non mi consentiva quindi di essere all'orario stabilito a piazza Euclide.

Richiamai il dott. PALAMARA e gli dissi che non ero in condizioni di andare a piazza Euclide e che quindi potevamo rinviare l'appuntamento. Lui mi disse che avrebbe fatto lui un salto in Cassazione e che avremo potuto prendere un caffè nei pressi della Corte. Ricordo che ci incontrammo intorno alle 14:30/15:00 nel bar SPLENDOR che si trova in via Vittoria Colonna, proprio accanto alla Cassazione. Con Palamara parlammo del più e del meno. Riferimmo ognuno di quello che stavamo facendo e lui mi chiese come mi stavo trovando in Cassazione. Io gli dissi che ero molto soddisfatto di questa esperienza, che mi ero ben inserito in Cassazione e aggiunsi che stavo anche cominciando a presiedere il Collegio.

Gli dissi in particolare che proprio il giorno dopo ero stato designato per presiedere un Collegio per un procedimento particolarmente delicato che vedeva imputati e condannati tre Magistrati di Siracusa. Palamara mi disse che conosceva la vicenda di Siracusa e sapeva quanto era ingarbugliata; mi aggiunse che il procedimento meritava grande attenzione e poi mi disse anche che uno dei magistrati coinvolti nella vicenda di Siracusa, il Musco, era affetto da una grave malattia.

Io rimasi un po' stupito di questo riferimento di Palamara alla malattia di Musco e genericamente gli dissi che il nostro Collegio era abituato ad essere particolarmente scrupoloso sempre.

Cambiammo però subito discorso e parlammo d'altro per altri 5 - 10 minuti.

Confesso che quando lasciai Palamara mi interrogai su quella affermazione che lui aveva fatto ma ritenni che essa era sostanzialmente neutra, del resto Palamara era un collega assolutamente stimato e non diedi peso alcuno alle parole che aveva detto e non ne parlai con nessuno.

Le dichiarazioni del consigliere MOGINI riscontrano quindi pienamente la narrazione di AMARA; il giorno prima che la Corte si pronunciasse sul ricorso di MUSCO, PALAMARA fece in modo di raggiungere il relatore della sentenza e, quando MOGINI gli rappresentò di avere difficoltà a raggiungerlo a causa di un impegno sopravvenuto, propose di incontrarlo nei pressi del palazzo della Suprema Corte. Un comportamento quest'ultimo significativo dell'interesse ad incontrare il magistrato per ragioni diverse da un semplice saluto!

Nel corso del colloquio il tema della decisione a carico di MUSCO venne affrontato. PALAMARA disse di sapere tutto della vicenda "Siracusa" ed aggiunse che MUSCO aveva dei problemi di salute, circostanza quest'ultima vera perché MUSCO in quel periodo aveva avuto problemi di salute seri, i quali certamente non potevano essere noti al Consigliere del CSM se qualcuno - e cioè CENTOFANTI - non glieli avesse riferiti!!


Molto significativo è anche quanto accaduto qualche giorno dopo il rinvio della decisione; si tratta di un particolare del racconto che non era in alcun modo noto agli inquirenti e di cui ha riferito il MOGINI a manifestazione ulteriori del suo comportamento pienamente leale e collaborativo.

In particolare, incontrando casualmente PALAMARA ad un dibattito tenutosi presso l'ambasciata statunitense, scambiò con lui alcune parole ed in quella occasione PALAMARA - evidentemente a dimostrare di quanto gli era a cuore la cosa - gli disse di aver saputo del rinvio del processo a carico di MUSCO e che tale notizia gli era stata data dal Presidente della Corte di Cassazione Gianni CANZIO.

PALAMARA, quindi, ha monitorato l'evoluzione del processo, parlando non solo con il relatore del ricorso ma interloquendo direttamente e personalmente persino con il Presidente della Corte di Cassazione!!!

L'interessamento di PALAMARA per la decisione della Suprema Corte nei confronti di Maurizio MUSCO non si è esaurito con questo intervento perché, dagli atti è emersa la prova incontrovertibile che egli ha continuato a seguire l'evoluzione del processo, evidentemente per soddisfare le sollecitazioni di CENTOFANTI.

L'analisi informatica del suo computer portatile, effettuata di recente con programmi più performanti, ha fatto emergere un dato molto significativo. Il 23 febbraio 2017 alle ore 9.01 al suo indirizzo istituzionale l.palamara@cosmag.it è pervenuta una mail da parte del dott. Giovanni ARIOLLI, all'epoca dei fatti segretario generale della Corte di Cassazione, con oggetto "PROCEDIMENTO MUSCO" (*rif atti proc. n. 3914/21 RG NR Mod. 21 acquisiti in copia, nota n. 87682/2022 di prot. del 23.2.2022*).

The page concludes with three handwritten marks: a large, stylized signature on the left, a small star-like symbol in the middle, and another signature on the right.

EMAIL(X) File:

Record 1

To: "l.palomera@cosmog.it" <l.palomera@cosmog.it>
 From: ARIOLLI GIOVANNI <giovannlorioli@giustizia.it>
 Date/Time - UTC - 01:00 23/03/2017 09:01:38
 (dd/MM/yyyy)
 Subject: I: PROCEDIMENTO MUSCO
 Body: Da: Cassazione Segreteria/1115 OFA
 Inviato: giovedì 23 febbraio 2017 08:56
 A: ARIOLLI GIOVANNI
 Oggetto: PROCEDIMENTO MUSCO

Trasmetto visualizzazione sintetica

Cinco Corsaro
 Segretariato generale
 Corte di cassazione
 Tel. 06 6883 2401

Allegato a tale mail vi era un documento in formato pdf salvato come "MUSCO".

ver. 1.2.7

Corte Suprema di Cassazione

NASCONDIMENU **SEGRETERIATO GENERALE** **Giovedì 23 Febbraio 2017**

Visualizzazione Sintetica

Num. Ric. Gen.: 20931-2016

Num. Protocollo: 20914-2016 Data Perseverenza: 18/05/2016
 Tipologia Ricorso: RICORSO ORDINARIO Data Prescrizione: 21/12/2019
 Data Iscrizione: 19/05/2016 Nato di: 20/03/1963 n: SIRACUSA
 Parti: MUSCO MAURIZIO - 3
 Ubicazione: SESTA SEZIONE
 Sezione Resto: 56

OSSERVAZIONI
 VOLUMI: 1 CARTELLI: 7

Tipo Provvedimento: SENTENZA Num. Ruolo: 975-2016 Data: 09/11/2015
 Grado Provvedimento: 1° GRADO Ufficio: CORTE APPELLO Località: MESSINA

Resto: CP 323 0 0 0 FINO AL 30/09/2017
 Altro Resto: CP 323 0 0 0 FINO AL 21/06/2017

Tipo Udienza: PUBBLICA UDIZIENZA Sezione: SESTA SEZIONE Data Udienza: 18/10/2016
 Esito: TOLTO DAL RUOLO Collegio: 1

Tipo Udienza: PUBBLICA UDIZIENZA Sezione: SESTA SEZIONE Data Udienza: 18/10/2016
 Esito: RINVIATO Rinvio a'udienza del 23.7.2017 senza ulteriore avviso. Collegio: 2

Tipo Udienza: PUBBLICA UDIZIENZA Sezione: SESTA SEZIONE Data Udienza: 23/02/2017
 Esito:

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized signature and the initials 'JLW'.

La lettura del materiale recuperato rende evidente la circostanza che PALAMARA si era accertato se effettivamente quel giorno sarebbe stato deciso il ricorso di MUSCO. Come confermato in sede di sommarie informazioni da Giovanni ARIOLLI - sentito nel citato proc. in data 3.3.2022 - che, sebbene non avesse conservato alcun ricordo specifico della vicenda, ne ha delineato gli aspetti generali anche in relazione all'attività da lui svolta quale vice segretario della Corte di Cassazione e alle incombenze inerenti i rapporti con l'esterno.

Dalla visione del documento (contenente dati e notizie pubbliche), ha desunto di averlo inviato a Luca PALAMARA ad evasione di una richiesta, che egli aveva inteso esaudire in quanto la riteneva motivata da ragioni di ufficio; era, infatti, sua abitudine evadere richieste urgenti pervenutegli per le vie brevi da magistrati, viepiù se provenienti da un consigliere C.S.M.

3) L'incontro a Roma il giorno precedente alla udienza in Cassazione

I fatti incontrovertibilmente emersi rendono meno rilevante la terza delle circostanze oggetto di riscontro, sulle quali - a differenza dei punti precedenti - emergono alcune incertezze ed aporie del narrato, in uno, però, a riscontri oggettivi difficilmente contestabili.

Ci si riferisce, in particolare, al presunto incontro a Roma narrato da AMARA, che avrebbe avuto come protagonisti oltre a lui, CENTOFANTI e PALAMARA, incontro nel quale quest'ultimo avrebbe loro riferito del mancato buon esito del suo intervento sul magistrato di Cassazione, avvenuto asseritamente la sera prima della udienza fissata in Cassazione, poi rinviata per l'astensione del Presidente del Collegio.

Sono stati, infatti, sentiti a sommarie informazioni Chiara RAPISARDA (compagna di Maurizio MUSCO, citata da Piero AMARA), l'avvocato Luigi LATINO, menzionato come presente all'incontro dalla RAPISARDA (vds verbali di sommarie informazione rispettivamente del 16.9.2021 e 28.9.2021, faldone 8, pagine 172 e ss e 200 e ss) oltreché, ovviamente, Maurizio MUSCO (vds verbale di s.i.t. del 16-9-2021, faldone 8 pagina 178 e ss).

La RAPISARDA ha riferito di essersi recata a Roma nell'ottobre 2016 in vista dell'udienza di Cassazione, unitamente all'avvocato Luigi LATINO (difensore di un altro imputato) e di aver casualmente visto nei pressi dell'Hotel Majestic (mentre si stava recando con LATINO a cena al ristorante "Da Tullio") AMARA in compagnia di CENTOFANTI e PALAMARA, intenti a conversare.



La coincidenza dell'incontro (fortuito) l'aveva portata a ritenere che l'oggetto del colloquio potesse essere l'udienza fissata per l'indomani, pertanto, attendeva AMARA nella vicina piazza Barberini; una volta avvicinosi, quest'ultimo, richiesto di spiegare cosa fosse accaduto e se avesse avuto notizie in merito all'udienza del giorno seguente, le rispondeva in malo modo, nella sostanza tagliando corto e non volendole parlare.

Il giorno seguente, l'udienza veniva rinviata per l'astensione del Presidente del collegio che aveva verificato che la moglie aveva condotto l'ispezione alla Procura di Siracusa (da cui era scaturita l'azione disciplinare nei confronti di MUSCO).

Maurizio MUSCO era stato notiziato dalla compagna degli accadimenti solo dopo il rinvio dell'udienza e il ritorno della RAPISARSA in Sicilia:

"Quando sono rientrata ho raccontato a Maurizio quello che era accaduto. Maurizio a distanza di qualche giorno ha chiesto spiegazioni ad AMARA. Questi gli riferì che aveva saputo che all'interno del collegio aveva contro il relatore, tal MOGINI, che era stato al Ministero con MASTELLA come Capo di Gabinetto e che era un "uomo di sistema" (verbale cit. pagina 2).

Quest'ultimo, sentito in pari data sulla vicenda, ha ricordato puntualmente il resoconto dell'udienza del 19.10.2016 fattole dalla RAPISARDA, nonché quanto precisatogli al ritorno da Roma:

"La seconda circostanza che mi riferì era accaduta la sera prima dell'udienza: mia moglie stava passeggiando in via Veneto con il predetto avvocato Latino e vide casualmente davanti all'hotel Majestic, intenti a discutere animatamente, AMARA, PALAMARA e Fabrizio CENTOFANTI che lei conosceva. Chiara proseguì a piedi, raggiungendo Piazza Barberini, aspettando che AMARA terminasse di discutere con i suoi interlocutori, per salutarlo. Qualche minuto dopo AMARA sopraggiunse, dove Chiara lo stava aspettando e, non appena ella lo salutò, lui in modo sgarbato allontanò la mia compagna, come se non volesse farsi vedere con lei. AMARA era nervosissimo. AMARA in quel momento era da solo. Chiara gli chiese cosa stesse succedendo. Lui rispose: "Mi hai rotto i coglioni, vai, vai, vai". L'avv. LATINO, avendo compreso la tensione del momento rimase in disparte e si limitò a salutare da lontano AMARA dicendo: "Ciao Piero".

In seguito, chiesi ad AMARA per quale motivo fosse stato scortese con la mia compagna e cosa fosse accaduto in quella circostanza quando aveva discusso animatamente con PALAMARA e CENTOFANTI. Lui, per motivare tale sua reazione, mi rispose che "è successo che, siccome non ti sei voluto calare le corna con Oikhoten, ti faranno fuori". Chiesi chiarimenti e lui mi disse: "il problema è che il relatore del collegio è Stefano MOGINI, che è stato Capo di Gabinetto del Ministro di Giustizia Clemente MASTELLA". AMARA disse che "MOGINI è un uomo di sistema". Aggiunge: "Io ho cercato di fare qualcosa, ma alla fine è stato tutto inutile". Non chiesi cosa avesse fatto per me, né lui mi disse altro. Non sono mai tornato con lui su tale argomento. La ragione per cui non approfondì allora ed in seguito tale conversazione era da ricondurre al fatto che, dopo il rigetto della seconda richiesta di revoca, non davo più credibilità alle informazioni che AMARA mi forniva (verbale cit. pagina 2).




Se le dichiarazioni dei due sono sostanzialmente collimanti, differiscono invece quelle rese dall'avvocato LATINO sentito dalla p.g. delegata in data 28.9.2021, non avendo egli in alcun modo ricordato l'episodio narrato dalla RAPISARDA, neanche a seguito di lettura delle dichiarazioni rese dalla stessa.

Egli ha escluso di aver incontrato l'avvocato AMARA la sera prima della udienza di Cassazione e parimenti di aver atteso che finisse la conversazione unitamente alla RAPISARDA, e di aver commentato con quest'ultima l'atteggiamento di AMARA, affermando testualmente che i fatti narrati dalla predetta "*non sono mai accaduti*", precisando peraltro di non aver mai visto di persona Luca PALAMARA.

Se non si può certamente tacere della discrasia emersa, posto che è di tutta evidenza che l'avvocato LATINO sia terzo rispetto alla vicenda, a differenza degli altri due "dichiaranti", occorre, tuttavia, accennare che dalle verifiche effettuate dalla p.g. delegata sul traffico di cella acquisito nel proc. n. 44630/16 relativo ai telefoni in uso a Fabrizio CENTOFANTI e Piero AMARA, oltrech  dagli esiti del proc. n. 66652/18 RG NR Mod. 21, emergono riscontri significativi relativi alla presenza dei tre "protagonisti" della vicenda in una zona del centro di Roma del tutto compatibile con il narrato della RAPISARDA, come compendiato dalla p.g. nella nota n. 442689/2021 del 23.9.2021, qui acquisita in copia dal proc. n. 3914/21 RG NR Mod. 21; in particolare:

- nel tardo pomeriggio del giorno 18.10.2016 per le utenze AMARA/CENTOFANTI "*venivano registrate due chiamate caratterizzate da compatibilit  spazio-temporali, significando che le stesse avvenivano in un breve lasso di tempo l'una dall'altra (pochi minuti) ed entrambe nei pressi della predetta piazza Barberini*" (nota citata pagina 4);
- dai pagamenti risultanti dalla carta di credito di Piero AMARA risulta un addebito pari ad euro 287,00 per il giorno 18.10.2016 relativo ad un ristorante poco distante da piazza Barberini;
- dagli esiti del proc. n. 6652/18 RG NR Mod. 21, ovvero, dal verbale di interrogatorio di Fabrizio CENTOFANTI, s.i.t. rese da MONASTERO Francesco e LA MALFA Antonino nonch  dal verbale di s.i.t. di Francesca MONTEMAGGIORI, emerge la presenza di Luca PALAMARA ad una cena presso l'hotel Majestic (*vds sul punto, contra, esiti chat PALAMARA/ATTISANI riportati nella citata nota*).

Ebbene, la piena convergenza tra la presenza indicata dalla RAPISARDA di AMARA, CENTOFANTI e PALAMARA nella zona del centro di Roma (via Veneto/piazza Barberini) rispetto agli esiti dichiarativi e documentali acquisiti *aliunde* ed in maniera




del tutto svincolata dalla presente indagine, rappresenta un indiscutibile riscontro al suo narrato ed a quello di Piero AMARA.

Del resto sembra potersi serenamente escludere che la RAPISARDA abbia voluto confortare Piero AMARA in un racconto totalmente inventato (e coincidente con gli esiti dichiarativi acquisiti nel proc. n. 6652/18), posto che AMARA al momento in cui ha riferito queste circostanze (il 6.9.2021) era detenuto da qualche tempo presso il carcere di Terni e non aveva quindi alcuna possibilità concreta di condizionare la RAPISARDA, sentita subito dopo, e cioè il 16.9.2021.

**Parte IV
CONCLUSIONI**




L'attendibilità di Piero AMARA

Si è più volte rimarcata, nel corso di questa richiesta, la circostanza che il fondamento probatorio dell'esistenza di un gruppo associativo (una loggia), denominato UNGHERIA, sia rappresentato dalle dichiarazioni rese, sia alla Procura di Milano che a questo Ufficio, dall'avv. Piero AMARA.

Dal punto di vista giuridico, il contributo dichiarativo dell'avvocato siracusano va inquadrato come "chiamata in correità", perché il predetto, in primo luogo, si è autoaccusato della partecipazione ad un'associazione comunque dedita alla commissione di reati e qualificata come segreta (e più volte ha anche informalmente - personalmente e a mezzo del suo difensore - espresso la sua disponibilità a "patteggiare" una pena per l'imputazione elevata) e poi ha accusato terzi, indicandoli come associati/affiliati di questa struttura.

Le sue dichiarazioni, quindi, devono essere valutate utilizzando il parametro di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., disposizione quest'ultima che ha rappresentato una delle più importanti novità, in funzione garantista, del "nuovo" codice del rito accusatorio del 1989.

Sul *quid consistam* di questa forma dichiarativa - che altro non è che un misto fra una confessione ed un'accusa mossa a terzi - si è ormai creata una abbondantissima giurisprudenza, in particolar modo con riferimento alle chiamate in correità dei "pentiti

di mafia”, che è divenuta poi un vero e statuto per qualsivoglia tipologia di chiamate di correo, grazie al fatto di essersi ormai consolidata e trasformata in “diritto vivente”.

A prescindere dalla considerazione, rilevante a fini soprattutto accademici, se la chiamata di correo sia un indizio o una prova (nel senso si tratti di indizio, Cass. sez. III, 14/11/ 2007, n. 4983/08, Rv. n. 238801; nel senso si tratti, invece, di prova, Cass. sez. II, 16/1/ 2008, n. 9154, Rv. n. 239805), ciò che conta è che essa può diventare prova del fatto in essa riportato solo se siano superati una pluralità di step.

Il primo preliminare e necessario passaggio consiste nel vagliare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, si deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, saggiandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di una serie di criteri - ripetuti tralaticciamente nelle massime della Suprema Corte di Cassazione - e cioè la spontaneità ed autonomia, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la coerenza e costanza (ex plurimis, Cass. sez. II, 7/5/2013, n. 21171, Rv. n. 255553).

L'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni, però, non può essere considerata una sorta di linea separata rispetto al momento della credibilità soggettiva del proponente (così, specificamente, *ex multis*, Cass. sez. IV, 18/6/ 2019, n. 344413, Rv. 276676), in quanto la giurisprudenza è assolutamente granitica nel ritenere possibile una valutazione frazionata del narrato, ritenendo cioè che l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implichi affatto, automaticamente, un giudizio di inattendibilità totale, anche per quelle altre parti, considerate attendibili ed adeguatamente riscontrate, a condizione, però, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica da compromettere in radice la credibilità del dichiarante (Cass. sez. VI, 3/4/2017, n. 25266, Rv. n. 270153).

Il portato dichiarativo richiederà, comunque, anche precisi riscontri (“altri elementi di prova”) che debbano essere “indipendenti” rispetto alla chiamata di correo (e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata) che, ovviamente, non devono consistere in una prova in sé del fatto affermato dal proponente ma devono avere quella forza intrinseca che consenta - nella lettura congiunta con la chiamata - di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, il fatto affermato come effettivamente verificatosi (Cass. sez. I, 21/11/2006, n. 1560/07, Rv. n. 235801).

Il riscontro solo sul fatto storico narrato (cd oggettivo) non basta, infine, per ritenere automaticamente “estensibile” una chiamata di correo a tutti i soggetti che il dichiarante indica come responsabili dell’episodio delittuoso, perché per giungere ad affermare la responsabilità dei singoli è, invece, indispensabile anche che il riscontro sia “individualizzante” e che cioè confermi specificamente questo segmento dichiarativo della chiamata di correo, relativo al soggetto in esame Cass., sez. I, 2/2/2016, n. 34712, Rv. n. 267528).

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, sia pure molto sinteticamente riportata, il primo vaglio necessario che deve essere fatto per AMARA è quello che riguarda la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità “intrinseca” delle sue dichiarazioni.

L’esame fino a questo momento effettuato nelle pagine che precedono del cospicuo e variegato contributo dichiarativo del legale siracusano porta questo Ufficio ad una conclusione che ritiene l’unica possibile; un giudizio *tranchant* di attendibilità/inattendibilità non sarebbe possibile, perché in sé non riuscirebbe a cogliere l’estrema poliedricità del soggetto che ci si trova di fronte e soprattutto della sua narrazione.

AMARA - anche per essere stato un importante avvocato penalista e per aver dimostrato un’enorme “capacità” nel sapere “inquinare” le prove dei processi anche ricorrendo alla corruzione dei magistrati (le pagine sul sistema Siracusa sono in questo senso illuminanti) - è un soggetto abilissimo nell’arte manipolatoria e di conseguenza anche estremamente “pericoloso”, soprattutto quando lo si intenda utilizzare come prova a carico di altri.

Questa considerazione preliminare, che sembrerebbe aprire le porte ad un giudizio di totale inattendibilità – giudizio che *prima facie* parrebbe ulteriormente confortato anche dalle imputazioni, recenti e pregresse, elevate nei confronti dell’avvocato anche per vari episodi di calunnia – deve essere, però, necessariamente bilanciata alla luce dei tantissimi ed indiscutibili riscontri esterni - in qualche caso vere e proprie autonome “prove” dei fatti da lui affermati! - che sono emersi su tanti episodi da lui riferiti agli inquirenti.

Essi - come si è già anticipato nella parte iniziale e qui si ribadisce con forza dopo aver esaminato tutto il cospicuo materiale probatorio - dimostrano che il soggetto di cui si sta discutendo non è affatto (quantomeno soltanto) un millantatore o peggio ancora un semplice mitomane!



AMARA, al contrario, ha avuto (certamente) rapporti ad altissimo livello con soggetti operanti nelle istituzioni di questo Paese e questa affermazione è un dato di fatto che si può ritenere oggettivamente acclarato; una serie di elementi probatori presenti agli atti di questo procedimento lo evidenziano e sono già stati messi più volte rimarcati.

Qui basta ricordarne solo alcuni.

In primo luogo, il soggetto di interesse per lunghi anni è stato il legale accreditato di una delle più importanti aziende del Paese, fra le poche ad avere una presenza e credibilità internazionale e cioè l'ENI.

Egli ha curato gli interessi di quella società (ed in particolari di suoi dirigenti di primo piano) in moltissimi procedimenti penali sia pure soprattutto in Sicilia, un luogo però dove l'ENI aveva presenze note e particolarmente forti con propri stabilimenti industriali.

Le prese di distanza postume ed interessate da parte degli attuali vertici del colosso energetico non possono certamente smentire i fatti indiscutibili e ...soprattutto le tante difese processuali!

AMARA era certamente in rapporto di amicizia con molti magistrati anche importanti; avrà potuto anche esagerare nell'indicare come una sorta di figlioccio del potentissimo Procuratore TINEBRA, ma certamente con questi aveva rapporti stretti (e lo dichiarano persone certamente terze, come la direttrice dell'OPCO, Carola PARANO che essa stessa ha ottenuto significativi benefit dall'AMARA, proprio perché persona legata al TINEBRA) e grazie a questi era entrato a pieno titolo in quello "strano" Osservatorio (l'OPCO, appunto) - in particolare, nel suo comitato scientifico di cui facevano parte autorevoli giuristi - che era, in realtà, un centro studi, finanziato quasi integralmente dalla Regione Sicilia e frequentato da tantissimi ed importanti magistrati del Paese.

AMARA a metà del primo decennio dell'anno 2000 incappa già in una prima indagine giudiziaria che fa presumere persino rapporti poco chiari con ambienti mafiosi; patteggia per gravi reati, ma lo stigma di quella "condanna" non lo pregiudica affatto nei suoi rapporti, malgrado l'indagine sia nota quantomeno in Sicilia, e riesce persino per due volte ad ottenere parere favorevole (probabilmente un record senza precedenti!) alla revisione di un patteggiamento da parte dell'allora Procuratore Generale di Messina.

Sono indiscussi inoltre i rapporti con molti politici certo non di secondo livello; con l'on. ROMANO (che è stato anche Ministro della Repubblica) e soprattutto con l'on. VERDINI che - è bene ricordare - è un soggetto che, seppure da dietro le quinte, ha

svolto un ruolo di primissimo piano nel panorama della politica nazionale dei primi due decenni di questo secolo; basta guardare rapidamente le chat acquisite da Milano per rendersene conto (e di cui si dirà qualcosa nel prosieguo); AMARA viene interpellato da VERDINI e mette bocca in nomine varie, consiglia nomi ed organizza incontri. Tramite VERDINI certamente AMARA approccia, sia pure in modo indiretto, il potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e poi Ministro, l'on. Luca LOTTI.

Può anche ritenersi indiscussa un'ulteriore circostanza; da molti soggetti (anche magistrati) era considerato – non si sa se o meno con fondamento – in grado di riuscire ad interferire nelle nomine per i vertici di uffici giudiziari; le vicende già narrate lo dimostrano così come lo dimostra la capacità di far ottenere ai suoi *protegè*, i p.m. di Siracusa MUSCO e LONGO, appuntamenti con uno dei più importanti e potenti magistrati del Paese, Luca PALAMARA, per discutere di nomine ed incarichi!

In questa stessa prospettiva, non va sottovalutata anche la circostanza che emerge dal biglietto trovato all'imprenditore BACCI; AMARA si fa latore di un messaggio che sembra venire da Procuratore Generale della Corte dei conti per "concordare" l'esito di un'indagine contabile che riguardava niente di meno che l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri!!

Ed infine la vicenda dei rapporti con PALAMARA, precisamente sopra ricostruita, riprova ulteriormente la sua capacità effettiva di riuscire a trovare la strada per quantomeno provare ad interferire sul corso dei procedimenti penali.

Le stesse dichiarazioni rese sulla loggia UNGHERIA - su cui pure si sono già evidenziate le tante, a dir poco, perplessità da parte di questo Ufficio e ulteriormente se ne evidenzieranno subito dopo – sono state rilasciate oggettivamente in modo spontaneo e non certo stimulate da qualcuno.

AMARA in quel momento storico in cui parla a Milano era indagato per una vicenda marginale rispetto all'indagine sull'ENI (il cd patto della Rinascente) ed aveva definito le sue pendenze a Roma e Messina con patteggiamenti con pene oggettivamente non elevatissime, che esplicitamente erano state giustificate dal suo ritenuto importante e determinante contributo nel far emergere responsabilità di giudici amministrativi fino a quel momento ignote.

Che interessa aveva quindi ad aprire un fronte nuovo (quello dell'esistenza di una loggia), su cui nessuno gli aveva specificamente fatto richiesta?

A questa domanda probabilmente non si avrà mai una risposta definitiva e certa (perché l'unico che potrebbe rispondere probabilmente non lo farà mai!), ma essa da sola forse

giustifica il già proposto approccio non “manicheo” nei confronti del contributo dichiarativo di AMARA.

Ciò che si vuol dire in conclusione è che certamente i tanti dubbi, le tante aporie, le tante smentite, evidenziate in modo trasparente finora, giustificano una grande – enorme si può anche dire – cautela nel maneggiare le dichiarazioni di AMARA, ma, allo stato, gli altri elementi pure indicati non consentono affatto di ritenere si sia in presenza di una inattendibilità talmente macroscopica da compromettere in radice la credibilità del dichiarante.

In questo senso, l'Ufficio ritiene che sia doveroso l'esame delle dichiarazioni secondo il criterio della frazionabilità, come indicato dalla Cassazione, che consenta cioè di operare un vaglio attento e rigoroso, ossequioso dell'art. 192 c.p.p., per distinguere fra i fatti certamente riscontrati e quelli che riscontrati non sono.

I “riscontri” sull'esistenza della loggia Ungheria.

Premessa

Ciò che deve essere valutato, all'esito della disamina compiuta nelle pagine precedenti, è, in base a quanto stabilito dall'art. 192 c.p.p., in primo luogo l'esistenza di un'associazione denominata UNGHERIA e, in secondo luogo (ed in via ovviamente eventuale), se essa possa essere qualificata come un'associazione segreta ex art. 2 l. n. 17 del 1982 o, in via subordinata, come un'associazione a delinquere, ai sensi dell'art. 416 c.p..

La tipologia di riscontri utilizzabili, e quindi vagliati qui di seguito, è costituita soprattutto da altrui apporti dichiarativi e da documenti che non attengono, però, direttamente all'oggetto specifico della prova.

Quanto detto dipende da una specificità dell'associazione in esame, così come descritta dal dichiarante; nel parlare di UNGHERIA, AMARA non ha mai fatto menzione di un atto di costituzione formale di una organizzazione che avrebbe potuto, ad esempio, fare da schermo esteriore e formale alla indicata struttura segreta.

E' vero che soprattutto nelle dichiarazioni milanesi, il proपालante ha collegato la loggia all'OPCO, quasi come se si trattasse di una sua gemmazione; ha, però, sempre precisato - prima di mutare sul punto in modo abbastanza radicale il suo racconto - che non vi era assolutamente coincidenza fra l'Osservatorio siciliano e la struttura segreta paramassonica.

Gli atti costitutivi di OPCO sono stati, comunque, dalla p.g. delegata ritualmente acquisiti, come si è detto, ma da essi non emerge alcun elemento, se non molto indiretto, di riscontro; dimostrano soltanto che effettivamente AMARA aveva avuto un ruolo in esso.

D'altra parte, l'insussistenza di qualunque associazione nota che porta il nome della nazione indicata e soprattutto la mancata individuazione di una sede sociale non ha consentito nemmeno di poter procedere a perquisizioni o sequestri – così come è avvenuto in altri casi di associazioni analoghe del passato - per cercare documenti di qualsivoglia natura.

L'unico documento di cui più volte AMARA ha fatto cenno e che a suo dire dovrebbe supportare l'esistenza della loggia avrebbe dovuto essere una lista, in cui sono indicati gli adepti di UNGHERIA.

E' uno scritto ce secondo AMARA sarebbe stato mostrato a lui e al CALAFIORE dall'ex magistrato contabile Luigi Pietro CARUSO a e che – sempre a suo dire – l'avv. CALAFIORE avrebbe anche fotocopiato e conservato.

Secondo quanto da lui riferito, questa lista, però, sarebbe stata poco più che un elenco di nomi, non contenuto su alcuna carta intestata e non accompagnato da altre indicazioni (ad esempio data e luogo di affiliazione, soggetti garanti etc.).

Premesso che seppure fosse stato ritrovato e/o consegnato un documento come quello indicato dal proponente, esso non avrebbe probabilmente avuto alcuna efficacia probatoria dirimente, questa famigerata lista, la cui consegna è stata più volte promessa, non è mai stata trovata; CALAFIORE, a cui è stata richiesta dai p.m. milanesi e poi da questo ufficio, per giustificare la mancata consegna ha fornito una spiegazione in verità molto poco credibile se non assai romanzata; essa sarebbe in possesso di un sedicente agente dei servizi segreti di Dubai.

Perché di una lista di adepti stilata nel modo indicato (e che quindi chiunque avrebbe potuto compilare!) di un'associazione italiana dovrebbe occuparsi un agente di un servizio straniero non è però dato sapere e nessuna spiegazione di tale circostanza è stata effettivamente fornita.

Un elemento di conferma, infine, avrebbe potuto essere rappresentato anche dalla prova dei contatti/rapporti di AMARA con altri (presunti) affiliati; è un accertamento che l'Ufficio ha (ovviamente) chiesto di effettuare al GICO, sulla scorta dei tabulati dell'utenza telefonica che erano stati in passato acquisiti nell'ambito delle indagini della Procura di Roma.

Con nota n. 507910/2021 di prot. del 2.11.2021, il GICO di Roma (*vds faldone 9, pagina 568 e ss*) in risposta alla delega del 7.4.2021, ha verificato l'esistenza di rapporti tra i soggetti menzionati, partendo dagli esiti intercettivi e dai dati di traffico telefonico acquisiti dagli atti del proc. romano n. 44630/16 RG NR Mod. 21, ed ha individuato contatti in numero significativo con Luigi BISIGNANI e Denis VERDINI, in numero minimo con Michele VIETTI mentre, non risultano censiti contatti con tutti gli altri soggetti menzionati come appartenenti alla associazione.

**Il riscontro dichiarativo; le dichiarazioni dell'avv. CALAFIORE;
il rifiuto di rendere dichiarazioni di FERRARO**

L'elemento principale che potrebbe attestare l'esistenza dell'associazione è costituito, quindi (come già più volte detto), dal narrato di AMARA, che ne ha parlato a cominciare dall'interrogatorio del 6 dicembre 2019 e che, su questo specifico aspetto, non ha mai fatto alcuna retromarcia; se, infatti, su alcune caratteristiche della presunta loggia, in particolare sul suo *quid consistam* (sul suo carattere segreto, sugli scopi illecito, sull'appartenenza alla massoneria etc), il dichiarante ha, in corso di indagini cambiato anche significativamente posizione, sull'*an* è, invece, rimasto sempre fermo.

E partendo da queste dichiarazioni che bisogna saggiare i riscontri che dovranno non soltanto corroborare le dichiarazioni rese ma anche "compensare" l'indiscutibile deficit di attendibilità dell'AMARA, derivante dalle tante aporie emerse, di cui si è fatto sopra cenno.

In questo senso, una conferma significativa sarebbe potuta venire dai soggetti che all'avvocato siracusano sono indiscutibilmente più vicini; ci si riferisce, *in primis*, all'avv. Giuseppe CALAFIORE, più volte menzionato in questo atto, suo socio in molte attività e con lui coinvolto nelle indagini di Roma e Messina e ad Alessandro FERRARO, altro soggetto che dalle indagini pregresse era risultato essere uno dei principali uomini di fiducia dell'attuale propalante.

Giuseppe CALAFIORE era stato già sentito dai p.m. di MILANO il 4.2.2020 e 14.2.2020 (*vds faldone 1 da pagina 460 e ss*) ed anzi, come si è illustrato nella seconda parte di questa richiesta, era stato interrogato in data 2.7.2019 in merito all'appunto "Keepwild" del quale, per primo, aveva fornito un'attendibile e verosimile interpretazione e lettura.

Il 4 febbraio 2020 CALAFIORE ha sostanzialmente confermato l'esistenza della associazione UNGHERIA ed ammesso di essere uno degli adepti, facendo riferimento

alla (famosa) lista di cui si è già scritto ed alle rocambolesche modalità con le quali il documento sarebbe attualmente nella disponibilità di un sedicente agente dei servizi di Dubai. Null'altro, però, ha aggiunto circa gli aspetti organizzativi e strutturali di UNGHERIA, perché sia la Procura di Milano, prima, che questo Ufficio, dopo, hanno ritenuto opportuno sentirlo nello specifico dopo la acquisizione della famosa *lista* annunciata dagli indagati, cosa mai avvenuta, come già rimarcato.




In data 19.2.2021, CALAFIORE è stato sentito da questo Ufficio sui fatti "nuovi" narrati da Piero AMARA, relativi soprattutto ai suoi rapporti con PALAMARA, fatti che hanno consentito le contestazioni suppletive di cui al proc. n. 6652/18 RG ed ha collaborato fornendo anche alcune registrazioni di cui si è argomentato. Successivamente, però, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 6.5.2021 e 6.10.2021 (vds faldone 6, pagina 79 e ss.) ed ha giustificato tale sua (legittima) scelta in base agli accadimenti milanesi relativi alla fuga di notizie che lo avevano turbato e preoccupato di quanto accaduto, sia per la vicenda del ricorso per cassazione proposto contro di lui dalla Procura di Messina.

In particolare, nell'interrogatorio del 6.5.2021 ore 12.20 ha dichiarato
"Intendo rispondere e confermo quanto dichiarato nei precedenti interrogatori. Rappresento che sono molto turbato da quanto accaduto con la divulgazione degli atti del procedimento. Tale diffusione di informazione ha messo a repentaglio la mia sicurezza e la mia serenità personale."

Nel medesimo interrogatorio del 6.5.2021, che era stato rinviato al pomeriggio, per consentirgli di riflettere, alle ore 15.20, ha confermato il suo intendimento
"Alla riapertura del verbale, la persona sottoposta ad indagini dichiara: "Chiedo di poter essere risentito dopo che la Corte di Cassazione avrà deciso il ricorso presentato dalla Procura Generale di Messina nei confronti della mia sentenza di patteggiamento. L'udienza è fissata il giorno 26 maggio 2021. Nel frattempo, avrò modo di confrontarmi con i miei avvocati e riflettere sulle mie scelte processuali, anche alla luce di quanto avvenuto e soprattutto della propalazione dei verbali sulla stampa".

Allo stesso modo il FERRARO, ritualmente invitato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, anch'egli sostanzialmente riferendo la sua scelta a quanto era avvenuto a latere del procedimento; ha dichiarato che avrebbe riflettuto sulla possibilità di modificare questa opzione ma non ha poi mai dato indicazioni di diverso tipo, non fornendo più alcuna disponibilità ad essere sentito.

**Gli interrogatori di CARUSO, BISIGNANI e SERRAO;
l'assenza di significativi elementi di riscontro.**

Ulteriori elementi di possibile riscontro si sono ricercati anche con gli interrogatori di quei soggetti che, per quanto da AMARA detto, avevano con lui intrattenuto particolarmente stretti rapporti.

Si è proceduto ad invitare l'ex magistrato CARUSO, che secondo AMARA e CALAFIORE, sarebbe stato un intraneo con un ruolo rilevante e soprattutto depositario della famosa lista; il predetto, però, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non consentendo alcun significativo approfondimento.

Ha, invece, accettato di rispondere a tutte le domande Luigi BISIGNANI, noto lobbista romano, risultato coinvolto in altre indagini, fra cui anche quelle collegate all'ENI. BISIGNANI interrogato il 20.10.2021 (*vds faldone 6 pagina 280 e ss*) ha negato qualunque suo coinvolgimento nella vicenda e sostanzialmente ha dichiarato che AMARA ha mentito, anche se non ha fornito alcuna chiave specifica sulle ragioni per le quali l'avvocato siracusano lo aveva coinvolto ed ha cercato persino di ridimensionare i rapporti intercorsi con lui, non fornendo alcun chiarimento alle ragioni di rapporti costanti, con frequenti appuntamenti per incontri *de visu* che pure la p.g. delegata aveva individuato.

L'unico elemento di rilievo, ai fini delle indagini, che il soggetto ha confermato è il rapporto fra AMARA e VERDINI; avrebbe conosciuto l'avvocato siciliano proprio nell'anticamera dell'ex parlamentare toscano.

Può essere comunque utile, per maggiore completezza, riportare qui di seguito le dichiarazioni rese:

Domanda: Conosce Piero AMARA?

Risposta: Sì. L'ho incrociato due o tre volte nella mia vita. L'ho incontrato nella sede di Forza Italia o di ALA nell'anno 2016. Mi fu presentato da Denis VERDINI o da ABBRIGNANI. Il primo incontro avvenne in un'anticamera, uno entrava e l'altro usciva. Parlammo della vicenda ENI NIGERIA. Il processo era ancora in corso. Lui mi chiese se volessi effettivamente chiedere l'abbreviato. Io gli dissi che non era mia intenzione. Prima di tale primo incontro io non sapevo neanche chi fosse AMARA. VERDINI non mi disse che AMARA era legato all'ENI, me lo presentò come un avvocato. AMARA all'epoca non era coinvolto nel processo, non essendo ancora emerse le vicende relative al complotto che, a secondo i mezzi di informazione, lui avrebbe organizzato.

Negli altri brevi incontri abbiamo scambiato poche parole. Lui parlava molto dei suoi rapporti con i vertici ENI. Era un fiume in piena, si accreditava molto. Io Io stavo a sentire, senza dire nulla.

Domanda: Ha sentito mai parlare della "loggia Ungheria"?

Risposta: Prima della lettura dei giornali non avevo mai sentito parlare di tale loggia, di cui non

faccio parte. Ho già smentito tale affermazione alla stampa.

Domanda: Conosce Vincenzo ARMANNA?

Risposta: Sì, lo conosco. ARMANNA era molto amico del figlio di PASCALE, amministratore delegato di STET. Credo di averlo conosciuto circa quindici anni tramite il figlio di PASCALE. Entrambi lavoravano in Deloitte.

Domanda: ARMANNA le ha mai parlato di Ungheria?

Risposta: Mai.

Domanda: Conosce Michele VIETTI?

Risposta: Lo conosco di fama. Non ci ho mai parlato.

Domanda: VERDINI le ha mai riferito di un'appartenenza alla massoneria?

Risposta: Con VERDINI spesso scherzavamo su tale affermazione che veniva rilanciata da alcuni mezzi di informazione. Lui mi ha sempre smentito di essere appartenente alla massoneria

Domanda: Le viene letto in parte il verbale di interrogatorio del 15 dicembre 2019 reso da AMARA. In tale interrogatorio AMARA ricostruisce i primi incontri con lei e della sua intenzione di chiedere il giudizio abbreviato nel processo ENI NIGERIA. Inoltre, afferma che lei gli aveva confidato che ARMANNA era stato membro della loggia Ungheria e che ne era stato allontanato in quanto poco affidabile. Conferma tale ricostruzione?

Risposta: Nego la ricostruzione operata da AMARA. Nella prima parte dice una cosa esattamente contraria allo svolgimento dei fatti. Fu lui a chiedermi se intendessi chiedere l'abbreviato. Ricordo che facemmo riferimento ai rapporti tra ARMANNA ed ENI e probabilmente gli dissi che ARMANNA era inaffidabile in merito alla vicenda ENI, essendo stato licenziato da tale azienda dopo che erano emerse alcune sue irregolarità. Pertanto, escludo di aver fatto riferimento ad una sua appartenenza ad una loggia.

Domanda: Ha mai utilizzato come suo pseudonimo quello di "Camaleonte"?

Risposta: Non ho mai utilizzato tale pseudonimo.

Domanda: Ha avuto rapporti con l'avvocato SIGGIA?

Risposta: L'ho incontrato una volta durante il processo ENI. Non ho avuto con lui altri rapporti.

Domanda: Le vengono lette le dichiarazioni di AMARA rese nel corso dell'interrogatorio del 16 dicembre 2019. In tale atto AMARA riferisce che lei aveva intensi rapporti con SIGGIA e che questo professionista aveva avuto un ruolo importante per far ritrattare ARMANNA. Corrisponde al vero quanto dichiarato da AMARA?

Risposta: Confermo di aver visto una sola volta l'avvocato SIGGIA. Non è vero di aver chiesto ad AMARA di riferire a GRANATA di essere arrabbiato nei confronti dei vertici dell'ENI. Non avevo certo bisogno della sua interlocuzione.

Domanda: AMARA le ha mai riferito di avere ARMANNA a sua disposizione, di poterlo gestire?

Risposta: Non mi ha detto questa circostanza. A mio avviso ARMANNA non lo gestisce nessuno.

Domanda: È vero che lei si era lamentato di DESCALZI, amministratore delegato di ENI, affermando che non aveva saputo gestire ARMANNA?

Risposta: Non è vero. Effettivamente non avevo dei buoni rapporti con DESCALZI che aveva negato di conoscermi. Io avevo subito fatto un'intervista di risposta alle sue dichiarazioni, in cui evidenziavo di conoscerlo da anni.

Domanda: Individua una ragione particolare per aver indotto AMARA ad inserirla tra i membri della loggia Ungheria?

Risposta: Non c'è stato alcuno screzio con AMARA. Dopo gli incontri di cui ho riferito, non ho avuto modo di incontrarlo. Non so, pertanto, per quale ragione lui abbia reso tali dichiarazioni. Forse hanno inciso le voci che da anni girano su di me in relazione ad appartenenze a varie logge massoniche dalle quali non ho mai fatto parte.

Domanda: Ha visto di recente VERDINI?

Risposta: Sì. Ci siamo incontrati brevemente circa due mesi fa. L'ho salutato, facendogli notare che aveva la barba lunga. Mi disse che stava andando dal dentista. Si è trattato di un incontro casuale.

Domanda: Ha avuto modo di parlare con VERDINI delle dichiarazioni di AMARA?

Risposta: VERDINI, molti mesi prima, era ancora libero, mi disse che si era recato a Milano e che era stato sentito dai magistrati STORARI e PEDIO. Era molto risentito nei confronti di AMARA. Non mi spiegò le ragioni del suo risentimento.

Domanda: Sa come AMARA e VERDINI erano entrati in contatto?

Risposta: Credo che si siano conosciuti tramite l'avvocato ABBRIGNANI, un amministrativista, che è stato deputato di Forza Italia.

Domanda: Ha mai conosciuto l'imprenditore BIGOTTI?

Risposta: Non l'ho mai conosciuto.

Domanda: Ricorda dove ha incontrato AMARA in occasione degli incontri di cui ha parlato?

Risposta: Credo sempre nell'anticamera di VERDINI. Forse una volta credo di averlo incontrato presso il suo studio. Io ero dal barbiere che è nei pressi del suo studio e l'ho incontrato casualmente. In tale circostanza forse siamo saliti a prendere un caffè nel suo studio.

Domanda: Conosce Fabrizio CENTOFANTI?

Risposta: Sì. Lo conoscevo in quanto si occupava delle pubbliche relazioni del gruppo Acquamarca Caltagirone. Non sapevo che CENTOFANTI avesse rapporti con AMARA.

Domanda: Dall'analisi dell'apparecchio telefonico di AMARA e dai servizi di controllo effettuati dalla Guardia di Finanza, risulta che lei in data 2 dicembre 2016, nel pomeriggio, ha incontrato AMARA previo appuntamento. Ricorda tale episodio?

Risposta: Ricordo tale incontro. Molto probabilmente volevo incontrarlo per l'istanza da richiedere al Tribunale di Sorveglianza. Credevo che tale incontro fosse avvenuto casualmente e non su appuntamento.

Domanda: Conosce CALAFIORE Giuseppe?

Risposta: Non so chi sia. Forse dovrei vedere la sua foto.

Domanda: Ricorda di essersi recato una volta presso lo studio di AMARA e di aver consegnato una busta chiusa a CALAFIORE?

Risposta: Non ricordo tale circostanza, anche perché non so chi sia CALAFIORE.

Domanda: Conosce Paolo QUINTO?

Risposta: Ricordo che era nella Segreteria dell'onorevole FINOCCHARO, ministro delle Pari Opportunità. Avevo con lui una semplice conoscenza.

Domanda: Le vengono mostrati i messaggi da lei scambiati con AMARA dal 29 novembre 2016 al marzo 2017 (gli stessi, consegnati dalla polizia giudiziaria in data odierna, vengono allegati al presente verbale). Ci può riferire a quali vicende essi fanno riferimento?

L'indagato, dopo averli visionati, ha così risposto. Risposta: Non ricordavo tali messaggi. Dalla loro lettura comprendo che lui era interessato a che io scegliessi lui come mio difensore. Probabilmente aveva una sua strategia processuale e che chiudessi il processo con il rito abbreviato. Prendo atto che in tali messaggi si fa riferimento a svariati appuntamenti, ma non so se poi ci siamo veramente incontrati.

Domanda: Ricorda chi sia LAROCCA che viene menzionato nei messaggi con AMARA?

Risposta: Non ricordo chi sia LAROCCA.

Domanda: AMARA, nell'interrogatorio del 2 dicembre 2019, riferisce che lei avrebbe chiesto la sua mediazione per far incontrare LAROCCA con un imprenditore calabrese. Ricorda tale vicenda?

Risposta: Non ricordo chi sia LAROCCA, né di aver chiesto, tramite AMARA, un incontro con questi per un imprenditore calabrese. Mi riservo di fare delle verifiche.

Domanda: Chi era ing. CIMMINO di cui parla nei messaggi con AMARA?

Risposta: Non ricordo al momento chi sia. Anche in questo caso mi riservo di fare delle verifiche e darvene atto.

Pure sostanzialmente non molto utili appaiono le dichiarazioni rese dal già dirigente amministrativo del Consiglio di Stato, Antonio SERRAO, di cui si è già parlato sopra con riferimento alla vicenda della nomina del dott. SALUZZO.

Il predetto, interrogato il 29.11.2021 (*vds faldone 6*), a prescindere da quanto riguarda questo specifico episodio, ha negato qualunque suo coinvolgimento nella vicenda, anche se non ha potuto smentire la circostanza dell'intervento dell'AMARA a sostegno della sua candidatura al Consiglio di Stato.

Si riporta la sola risposta a questa specifica domanda:

DOMANDA: AMARA si interessò per la sua nomina come Consigliere di Stato?

Risposta: AMARA mi disse di tale sua intenzione. Mi disse che voleva fare il mio nome e quello di un magistrato di Palermo, lo gli dissi che non ci pensavo proprio. Avevo detto che in qualità di direttore generale mi sembrava poco opportuno passare nei ruoli dei magistrati

Le "interessanti" dichiarazioni rese dall'on VERDINI e gli esiti dell'esame del suo cellulare.

Molto più articolato e interessante è il narrato dell'on. Denis VERDINI che, come si è ricordato, è stato un esponente di primissimo piano del partito di Forza Italia, anche nel

periodo in cui questo movimento era maggioranza relativa nel Paese ed esprimeva il Primo ministro.

E' stato anche fondatore di un movimento politico, ALA, che è stato determinante nella precedente legislatura per formare le maggioranze di governo.

Il parlamentare è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie e condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta e quando è stato sentito si trovava in espiazione pena, sia pure in regime di detenzione domiciliare; è anche imputato nel processo sul "sistema Siracusa", dove è chiamato a rispondere di finanziamento illecito ai partiti.

E' stato interrogato in data 28.10.2021 (vds faldone 6, pagina 409 e ss) e avendo preliminarmente confermato nell'incipit dell'interrogatorio le s.i.t. rese a Milano in data 3.6.2020, il suo racconto va letto dalla lettura congiunta dei due atti nonché di un manoscritto sequestrato a Firenze dalla Procura di Milano ed ampiamente commentato nelle richiamate s.i.t. (vds faldone 2, pagina 54 e ss e 56 e ss), atto nel quale VERDINI, come spiegato, aveva sostanzialmente preparato una memoria difensiva da depositare nel processo ancora pendente a Messina, illustrando gli aspetti salienti del suo rapporto con Piero AMARA.

Prima di addentrarsi nella disamina di queste fonti dichiarative e documentali occorre premettere che Denis VERDINI nel corso del citato interrogatorio (verbale cit. pagina 5, faldone 6 pagina 414) ha, con una apprezzabile scelta di trasparenza, "autorizzato" gli inquirenti a visionare e utilizzare le chat in atti, a lui note perché già presenti nel fascicolo milanese, così sterilizzando qualunque possibile problema ermeneutico sulla loro utilizzabilità ex art. 68 cost.

In ordine alle dichiarazioni rese in interrogatorio, VERDINI ha, da un lato, riscontrato il rapporto con Piero AMARA, per come delineato da quest'ultimo in relazione alla origine dello stesso e al suo sviluppo, dall'altro ha smentito alcuni profili specifici relativi sia riguardanti UNGHERIA che altre vicende, pur ammettendo un rapporto di finanziamento di cui aveva beneficiato da parte di AMARA, attraverso una fideiussione ed altre dazioni che, peraltro, sono attualmente oggetto del processo penale pendente a Messina.

In particolare in estrema sintesi ha riferito che

- nel periodo immediatamente successivo alla costituzione del governo RENZI e al c.d. "Patto del Nazareno", nell'ambito delle trattative e accordi per le nomine dei vertici delle grandi società di Stato, tra le quali l'ENI, fu il politico siciliano Saverio ROMANO a presentargli "un professionista che aveva un peso nel mondo ENI", ovvero, l'avvocato Piero AMARA;



- pur collocando la conoscenza nell'ambito delle vicende relative alla nomina che di lì a poco avrebbe favorito Claudio DESCALZI, ha smentito la versione di AMARA (peraltro smentita anche da Claudio DESCALZI) di un suo intervento per la nomina del DESCALZI ad amministratore delegato del colosso energetico; AMARA sarebbe stato del tutto estraneo alla scelta di DESCALZI, avendogli soltanto esternato il gradimento di una parte dell'ENI per quella scelta, come parimenti estraneo sarebbe rimasto lui stesso;
- non si è mai interessato della nomina del Procuratore di Milano, non avendo mai voluto ingerirsi sulle nomine dei vertici apicali della magistratura anche della Procura di Firenze che tante volte lo aveva indagato;
- in una circostanza AMARA gli presentò effettivamente presso il suo studio un consulente, che era il fratello di Giuseppe PIGNATONE, con lo scopo di accreditarsi ai suoi occhi, attraverso questi presunti contatti "di spessore";
- sapeva del rapporto tra AMARA e Andrea BACCI pur negando di averli lui presentati;
- non ha mai ricevuto richieste o sollecitazioni da Piero AMARA in merito alla situazione disciplinare del magistrato Maurizio MUSCO che egli non ha mai conosciuto, come non ha mai conosciuto il consigliere del CSM PONTECORVO coinvolto, a dire di Piero AMARA, nella vicenda;
- non ha mai presentato Cosimo FERRI ad AMARA.

Il dato di immediato interesse che emerge dalla sintesi riportata riscontra un dato da sempre affermato e sostenuto da AMARA, ovvero, il suo ruolo di peso in ENI tanto da essere presentato all'esterno, nella specie ad un politico di spessore (l'on. ROMANO), quale riferimento di questa società, in relazione alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Nel complesso, però, VERDINI ha tentato di ridimensionare molto i rapporti con Piero AMARA, negando alcuni episodi specifici e riducendo la portata di altri (ad es. la questione di Maurizio MUSCO e la vicenda olio di palma) al punto da affermare di essersi lamentato con Saverio ROMANO per avergli presentato una persona "*non affidabile*".

Si riporta di seguito per intero alcune parti dell'interrogatorio citato:

"Domanda: Ha fatto parte dell'associazione denominata "Ungheria"?"

Risposta: Lo escludo categoricamente. AMARA non me ne ha mai parlato. La voce della mia appartenenza alla massoneria venne messa in giro durante la campagna elettorale del Mugello del senatore Antonio DI PIETRO. Fu addirittura il Presidente Cossiga, forse per scherzo, a fare una

dichiarazione in tal senso. Io, tuttavia, sono lontano per cultura da qualsiasi loggia massonica.” (ver. cit. pagina 4);

(...)

“Domanda: Ha mai parlato con AMARA della nomina dei Consiglieri di Stato e dei membri del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana?”

Risposta: Se leggete le mie chat, troverete la soluzione di tutto. Vi autorizzo a leggerle e ad utilizzarle. Richieste sul Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana non ho mai ricevute. AMARA millanta di aver avuto influenza su tante vicende. Lui riferisce di alcuni fatti senza sapere bene come io operavo. Io non frequentavo Palazzo Chigi, io frequentavo il Nazareno.

Ricordo che AMARA mi chiese di parlare con il consigliere ZUCCHELLI per una vicenda che interessava lui e CALAFIORE. Si trattava di una causa del valore di svariati milioni di euro che la compagnia di CALAFIORE aveva tentato contro il Comune di Siracusa. Io conoscevo il consigliere ZUCCHELLI che aveva lavorato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma non avevo rapporti con lui. Io non feci nessun intervento. Fu AMARA a scrivermi di dichiarare a CALAFIORE di essermi interessato con ZUCCHELLI per tale vicenda. La lettura delle chat, a questo riguardo, è illuminante.” (verb. citato pagina 5)

(...)

“Domanda: Nelle chat scambiate con AMARA, questi le parla del dott. CAPRISTO. Ha incontrato il dott. CAPRISTO?”

Risposta: Non ho conosciuto CAPRISTO tramite AMARA. L'ho incontrato per strada, in Piazza San Lorenzo in Lucina, quando lui mi avvicinò e si presentò da solo. Ovviamente sapevo chi era, posto che AMARA ne parlava in continuazione.

Domanda: Nelle chat scambiate con AMARA, questi le parla del dott. PIANTEDOSI. Per quale ragione le segnalò il nome di PIANTEDOSI e lo incontrò?”

Risposta: Leggo la chat che mi mostrate. Effettivamente AMARA mi parlò il nome di PIANTEDOSI e mi propose di parlarci. Io, nonostante le insistenze, non incontrai PIANTEDOSI, sebbene AMARA voleva che io lo vedessi. PIANTEDOSI all'epoca era in disgrazia nell'ambito del Ministero. Probabilmente AMARA aveva dei rapporti con PIANTEDOSI, ma io non so di che natura.

Domanda: Nel memoriale da lei scritto, dichiara di aver incontrato una volta PIANTEDOSI?”

Risposta: Sì. Effettivamente sugli appunti che mi sono stati sequestrati è scritto che ho incontrato PIANTEDOSI. Al momento non lo ricordavo, ma se l'ho scritto è vero. PIANTEDOSI, come ho detto, non era valorizzato e, per quello che ricordo, voleva un'occasione per parlare con il Ministro.

Domanda: AMARA ha fatto delle donazioni per ALA?”

Risposta: Come o già scritto, probabilmente AMARA ha fatto donazioni di importo modesto. Come ho scritto nei miei appunti, AMARA mi presentò diversi politici e imprenditori, GIANNUSSO, MESSINA, PARATORE e BIGOTTI. Questi ultimi facevano offerte di denaro per sostenere il movimento, ma io le ho sempre rifiutate.

Domanda: I suoi rapporti con AMARA quando peggiorano?”

Risposta: Prima delle vicende processuali. AMARA iniziò ad essere sfuggente. In realtà, i rapporti con lui non sono mai deteriorati in modo definitivo.

Domanda: Dalla lettura delle chat emergono continui rapporti con AMARA e incontri frequenti. Chi è ad esempio Adolfo di cui parla nel corso di alcune chat?

“Adolfo”, di cui AMARA parla nella chat, è Adolfo MESSINA, che aveva un ruolo in una società pubblica in Sicilia. Secondo AMARA era in grado di procurarmi la fideiussione, avendo un rapporto con la società assicuratrice che poi aveva dichiarato disponibilità a offrirmi una garanzia.

Domanda: Quali richieste di AMARA ha esaudito?

Risposta: Posso dire di aver ricevuto da AMARA tante richieste e sollecitazioni, a cui io non davo risposta. Evidenzio che dal 2002, da quando ho iniziato a fare politica attiva, io mi recavo al partito alle 9 e ne uscivo a tarda sera. Ricevevo tutti senza appuntamenti. In un paio di volte ho scritto di aver provveduto sulle sue istanze. In realtà, era solo un modo per tranquillizzarlo ed bloccare la sua insistenza.

Domanda: Perché secondo lei AMARA le vuole attribuire un ruolo così rilevante in Ungheria?

Risposta: Per rispondere a tale domanda devo riferire di alcuni episodi che, peraltro, ho già narrato alla Procura di Milano. L'avv. ABRIGNANI mi disse di aver incontrato al circolo del tennis un avvocato che gli aveva riferito che AMARA era amareggiato per quanto accaduto e per le dichiarazioni che aveva reso a Messina. Io a quel punto decisi di incontrarlo all'interno dell'ufficio di ABRIGNANI. In tale occasione eravamo solo io e lui. Gli dissi che aveva dichiarato il falso, affermando di avermi dato dei soldi. Lui mi aggredì e mi disse che mi aveva dato delle somme mensilmente, affermò di avermi consegnato € 40.000 per sette mesi, pari quindi ad € 280.000. Io negai decisamente e affermai che doveva curarsi. Gli chiesi se avesse un registratore. Mi parvero dichiarazioni farneticanti, forse finalizzate a precostituirsi una prova. Io gli dissi che poteva dichiarare la verità, ammettendo che aveva ricevuto da me la somma consegnata a CONTI.

Il secondo incontro avvenne con le medesime modalità. In tale occasione era presente anche l'Avv. MONTALI che mi disse di essere venuto per fare delle indagini difensive. AMARA disse che poteva ritrattare le sue dichiarazioni, ma io, in cambio, avrei dovuto dichiarare che lui era intervenuto per la nomina di DESCALZI e che aveva fatto da tramite tra me e GRANATA. Io rifiutai di rendere tali false dichiarazioni. Faccio presente che nel primo incontro lui non aveva indicato tali condizioni per ritrattare. Aveva semplicemente ipotizzato che venissi sentito nell'ambito di investigazioni difensive. A questo punto secondo me nasce l'avversione nei miei confronti di AMARA. A mio avviso, tale rifiuto ha indotto AMARA ad indicarmi come uno dei vertici della loggia segreta.

Il mio innesto al centro di Ungheria serve, a mio avviso, a dare peso alla sua ricostruzione. Io gli servo per mettere in connessione tutti. Lui, peraltro, sapeva che io interloquivo con tutti.

Domanda: Ha protestato poi con Saverio ROMANO per averle presentato AMARA?

Risposta: Sì. Alla fine, ho fatto presente a Saverio ROMANO che mi aveva presentato una persona inaffidabile. Gli ho detto che lo conosceva da tempo e che, quindi, sapendo lo spessore del personaggio, poteva evitare di mettermi in contatto con lui. ROMANO si è giustificato dicendo cose non credibili, ovvero che non sapeva che tipo era AMARA.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, followed by the letter 'A' and another cursive mark.

Domanda: Fu AMARA a chiederle di far nominare il dott. MINEO al Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti?

Risposta: La nomina del dott. MINEO non venne chiesta da AMARA. Fu il dott. DRAGO, persona a cui ero molto legato e che in quel periodo era in gravi condizioni di salute, a farmi tale richiesta. DRAGO mi disse che MINEO gli era stato molto vicino in quel periodo e che era un magistrato valido. Io non avevo visto e conosciuto prima tale persona. DRAGO in quel periodo aveva bisogno di aiuto, essendo decaduto da parlamentare. Io cercai di aiutarlo, avendo ricevuto il placet di BERLUSCONI. A tal fine, ricordo anche che cercammo di fargli ottenere una nomina ai vertici di un'azienda sanitaria locale.

In relazione alle chat in cui interloquisco con AMARA per le nomine, evidenzio che avendo un rapporto con il Governo, mi fu chiesto da LOTTI se avessi dei nomi da mandargli. In prima battuta gli risposi di no. In seguito, dopo l'incontro con DRAGO, io inviai a LOTTI il curriculum di MINEO.

Domanda: AMARA le ha inviato, su sua richiesta, alcuni curriculum per magistrati da nominare al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti?

Risposta: Sì. È vero. Il rapporto con AMARA all'epoca era buono e nel mio gruppo avevo anche la componente che era riferibile a Saverio ROMANO. Era noto il rapporto che AMARA aveva con Saverio ROMANO che era capogruppo alla Camera del nostro gruppo. All'epoca non sapevo che AMARA e ROMANO avevano rapporti d'affari. In seguito, ho sentito dire di rapporti economici tra i due. Si tratta, tuttavia, di confidenze che ho raccolto." (verb. citato, pagina 6-7-8).

(...)

"Domanda: Secondo lei AMARA non dava per scontato che lei operasse delle interlocuzioni con altre persone nel suo interesse? Lui poteva ritenere che attraverso lei poteva avere dei rapporti con LOTTI e con altri esponenti del Governo?"

Risposta: Credo che lui si potesse raffigurare un mio intervento. Io non smentivo di aver svolto degli interventi nel suo interesse". (verb. cit. pagina 8)

In merito alle chat con Denis VERDINI, rinviando alla lettura delle stesse per completezza, dalla analisi emergono alcuni elementi qui di interesse (*vds faldone 2 da pagina 15 e ss.*); in particolare:

- plurimi riferimenti alla nomina di Matteo PIANTEDOSI (29.4.2016);
- AMARA chiede notizie del professore TOSCANO per la Sicilia e di verificare la questione con Luca (cioè l'on. LOTTI) (25.1.2016);
- vi è una richiesta da parte di VERDINI di *curricula* per la nomina di un componente del Consiglio di Stato (29.4.2016) a cui risponde AMARA che fa riferimento a un intimo amico di DEL SETTE raccomandato anche da lui (29.4.2016)
- lo stesso giorno viene fatto il nome di Antonio SERRAO, che sarebbe voluto da DEL SETTE, a sua volta, intimo amico di Luca LOTTI, circostanza ribadita più volte con plurimi messaggi;

- sempre per le nomine dei componenti del Consiglio di Stato, AMARA scrive di avergli girato i *curricula* di MINEO e di tale FIACCAVENTO;
- ancora in merito al Consiglio di Stato, di nuovo VERDINI gli chiede dei nomi e dei *curricula* il 28.11.2016, e AMARA propone Massimo DELL'UTRI e Luciano CICCARELLO;
- emerge il riferimento ad una cena non meglio precisata e a CAPRISTO e a "tutti i Procuratori per ILVA" (che non si capisce cosa voglia dire) e gli chiede di poterlo vedere prima (18.7.2016);
- vi sono plurime richieste a VERDINI di incontrare e vedere FILIPPO (da intendersi come PARADISO);
- vi è un riferimento a CARRUBBA ("che rompe le palle"), quale messaggio che LOTTI dovrebbe fargli arrivare (il 18.9.2016) ed è la vicenda della nomina per ILVA ricevuta da AMARA, importante perché AMARA sembrerebbe dialogare attraverso VERDINI con LOTTI;
- vi è una richiesta a VERDINI di cercare di capire se Luca (LOTTI) si infastidisce dei messaggi che gli manda che dimostra che quantomeno AMARA lo contattava da una sua utenza (20.9.2016);
- con i messaggi del 24.10.2016 e 31.10.2016 chiede a VERDINI di organizzare un incontro tra Luca LOTTI e Massimo MANTOVANI e ANTONIO VELLA e il cognato di quest'ultimo;
- il 7.11.2016 gira a VERDINI un messaggio che aveva scritto a LOTTI, sempre chiedendogli incontro con il cognato di VELLA che sarebbe presidente del PD di Gela, ed esterna rammarico per l'atteggiamento di LOTTI che evidentemente non gli dà riscontro e torna sull'argomento anche giorno 8.11.2016;
- sponsorizza un emendamento di Saverio ROMANO (il 14.11.2016);
- si riferisce COS, verosimilmente Cosimo FERRI, con il messaggio del 3.4.2017 ("importante che parli con COS"), e anche i giorni seguenti più volte gli chiede conto e chiede a VERDINI "di caricarlo a molla" (riferendosi presumibilmente a FERRI).

Dalla disamina delle *chat* sopra riportate balza agli occhi la sovrapposibilità di contenuti e di argomenti rispetto al famoso appunto "Keepwild" per il quale si rimanda alla prima parte della presente richiesta, scritto destinato ad Andrea BACCI che doveva essere veicolato ai "fiorentini".

Da quanto evidenziato emergono una serie di deduzioni ed anche conseguenti ed importanti interrogativi:

- Piero AMARA non sembra avere avuto un rapporto diretto con Cosimo FERRI, contrariamente da quanto emerge dalla sua versione della vicenda che ha

- coinvolto Marco MANCINETTI e da quanto riferito nel corso dell'interrogatorio del 15.7.2021 a Firenze quando ha parlato di incontri settimanali con FERRI e VERDINI alla sede di ALA di via del Tritone a Roma:
- AMARA non sembra avere una particolare interlocuzione nemmeno con Luca LOTTI; Certamente gli scrive ma non riceve "ritorni", tanto da lamentarsi della cosa con VERDINI;
 - AMARA spiega a Denis VERDINI che DEL SETTE è amico di SERRAO ed è "intimo amico di Luca LOTTI", cosa quest'ultima che, se fossero tutti effettivamente associati, come asserito da AMARA, non sarebbe stato certo necessario spiegare;
 - i nomi per le nomine vengono sponsorizzati da Piero AMARA in proprio, senza alcun riferimento alla volontà di un qualcuno sovraordinato e tantomeno di un gruppo di persone;
 - se Denis VERDINI fosse associato e uno dei promotori di UNGHERIA, come delineato da Piero AMARA, perché chiedere a quest'ultimo, semplice *soldato*, i nomi per le nomine al Consiglio di Stato?
 - non vi è alcun riferimento nelle *chat* alla vicenda di MUSCO Maurizio, né di LONGO Giancarlo;
 - non vi è alcun riferimento alle nomine dei vertici della magistratura ordinaria, né peraltro a magistrati da lui citati come componenti di UNGHERIA, salvo un messaggio in cui AMARA fa riferimento ad una cena a casa sua con il presidente dell'ANM e della Corte dei Conti, alcuni PM e il presidente TAR che vorrebbero conoscere Denis VERDINI (1.3.2016);
 - non vi è alcun riferimento a incontri o *riunioni di gruppo*, solo in un messaggio vi è solo una menzione a degli "AMICI" ("che ci sosterranno tutti i mesi oggi... serissimi ...") che avrebbe piacere di presentargli (18.2.2016) e gli dà appuntamento allo studio di via Puglie per un aperitivo; si tratta però di persone che non possono certamente essere degli *associati*, posto che VERDINI non li conosce;
 - non vi è alcun riferimento, mai ed in alcun modo, ad UNGHERIA.

Le dichiarazioni di Alessandro CASALI

Di Alessandro CASALI si è già detto sopra quando si sono commentati gli audio captati di nascosto da AMARA e CALAFIORE; il predetto è stato interrogato in quanto indicato da AMARA come partecipe dell'associazione ma le sue dichiarazioni appaiono in questa fase importanti per una vicenda apparentemente banale ma che

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and smaller initials 'f' and 'Ber' on the right.

invece – anche per l'importanza che AMARA gli dà - avrebbe potuto comunque rappresentare un riscontro all'esistenza della loggia.

In particolare, fin dalle prime dichiarazioni milanesi AMARA aveva indicato una frase con cui gli adepti della loggia si sarebbero fra loro riconosciuti (“sei stato in Ungheria?”), anche se non ha indicato in modo sempre identico quale avrebbe dovuto essere la risposta “di riconoscimento”.

Sentito il 4.2.2022 ha ricordato un messaggio WhatsApp inviato all'associato CASALI, la cui immagine *screenshot* è poi stata trasmessa via *mail* dalla difesa a questo Ufficio che sembrerebbe confermare quanto riferito; quell'immagine era fra l'altro stata già consegnata alla p.g. delegata da Milano il 5.11.2020.

Si riportano le dichiarazioni di AMARA sul punto (trascrizioni cit. pagina 79):

“RISPOSTA DEL DR. AMARA – Come si chiama il faccendiere, gli ho mandato anche un WhatsApp: “Sei in Ungheria?”. E mi ha risposto (inc.) quello di D'Alema, ma è incredibile... l'amico mio, trottolino amoroso...”

INTERVENTO DELLA DIFESA, AVV. MONDELLO – Casali.

RISPOSTA DEL DR. AMARA – Casali, Alessandro Casali. La persona a cui facevo riferimento prima era Alessandro Casali, al quale per dimostrare l'appartenenza a Ungheria gli mandai anche io un Whatsapp, le spiego cioè “Sei mai stato in Ungheria?”. “Sì, sono stato”, che era il nostro riconoscimento, più di questo non so che devo dare... (inc.) e se guarda soltanto le foto su internet di Alessandro Casali e capirà qual è il livello di capacità relazionale all'interno dell'Ungheria tra l'altro.”

CASALI è stato interrogato in data 22.11.2021 e, oltre a negare di aver mai avuto conoscenza della esistenza dell'associazione UNGHERIA, non ha affatto ricordato il contenuto del messaggio esibitogli, senza essere in grado di fornirvi alcuna spiegazione plausibile:

“Domanda: Ha mai sentito parlare di UNGHERIA intesa come associazione?”

Risposta: Ho letto dai giornali negli ultimi mesi di questa loggia di cui ha riferito Piero AMARA, ma io prima di quel momento non avevo mai sentito parlare di questa associazione.

Posso dire che Piero AMARA si vantava di essere una persona introdotta in molti ambienti e piuttosto potente, cosa peraltro risaputa a Roma. Ma si è sempre trattato di affermazioni del tutto generiche, non tali da poter oggi affermare che AMARA mi abbia mai fatto riferimento ad un circuito di relazioni particolari.

L'Ufficio dà atto di esibire al dr. CASALI lo screenshot prodotto dalla difesa di Piero AMARA, in relazione alle dichiarazioni rese il 4.2.2021:

Risposta: Non ho memoria dello scambio che mi mostrate del 22.6.2020 in relazione al riferimento ad UNGHERIA. Paese in cui, peraltro, io non sono mai stato, per come mi chiedete. Posso solo

affermare di frequentare il bar UNGHERIA, ubicato in piazza Ungheria, in maniera assidua e abituale.

In relazione allo scambio del 23.6.2020, capitava che AMARA rinviasse gli incontri all'ultimo minuto, quindi, non posso escludere che quel messaggio sia stato da me effettivamente ricevuto.

Non posso verificare la presenza della chat nel mio telefono, perché quello che avevo in uso all'epoca si è "bruciato" nel senso che si è totalmente usurata la batteria e perciò è stato dismesso.

Domanda: Lei ha mai ricevuto quella domanda "Sei stato in Ungheria"?

Risposta: Assolutamente no, né da Piero AMARA, né da nessun'altro. Ricordo che quando uscirono le notizie sulle dichiarazioni di Piero AMARA relative ad UNGHERIA io e le altre persone che conosco, che frequentano il bar Ungheria, scherzammo sulla vicenda. Si tratta di uno dei bar più frequentati del quartiere Parioli, dove abito. "

La mancata conferma da parte di CASALI toglie, quantomeno parzialmente, rilevanza alla foto esibita da AMARA, che proprio per essere la foto di uno screenshot non consente alcun controllo effettivo della sua genuinità.

Fra l'altro su questo "documento" vi è un'altra non irrilevante stranezza; il Nucleo PEF di Milano (annotazione n. 334765 del 23.5.2021, vds faldone 3), analizzando il telefono di Vincenzo ARMANNA, con la chiave di ricerca "Ungheria" ha rinvenuto una fotografia verosimilmente scattata il 24.6.2020, contenente lo stesso messaggio depositato da AMARA.

Ebbene, però, l'esame delle due foto rende evidente una (enorme) differenza; la foto depositata da AMARA si riferisce ad un messaggio inviato da un mittente indicato come CASALI; quella di ARMANNA non ha il riferimento a CASALI ma ad un numero telefonico!

Come si spiega questa differenza e perché ARMANNA avesse questa foto resta un mistero, così come è rimasto un mistero chi avesse dato al medesimo ARMANNA la foto dei verbali di AMARA, come si è già detto sopra!

Le "contraddittorie" dichiarazioni di ARMANNA

Di Vincenzo ARMANNA si è in parte detto; si tratta di un soggetto pienamente coinvolto nelle indagini sul depistaggio ENI ed i cui rapporti con AMARA appaiono difficili da incasellare e comprendere; allo stato egli risulta indagato per concorso in calunnia, proprio con AMARA, dalla Procura di Milano per la vicenda del cd "patto della Rinascente"

Il predetto è stato sentito da questo ufficio dopo che era andato in onda nella trasmissione televisiva "TV Repubblica" del 17.5.202 un colloquio - che sembra carpito

per strada in modo occasionale da una giornalista nell'ambito del quale venivano positive indicazioni in merito alle dichiarazioni di Piero AMARA.

Il servizio giornalistico è stato acquisito agli atti (vds nota del GICO di Roma n. 242102 di prot. del 19.5.2021 di acquisizione del video ed estrapolazione dei contenuti faldone 9 pagina 229 e ss) - ed ARMANNA riferisce nel video:

- "l'esistenza di un sistema con relazioni forti, un gruppo di persone, dove più persone di interessi si occupavano di più cose";
- un meccanismo specifico di affiliazione a questo gruppo, pur escludendo che si tratti di "una loggia massonica" e che avesse il nome riferito da AMARA, UNGHERIA, ribadendo di aver conosciuto l'esistenza di un "sistema di potere" che lambiva le nomine dei vertici dello Stato;
- di poter escludere profili di *folklore* propri delle logge massoniche, pur confermando nella sostanza le capacità di Piero AMARA, da lui sperimentate, di "condizionare" le nomine nell'ambito di un sistema di potere stabile di cui avrebbe visto esplicitare i suoi effetti pur avendo rifiutato l'affiliazione.

Si riporta di seguito lo stralcio della trascrizione del video, effettuata dalla polizia giudiziaria nella già citata nota:

Soggetto, indicato quale ARMANNA Vincenzo e la giornalista BULIAN Lodovica:

...omissis...

ARMANNA Vincenzo: *Amara è una persona molto complicata...è più furbo del diavolo, ma non è uno che c'ha una strategia, c'è qualcuno che in questo momento lo sta utilizzando per fare qualcosa. Che cosa? Non ne ho idea...*

...omissis...

ARMANNA Vincenzo: *ho visto in maniera più o meno sistematica per un paio di mesi un gruppo di persone...è un sistema con relazioni forti dove più persone di interessi si occupavano di più cose...*

BULIAN Lodovica: *il nome UNGHERIA?*

ARMANNA Vincenzo: *c'era un modo scherzoso di salutarsi*

BULIAN Lodovica: *ha a che fare con il nome...con il nome UNGHERIA?*

ARMANNA Vincenzo: *si...si, ma non con la Piazza come tutti dicono...di quello che dice le dico che non è tanto falso e poco vero poi magari è un po' romanzato però i nomi sono...*

BULIAN Lodovica: *a lei ghele hanno chieste a Milano delle conferme mai su questo?*

ARMANNA Vincenzo: *io mi sono avvalso della facoltà di non rispondere*

BULIAN Lodovica: *ah...ok...*

ARMANNA Vincenzo: le poche persone che ho visto a queste cene alcuni li conoscevo quindi c'era il Prefetto di Roma, c'era il Capo della Guardia di Finanza di Roma...come avveniva l'affiliazione

BULIAN Lodovica: ma perché c'era un'affiliazione?

ARMANNA Vincenzo: assolutamente, infatti io mi sono rifiutato così come ho detto no di...ad andare alla cena per la nomina dei vertici dei Servizi...perché dovevo partecipare?

BULIAN Lodovica: e come funzionava?

ARMANNA Vincenzo: c'era il vaglio di tre...di tre persone

BULIAN Lodovica: sii!

ARMANNA Vincenzo: e poi queste tre persone in...in funzione dell'appartenenza, quindi se uno era un magistrato, uno...inc.le...era un quant'altro davano l'ok per l'ingresso...non è una loggia massonica, una loggia massonica ha dei riti, ha un credo, recitano delle parti, qua non c'era nulla di tutto questo, cioè non c'erano i grembiuli, non c'era la spada, non c'erano 'ste cose...oggi la partita è, esiste una loggia massonica chiamata unaheria? la risposta è no...esiste un sistema che poteva essere anche travestito da loggia massonica? la risposta è si! Ci sono appartenenti fissi a questo sistema? La risposta è si! Sono sempre gli stessi? La risposta è si!

Soggetto, indicato quale ARMANNA Vincenzo e la giornalista BULIAN Lodovica:

...omissis...

ARMANNA Vincenzo: non me l'ha mandato AMARA

BULIAN Lodovica: non si ricor...

ARMANNA Vincenzo: una sola pagina era

BULIAN Lodovica: cos'era una foto?

ARMANNA Vincenzo: una foto si, firmata...quello è stato l'ultimo mio interrogatorio a Milano perché ho detto, io da questo momento in poi finché voi non mi spiegate come ha fatto a uscire questa roba da qui...perché i verbali di AMARA come i miei verbali non solo sono secretati ma sono in copia unica, quindi i verbali ce li hanno solo i PM non ce li ha neanche la Guardia di Finanza...e la dottoressa PEDIO era scioccata pure lei e STORARI mi ha aggredito: <...lei ora mi dice come è uscito...> e io ho detto no guardi funziona al contrario, io mi avvalgo della facoltà di non rispondere e lei mi dice come è uscito perché o ce l'ha...o l'ha dato lei o l'ha dato la dottoressa...(ride)...

BULIAN Lodovica: che le è arrivato un messaggio a...sul telefono?

ARMANNA Vincenzo: si! Mi hanno contattato via Wickr...

BULIAN Lodovica: mh, mh...

ARMANNA Vincenzo: ...e se poi mi dice con certezza chi è stata la persona che mi ha contattato la risposta è: su Wickr...non si riesce a capire se la persona era...

BULIAN Lodovica: ah...inc.le...

(le voci si sovrappongono)

ARMANNA Vincenzo: ...io cosa ho preso la paginetta e gli ho detto: e allora? E allora il mio dubbio è: se io so certe cose, facciamo finta che io le sappia, andandole a confermare il gioco di chi sto facendo?

BULIAN Lodovica: di chi?

ARMANNA Vincenzo: eh, non lo so...e se invece le vado a sconfessare...per chi sto giocando?

BULIAN Lodovica: èh...

ARMANNA Vincenzo: so quello che diceva a me che ho avuto modo di verificare...

BULIAN Lodovica: ah...perché...

ARMANNA Vincenzo: ...io non mi aspetto che in quei verbali ci siano scritte cose diverse da quelle che mi ha detto...

Soggetto, indicato quale ARMANNA Vincenzo e la giornalista BULIAN Lodovica:

ARMANNA Vincenzo: ...non è importante capire se...questa organizzazione fosse una loggia o meno se il nome fosse UNGHERIA o meno, ma esiste un sistema che pilota in qualche modo le nomine? Se lei pensa a una rete ci sono delle persone e dei canali che si sviluppano da questa rete...AMARA, lui con altri facevano le nomine, mi ha anticipato dei movimenti prima ancora che accadessero...

BULIAN Lodovica: negli uffici giudiziari...inc.le...?

ARMANNA Vincenzo: certo, ha parlato di...di tantissimi PM...se lei mi dice <...ha mai visto la capacità di AMARA di influenzare le nomine del Prefetto di Roma?...>...io le dico sì!

In sede di interrogatorio reso il 26.5.2021 (vs faldone 6 pagina 148 e ss) ARMANNA ha, però, parzialmente rettificato quanto riferito nel corso dell'intervista. Ha negato che AMARA gli avesse parlato di un'associazione in termini propri ma esclusivamente di alcune cene a cui prendevano parte delle "persone potenti" finalizzate a promuovere i partecipanti rispetto alle nomine apicali dei vertici dello Stato e ha aggiunto che AMARA avrebbe evocato il nome UNGHERIA solo con riferimento alla omonima piazza romana, quale luogo di incontro di persone potenti.

TINEBRA - non anche da Piero AMARA - che peraltro entrambi, per ragioni diverse e ampiamente note, hanno conosciuto e frequentato approfonditamente.

Muovendo nello specifico, TREBASTONI - che è un magistrato amministrativo del TAR Lazio, imputato a Catania per corruzione proprio con AMARA e a favore del quale, come già detto sopra, AMARA rende una dichiarazione in sede di indagini difensive sul presidente PATRONI GRIFFI - alla domanda se gli avessero proposto di *“far parte di logge massoniche segrete”* ha affermato:

- di essere entrato nel 2008 in O.P.C.O. nominato dal comitato scientifico presieduto da Piero AMARA;
- di aver conosciuto in O.P.C.O. Piero AMARA che *“era in rapporti molto stretti con TINEBRA”*;
- che un pomeriggio a Siracusa nel corso di un colloquio con TINEBRA (nell'anno 2010 quando questi ricopriva le funzioni di Procuratore Generale a Catania) il magistrato gli esternò la sua ampia stima chiedendogli di voler entrare a far parte di *“un gruppo di amici numeroso e formato da persona molto importanti e che si occupavano di cose importanti”*;
- la denominazione corrispondeva a quella di un paese straniero (*“si chiamava Bulgaria o Ungheria”*);
- non comprese appieno il senso della proposta ma gli sembrò *“palese”* che *“non era un gruppo ufficiale ma una loggia coperta”*;
- egli declinò la proposta, precisando da quel momento di aver *“raffreddato”* i suoi rapporti con il magistrato anche perché si avvaleva della collaborazione dell'avvocato Carola PARANO, persona che lui non stimava;
- di non aver mai riferito a nessuno della proposta di TINEBRA e tantomeno di aver parlato con Piero AMARA della vicenda.

Maurizio MUSCO - già magistrato ordinario e poi radiato dalla magistratura, persona in strettissimo rapporto con AMARA come si è più volte rimarcato nelle pagine precedenti - invece ha riferito:

- che TINEBRA attorno all'inverno del 2011 gli rivelò l'esistenza di una *“associazione che portava avanti le idee politico economiche del liberismo della quale facevano parte esponenti delle istituzioni, imprenditori e politici”*
- che questa associazione si chiamava UNGHERIA e *“che ne facevano parte alcuni membri di OPCO”*;
- pur non essendo entrato nei dettagli TINEBRA gli spiegò che l'associazione *“operava con una certa riservatezza”*
- malgrado il suo forte legame con l'importante magistrato siciliano, declinò l'invito.

In punto di riscontri *positivi* meritano un cenno le dichiarazioni di Fabrizio CENTOFANTI, sentito ex art. 210 c.p.p. in data 30.3.2021, come già anticipato in relazione alla porzione dichiarativa che ha lambito i rapporti tra AMARA e Giovanni TINEBRA, il quale ha fornito ricordi a metà strada tra “il serio e il faceto”, riferendo che:

- AMARA faceva riferimento a (Gianni) TINEBRA come “*il grande capo*” e a Sergio PASQUANTONIO (si tratta di un noto lobbista romano presso la cui abitazione in Roma si sarebbero riuniti gli associati) come “*il priore*”;
- effettivamente era a conoscenza che TINEBRA, AMARA e PASQUANTONIO si vedevano “*nell’attico*” di quest’ultimo a Roma, avendo anch’egli partecipato ad alcune cene;
- in due o tre occasioni, AMARA gli propose di “*far parte di un’associazione che io intesi potesse essere in qualche modo segreta*”, avendo sempre rifiutato e risposto con una battuta scherzosa, ovvero, che già faceva parte della loggia “*di Artena*” (il suo paese di origine);
- i “*cenacoli*” di cui ai *files* rinvenuti nel corso dell’esame del suo p.c., erano le liste dei partecipanti ai convegni organizzati dalla associazione APROM di Pasquale DELL’AVERSANA.

Gli atti depositati dalla difesa di Piero AMARA

In data 14 aprile u.s. il difensore di Piero AMARA, avv. Salvino Mondello, ha depositato alcuni documenti accompagnati da una sua nota.

In particolare si tratta di cinque documenti, due stralci di un interrogatorio del 18.7.2018 dell’avv. CALAFIORE reso ai p.m. di Roma, Messina e Milano che fanno riferimento ai rapporti fra AMARA e l’on FERRI, la trascrizione di una conversazione avuta nel 2017 da CALAFIORE con l’allora Procuratore di Siracusa, dott. GIORDANO che pure dovrebbe dimostrare l’esistenza di rapporti fra FERRI e il dichiarante principale di questo procedimento, nonché, alcuni appunti manoscritti del responsabile relazioni istituzionali di ENI, acquisiti dalla Procura di Milano, in cui si fa riferimento ad una richiesta di AMARA di far invitare l’amministratore delegato di ENI “a cene che si tenevano in una Chiesa sconsecrata a Roma o vicino Roma” e, infine, le dichiarazioni sempre rese alla Procura di Milano dall’Avv. NAPOLETANO, dell’ufficio legale dell’ENI, secondo cui AMARA gli aveva riferito che “aveva necessità di trasferire a qualcuno tutte le relazioni che aveva anche con ambienti dei servizi segreti e che voleva portare Michele BIANCO in una chiesa e fargli conoscere i rapporti”.

Il difensore ha trasmesso questi atti, ritenendo che essi possono riscontrare le dichiarazioni di AMARA sull'esistenza della loggia ed ha richiesto anche di acquisire le intercettazioni ambientali effettuate dalla Procura di Messina nella stanza del p.m. LONGO nell'anno 2017, da cui risulta che LONGO e CALAFIORE discutevano di quanto apprendeva nell'ambito del proc. n. 4179/15 il CALAFIORE da FERRI e VERDINI.

Alla richiesta istruttoria non si è dato corso, perché essa appare assolutamente irrilevante ai fini del procedimento in esame, essendo il tema indicato sia non determinante ai fini dell'attuale *regiudicanda* sia in quanto sull'argomento sono state acquisite numerose altre emergenze processuali.

Quanto al valore e all'utilità quale dei documenti esibiti, si dirà subito dopo in sede di considerazioni conclusive.

Considerazioni conclusive

Il quadro probatorio complessivamente emerso nelle parti precedenti di questa richiesta e gli elementi da ultimo riferiti incanalano verso un'unica ma necessaria conclusione; non vi sono riscontri idonei a suffragare la parola dell'AMARA in ordine all'esistenza di un'associazione/loggia denominata UNGHERIA.

In primo luogo, gli apporti dichiarativi altrui appaiono decisamente insufficienti ad assurgere ad "altri elementi di prova" ex art. 192 c.p.p.

L'esistenza della loggia viene, infatti, confermata di fatto dal solo CALAFIORE, con una stringata dichiarazione resa a Milano nelle prime fasi dell'indagine, che qualificandosi anch'essa come chiamata di correo non contiene, però, alcuna indicazione di dettaglio per poter essere essa stessa vagliata come attendibile.

L'essere fra l'altro il CALAFIORE sodale e correo dell'AMARA in molte altre vicende delittuose sminuisce la genuinità del suo narrato e la promessa non mantenuta di fornire la ormai famosa lista, a prescindere dal suo valore probatorio, incide ulteriormente in negativo sulla valenza della sua dichiarazione.

Gli altri apporti dichiarativi hanno ancora, a ben vedere, persino un minor valore ponderale; TRESBASTONI, MUSCO e CENTOFANTI sono tutte persone legate da rapporti molto stretti con AMARA, in qualche caso anche cementati dalla gestione di affari e/o attività di vario tipo; ma anche a prescindere da tale circostanza, che potrebbe minare la loro credibilità, che significato possono mai avere le informazioni che due su



tre (TREBASTONI e MUSCO) hanno ricevuto da una persona defunta (TINEBRA) ed uno (CENTOFANTI) dallo stesso attuale dichiarante?

E poi essi si limitano a riferire di avere ricevuto una richiesta di far parte di un'associazione aggiungendo tutti e tre di aver rifiutato l'invito, per cui nulla sanno e nulla possono riferire del suo (eventuale) *quid consistam*, della sua attività, delle regole interne etc.

Si è già anticipato il giudizio sulla valenza probatoria della foto dello screenshot del WhatsApp che sembrerebbe provenire da AMARA e diretto a CASALI; a parte i dubbi sulla sua autenticità, amplificati dalla circostanza a dir poco strana che esso sia anche in possesso di ARMANNA, si potrebbe forse da una domanda così generica (sei stato in Ungheria?) trarre un elemento di prova decisivo a sostegno dell'esistenza di una organizzazione capace di influire sulle più importanti istituzioni del Paese?

Infine, un cenno ai documenti depositati *in extremis* dal difensore di AMARA; a parte che di alcune di queste vicende (l'invito al BIANCO e al DESCALZI tramite GRANATA) il dichiarante non aveva mai fatto specifica menzione, essi appaiono non in grado di dimostrare l'esistenza della loggia.

L'esistenza di eventuali rapporti con FERRI, argomento in più parti già trattato, non appare assolutamente dirimente ai fini in esame.

Quanto, invece, alla circostanza che AMARA nel 2015/2016 avrebbe provato ad invitare DESCALZI e BIANCO ad incontri con persone di peso, in disparte la considerazione che trattandosi di inviti non accolti, nessuno può garantire che non si trattasse di semplici rodomontate per dimostrare di avere aderenze e rapporti romani, come si fa a far derivare da queste così generiche affermazioni un riscontro?

Basterebbe qui ricordare un dato per sminuirne ogni valenza; nell'ultimo interrogatorio reso dinanzi a questo ufficio, quello del novembre 2021, AMARA ha sorprendentemente dichiarato che già nel 2015 egli era rimasto deluso da UNGHERIA e stava virando verso una nuova struttura, l'APROM. Perché quindi avrebbe dovuto fare proseliti per UNGHERIA quando lui stesso ormai si considerava in uscita?

Sono, però, soprattutto i tanti episodi descritti soprattutto nella seconda parte di questa richiesta a rappresentare un riscontro che finisce per dover qualificato come "negativo" circa l'esistenza della loggia. Come si è già detto trattando degli stessi, in nessuno di essi traspare nemmeno indirettamente un ruolo e/o un'attività di un gruppo sovrastante; quasi sempre i fatti descritti, anche quelli riscontrati nel merito, rendono evidente interessi personali e/o professionali di AMARA e di suoi amici e sodali e non certo di una entità superiore.

E poi la contraddizione più evidente messa tante volte in rilievo; molti dei presunti obiettivi perseguiti (e non sempre conseguiti) da AMARA hanno richiesto l'intervento di soggetti esterni alla loggia, siano essi, ad esempio, Luca LOTTI (a cui si chiede l'intervento per la vicenda MUSCO e per molte altre) o Fabrizio CENTOFANTI (a cui si chiede di aiutare MANCINETTI).

L'assenza in conclusioni di elementi quantomeno indiziari, anche indirettamente ricavabili dai fatti descritti, che una interferenza sull'attività sulle Istituzioni sia ricollegabile ad un'entità altra rappresenta l'elemento che maggiormente convince sulla conclusione già anticipata; non è stata affatto raggiunta la prova che esista una loggia UNGHERIA.

**La qualificazione come associazione segreta
ex art. 2 l. n. 17 del 1982 della loggia UNGHERIA**

Resta un ultimo argomento da trattare e cioè se UNGHERIA, così come descritta da AMARA possa qualificarsi come un'associazione segreta ai sensi della legge Anselmi o anche come un'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.

Le considerazioni fatte da ultimo, sull'assenza della "prova" dell'esistenza della loggia, potrebbero anche esimere gli scriventi da quest'ultima disamina, che però resta opportuna per ragioni di completezza.

La disposizione incriminatrice introdotta nel 1982 punisce, all'art. 2, la, promozione, direzione, partecipazione etc. ad un'associazione segreta, definita in modo esplicito dall'art. 1 della medesima legge.

Quest'ultimo articolo recita, in particolare: "si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, anche reciprocamente, i soci svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".

Il combinato disposto dei due articoli rende evidente quali sono gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in primo luogo, è necessario che esista un'associazione, intesa come un'entità che abbia, sia pure in modo rudimentale, una sua struttura, una sua organizzazione e che sia ovviamente destinata ad operare nel tempo.

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'lls', located at the bottom right of the page.

La segretezza che deve caratterizzare questa struttura può riguardare o la sua esistenza o anche le sue finalità e le attività sociali o persino l'appartenenza dei soci.

L'elemento che, però, colora come illecita questa organizzazione consiste nell'attività della stessa (il cd oggetto sociale) che deve nello svolgere attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni pubbliche di una serie di Istituzioni.

La scarsa giurisprudenza finora formatasi sulla fattispecie – conseguenza evidente della sua limitata applicazione pratica – si è concentrata soprattutto su quest'ultimo elemento che rappresenta indiscutibilmente la ragion d'essere dell'incriminazione, quel dato cioè che consente di far qualificare come penalmente illecita un'associazione riservata o segreta.

La Cassazione, in particolare, in un recente arresto ha affermato che “ai fini della sussistenza di una associazione segreta ai sensi dell'art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17, l'“interferenza” della stessa sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche deve coincidere con l'adozione di decisioni al di fuori delle sedi istituzionali, che vengano eseguite dai suddetti organi, così da realizzare un vero e proprio "contropotere", e non una mera "influenza" sulle scelte di questi ultimi” (così Cass. sez. VI, 24.10.2019, n. 3505/2020, RV. n. 278109, che ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del reato in un caso nel quale l'ipotizzata associazione aveva l'obiettivo di manovrare le decisioni e di pilotare le scelte di taluni enti pubblici locali, esercitando su di essi una mera influenza dall'interno, senza alcuna sostituzione dei relativi organi decisionali o imposizione agli stessi di determinazioni adottate altrove; in termini anche Cass. sez. VI, 26.3.2018, n. 33416, RV. n. 273839).

Questo dato caratterizzante è assolutamente carente nella loggia UNGHERIA, anche se si volesse dare per acclarata, la ricostruzione offerta dall'AMARA:

Costui, in tutti gli episodi che ha narrato, siano essi riscontrati o meno, non riferisce affatto di scelte avvenute fuori delle sedi istituzionali, ma semplicemente di un'attività di (illecita) pressione finalizzata a dirigere le scelte dell'Istituzione, in particolare il CSM, in una direzione piuttosto che in un'altra.

Di questa circostanza il dichiarante appare del resto in parte consapevole, quando sia pure nelle più recenti dichiarazioni – anche, in particolare nell'intervista pubblica da lui resa ad un talk – ha modificato le prime affermazioni ed ha provato a qualificare l'organizzazione da lui individuata come (al massimo) un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare agli abusi di ufficio, connessi soprattutto alle nomine ai vertici degli uffici giudiziari.

Pur non avendo mai ipotizzato questa alternativa ricostruzione, è opportuno comunque evidenziare come anche, però, questa lettura che, pure sminuisce oggettivamente il ruolo della loggia, non appare né in fatto né in diritto configurabile in relazione ai fatti emersi ed accertati

A prescindere da qualsivoglia considerazione sull'individuazione dei possibili "reati fine" dell'associazione, soprattutto dopo la modifica della fattispecie delittuosa dell'abuso di ufficio da parte del d.l. n. 76 del 2020, basta qui rimarcare un dato e cioè che non risulta dalle indagini svolte in alcun modo dimostrata l'esistenza di una struttura associativa, sia essa o meno segreta o massonica.

La giurisprudenza, in questo caso molto abbondante, è ferma, infatti, nel ritenere che "ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purché si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito" (così, *ex plurimis*, Cass. sez. VI, 29.2.2017, n. 15573, RV. 269952).

Nel caso in esame, come è stato evidenziato nelle pagine precedenti, non risulta affatto provata l'esistenza una qualsivoglia organizzazione adeguata allo scopo illecito perseguito; ciò che pure ritenersi al contrario, almeno in alcune occasioni, provato è un iperattivismo dell'AMARA a raggiungere ad ingerirsi nelle attività di enti (il CSM in primis, ma non solo), ma per propri obiettivi, finalizzati all'accrescimento del suo potere personale, utilizzando certamente un reticolo di rapporti creatisi nel corso del tempo e cementati anche dallo scambio di reciproci favori oltreché, in qualche caso, dal versamento da parte sua di utilità.

RICHIESTE CONCLUSIVE

Come risulta già evidente da quanto detto nelle pagine precedenti, la richiesta che si avanza alla S.V. è di voler disporre l'archiviazione nei confronti di tutti gli indagati, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., perché il fatto non sussiste o comunque in subordine ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p. in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in dibattimento.

La richiesta in questione non appare assolutamente in contraddizione con la circostanza che due degli indagati, AMARA e CALAFIORE, si sono autoaccusati (*rectius* hanno confessato) del reato che era stato loro ascritto, in quanto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che la confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza "anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa





purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità ..." (così *ex plurimis*, Cass. sez. IV, 5 marzo 2008, n. 20591, RV. n. 240213).

La presenza di un'ammissione dei fatti, accompagnata da chiamate in reità nei confronti dei terzi, impone di trasmettere la presente richiesta alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano perché valuti se siano o meno configurabili i delitti di cui agli artt. 368 e 369 c.p.

La presente richiesta, inoltre, dove comunque essere trasmessa al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per le sue eventuali valutazioni ex d.lgs. n. 109 del 2006.

Perugia, **5 LUG, 2022**

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone


 Gemma Miliani - Mario Formisano - sost